



Analisi giuridica

La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale



*Serie di pubblicazioni dell'EASO per lo sviluppo
professionale dei membri degli organi giudiziari*

**Realizzata da IARMJ-Europe
su incarico dell'EASO**

2021



La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare EASO.

Il materiale dell'Agencia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) per lo sviluppo professionale è stato creato in cooperazione con i membri degli organi giudiziari e include tra le altre le seguenti pubblicazioni:

- Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE), 2014;
- Introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals (Introduzione al sistema europeo comune di asilo per gli organi giudiziari), 2016;
- Evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo), 2018;
- Procedure di asilo e principio di non-refoulement, 2018;
- Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine, 2018;
- Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2019;
- Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Direttiva sulle condizioni di accoglienza 2013/33/UE), 2020;
- Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) (Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE), 2020, seconda edizione;
- Vulnerability in the context of applications for international protection (La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale), 2021;
- Ending international protection (Cessazione della protezione internazionale), 2021, seconda edizione;
- Qualification for international protection (Requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale), 2022, seconda edizione.

La serie di pubblicazioni per lo sviluppo professionale consta di analisi giuridiche, note orientative per i formatori di personale giudiziario e raccolte di giurisprudenza per ogni argomento trattato; include altresì informazioni sui paesi di origine comprendenti una guida giuridica pratica corredata da una raccolta di giurisprudenza. Tutto il materiale è stato redatto in inglese. Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni e sulle altre versioni linguistiche eventualmente disponibili, si prega di visitare la pagina <https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/courts-and-tribunals>.



Analisi giuridica

La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale

*Serie di pubblicazioni dell'EASO per lo sviluppo
professionale dei membri degli organi giudiziari*

Realizzata da IARMJ-Europe
su incarico dell'EASO

2021

Manoscritto completato nell'agosto 2020.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

Illustrazione di copertina, baldyrgan © Shutterstock

Foto di copertina, Vladstudioraw © iStock, 27 agosto 2016

Print ISBN 978-92-9476-636-6 doi:10.2847/07275 BZ-03-19-226-IT-C
PDF ISBN 978-92-9476-634-2 doi:10.2847/985273 BZ-03-19-226-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, 2021

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, è necessaria l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è un'Agenzia dell'Unione europea che svolge un ruolo primario nello sviluppo concreto del sistema europeo comune di asilo (CEAS) ed è stato istituito allo scopo di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo nonché aiutare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati (paesi UE+) a rispettare l'obbligo europeo e internazionale di garantire protezione internazionale a quanti possono averne bisogno.

L'articolo 6 del regolamento che istituisce l'EASO⁽¹⁾ specifica che l'Agenzia deve organizzare e sviluppare la formazione destinata ai membri degli organi giudiziari nei paesi UE+. A tal fine, l'EASO deve avvalersi della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni interessate tenendo conto della cooperazione dell'Unione in tale settore, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

International Association of Refugee and Migration Judges (Associazione internazionale di giudici per i rifugiati e la migrazione)

L'Associazione internazionale di giudici per i rifugiati e la migrazione (IARMJ)⁽²⁾ è un'associazione transnazionale senza scopo di lucro intesa a promuovere il riconoscimento del principio che la protezione contro la persecuzione in ragione della razza, della religione, della cittadinanza, dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'opinione politica costituisce un diritto individuale sancito dal diritto internazionale e che la determinazione dello status di rifugiato e la sua cessazione devono rispettare i principi dello Stato di diritto. Fin dalla sua fondazione nel 1997, l'Associazione si occupa attivamente della formazione di giudici di tutto il mondo che si occupano di casi di asilo. La sezione europea dell'IARMJ (IARMJ-Europe) è l'organo di rappresentanza regionale dei giudici e dei membri di organi giudiziari in Europa. Uno degli obiettivi specifici della sezione in base al suo atto costitutivo è «migliorare le conoscenze e le competenze e lo scambio di opinioni ed esperienze dei giudici su tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS)».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [2010] GU L 132/11.

⁽²⁾ Precedentemente nota come Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ).

Autori

La presente analisi è stata elaborata secondo un processo che ha previsto due componenti: un team di ricercatori che si è occupato della sua redazione e un team editoriale costituito da giudici e membri di organi giudiziari che si sono assunti la responsabilità generale del testo finale.

Al fine di garantire l'integrità del principio di indipendenza del sistema giudiziario e per assicurare che la serie dell'EASO di sviluppo professionale per i membri di organi giudiziari venga sviluppata e presentata nel quadro di un orientamento giudiziario, è stato selezionato, sotto gli auspici di un gruppo di monitoraggio congiunto, un team editoriale composto da giudici in servizio dotati di vasta esperienza e competenza in materia di diritto di asilo. Il gruppo di monitoraggio congiunto è composto da rappresentanti delle parti contraenti (EASO e IARMJ-Europe). Il team editoriale ha sottoposto a revisione le versioni preliminari del documento, ha dato un orientamento dettagliato al team redazionale, ha redatto le modifiche e ha svolto la funzione di organo decisionale finale relativamente all'ambito trattato, alla struttura, al contenuto e al progetto del documento. Il team editoriale ha svolto il proprio lavoro in occasione di una serie di riunioni de visu, tenutesi a Berlino nel maggio 2019 e a Bruxelles nel giugno 2019, nonché per mezzo di regolari comunicazioni telefoniche ed elettroniche.

Membri degli organi giudiziari del team editoriale

Il team editoriale è costituito dai seguenti membri degli organi giudiziari: **Mona Aldestam** (Svezia, copresidente), **Michael Hoppe** (Germania, copresidente), **Johan Berg** (Norvegia), **Katelijne Declerck** (Belgio), **Nadine Finch** (Regno Unito), **Florence Malvasio** (Francia), **Melanie Plimmer** (Regno Unito) e **Boštjan Zalar** (Slovenia). Il team editoriale è stato sostenuto e coadiuvato nel suo compito dalla responsabile del progetto, **Clara Odofin**.

Ricercatori

L'esperto capofila, **John Stanley** (International Protection Appeals Tribunal, Irlanda), è membro di un organo giudiziario, mentre gli altri ricercatori sono **Constantin Hruschka** (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Germania), **Marie-Luise Möller** (Caritas, Austria), **Maria O'Sullivan** (Monash University, Australia), **Jennifer Moore Peterson** (Tribunale amministrativo, Göteborg, Svezia) e **Hugo Storey** (Tribunale superiore, Regno Unito). I consulenti **Frances Nicholson** e **Claire Thomas** hanno fornito assistenza rispettivamente in relazione ad aspetti redazionali e a tecniche di formazione.

Ringraziamenti

Sono state presentate osservazioni dal giudice **Lars Bay Larsen** e dal referendario **Yann Laurans**, entrambi membri della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nonché dal giudice **Jolien Schukking** e dagli avvocati **Elise Russcher** e **Agnes van Steijn** della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) a titolo delle funzioni personalmente ricoperte.

Anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha espresso un parere sulla bozza di testo.

Sono state presentate osservazioni anche dai seguenti membri della rete di organi giudiziari dell'EASO e partecipanti del forum consultivo dell'EASO: l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), **Anders Bengtsson** (esperto giuridico, Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia), **Volker Ellenberger** (presidente del Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg, Germania) e **Jonas Säfwenberg** (esperto giuridico, Tribunale amministrativo di Göteborg, Svezia). Infine, il team addetto alle vulnerabilità dell'unità Cooperazione e orientamento in materia di asilo dell'EASO ha presentato osservazioni sulla bozza di testo.

Nella stesura definitiva del testo destinato alla pubblicazione, il team editoriale ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate. I membri del team editoriale e l'EASO sono grati a tutti coloro che hanno formulato osservazioni, che si sono rivelate molto utili per completare la presente analisi giuridica.

La metodologia adottata per la produzione della presente analisi è definita nell'allegato A. Metodologia.

Questa analisi giuridica sarà aggiornata dall'EASO in base alle necessità e in conformità della metodologia stabilita per la serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organi giudiziari.

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte. L'uso o la riproduzione di illustrazioni o di altro materiale non protetto dal diritto d'autore dell'EASO devono essere autorizzati direttamente dai titolari del diritto d'autore.

Indice

Abbreviazioni	9
Prefazione	12
Questioni chiave	14
Parte 1. Introduzione	15
1.1. Struttura e ambito	15
1.2. Nota sul diritto dell'UE pertinente in materia di asilo	18
Parte 2. Vulnerabilità: quadro e concetti giuridici	21
2.1. Il concetto giuridico di vulnerabilità nel sistema europeo comune di asilo	21
2.2. Il concetto giuridico di vulnerabilità nell'ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	28
2.3. Il concetto giuridico di vulnerabilità in altri trattati internazionali e orientamenti internazionali pertinenti	30
2.4. Interesse superiore del minore	33
Parte 3. Identificazione di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari	40
3.1. Identificazione e valutazione di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari [DCA (rifusione)]	40
3.2. Identificazione e valutazione di richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari [DPA (rifusione)]	45
3.3. Indicatori di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza particolari e/o di garanzie procedurali particolari	49
3.4. Elementi di prova e valutazione di esigenze di accoglienza particolari e/o di necessità di garanzie procedurali particolari	51
3.4.1. Prove mediche	52
3.4.2. Valutazione dell'età	54
Parte 4. Richiedenti vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari	59
4.1. Introduzione	59
4.2. Risposta coordinata e fornitura di informazioni	62
4.3. Minori	64
4.3.1. Adeguata qualità di vita per i minori	65
4.3.2. Alloggio e attività di tempo libero	65
4.3.3. Scolarizzazione e istruzione dei minori	66
4.3.4. Garanzia dell'unità familiare	67
4.3.5. Servizi di riabilitazione per i minori	68
4.3.6. Minori non accompagnati	69
4.3.6.1. Nomina di un rappresentante per un minore non accompagnato	70
4.3.6.2. Sistemazione per i minori non accompagnati	72
4.3.6.3. Ricerca dei familiari	75
4.4. Vittime di tortura e di violenza	76
4.5. Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria	77
4.5.1. Assistenza sanitaria	80
4.5.2. Sistemazione: modalità e conseguenze per le persone vulnerabili in generale	80
4.6. Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza e sanzioni	83
4.7. Mezzi di ricorso	87

4.7.1.	Requisito e ambito di applicazione	87
4.7.2.	Assistenza e rappresentanza legali gratuite	87
4.8.	Trattenimento	88
4.8.1.	Principi generali	89
4.8.2.	La salute come preoccupazione principale	93
4.8.3.	Trattenimento di minori	97
4.8.4.	Trattenimento di minori non accompagnati	100
4.8.5.	Trattenimento di famiglie	102
4.8.6.	Trattenimento di richiedenti di sesso femminile	104
4.8.7.	Deroghe a garanzie particolari riguardanti il trattenimento di persone vulnerabili	105
Parte 5.	Richiedenti vulnerabili e regolamento Dublino III	106
5.1.	Introduzione	106
5.2.	Garanzie per i minori (non accompagnati)	109
5.3.	Criteri per la determinazione dello Stato membro competente	112
5.3.1.	Minori	112
5.3.2.	Vita familiare	113
5.3.3.	Persone a carico	116
5.3.4.	Titoli di soggiorno o visti	117
5.4.	Clausole discrezionali	118
5.4.1.	articolo 17, paragrafo 1	118
5.4.2.	articolo 17, paragrafo 2	120
5.5.	Trasferimenti	121
5.5.1.	Invio di richieste	121
5.5.2.	Procedure di «ripresa in carico» e articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III	122
5.5.3.	Divieto o sospensione del trasferimento	123
5.5.4.	Esecuzione di un trasferimento	130
5.6.	Trattenimento	132
5.7.	Ricorso effettivo	133
5.7.1.	Ambito del ricorso	134
5.7.2.	Norme probatorie	135
Parte 6.	La vulnerabilità nel contesto del riconoscimento e del contenuto della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione)	138
6.1.	Introduzione	139
6.2.	Possibile impatto della vulnerabilità sulla valutazione delle prove e della credibilità	140
6.2.1.	Il principio della valutazione individuale	140
6.2.2.	Motivazione di una domanda di protezione internazionale	143
6.2.3.	Indicatori di credibilità	147
6.3.	Persecuzioni e danni gravi	149
6.3.1.	La persecuzione e i danni gravi hanno carattere «relativo»	149
6.3.2.	Vulnerabilità, conflitto armato e violenza indiscriminata	152
6.4.	Richiedenti che hanno già subito persecuzioni o danni gravi	153
6.5.	Motivi di persecuzione	155
6.6.	Soggetti che offrono protezione e vulnerabilità	157
6.7.	Protezione all'interno del paese d'origine	159
6.8.	Alcune categorie specifiche di vulnerabilità	161
6.8.1.	Età	161

6.8.1.1. Minori	161
6.8.1.2. Anziani	164
6.8.2. Genere	164
6.8.3. Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali	167
6.8.4. Salute	169
6.8.5. Disabilità e disturbi psichici	172
6.9. La vulnerabilità e il contenuto della protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale	175
6.9.1. Unità del nucleo familiare	176
6.9.2. Minori	177
6.9.3. Alloggio	178
6.9.4. Assistenza sociale e sanitaria	178
6.9.5. Strumenti di integrazione e libertà di circolazione	180
6.10. Revoca della protezione internazionale a causa di un errore nell'accertamento dei fatti relativi alla vulnerabilità	180
Parte 7. Garanzie procedurali particolari nei procedimenti amministrativi	182
7.1. Introduzione	182
7.2. Sostegno adeguato	184
7.3. Esonero dalle procedure accelerate e di frontiera	186
7.4. Valutazione in via prioritaria	188
7.5. Altre garanzie procedurali particolari	188
7.5.1. Consulenza fornita da esperti	188
7.5.2. Informazioni	189
7.5.3. Il colloquio personale	190
7.5.4. Considerazioni specifiche relative a indizi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti	193
7.5.5. Considerazioni specifiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere	195
7.5.6. Garanzie procedurali particolari specifiche per i minori e i minori non accompagnati	196
7.5.7. La decisione	199
7.6. Inammissibilità	200
Parte 8. Garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice	205
8.1. Diritto a un ricorso effettivo	206
8.2. Esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto	209
8.3. Garanzie procedurali particolari nella fase di ricorso	212
8.4. Accesso a un ricorso effettivo	214
8.4.1. Termini	215
8.4.2. Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione	217
8.5. Diritto di rimanere durante le procedure di ricorso	220
8.5.1. Regola generale	220
8.5.2. Deroghe alla regola generale	221
Allegato A. Metodologia	225
Allegato B. Fonti primarie	227
Allegato C. Bibliografia di riferimento	250
Allegato D. Esempi di buone prassi nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice, ai sensi della DPA (rifusione)	257

Abbreviazioni

AIDA	Asylum Information Database
Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CAT	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
CCE	Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)
CEAS	Common European Asylum System (Sistema europeo comune di asilo)
CEDAW	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CESEDA	Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo, Francia)
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CNDA	Cour nationale de droit d'asile (Corte nazionale per il diritto di asilo, Francia)
Comitato CAT	Comitato contro la tortura
Comitato CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Comitato CRC	Comitato sui diritti del fanciullo
Convenzione contro la tratta	Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (Consiglio d'Europa)
Convenzione di Ginevra	Cfr. Convenzione sui rifugiati
Convenzione di Istanbul	Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Consiglio d'Europa)
Convenzione sui rifugiati	Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) (denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
COVID-19	Malattia da coronavirus 2019
CPT	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Consiglio d'Europa)
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo
CRPD	Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
DCA	Direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri)

DCA (rifusione)	Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) [direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale]
Direttiva anti-tratta	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
Direttiva sulle vittime della criminalità	Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
DPA	Direttiva sulle procedure d'asilo (direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
DPA (rifusione)	Direttiva sulle procedure d'asilo (rifusione) [direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)]
DQ	Direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)
DQ (rifusione)	Direttiva qualifiche (rifusione) [direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)]
DSPT	Disturbo da stress post-traumatico
DSSH	Difference, stigma, shame, harm (differenza, stigmatizzazione, vergogna, traumi)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
ECRE	Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli
ET	Team editoriale
EWCA	Corte d'appello di Inghilterra e Galles (Regno Unito)
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
GC	Grande Sezione della CGUE e Grande Camera della Corte EDU

HRC	Comitato dei diritti umani (ONU)
IAC	Sezione Immigrazione e asilo (Tribunale superiore, Regno Unito)
IARMJ	International Association of Refugee and Migration Judges (Associazione internazionale di giudici per i rifugiati e la migrazione)
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici)
IDC	International Detention Coalition
IEHC	Decisioni della High Court of Ireland
JMG	Gruppo di monitoraggio congiunto
LGBTI	Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
MGF	Mutilazione genitale femminile
OFII	Office français de l’immigration et de l’intégration (Ufficio francese per l’immigrazione e l’integrazione)
OFPRA	Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e delle persone apolidi)
ONG	Organizzazione non governativa
Paesi UE+	Stati membri dell’Unione europea e paesi associati
Protocollo di Istanbul	Protocollo di Istanbul – Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante
Protocollo di Palermo	Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
RVV	Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)
STE	Serie dei trattati europei
TFUE	Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
TUE	Trattato sull’Unione europea
UK	Regno Unito
UKUT	United Kingdom Upper Tribunal (Tribunale superiore del Regno Unito)
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
UNTS	Serie dei trattati delle Nazioni Unite

Prefazione

La presente analisi giuridica è frutto di un progetto realizzato da IARMJ-Europe e dall'EASO e fa parte della serie di pubblicazioni dell'EASO per lo sviluppo professionale dei membri di organi giudiziari.

In stretta collaborazione con gli organi giudiziari dei paesi UE+ e altri attori fondamentali, l'EASO continua a sviluppare una serie di pubblicazioni per lo sviluppo professionale volta a fornire progressivamente agli organi giudiziari una panoramica completa del sistema europeo comune di asilo (CEAS). A seguito di consultazioni con la rete di membri degli organi giudiziari dell'EASO, tra cui IARMJ-Europe, è emersa l'esigenza di mettere a disposizione degli organi giudiziari materiale didattico per la formazione giudiziaria su determinati temi fondamentali, che questi ultimi si trovano ad affrontare nelle loro decisioni quotidiane. È stato riconosciuto che era necessario coinvolgere esperti giudiziari e altri esperti nel processo di elaborazione di tale materiale di base, nel rispetto del principio di indipendenza del potere giudiziario e in modo da accelerare l'elaborazione della serie di sviluppo professionale nel suo complesso.

L'analisi serve principalmente come punto di riferimento utile per i membri degli organi giudiziari dei paesi UE+ che si occupano di ricorsi o revisioni di decisioni riguardanti le domande di protezione internazionale che coinvolgono richiedenti vulnerabili. L'analisi si propone di fornire spiegazioni chiare e di facile comprensione, confidando che il materiale sia esposto in modo da risultare agevolmente fruibile e accessibile per i giudici e i membri degli organi giudiziari, indipendentemente dal fatto che siano esperti di diritto in materia di protezione internazionale o responsabili che combinano il processo decisionale in materia di asilo con altri settori dell'attività giurisdizionale.

L'analisi contiene:

- una panoramica sui concetti giuridici della vulnerabilità e sul relativo quadro nel CEAS ([parte 2](#));
- una spiegazione delle modalità con cui i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari vengono identificati nell'ambito del CEAS ([parte 3](#));
- un'analisi del diritto per quanto riguarda le esigenze di accoglienza particolari di persone vulnerabili ([parte 4](#));
- un'analisi dei principi giuridici applicabili nei confronti dei richiedenti vulnerabili ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (regolamento Dublino III) ([parte 5](#));
- un'analisi della vulnerabilità nell'ambito del riconoscimento e del contenuto della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [DQ (rifusione)] ([parte 6](#));

- un'analisi delle garanzie particolari per persone vulnerabili nelle procedure amministrative per la protezione internazionale ([parte 7](#));
- un'analisi delle garanzie procedurali particolari per persone vulnerabili dinanzi a un giudice ([parte 8](#)).

L'analisi è integrata da alcuni allegati. L'[allegato A](#) illustra la metodologia utilizzata. L'[allegato B](#) fornisce un elenco delle fonti primarie pertinenti, contenente non solo la pertinente legislazione primaria e derivata dell'UE e i pertinenti trattati internazionali di portata universale e regionale, ma anche la giurisprudenza fondamentale della CGUE, della Corte EDU e degli organi giudiziari degli Stati membri. Per rendere la legislazione e la giurisprudenza pertinente facilmente e rapidamente accessibili, sono forniti collegamenti ipertestuali. L'[allegato C](#) contiene una bibliografia scelta. L'[allegato D](#) fornisce esempi di buone prassi nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice, ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) [DPA (rifusione)]. Inoltre, l'allegato contiene a parte una raccolta giurisprudenziale che riporta alcuni estratti di punti pertinenti della giurisprudenza citata nell'analisi giuridica.

L'analisi si propone di esporre in modo chiaro e in un formato di facile utilizzo lo stato attuale della legislazione del CEAS, che è di particolare rilevanza per i richiedenti protezione internazionale vulnerabili, ed esamina la legislazione del CEAS nella versione in vigore nel luglio 2020. Unitamente ad altre analisi giuridiche della serie dedicata allo sviluppo professionale, la presente analisi sarà regolarmente aggiornata, ove necessario. I lettori dovrebbero comunque verificare se siano state apportate modifiche alla legislazione. La raccolta giurisprudenziale contiene diversi riferimenti a fonti che aiuteranno il lettore in tal senso.

Questioni chiave

La presente analisi giuridica mira a rispondere alle domande principali riportate di seguito.

1. Chi dovrebbe essere considerato vulnerabile nell'ambito del CEAS ([parte 2](#))?
2. Come dovrebbero essere identificati e valutati i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [DCA (rifusione)] ([parte 3](#))?
3. Come dovrebbero essere identificati e valutati i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari ai sensi della DPA (rifusione) ([parte 3](#))?
4. Quali esigenze di accoglienza particolari potrebbero essere applicate nei confronti dei richiedenti vulnerabili ai sensi della DCA (rifusione), anche per quanto riguarda, ove applicabile, il loro trattenimento ([parte 4](#))?
5. Quali garanzie, esigenze di accoglienza particolari e garanzie procedurali particolari si applicano nei confronti dei richiedenti vulnerabili nel contesto del regolamento Dublino III ([parte 5](#))?
6. In che modo la vulnerabilità di un richiedente potrebbe influire sulla valutazione del loro diritto a beneficiare della protezione internazionale e sul contenuto della protezione internazionale, qualora venga riconosciuta ([parte 6](#))?
7. Quali garanzie procedurali particolari per persone vulnerabili si applicano nelle ar ai sensi della DPA (rifusione) ([parte 7](#))?
8. Quali garanzie procedurali particolari potrebbero sorgere per le persone vulnerabili nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice ai sensi della DPA (rifusione) ([parte 8](#))?
9. In tutti questi contesti giuridici, quali principi, esigenze e garanzie si applicano nei confronti di particolari categorie di persone vulnerabili, tra cui:
 - minori, inclusi quelli non accompagnati;
 - persone che sono vulnerabili per via del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;
 - persone con disabilità;
 - persone affette da una grave malattia;
 - persone con esigenze particolari a causa della loro salute mentale;
 - vittime di tortura;
 - vittime di stupri e altre forme di violenza sessuale;
 - vittime di altre forme di violenza psicologica o fisica;
 - vittime della tratta di esseri umani?

Parte 1. Introduzione

1.1. Struttura e ambito

La presente analisi giuridica si occupa della vulnerabilità nell'ambito degli strumenti giuridici del CEAS, in particolare la direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) [DCA (rifusione)] ⁽¹⁾, il regolamento Dublino III ⁽²⁾, la direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) [DPA (rifusione)] ⁽³⁾ e la direttiva qualifiche (rifusione) [DQ (rifusione)] ⁽⁴⁾. L'analisi è ideata come strumento utile per i giudici e i membri di organi giudiziari chiamati ad assumere decisioni nell'ambito di tali strumenti giuridici prendendo in considerazione la vulnerabilità.

Il concetto giuridico di vulnerabilità nel CEAS ha implicazioni diverse per i giudici e i membri degli organi giudiziari a seconda dello strumento giuridico in relazione al quale viene esaminato. Così, la DCA (rifusione) e la DPA (rifusione) fanno riferimento alle persone vulnerabili con due espressioni distinte, benché correlate, ossia rispettivamente richiedenti con «esigenze di accoglienza particolari» e richiedenti che necessitano di «garanzie procedurali particolari». Il regolamento Dublino III considera esplicitamente vulnerabili solo i minori non accompagnati e si occupa nello specifico solo della situazione dei minori, dei richiedenti che necessitano di assistenza sanitaria e delle persone non autosufficienti. Nondimeno, in ogni fase della procedura Dublino, gli Stati membri sono obbligati a tenere conto di tutte le esigenze procedurali e di accoglienza particolari di un richiedente, ai sensi della DCA (rifusione) e della DPA (rifusione), predisponendo misure di salvaguardia specifiche in tali procedure. Infine, a differenza delle esigenze di accoglienza e delle garanzie procedurali che emergono ai sensi della DCA (rifusione) e della DPA (rifusione), nei casi di vulnerabilità è necessario operare particolari considerazioni in fase di valutazione del riconoscimento della protezione internazionale e in fase di attribuzione della protezione internazionale, ove sia concessa, ai sensi della DQ (rifusione).

Poiché le implicazioni per i giudici o i membri di organi giudiziari nel tenere conto della vulnerabilità dipendono dallo strumento legislativo del CEAS in base al quale adottano una decisione, la struttura della presente analisi giuridica si fonda principalmente sulla legislazione. Pertanto, onde evitare che questo documento risulti ripetitivo e inutilmente complesso, esso non è strutturato sulla base di varie categorie di persone vulnerabili.

La presente analisi giuridica ha la finalità di contribuire a una maggiore consapevolezza in merito a quando e come tenere conto della vulnerabilità di un richiedente nel contesto di una domanda di protezione internazionale. Per una spiegazione più dettagliata di tale finalità e un'introduzione completa alla presente analisi da un punto di vista giuridico, si rimanda alla parte 2.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, [2013] GU L 180/96 [DCA (rifusione)].

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, [2013] GU L 180/31 (regolamento Dublino III).

⁽³⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), [2013] GU L 180/60 [DPA (rifusione)].

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, [2011] GU L 337/9 [DQ (rifusione)].

L'analisi è suddivisa in otto parti, in cui il concetto di vulnerabilità viene esaminato principalmente in relazione ai vari strumenti legislativi del CEAS (cfr. la tabella 1). La tabella riporta inoltre gli strumenti del CEAS pertinenti per ciascuna parte.

Tabella 1. Struttura dell'analisi giuridica

Parte	Titolo	Strumenti giuridici pertinenti del CEAS	Pagina
1	Introduzione		15
2	Vulnerabilità: quadro e concetti giuridici	Regolamento Dublino III; DCA (rifusione); DPA (rifusione); DQ (rifusione)	21
3	Identificazione di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza particolari e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari	DCA (rifusione); DPA (rifusione)	40
4	Richiedenti vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari	DCA (rifusione)	59
5	Richiedenti vulnerabili e regolamento Dublino III	Regolamento Dublino III	106
6	La vulnerabilità nel contesto del riconoscimento e del contenuto della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione)	DQ (rifusione)	138
7	Garanzie procedurali particolari nei procedimenti amministrativi	DPA (rifusione)	182
8	Garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice	DPA (rifusione)	205

Poiché la presente analisi giuridica adotta un approccio legislativo alla vulnerabilità, è utile indicare quali parti del testo trattano di determinate categorie di persone vulnerabili.

Quando ricerca informazioni su un determinato caso in cui sia coinvolta una persona vulnerabile, il lettore dovrebbe fare riferimento all'indice completo per un'analisi relativa alla disposizione legislativa pertinente. Le misure giuridiche e la giurisprudenza esaminate non definiscono in modo esaustivo le categorie applicabili di persone vulnerabili. Inoltre, spesso i principi stabiliti nella presente analisi giuridica si applicheranno a varie categorie di persone vulnerabili, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un riferimento esplicito a tali categorie nella legislazione o nella giurisprudenza.

Cfr. anche la tabella 5. Panoramica di esempi negli strumenti del CEAS di categorie di persone vulnerabili e richiedenti con esigenze particolari.

La presente analisi giuridica verte sull'impatto della vulnerabilità in tutte le fasi della procedura di asilo nell'ambito del CEAS, dal punto di vista dei giudici e dei membri di organi giudiziari. Pertanto, l'analisi deve essere letta congiuntamente con altre analisi giuridiche che esaminano in generale le disposizioni degli strumenti giuridici pertinenti del CEAS ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica, 2016; EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2014; EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016; EASO, Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016; EASO, Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement, 2018; EASO, Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018; EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019; EASO, *Judicial Analysis – Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive* [Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Un'analisi giuridica], seconda edizione, 2020; EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020.

1.2. Nota sul diritto dell'UE pertinente in materia di asilo

La presente analisi giuridica è incentrata sulla rifusione degli strumenti giuridici del CEAS; tuttavia, il lettore deve considerare che non tutti gli Stati membri partecipano nello stesso modo a tutte le misure del CEAS. In particolare, il CEAS (rifusione) è vincolante per tutti gli Stati membri ad eccezione di Danimarca e Irlanda. La tabella 2 riassume gli strumenti del CEAS pertinenti per la presente analisi giuridica che erano vincolanti per questi due Stati membri al momento della stesura del presente documento. Nella tabella «DCA» si riferisce all'originaria direttiva sulle condizioni di accoglienza (2003/9/CE), «DPA» all'originaria direttiva sulle procedure di asilo (2005/85/CE) e «DQ» all'originaria direttiva qualifiche (2004/83/CE).

Tabella 2. Le posizioni di Danimarca e Irlanda rispetto al CEAS

Stato membro	Regolamento Eurodac	Regolamento Dublino II	DCA	DPA	DQ	Regolamento Dublino III	Regolamento Eurodac (rifusione)	DCA (rifusione)	DPA (rifusione)	DQ (rifusione)
Danimarca										
Irlanda	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

La **Danimarca** ha coerentemente scelto di non adottare alcuna disposizione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽⁶⁾ nel settore della giustizia e degli affari interni, comprese le questioni in materia di asilo (articolo 78 del TFUE). Di conseguenza, la Danimarca non partecipa al CEAS e non è vincolata dalle disposizioni del trattato né di alcuna legislazione derivata relativa al sistema europeo comune di asilo.

L'**Irlanda** non è vincolata dagli strumenti adottati in forza dei trattati in materia di asilo, ma avrebbe la possibilità di aderirvi se decidesse in tal senso. L'Irlanda ha scelto di aderire alla DPA, alla DQ e alle versioni originaria e alla rifusione del regolamento Dublino. Tuttavia, non ha aderito alla DQ (rifusione) né alla DPA (rifusione), pur continuando a essere vincolata dalle disposizioni degli strumenti precedenti ⁽⁷⁾. Inoltre, ha deciso di non partecipare alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (DCA) e inizialmente aveva deciso di non partecipare all'adozione della DCA (rifusione), ma successivamente ha scelto di aderirvi. Pertanto è vincolata dalle sue disposizioni ai sensi della decisione (UE) 2018/753 della Commissione del 22 maggio 2018 ⁽⁸⁾.

Il **Regno Unito** ha receduto dall'Unione europea il 31 gennaio 2020; fino a tale data non era vincolato dagli strumenti adottati in virtù dei trattati in materia di asilo, ma avrebbe potuto scegliere di aderirvi se avesse deciso in tal senso. Ha aderito alla direttiva 2005/85/

⁽⁶⁾ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona, [2012] GU C 326/47 (data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

⁽⁷⁾ Ferme restando le differenze applicabili a Danimarca, Irlanda e Regno Unito, l'analisi in questo manuale è realizzata con riferimento alla seconda fase del CEAS che si è conclusa.

⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2018/753, del 22 maggio 2018, che conferma la partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, [2018] GU L 126/8.

CE del Consiglio, del 1^o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (DPA) e alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (DQ) nonché alle versione originaria e alla rifusione del regolamento Dublino. Il Regno Unito non ha aderito alla DQ (rifusione) né alla DPA (rifusione), pur continuando ad essere vincolato dalle disposizioni degli strumenti precedenti ⁽⁹⁾. Inoltre, ha scelto di non partecipare alla DCA (rifusione), ma era vincolato dalla versione originaria di tale direttiva. Lo European Union (Withdrawal) Act 2018 [legge del 2018 sull'Unione europea (recesso)] ⁽¹⁰⁾ ha abrogato lo European Communities Act 1972 [legge del 1972 sulle Comunità europee]. L'articolo 2 della legge del 2018 ha tuttavia mantenuto le disposizioni del diritto dell'UE che in precedenza avevano prodotto effetti sul diritto interno e sono rimaste in vigore alla data di recesso. L'articolo 3 della legge del 2018 ha altresì integrato la legislazione dell'UE che aveva prodotto in precedenza effetti diretti ed era in vigore immediatamente prima della data di recesso. L'articolo 5, paragrafo 4, della legge del 2018 dichiara espressamente che la Carta dei diritti fondamentali non fa più parte del diritto del Regno Unito, ma l'articolo 5, paragrafo 5, conferma che il diritto interno rispetterà i diritti giuridici o i principi fondamentali che continuano a esistere indipendentemente dalla Carta.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge del 2018, «Un giudice a) non è vincolato da alcun principio previsto, né da alcuna decisione adottata, alla data di recesso o successivamente ad essa dalla Corte europea; e b) non può rinviare alcuna questione alla Corte europea alla data di recesso o successivamente ad essa». In merito al diritto dell'Unione mantenuto, l'articolo 6, paragrafo 2, della legge del 2018 conferma che un giudice del Regno Unito può tenere conto di qualsiasi atto compiuto, alla data di recesso o successivamente ad essa, dalla CGUE, da un'altra entità dell'UE o dall'UE nella misura in cui sia pertinente per una questione sottoposta a detto giudice. L'articolo 6, paragrafo 3, dispone inoltre che qualsiasi questione relativa alla validità, al significato o all'effetto di una norma dell'UE mantenuta deve essere risolta, nella misura in cui tale norma sia invariata dopo la data di recesso, conformemente alla giurisprudenza e ai principi generali del diritto dell'UE mantenuti.

La presente analisi giuridica tratta le sentenze di organi giudiziari del Regno Unito anteriori al 31 gennaio 2020 come sentenze relative al diritto dell'Unione, in quanto è probabile che esse rimangano pertinenti per l'interpretazione del diritto dell'UE per altri Stati membri.

Cfr. EASO, [Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica](#), 2016, pagg. 18–23, per ulteriori informazioni sull'evoluzione di tale sistema e su come si applica nei confronti dei vari Stati membri.

⁽⁹⁾ Ferme restando le differenze applicabili a Danimarca, Irlanda e Regno Unito, l'analisi in questo manuale è realizzata con riferimento alla seconda fase del CEAS che si è conclusa.

⁽¹⁰⁾ Parlamento del Regno Unito, European Union (Withdrawal) Act 2018.

Parte 2. Vulnerabilità: quadro e concetti giuridici

La presente analisi giuridica ha principalmente la finalità di rendere i membri degli organi giudiziari maggiormente consapevoli in merito a quando e come tenere conto della vulnerabilità di un richiedente nel contesto delle domande di protezione internazionale. Benché il termine «vulnerabilità» abbia un ampio significato comune, la presente analisi giuridica riguarda nello specifico il concetto giuridico di vulnerabilità, che non è espressamente definito negli atti giuridici nel quadro del CEAS ⁽¹¹⁾. Un concetto giuridico può essere tuttavia dedotto dagli strumenti del CEAS, letti e interpretati alla luce del contesto giuridico più ampio che comprende, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) ⁽¹²⁾ nonché una serie di trattati internazionali.

La parte 2 è strutturata come indicato nella tabella 3.

Tabella 3. Struttura della parte 2

Sezione	Titolo	Pagina
2.1	Il concetto giuridico di vulnerabilità nel CEAS	21
2.2	Il concetto giuridico di vulnerabilità nell'ambito della CEDU	28
2.3	Il concetto giuridico di vulnerabilità in altri trattati internazionali e orientamenti internazionali pertinenti	30
2.4	Interesse superiore del minore	33

2.1. Il concetto giuridico di vulnerabilità nel sistema europeo comune di asilo

La normativa europea in materia di asilo ha incluso garanzie particolari per le persone vulnerabili fin dalla prima generazione degli strumenti del CEAS ⁽¹³⁾. L'approccio alla vulnerabilità della politica e del diritto dell'Unione è radicato nel principio di uguaglianza davanti alla legge, che costituisce uno dei fondamenti del diritto dell'UE, sancito sia nel trattato sull'Unione europea (TUE) (articolo 2) ⁽¹⁴⁾ sia nella Carta dell'UE (articolo 20). Pertanto, i richiedenti vulnerabili devono poter godere dei diritti e adempiere gli obblighi

⁽¹¹⁾ Per maggiori informazioni sul CEAS in generale, cfr. EASO Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra).

⁽¹²⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (Carta dell'UE o Carta), [2012] GU C 326/391 (data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

⁽¹³⁾ Cfr., per quanto concerne gli strumenti del CEAS di prima generazione, direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, articolo 14, paragrafo 8, articolo 15, paragrafo 2, e articoli da 17 a 20; direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, articolo 13, paragrafo 3, lettera a), e articolo 23, paragrafo 3; direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, articolo 20, paragrafo 3; e regolamento (CE) n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, articoli 6 e 15. Per una panoramica del concetto di vulnerabilità negli strumenti di prima generazione del CEAS, cfr. Asylum Information Database (AIDA) e Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), The Concept of Vulnerability in European Asylum Procedures [Il concetto di vulnerabilità nelle procedure di asilo europee], 2017, pagg. 12–13.

⁽¹⁴⁾ Trattato sull'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326/13.

previsti dagli strumenti del CEAS su un piano di parità con i richiedenti che non sono penalizzati da tali vulnerabilità.

Oltre che sul principio di uguaglianza, il concetto di vulnerabilità si basa altresì sul principio di non discriminazione (articolo 21, paragrafo 1, della Carta dell'UE) ⁽¹⁵⁾. L'articolo 21, paragrafo 1, recita:

Carta dell'UE
articolo 21, paragrafo 1

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Tutti gli strumenti del CEAS devono essere applicati e interpretati alla luce della Carta dell'UE, in quanto parte integrante del diritto primario dell'UE ⁽¹⁶⁾. I principi e i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dell'UE cui si fa maggiormente riferimento nei considerando degli strumenti del CEAS sono gli articoli 1 (dignità umana), 4 (proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 18 (diritto di asilo), 21 (non discriminazione), 24 (diritti del minore) e 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale).

Occorre inoltre osservare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è stata approvata dall'UE per mezzo della decisione 2010/48 ⁽¹⁷⁾. Di conseguenza, le disposizioni di tale convenzione formano parte integrante, a partire dall'entrata in vigore della suddetta decisione, dell'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽¹⁸⁾.

La DCA (rifusione) e la DPA (rifusione) fanno riferimento alla «vulnerabilità» utilizzando due nozioni distinte, ma correlate: rispettivamente «esigenze di accoglienza particolari» e «garanzie procedurali particolari». La **DCA (rifusione)** definisce il principio generale in base al quale gli Stati membri devono tenere conto della specifica situazione di persone vulnerabili e riconosce che queste ultime potrebbero avere esigenze di accoglienza particolari ⁽¹⁹⁾. Nei casi in cui si riscontrano esigenze di accoglienza particolari per una persona vulnerabile, la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che tale «accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia» ⁽²⁰⁾, affinché il richiedente possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva per tutta la durata della procedura di asilo (cfr. la sezione 3.1 e la parte 4).

⁽¹⁵⁾ Cfr. Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, COM(2008) 815 final, pag. 8.

⁽¹⁶⁾ Articolo 6, paragrafo 1, TUE e CGUE (Grande Sezione), sentenza del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S./Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri/Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2011:865, punto 77.

⁽¹⁷⁾ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2010/48/CE, che approva a nome della Comunità la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2515 UNTS 3, 13 dicembre 2006 (data di entrata in vigore: 3 maggio 2008).

⁽¹⁸⁾ CGUE, sentenza dell'11 settembre 2019, DW/Nobel Plastiques Ibérica SA, C-397/18, EU:C:2019:703, punto 39. Cfr. anche la successiva sezione 2.3.

⁽¹⁹⁾ Considerando 14, articolo 2, lettera k), articoli 21 e 22 della DCA (rifusione), citati nella successiva sezione 3.1.

⁽²⁰⁾ Considerando 14 della DCA (rifusione).

La **DPA (rifusione)** riconosce che la capacità di alcuni richiedenti di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva potrebbe essere limitata dalle loro circostanze individuali ⁽²¹⁾. Il richiedente di questo tipo è definito richiedente «che necessita di garanzie procedurali particolari». Gli Stati membri devono assicurare che tali richiedenti ricevano il sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della direttiva per tutta la durata della procedura d’asilo (cfr. la sezione 3.2 e la [parte 7](#)) ⁽²²⁾. La nozione di richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari ai sensi della DPA (rifusione) si applica anche alle procedure previste dal regolamento Dublino III (cfr. la [parte 5](#)) ⁽²³⁾.

In aggiunta, talune caratteristiche o circostanze che potrebbero rendere vulnerabili i richiedenti possono influire sulla valutazione intesa a stabilire se sia loro attribuibile o meno la qualifica di beneficiari di protezione internazionale (cfr. la [parte 6](#)). Detta valutazione costituisce inoltre parte integrante della procedura di determinazione dello status.

La tabella 4 indica dove sono presenti riferimenti a vulnerabilità o esigenze particolari negli strumenti del CEAS.

Tabella 4. Riferimenti a vulnerabilità o esigenze particolari negli strumenti del CEAS

Strumento del CEAS	Disposizioni
DCA (rifusione)	Considerando 14, articolo 2, lettera k), articolo 11, articolo 17, paragrafo 2, articolo 18, paragrafi 3 e 5, articolo 19, paragrafo 2, e articoli da 21 a 25
Regolamento Dublino III	Considerando 13, articoli 6, 8, 31 e 32.
DPA (rifusione)	Considerando 29 e 30, articolo 2, lettera d), articolo 15, paragrafo 3, lettera a), articoli 24, 25 e articolo 31, paragrafo 7, lettera b)
DQ (rifusione)	Considerando 19, 28 e 41, articolo 4, paragrafo 3, lettera c), articolo 9, paragrafo 2, lettera f), articolo 20, paragrafi 3 e 4, articolo 30, paragrafo 2, e articolo 31

Al fine di spiegare quali persone si possano considerare vulnerabili, gli strumenti del CEAS forniscono **esempi non esaustivi**, come indicato nella tabella 5.

⁽²¹⁾ Articolo 2, lettera d), della DPA (rifusione).

⁽²²⁾ Considerando 29, articolo 2, lettera d), e articolo 24 della DPA (rifusione).

⁽²³⁾ Considerando 12 del regolamento Dublino III.

Tabella 5. Panoramica di esempi negli strumenti del CEAS di categorie di persone vulnerabili e richiedenti con esigenze particolari

Categorie vulnerabili	Carta dell'UE	DCA (rifusione)	Regolamento Dublino III	DPA (rifusione)	DQ (rifusione)
Minori («età»)	articolo 24	articolo 21	considerando 13, articoli 6 e 8	considerando 29, Articolo 7 E Articolo 15 Paragrafo 3, Lettera E)	articolo 20, paragrafo 3
Minori non accompagnati	articolo 24	articolo 21	considerando 13, articoli 6 e 8	considerando 29, articolo 25	articolo 20, paragrafo 3
Genitori singoli con figli minori	articolo 24	articolo 21	–	–	articolo 20, paragrafo 3
Donne in stato di gravidanza	–	articolo 21	articolo 32	–	articolo 20, paragrafo 3
Persone affette da una grave malattia	articolo 35 (assistenza sanitaria)	articolo 21	–	considerando 29	–
Persone con disturbi psichici	articolo 35 (assistenza sanitaria)	articolo 21	–	considerando 29	articolo 20, paragrafo 3
Vittime della tratta di esseri umani	articolo 5	articolo 21	articolo 6, paragrafo 3 (minori)	–	articolo 20, paragrafo 3
Vittime di stupri	articolo 4	articolo 21	articolo 32	considerando 29, articolo 24, paragrafo 3	articolo 20, paragrafo 3
Vittime di tortura	articolo 4	articolo 21	articolo 32	considerando 29, articolo 24, paragrafo 3	articolo 20, paragrafo 3
Vittime di altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, per esempio le vittime di mutilazioni genitali femminili	articolo 4	articolo 21	articolo 32	considerando 29, articolo 24, paragrafo 3	articolo 20, paragrafo 3
Disabili	articolo 26	articolo 21	articolo 32	considerando 29	articolo 20, paragrafo 3
Anziani («età»)	articolo 25	articolo 21	articolo 32	considerando 29	articolo 20, paragrafo 3
Genere; orientamento sessuale e identità di genere (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali)	articolo 7	articolo 18, paragrafi 3 e 4	–	considerando 29	–

Nonostante gli **esempi** negli strumenti del CEAS, non è escluso che categorie supplementari o di altro tipo possano essere ritenute vulnerabili, né che talune persone non appartenenti a una delle categorie vulnerabili previste possano avere esigenze particolari da affrontare: per esempio al momento della stesura del presente documento, durante la pandemia della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), i richiedenti che appartengono a gruppi a rischio di COVID-19 potrebbero avere esigenze di accoglienza particolari. La Commissione ha affermato, tra l'altro, che «il maggior numero possibile di persone appartenenti a gruppi a rischio di COVID-19 potrebbe essere trasferito in luoghi di accoglienza più individualizzati o raggruppato in corridoi separati dai residenti che non rientrano nei gruppi a rischio. I gruppi vulnerabili dovrebbero inoltre beneficiare di una protezione speciale, ad esempio durante la consegna degli alimenti, del denaro per le piccole spese ecc.»⁽²⁴⁾. Occorre inoltre osservare che, per esempio, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione⁽²⁵⁾.

Benché gli strumenti del CEAS forniscano esempi di categorie di persone vulnerabili, è necessario adottare un approccio individualizzato. Ad eccezione dei minori, siano essi accompagnati o meno, il solo fatto che un richiedente rientri in una categoria di persone vulnerabili non comporta automaticamente l'attivazione di diritti specifici o garanzie applicabili a tale categoria nel suo complesso o in generale. Invece, ai sensi della DCA (rifusione) e della DPA (rifusione), lo Stato membro deve condurre una valutazione caso per caso per stabilire se il richiedente abbia o meno esigenze di accoglienza particolari e/o necessiti di garanzie procedurali particolari. Gli obblighi dello Stato membro nei confronti di quel singolo richiedente sono determinati dall'esito di tale valutazione e dalla natura delle eventuali esigenze individuate⁽²⁶⁾. Applicando un approccio individualizzato di così ampio respiro, il concetto giuridico di vulnerabilità nel CEAS obbliga gli Stati membri tanto a identificare richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e/o richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari quanto a garantire che tali esigenze vengano soddisfatte⁽²⁷⁾.

Al fine di garantire il principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché l'equità delle procedure, l'obbligo di individuare e affrontare adeguatamente esigenze particolari è un obbligo che incombe principalmente alle autorità competenti. Nondimeno, è possibile che i membri degli organi giudiziari, in un procedimento di ricorso o di revisione, debbano considerare se siano state adottate o meno tutte le misure necessarie per identificare un richiedente vulnerabile e se l'autorità accertante e/o un giudice di grado inferiore abbiano tenuto conto delle sue esigenze particolari [cfr. l'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione)]. Inoltre, per i membri degli organi giudiziari potrebbe essere necessario riflettere sull'opportunità di considerare o meno taluni aspetti della vulnerabilità nei loro procedimenti giudiziari e nella loro valutazione nel merito di una domanda ai sensi della DQ (rifusione).

Per una panoramica degli strumenti dell'UE pertinenti, cfr. allegato B. Fonti primarie⁽²⁸⁾.

Per quanto concerne la giurisprudenza della CGUE, tali sentenze impiegano raramente il termine «vulnerabilità» in relazione al diritto procedurale o sostanziale. Benché nelle

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione – «Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento» [COM(2020/C 126/02), 17 aprile 2020].

⁽²⁵⁾ Cfr. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, lettera e), citata in CGUE, sentenza dell'11 aprile 2013, HK Danmark/Dansk almennyttigt Boligselskab e Dansk Arbejdsgiverforening, cause riunite C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222, punto 37.

⁽²⁶⁾ Cfr. più specificamente in merito la parte 3.

⁽²⁷⁾ Cfr. il considerando 29 e l'articolo 24, paragrafo 1, della DPA (rifusione), nonché l'articolo 22, paragrafo 1, della DCA (rifusione).

⁽²⁸⁾ Cfr. anche EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), parte 2.

domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla CGUE non siano presenti espliciti riferimenti alla vulnerabilità, nondimeno la CGUE ha colto l'opportunità di accennare a tale questione e di fornire alcuni orientamenti in merito.

La CGUE ha utilizzato il termine «vulnerabilità» nella causa *M* nel contesto del diritto di essere ascoltato e dell'obbligo di effettuare un colloquio orale con il richiedente protezione sussidiaria ⁽²⁹⁾. La CGUE ha risposto alla questione pregiudiziale, che non si riferiva alla questione della vulnerabilità, come segue:

Deve essere organizzato un colloquio orale anche nel caso in cui, alla luce delle circostanze personali o generali in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, segnatamente l'eventuale vulnerabilità specifica del richiedente, dovuta per esempio alla sua età, al suo stato di salute o al fatto che abbia subito forme gravi di violenza, risulti che siffatto colloquio sia necessario al fine di consentirgli di esprimersi in modo completo e coerente sugli elementi idonei a suffragare tale domanda.

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui al procedimento principale, esistano circostanze specifiche che rendano necessario il colloquio orale del richiedente la protezione sussidiaria affinché il diritto di essere ascoltato di quest'ultimo sia effettivamente rispettato ⁽³⁰⁾.

Nelle cause riunite *A, B e C*, altro caso in cui il giudice del rinvio non ha fatto cenno alla questione della vulnerabilità nella sua domanda, la CGUE ha utilizzato il termine «vulnerabilità» in un contesto maggiormente correlato ai suoi aspetti di diritto sostanziale. Nella sentenza *A, B e C*, la Corte ha statuito quanto segue:

Occorre [...] osservare che l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente ⁽³¹⁾.

La causa *A e S* mostra chiaramente che la vulnerabilità ha un impatto concreto sui diritti sostanziali delle persone cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. La questione proposta alla Corte riguardava la necessità o meno di interpretare l'articolo 2, lettera f), della direttiva sul ricongiungimento familiare ⁽³²⁾ nel senso che deve essere qualificato come minore, ai sensi di tale disposizione, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento della presentazione della sua domanda di asilo in uno Stato membro, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e a cui viene, in seguito, concesso l'asilo con effetto retroattivo alla data della sua domanda. In merito ai rifugiati minorenni non accompagnati, il legislatore dell'Unione ha imposto, all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, un obbligo positivo in base a cui gli

⁽²⁹⁾ CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, *M/Minister for Justice and Equality, Ireland, and the Attorney General*, C-560/14, EU:C:2017:101.

⁽³⁰⁾ *Ibid.*, punti 51-52.

⁽³¹⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 2 dicembre 2014, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punto 70.

⁽³²⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, [2003] GU L 251/12.

Stati membri «autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)»⁽³³⁾. Per contro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in questione, la possibilità del ricongiungimento familiare è, in linea di principio, lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro. Inoltre l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), subordina questa possibilità alla condizione che gli ascendenti diretti di primo grado siano a carico del soggiornante e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine. Come ha statuito la CGUE:

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva prevede, in deroga a tale principio, per i rifugiati minori non accompagnati, un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri né alle condizioni stabilite al suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a)⁽³⁴⁾.

Secondo la CGUE, la direttiva sul ricongiungimento familiare:

non solo [...] persegue, in generale, l'obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori [...], ma l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della medesima mira nello specifico a garantire una protezione rafforzata a favore dei rifugiati che hanno lo status di minori non accompagnati⁽³⁵⁾.

Inoltre, la direttiva mira a concedere «una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati»⁽³⁶⁾. Questa sentenza menziona l'espressione «particolare vulnerabilità» in relazione ai minori non accompagnati, assieme all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE. La CGUE ha dichiarato che, se si facesse dipendere il diritto al ricongiungimento familiare, previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare, dal momento in cui l'autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata:

anziché incitare le autorità nazionali a trattare in via prioritaria le domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati al fine di tener conto della loro particolare vulnerabilità, possibilità adesso espressamente prevista dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/32, una simile interpretazione potrebbe avere l'effetto contrario, contrastando con l'obiettivo perseguito sia da tale direttiva sia dalle direttive 2003/86 e 2011/95 di garantire che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, l'interesse superiore del minore sia effettivamente considerato preminente dagli Stati membri al momento dell'applicazione di tali direttive⁽³⁷⁾.

Nella causa *MP*, la Grande Sezione della CGUE ha correlato il termine «vulnerabilità» all'articolo 4 della Carta dell'UE, dichiarando quanto segue:

tenuto conto dell'importanza fondamentale del divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 4 della Carta, un'attenzione specifica deve essere rivolta alla particolare vulnerabilità delle persone le cui sofferenze

⁽³³⁾ CGUE, sentenza del 12 aprile 2018, *A e S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-550/16, EU:C:2018:248, punto 11.

⁽³⁴⁾ *Ibid.*, punto 34.

⁽³⁵⁾ *Ibid.*, punto 44.

⁽³⁶⁾ *Ibid.*, punto 55.

⁽³⁷⁾ *Ibid.*, punto 58.

psicologiche, che potrebbero essere aggravate in caso di allontanamento, sono state causate da tortura o trattamenti disumani o degradanti subiti nel loro paese di origine ⁽³⁸⁾.

Nella causa *Jawo*, la vulnerabilità è un fattore di cui si tiene conto nel decidere se debba essere preclusa la possibilità di trasferire un richiedente protezione internazionale, ai sensi del regolamento Dublino III, verso lo Stato membro di regola competente per il trattamento della sua domanda. In tale causa, ciò è stato riconosciuto possibile nell'ipotesi in cui «tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante [in tale Stato membro], a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale» qualora gli venisse riconosciuta tale protezione ⁽³⁹⁾. La CGUE ha dichiarato che:

non si può completamente escludere che un richiedente protezione internazionale possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali relative al suo caso particolare e che comporterebbero, in caso di trasferimento verso lo Stato membro di regola competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale, che lo stesso venga a trovarsi, a causa della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale corrispondente ai criteri menzionati ai punti da 91 a 93 della presente sentenza dopo che gli sia stato riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale ⁽⁴⁰⁾.

2.2. Il concetto giuridico di vulnerabilità nell'ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

L'UE non è parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ⁽⁴¹⁾. Nondimeno, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del TUE, i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. In aggiunta, come indicato più sopra, tutti gli strumenti del CEAS devono essere applicati e interpretati alla luce della Carta dell'UE ⁽⁴²⁾. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dell'UE, nella misura in cui quest'ultima prevede diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, «il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla [CEDU]. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Anche gli strumenti del CEAS fanno riferimento alla CEDU ⁽⁴³⁾; inoltre, il considerando 32 del regolamento Dublino III menziona espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che pertanto può fornire orientamenti ai membri degli

⁽³⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 24 aprile 2018, *MP/Secretary of State for the Home Department*, C-353/16, EU:C:2018:276, punto 42. Per maggiori informazioni su questa causa, cfr. le sezioni 4.4, 5.3.3, 6.4 e 6.8.4.

⁽³⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 19 marzo 2019, *Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland*, C-163/17, EU:C:2019:218, punto 98.

⁽⁴⁰⁾ *Ibid.*, punto 95; cfr. anche CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017, *C.K. e altri/Republika Slovenija*, C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punti 73, 77, 81–90, che non menziona esplicitamente il termine «vulnerabilità», ma tratta norme specifiche e misure precauzionali nel caso di un richiedente asilo il cui stato di salute sia «particolarmente grave».

⁽⁴¹⁾ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 213 UNTS 222, STE n. 5, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1953).

⁽⁴²⁾ Articolo 6, paragrafo 1, TUE, discusso anche nel testo alla nota 16.

⁽⁴³⁾ Cfr. il considerando 9 della DCA (rifusione) e il considerando 14 del regolamento Dublino III, nonché l'articolo 39 della DPA (rifusione) (relativo ai requisiti per la designazione di paesi terzi europei quali paesi sicuri).

organi giudiziari che si occupano di casi contemplati dal CEAS nei quali sono pertinenti taluni aspetti della vulnerabilità ⁽⁴⁴⁾.

Nella sua fondamentale pronuncia nella causa *M.S.S. / Belgio e Grecia*, la Corte EDU ha dichiarato di:

attribuire una notevole importanza allo status del richiedente in quanto richiedente asilo e, pertanto, membro di un gruppo particolarmente svantaggiato e vulnerabile, bisognoso di protezione speciale [...]. La Corte rileva l'esistenza di un ampio consenso a livello internazionale ed europeo per quanto riguarda detto bisogno di protezione speciale (come sottolinea la convenzione di Ginevra), il mandato e le attività dell'UNHCR e le norme previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza ⁽⁴⁵⁾.

Ciò è stato ribadito nella sentenza della Corte EDU nella causa *N.H.* ⁽⁴⁶⁾ e la questione è stata ulteriormente sviluppata dalla sentenza *Tarakhel*, in cui il giudice ha affermato che tale «requisito della “protezione speciale” dei richiedenti asilo è particolarmente importante quando le persone interessate sono minori, considerando le loro esigenze specifiche e la loro estrema vulnerabilità» ⁽⁴⁷⁾.

Nella successiva sentenza nella causa *J.K. e altri /Svezia*, la Grande Camera della Corte EDU ha esposto le principali norme e prassi giuridiche stabilite nella sua giurisprudenza e previste dalla CEDU in merito alla protezione dei richiedenti asilo ⁽⁴⁸⁾, benché il governo avesse sostenuto che il primo richiedente e la sua famiglia non si sarebbero trovati in una situazione particolarmente vulnerabile al loro ritorno a Baghdad ⁽⁴⁹⁾. Eppure la Corte EDU non ha menzionato il termine «vulnerabilità» in relazione ai richiedenti asilo, dichiarando invece che, a causa della «situazione particolare in cui si trovano spesso i richiedenti asilo, è frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a suffragio della stessa» ⁽⁵⁰⁾.

Da queste sentenze emerge chiaramente che la nozione generale di vulnerabilità nella giurisprudenza della Corte EDU potrebbe essere considerata differente dal concetto di vulnerabilità applicato nel CEAS ⁽⁵¹⁾. È molto più ampia e si utilizza piuttosto per descrivere generalmente la posizione dei richiedenti asilo nel paese ospitante e la loro necessità di cure speciali e/o protezione in confronto alle persone con uno status giuridico definito che già risiedono legalmente nel paese ospitante, come si può osservare nella sentenza della Grande Camera nella causa *Ilias e Ahmed/Ungheria*, in cui il giudice ha confrontato la vulnerabilità generale con quella individuale e dichiarato che:

⁽⁴⁴⁾ Per alcuni aspetti del principio della discriminazione positiva a favore di persone svantaggiate in relazione all'articolo 14 della CEDU, cfr. per esempio Corte EDU, sentenza del 6 aprile 2000, *Thlimmenos/Grecia*, 34369/97, punto 44, in cui la Corte EDU ha dichiarato che: «Il diritto di non subire discriminazioni nel godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione è violato anche quando gli Stati, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, non riservano un trattamento diverso a persone che si trovano in situazioni significativamente diverse». Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 24 settembre 2002, *Posti e Rahko/Finlandia*, 27824/95, punti 82–87; Corte EDU, sentenza del 28 maggio 1985, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali/Regno Unito*, nn. 9214/80, 9473/81 e 9474/81, punto 82; e Corte EDU, sentenza del 24 gennaio 2017, *Khamtokhu e Aksenchik/Russia*, nn. 60367/08 e 961/11, punto 82. Per maggiori informazioni sull'interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la CEDU, cfr. EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica*, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.4.

⁽⁴⁵⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2011, *M.S.S.c. Belgio e Grecia*, n. 30696/09, punto 251. Cfr. anche, in merito al trattenimento dei richiedenti asilo, Corte EDU, sentenza dell'11 giugno 2009, *S.D./Grecia*, n. 53541/07.

⁽⁴⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 2 luglio 2020, *N.H. e altri/Francia*, n. 28820/13, punto 162.

⁽⁴⁷⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 4 novembre 2014, *Tarakhel/Svizzera*, n. 29217/12, punto 119. Cfr. anche il punto 99: «Per quanto riguarda più in particolare i minori, la Corte ha stabilito l'importanza di tenere presente che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative allo status di immigrato irregolare».

⁽⁴⁸⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 23 agosto 2016, *J.K. e altri/Svezia*, n. 59166/12, punti 77-105.

⁽⁴⁹⁾ *Ibid.*, punto 72.

⁽⁵⁰⁾ *Ibid.*, punto 93.

⁽⁵¹⁾ Cfr. la sezione 2.1.

La Grande Camera condivide il parere della camera, in base a cui, benché i richiedenti asilo possano essere effettivamente ritenuti vulnerabili a motivo di tutto ciò che potrebbero aver subito durante la migrazione e delle esperienze traumatiche che probabilmente avevano patito in precedenza [...], non vi sono elementi tali da indicare che i richiedenti, nel caso in esame, fossero più vulnerabili di qualsiasi altro richiedente asilo adulto confinato nella zona di transito di Röske nel settembre 2015 ⁽⁵²⁾.

Nella causa *V.M. e altri/Belgio*, la Grande Camera ha deciso, con 12 voti favorevoli e 5 contrari, di cancellare la domanda dal ruolo ⁽⁵³⁾. Quattro giudici dissenzienti ritenevano che la Grande Camera avrebbe dovuto cogliere l'opportunità offerta da questa causa «per definire o adeguare il concetto di “vulnerabilità”» ⁽⁵⁴⁾.

Tuttavia, vi è una giurisprudenza pertinente della Corte EDU in merito a categorie specifiche di persone considerate vulnerabili nell'ambito del CEAS. Queste sentenze riguardano, tra l'altro, il trattamento dei minori in qualità di richiedenti asilo ⁽⁵⁵⁾ e il trattenimento dei richiedenti asilo con vulnerabilità specifiche ⁽⁵⁶⁾. Tale giurisprudenza sarà discussa nelle parti pertinenti della presente analisi giuridica.

2.3. Il concetto giuridico di vulnerabilità in altri trattati internazionali e orientamenti internazionali pertinenti

L'interpretazione e l'applicazione del concetto giuridico di vulnerabilità negli strumenti del CEAS sono influenzate anche da altri trattati e orientamenti internazionali. Il diritto internazionale può influire principalmente in quattro modi sul concetto giuridico di vulnerabilità nel CEAS.

In base al primo (che è il più importante), è lo stesso diritto primario dell'UE a fare riferimento ad altri trattati internazionali: è il caso della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) (Convenzione sui rifugiati) ⁽⁵⁷⁾, in quanto pietra angolare della protezione internazionale dei rifugiati ⁽⁵⁸⁾. La Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati è citata sia nell'articolo 18 della Carta dell'UE sia nell'articolo 78 del TFUE. In base al primo, il diritto di asilo «è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati». Pertanto è un riferimento importante nell'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'UE ⁽⁵⁹⁾ e degli strumenti del CEAS, in particolare la DQ (rifusione). Per esempio, «l'interpretazione delle disposizioni» della DQ (rifusione) deve essere «effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di

⁽⁵²⁾ Corte EDU, sentenza del 21 novembre 2019, *Ilias e Ahmed/Ungheria*, n. 47287/15, punto 192.

⁽⁵³⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 17 novembre 2016, *V.M. e altri/Belgio*, n. 60125/11, punto 41.

⁽⁵⁴⁾ *Ibid.*, opinione dissenziente del giudice Ranzoni, condivisa dai giudici López Guerra, Sicilianos e Lemmens, punto 5.

⁽⁵⁵⁾ Cfr., per esempio, Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47).

⁽⁵⁶⁾ Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2016, *O.M./Ungheria*, n. 9912/15.

⁽⁵⁷⁾ *Convenzione e protocollo relativi allo status dei rifugiati*, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954), e 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

⁽⁵⁸⁾ Cfr., per esempio, il considerando 4 della DQ (rifusione); CGUE, sentenza del 1º marzo 2016, *Kreis Warendorf/Ibrahim Alo e Amira Osso/Region Hannover*, cause riunite C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 28.

⁽⁵⁹⁾ Per una panoramica sulla relazione tra il diritto dell'UE e la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la CEDU, cfr. EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica*, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), parte 3.

cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE»⁽⁶⁰⁾. La convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati è menzionata nei considerando di tutti gli strumenti del CEAS, in particolare nella DQ (rifusione) e nella DPA (rifusione), che contengono riferimenti a tale convenzione anche negli articoli pertinenti.

In secondo luogo, gli strumenti del CEAS fanno espressamente riferimento a trattati internazionali specifici. Ne è un esempio la Convenzione sui diritti del fanciullo⁽⁶¹⁾. Detta Convenzione e il principio dell'interesse superiore del minore sono menzionati nei considerando di tutti gli strumenti del CEAS⁽⁶²⁾.

In terzo luogo, l'UE è parte di trattati internazionali che si occupano di temi pertinenti per il concetto di vulnerabilità nel CEAS. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è un esempio di trattato internazionale pertinente nel contesto della vulnerabilità di cui l'UE è firmataria⁽⁶³⁾. In seguito alla sua ratifica da parte dell'UE, la CGUE ha dichiarato che la CRPD può essere invocata al fine di interpretare il diritto derivato dell'UE, che deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme alla medesima Convenzione⁽⁶⁴⁾. Di conseguenza, gli obblighi previsti dalla CRPD sono potenzialmente molto importanti ai fini in questione, poiché la Convenzione può essere invocata durante l'interpretazione della legislazione CEAS nella misura in cui si applica alle persone con disabilità e/o affette da una grave malattia fisica e/o mentale.

In quarto luogo, gli stessi Stati membri sono firmatari di trattati internazionali. Tutti gli strumenti del CEAS osservano che «gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti»⁽⁶⁵⁾. In base al modo in cui il diritto nazionale si pone in relazione con il diritto internazionale pubblico, i membri degli organi giudiziari potrebbero inoltre essere tenuti a prendere in considerazione altri trattati internazionali⁽⁶⁶⁾.

Inoltre, alcune categorie di persone definite vulnerabili nel CEAS potrebbero di conseguenza avere diritto a garanzie specifiche ai sensi del diritto internazionale pubblico e degli strumenti del Consiglio d'Europa (cfr. tabelle 6 e 7).

⁽⁶⁰⁾ CGUE, 2016, Alo e Osso, op. cit. (nota 58 sopra), punto 29. Cfr. anche CGUE, sentenza del 21 novembre 2018, Ayubi/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, C-713/17, EU:C:2018:929, punto 24.

⁽⁶¹⁾ Convenzione sui diritti del fanciullo, 1577 UNTS 3, 20 novembre 1989 (data di entrata in vigore: 2 settembre 1990).

⁽⁶²⁾ Cfr. i considerando 9 e 18 della DCA (rifusione), il considerando 18 della DQ (rifusione), il considerando 33 della DPA (rifusione) e il considerando 13 del regolamento Dublino III. Cfr. anche la sezione 2.4 per maggiori informazioni sull'interesse superiore del minore.

⁽⁶³⁾ Per quanto concerne la CRPD e la decisione del Consiglio che approva la CRPD nella Comunità europea, cfr. op. cit. (nota 17 sopra). L'UE è responsabile dell'attuazione della Convenzione nei limiti delle sue competenze definite nella decisione 2010/48/CE del Consiglio e nel codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa.

⁽⁶⁴⁾ CGUE, sentenza del 1^o dicembre 2016, *Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL e altri*, C-395/15, EU:C:2016:917, punti 40 e 41 e la giurisprudenza citata; CGUE, sentenza del 9 marzo 2017, *Petya Mikova/Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol*, C-406/15, EU:C:2017:198.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. il considerando 10 della DCA (rifusione), il considerando 17 della DQ (rifusione), il considerando 15 della DPA (rifusione) e il considerando 32 del regolamento Dublino III.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. anche EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020, op. cit. (nota 5 sopra), per ulteriori informazioni sui trattati internazionali pertinenti che fanno esplicitamente riferimento al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Tabella 6. Protezione di gruppi vulnerabili ai sensi del diritto internazionale pubblico

Gruppo vulnerabile	Protezione ai sensi del diritto internazionale pubblico
Minori non accompagnati	CRC
Genitori singoli con figli minori	CRC
Minori («età»)	CRC
Donne in stato di gravidanza	Diritto umanitario internazionale e convenzioni di Ginevra ⁽⁶⁷⁾
Persone con gravi malattie	(Potenzialmente) CRPD
Persone con disturbi psichici	CRPD
Vittime della tratta	Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, noto anche come protocollo di Palermo
Vittime di tortura o stupri	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) ⁽⁶⁸⁾
Vittime di altre gravi forme di violenza	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) (donne e ragazze) ⁽⁶⁹⁾
Disabili	CRPD
Anziani («età»)	Nessuno strumento specifico ⁽⁷⁰⁾
Genere, donne e ragazze	CEDAW (donne e ragazze)
Orientamento sessuale e identità di genere	Principi di Yogyakarta ⁽⁷¹⁾

⁽⁶⁷⁾ Cfr., per esempio, Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (quarta Convenzione di Ginevra), 75 UNTS 287, 12 agosto 1949 (data di entrata in vigore: 21 ottobre 1950), articoli 89, 91, 127 e 132; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) [Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo I)], 1125 UNTS 3, 8 giugno 1977 (data di entrata in vigore: 7 dicembre 1978), articolo 76, paragrafo 2. Per maggiori dettagli cfr., per esempio, F. Krill, «The protection of women in international humanitarian law» [La tutela delle donne nel diritto umanitario internazionale], *International Review of the Red Cross*, n. 249, 1985.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. anche Protocollo di Istanbul – Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, 2004. Come osserva l'analisi giuridica dell'EASO sulla valutazione delle prove e della credibilità, il protocollo di Istanbul è «molto rilevante, sebbene non sia legalmente vincolante per gli Stati membri» (pag. 103). Cfr. EASO, Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), pagg. 103–106.

⁽⁶⁹⁾ Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1249 UNTS 1, 18 dicembre 1979 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1981); cfr. anche Protocollo di Istanbul – Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, op. cit. (nota 68 sopra) che, a norma del considerando 31 della DPA (rifusione), è estremamente pertinente in caso di violenza sessuale.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. tuttavia UN Principles for Older Persons (Principi delle Nazioni Unite per gli anziani), non vincolanti, adottati dalla risoluzione dell'assemblea generale 46/91 del 16 dicembre 1991.

⁽⁷¹⁾ Gruppo internazionale di esperti in materia di diritto internazionale dei diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, Principi di Yogyakarta: principi sull'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, marzo 2007; Additional principles and state obligations on the application of international human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics to complement the Yogyakarta Principles (Principi complementari e obblighi degli Stati per quanto riguarda l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche di genere, a complemento dei principi di Yogyakarta) (principi di Yogyakarta + 10), 10 novembre 2017. Nelle sue conclusioni in merito alla causa A, B e C, l'avvocato generale Sharpston afferma che i principi di Yogyakarta «non sono giuridicamente vincolanti, ma riflettono nondimeno principi consolidati di diritto internazionale». Cfr. CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston del 17 luglio 2014, A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2111, punto 47. Per le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere e per le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulla questione, cfr. allegato B. – Fonti primarie.

Tabella 7. Protezione di gruppi vulnerabili ai sensi degli strumenti del Consiglio d'Europa

Gruppo vulnerabile	Protezione ai sensi degli strumenti del Consiglio d'Europa
Minori non accompagnati	Nessuno strumento specifico
Genitori singoli con figli minori	Nessuno strumento specifico
Minori («età»)	Carta sociale europea (riveduta) ⁽⁷²⁾
Donne in stato di gravidanza	Carta sociale europea (riveduta) ⁽⁷³⁾
Persone con gravi malattie	Nessuno strumento specifico
Persone con disturbi psichici	Carta sociale europea (riveduta) ⁽⁷⁴⁾
Vittime della tratta	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, nota anche come Convenzione contro la tratta
Vittime di tortura o stupri	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ⁽⁷⁵⁾ , Convenzione di Istanbul (donne e ragazze) ⁽⁷⁶⁾
Vittime di altre gravi forme di violenza	Convenzione di Istanbul (donne e ragazze)
Disabili	Carta sociale europea (riveduta) ⁽⁷⁷⁾
Anziani («età»)	Carta sociale europea (riveduta) ⁽⁷⁸⁾
Genere, donne e ragazze	Convenzione di Istanbul (donne e ragazze)
Orientamento sessuale e identità di genere	Convenzione di Istanbul ⁽⁷⁹⁾

2.4. Interesse superiore del minore

I minori costituiscono un gruppo che deve essere considerato particolarmente vulnerabile in qualsiasi contesto del CEAS. Ogni strumento del suo diritto derivato prevede disposizioni riguardanti la particolare vulnerabilità dei minori, siano essi accompagnati o meno. La norma generale ⁽⁸⁰⁾ è sancita dall'articolo 24 della Carta dell'UE, che stabilisce i diritti fondamentali dei minori nei seguenti termini:

⁽⁷²⁾ Consiglio d'Europa, Carta sociale europea (riveduta), adottata il 3 maggio 1996 (data di entrata in vigore: 1° luglio 1999), articolo 17 concernente i bambini e gli adolescenti.

⁽⁷³⁾ Ibid., articolo 8.

⁽⁷⁴⁾ Ibid., articolo 15 concernente le persone portatrici di handicap.

⁽⁷⁵⁾ Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STE 126, 26 novembre 1987 (data di entrata in vigore: 1° febbraio 1989).

⁽⁷⁶⁾ Consiglio d'Europa, Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), STE n. 210, 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore: 1° agosto 2014). Si noti che questa convenzione non è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Cfr. Stato delle firme e ratifiche di trattato.

⁽⁷⁷⁾ Carta sociale europea (riveduta), 1996, op. cit. (nota 72 sopra), articolo 15.

⁽⁷⁸⁾ Ibid., articolo 23.

⁽⁷⁹⁾ Convenzione di Istanbul, op. cit. (nota 76 sopra), articolo 4, paragrafo 3. Per le risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa pertinenti per l'orientamento sessuale e l'identità di genere, cfr. allegato B. – Fonti primarie.

⁽⁸⁰⁾ CGUE, sentenze del 23 dicembre 2009, *Detiček/Sgueglia*, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 53, e del 23 gennaio 2018, *Dawid Piotrowski*, C-367/16, EU:C:2018:27, punto 49; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza dell'8 maggio 2019, 8 C 3.18, punto 19.

Articolo 24 della Carta dell'UE Diritti del minore

- 1) I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- 2) In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
- 3) Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

L'articolo 24 della Carta dell'UE si basa sulla CRC, in particolare sui suoi articoli 3, 9, 12 e 13 ⁽⁸¹⁾.

Articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

La CRC è menzionata nei considerando di tutti gli strumenti del CEAS ⁽⁸²⁾; pertanto potrebbe essere considerata un trattato pertinente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, del TFUE. La CGUE ha già avuto modo di rammentare che l'ICCPR si annovera tra gli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo di cui la Corte tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto comunitario, e ciò «vale parimenti per la [CRC] che, al pari del suddetto patto, è vincolante nei confronti di ogni Stato membro» ⁽⁸³⁾. Resta da vedere in che misura i commenti generali del Comitato CRC forniranno orientamenti di rilevanza determinante per l'interpretazione delle disposizioni del CEAS. Per esempio, il commento generale n. 6 potrebbe essere considerato rilevante, in quanto si occupa del trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie fuori dal loro paese d'origine ⁽⁸⁴⁾.

La CRC fa inoltre esplicito riferimento all'interesse superiore del minore in molti dei suoi articoli ⁽⁸⁵⁾. Il gruppo di lavoro che ha redatto la CRC non ha discusso altre definizioni di «interesse superiore» ⁽⁸⁶⁾. Secondo il commento generale n. 14 del Comitato CRC, l'interesse superiore del minore è un concetto triplice, come indicato nella tabella 8.

⁽⁸¹⁾ Cfr. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 14 dicembre 2007 (2007/C303/02), redatte dall'ufficio di presidenza della convenzione, articolo 24.

⁽⁸²⁾ Cfr. i considerando 9 e 18 della DCA (rifusione), il considerando 18 della DQ (rifusione), il considerando 33 della DPA (rifusione) e il considerando 13 del regolamento Dublino III.

⁽⁸³⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, C-540/03, EU:C:2006:429, punto 37. Sull'effetto concreto di questa interazione tra la CRC e il diritto dell'Unione, cfr. il punto 57 della sentenza in parola.

⁽⁸⁴⁾ Comitato delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo (Comitato CRC), Commento generale n. 6 (2005) – Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, 1^o settembre 2005, CRC/GC/2005/6.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 9, separazione dai genitori; articolo 10, ricongiungimento familiare; articolo 18, responsabilità genitoriali; articolo 20, privazione dell'ambiente familiare e cure alternative; articolo 21, adozione; articolo 37, lettera c), separazione dagli adulti in stato di trattenimento; articolo 40, paragrafo 2, lettera b), punto iii), garanzie procedurali, ivi compresa la presenza dei genitori alle udienze penali che coinvolgono minori in conflitto con la legge.

⁽⁸⁶⁾ UNICEF (R. Hodgkin e P. Newell), *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* [Manuale di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo], terza edizione, 2007, pag. 37.

Tabella 8. Il concetto triplice dell'interesse superiore del minore

Il concetto triplice dell'interesse superiore del minore	
•	Un diritto sostanziale a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione;
•	un principio giuridico interpretativo fondamentale;
•	una regola procedurale, in quanto un processo decisionale riguardante minorenni deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore o sui minorenni in questione ⁽⁸⁷⁾ .

Non esiste una definizione (ulteriore) unica e astratta dell'«interesse superiore del minore», poiché questo concetto giuridico è fortemente legato all'individualità di ciascun minore interessato. Come indicato nel commento generale n. 14:

Il concetto di superiore interesse del minore è complesso e il suo contenuto deve essere determinato caso per caso. [...] Dovrebbe essere regolato e definito su base individuale, secondo la situazione specifica del minore o dei minorenni coinvolti, tenendo in considerazione il contesto personale, la situazione e le necessità ⁽⁸⁸⁾.

Da una parte, «l'espressione “primaria considerazione” significa che il superiore interesse del minore non può essere considerato allo stesso livello di tutte le altre considerazioni». Dall'altra, il commento generale riconosce

la necessità di una certa flessibilità nella sua applicazione. Il superiore interesse del minore, una volta valutato o determinato, potrebbe entrare in conflitto con altri interessi o diritti (ad esempio, di altri minorenni, della società, dei genitori, ecc.). I potenziali conflitti tra il superiore interesse di un minore, considerato singolarmente, e quello di un gruppo di minorenni o di minorenni in generale devono essere risolti caso per caso, bilanciando accuratamente gli interessi di tutte le parti e trovando un compromesso adeguato ⁽⁸⁹⁾.

Sono presenti riferimenti all'interesse superiore del minore sia nella Carta dell'UE sia in tutto il diritto dell'Unione derivato del CEAS. La tabella 9 elenca i riferimenti all'interesse superiore del minore contenuti nella Carta dell'UE e negli strumenti del CEAS.

Tabella 9. Riferimenti all'interesse superiore del minore nella Carta dell'UE e negli strumenti del CEAS

Strumento	Riferimenti all'interesse superiore del minore
Carta dell'UE	articolo 24, paragrafo 2
DCA (rifusione)	Considerando 9 e 22; articolo 2, lettera j), articolo 11, paragrafo 2, articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5, e articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
Regolamento Dublino III	Considerando 13, 16, 24 e 35; articolo 2, lettera k), articoli 6, 8 e articolo 20, paragrafo 3
DPA (rifusione)	Considerando 33, articolo 2, lettera n), e articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6 ⁽⁹⁰⁾
DQ (rifusione)	Considerando 18, 19, 27 e 38; articolo 20, paragrafo 5, e articolo 31, paragrafi 4 e 5

⁽⁸⁷⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, CRC/C/GC/14, Introduzione.

⁽⁸⁸⁾ Ibid., sezione IV A 3, primo punto.

⁽⁸⁹⁾ Ibid., sezione IV A 4, secondo e quarto punto.

⁽⁹⁰⁾ Per maggiori informazioni sulle garanzie procedurali per i minori, cfr. la sezione 7.5.6.

Nell'ambito della **DPA (rifusione)**, la norma vincolante di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE si riflette nel considerando 33 ⁽⁹¹⁾, nell'articolo 2, lettera n) ⁽⁹²⁾ e nell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) ⁽⁹³⁾. Vi si fa inoltre esplicitamente riferimento all'articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione) ⁽⁹⁴⁾.

Per quanto riguarda il riconoscimento della protezione internazionale, il considerando 18 della **DQ (rifusione)** afferma che «nell'applicare [la DQ (rifusione)] gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore»». Il considerando 19 riconosce che è «necessario ampliare la nozione di «familiari» tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore»; si applica alla valutazione di una domanda e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta. Il considerando 27, che fa riferimento alla protezione interna, afferma: «Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile».

Nel capo VII della DQ (rifusione), che stabilisce le disposizioni generali in merito al contenuto della protezione internazionale, l'articolo 20, paragrafo 5, ribadisce che «[l']interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori». Il considerando 38 afferma che «[n]el decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore», cui si fa inoltre espressamente riferimento all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, sui minori non accompagnati ⁽⁹⁵⁾.

La **DCA (rifusione)** menziona espressamente l'interesse superiore del minore nei considerando 9 e 22 e all'articolo 2, lettera j), all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3 ⁽⁹⁶⁾.

Il considerando 13 e l'articolo 6, paragrafo 1, del **regolamento Dublino III** ribadiscono la norma vincolante di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE. Il regolamento menziona l'interesse superiore del minore anche nei considerando 16, 24 e 35 all'articolo 2, lettera k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 3 ⁽⁹⁷⁾.

La Grande Sezione della CGUE ha osservato nella sentenza *SM* che l'articolo 7 della Carta dell'UE ⁽⁹⁸⁾, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, «deve essere

⁽⁹¹⁾ Citato integralmente nella sezione 7.5.6.

⁽⁹²⁾ Articolo 2, lettera n), della DPA (rifusione): «“rappresentante”: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantire l'interesse superiore del minore».

⁽⁹³⁾ Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione): «Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine».

⁽⁹⁴⁾ Citato nella sezione 7.5.6.

⁽⁹⁵⁾ Articolo 31, paragrafo 4, della DQ (rifusione): «Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione». articolo 31, paragrafo 5, della DQ (rifusione): «Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono a rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato».

⁽⁹⁶⁾ Tali disposizioni della DCA (rifusione) sono citate più avanti nelle sezioni seguenti: considerando 9 nella sezione 4.3.4; considerando 22 nella sezione 4.5.2; articolo 2, lettera j), nella sezione 4.3.6.1; articolo 11, paragrafo 2, nella sezione 4.8.3; articolo 23, paragrafi 1 e 2, nella sezione 4.3; articolo 23, paragrafo 5, nella sezione 4.3.2; articolo 24, paragrafo 1, nella sezione 4.3.6.1; articolo 24, paragrafo 2, nella sezione 4.3.6.2; e articolo 24, paragrafo 3, nella sezione 4.3.6.3.

⁽⁹⁷⁾ Queste disposizioni del regolamento Dublino III sono citate più avanti nelle sezioni seguenti: considerando 13 nella sezione 5.1; considerando 16 alla nota 383; considerando 24 nella sezione 5.5.4; considerando 35 alla nota 126; articolo 2, lettera k), e articolo 6 nella sezione 5.2; articolo 8 nella sezione 5.3.1; e articolo 20, paragrafo 3, nella sezione 5.3.2.

⁽⁹⁸⁾ L'articolo 7 della Carta dell'UE recita: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

[...] letto congiuntamente all'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, riconosciuto all'articolo 24, paragrafo 2, di quest'ultima»⁽⁹⁹⁾. Questa sentenza, riguardante il ricongiungimento familiare di cittadini dell'UE, potrebbe servire da spunto per il metodo di interpretazione e applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta in relazione al diritto derivato dell'UE. La sentenza ha dichiarato che, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla direttiva 2004/38, le autorità nazionali devono procedere a una «valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, tenendo conto di tutti gli interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore interessato»⁽¹⁰⁰⁾.

Nella causa *A e S*, la CGUE ha statuito che l'obiettivo perseguito sia dalla DPA (rifusione) sia dalla DQ (rifusione) e dalla direttiva sul ricongiungimento familiare è garantire che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, l'interesse superiore del minore sia effettivamente considerato preminente dagli Stati membri quando si applicano tali direttive⁽¹⁰¹⁾.

Il giudice ha inoltre statuito che, mentre, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare, la possibilità di un ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado del rifugiato è, «di norma, lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro», l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), «prevede, in deroga a tale principio, per i rifugiati minori non accompagnati, un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto né a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri né alle condizioni stabilite al suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera a)»⁽¹⁰²⁾. Per quanto concerne la promozione del ricongiungimento familiare, la vulnerabilità dei minori non accompagnati, i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE, la CGUE ha respinto l'argomento secondo cui il momento rilevante per stabilire se un rifugiato debba essere considerato un minore non accompagnato sarebbe quello in cui è stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare. La Corte ha respinto altresì l'argomento presentato in subordine, in base a cui il momento rilevante sarebbe quello in cui viene adottata la decisione su tale domanda⁽¹⁰³⁾, sostenendo che sia invece determinante l'età al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato membro e della presentazione della domanda di asilo⁽¹⁰⁴⁾.

Nella causa *E*, che verteva anch'essa sul ricongiungimento familiare e sull'interesse superiore del minore, la CGUE ha dichiarato che l'autorità deve prendere in debita considerazione la «natura e la solidità dei vincoli familiari della persona, la durata della residenza nello Stato membro nonché l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il rispettivo paese di origine»⁽¹⁰⁵⁾. Di conseguenza, spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva sul ricongiungimento familiare, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie. «In particolare, circostanze quali l'età dei minori coinvolti, la loro situazione nel paese di origine e il loro grado di dipendenza dai genitori possono incidere sulla portata e sull'intensità dell'esame richiesto»⁽¹⁰⁶⁾.

⁽⁹⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 26 marzo 2019, *SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section*, C-129/18, EU:C:2019:248, punto 67.

⁽¹⁰⁰⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *SM*, op. cit. (nota 99 sopra), punto 68. Cfr. anche CGUE, sentenza del 13 marzo 2019, *E/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-635/17, EU:C:2019:192, punto 57.

⁽¹⁰¹⁾ CGUE, 2018, *A e S*, op. cit. (nota 33 sopra), punto 58.

⁽¹⁰²⁾ *Ibid.*, punto 34.

⁽¹⁰³⁾ *Ibid.*, punti 55, 56, 57, 59 e 60.

⁽¹⁰⁴⁾ *Ibid.*, punto 64.

⁽¹⁰⁵⁾ CGUE, 2019, *E/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, op. cit. (nota 100 sopra), punto 58.

⁽¹⁰⁶⁾ *Ibid.*, punto 59.

Nel valutare l'interesse superiore del minore nell'ambito del CEAS, gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, tenere debitamente conto dei seguenti fattori: le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza nonché l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità ⁽¹⁰⁷⁾.

Nella sentenza *MA, BT e DA* la CGUE puntualizza che, anche se l'interesse del minore non è menzionato esplicitamente in una disposizione del diritto derivato dell'UE, l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, produce l'effetto che, nell'interpretazione e nell'applicazione di tale norma, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente ⁽¹⁰⁸⁾.

Nel quadro del CEAS si presume generalmente che sia nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori; l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato in tal senso ⁽¹⁰⁹⁾.

L'articolo 7 della Carta dell'UE, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, deve essere interpretato nel senso che ha lo stesso significato e la stessa portata dell'articolo 8 della CEDU ⁽¹¹⁰⁾. La Corte EDU ha stabilito che l'interesse superiore del minore (pertinente ai sensi dell'articolo 8 della CEDU) comporta l'obbligo di mantenere i vincoli del minore con la sua famiglia, «tranne nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadeguata» ⁽¹¹¹⁾. Riferendosi all'articolo 9, paragrafo 1, della CRC, il giudice ha affermato che:

Esiste un importante consenso internazionale intorno all'idea che il minore non debba essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, con riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle leggi e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse superiore del minore ⁽¹¹²⁾.

Il giudice ha inoltre constatato che «esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all'idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere» ⁽¹¹³⁾.

L'UNHCR afferma che, a seconda dell'importanza della decisione per il minore, devono essere previste diverse garanzie procedurali al fine di individuare quale opzione, tra quelle disponibili, sia nell'interesse superiore del minore ⁽¹¹⁴⁾. Il testo dell'UNHCR *Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child*, del 2018, potrebbe risultare particolarmente pertinente nella valutazione dell'interesse superiore del minore in qualsiasi

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III e, per maggiori informazioni in merito, la sezione 5.2 alla nota 365; l'articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione) e, per maggiori informazioni in merito, la sezione 4.3.

⁽¹⁰⁸⁾ CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, *MA, BT, DA/Secretary of State for the Home Department*, C-648/11, EU:C:2013:367, punti 58-59.

⁽¹⁰⁹⁾ CGUE, sentenza del 23 gennaio 2019, *M.A., S.A., A.Z./International Protection Appeal Tribunal* e altri, C-661/17, EU:C:2019:53, punti 89-90.

⁽¹¹⁰⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *SM*, op. cit. (nota 99 sopra), punto 65. Per maggiori informazioni sulla garanzia dell'unità familiare nell'ambito del CEAS, cfr. anche la successiva sezione 4.3.4.

⁽¹¹¹⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk/Svizzera*, n. 41615/07, punto 136.

⁽¹¹²⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 10 settembre 2019, *Strand Lobben e altri/Norvegia*, n. 37283/13, punto 207, in riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, della CRC.

⁽¹¹³⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2019, *Strand Lobben*, op. cit. (nota 112 sopra), punto 204.

⁽¹¹⁴⁾ UNHCR, *Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child* (Linee guida dell'UNHCR per valutare e determinare l'interesse superiore del minore), maggio 2021, pag. 97. Cfr. anche CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, *Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-720/17, EU:C:2019:448, punto 57.

azione che riguardi minori richiedenti asilo e qualsiasi altro minore che costituisca motivo di interesse per l'UNHCR ⁽¹¹⁵⁾.

È conforme a questi approcci dichiarare, come osservato dal Comitato CRC, quanto segue:

Per determinare quale sia l'interesse superiore del bambino è necessaria una valutazione chiara e omnicomprensiva della sua identità, comprendente la sua nazionalità, l'educazione, l'appartenenza etnica, culturale e linguistica, le sue particolari debolezze e necessità di protezione. Pertanto, permettere al bambino di entrare nel territorio è un prerequisito per questo iniziale processo di valutazione. Il processo di valutazione dovrebbe avvenire in un'atmosfera accogliente e sicura e dovrebbe essere realizzato da professionisti qualificati, che hanno ricevuto una formazione sulle tecniche di intervista attente sia all'età che al genere ⁽¹¹⁶⁾.

⁽¹¹⁵⁾ UNHCR, *Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child*, 2018, op. cit. (nota 114 sopra).

⁽¹¹⁶⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), punto 20.

Parte 3. Identificazione di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari

L'identificazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della DCA (rifusione) e dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari ai sensi della DPA (rifusione) è un prerequisito che gli Stati membri devono soddisfare per adempiere ai loro obblighi nei confronti di tali richiedenti a norma delle corrispondenti direttive. L'identificazione è il primo passo per garantire che sia fornito a questi richiedenti un sostegno adeguato, al fine di rispondere alle loro esigenze e «creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale» ⁽¹¹⁷⁾.

I richiedenti con esigenze di accoglienza particolari possono necessitare o meno di garanzie procedurali particolari e viceversa; pertanto gli Stati membri sono tenuti a valutare il richiedente ai sensi di ciascuna direttiva e ad applicare le disposizioni distinte ma correlate della DCA (rifusione) e della DPA (rifusione). Di conseguenza, questa parte inizia analizzando separatamente le disposizioni pertinenti di ciascuna direttiva relative all'identificazione e alla valutazione, fornendo quindi una panoramica degli indicatori e delle prove pertinenti per l'identificazione ai sensi di entrambe le direttive, come indicato nella tabella 10.

Tabella 10. Struttura della parte 3

Sezione	Titolo	Pagina
3.1	Identificazione e valutazione di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari [DCA (rifusione)]	40
3.2	Identificazione e valutazione di richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari [DPA (rifusione)]	45
3.3	Indicatori di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza particolari e/o di garanzie procedurali particolari	49
3.4	Elementi di prova e valutazione di esigenze di accoglienza particolari e/o di necessità di garanzie procedurali particolari	51

3.1. Identificazione e valutazione di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari [DCA (rifusione)]

Il considerando 14 della DCA (rifusione) recita: «L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia». L'articolo 2, lettera k), della DCA (rifusione) definisce un «richiedente con esigenze di accoglienza particolari» come «una persona vulnerabile ai sensi

⁽¹¹⁷⁾ Considerando 29 della DPA (rifusione).

dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva».

L'articolo 21 della DCA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 21 della DCA (rifusione)

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Fatto determinante, l'utilizzo del termine «quali» nell'articolo 21 della DCA (rifusione) indica che l'articolo contiene un elenco non esaustivo di esempi di persone vulnerabili. Perciò gli Stati membri potrebbero essere tenuti a considerare la situazione specifica di altre persone vulnerabili: per esempio, alcuni richiedenti potrebbero avere esigenze di accoglienza particolari per via del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere ⁽¹¹⁸⁾. Inoltre, un richiedente potrebbe presentare vulnerabilità molteplici e/o mutevoli.

L'articolo 21 della DCA (rifusione) stabilisce che i minori e i minori non accompagnati sono esempi di persone vulnerabili. A norma dell'articolo 2, lettera d), della DCA (rifusione), si intende per «minore» «il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto». L'articolo 2, lettera e), della DCA (rifusione) prevede quanto segue:

Articolo 2, lettera e), della DCA (rifusione)

«minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

Gli altri esempi di persone vulnerabili indicati nell'articolo 21 non sono ulteriormente definiti nella DCA (rifusione) ⁽¹¹⁹⁾.

L'articolo 22, paragrafo 3, della DCA (rifusione) dispone che: «Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva». Dall'articolo 21 della DCA (rifusione) risulta

⁽¹¹⁸⁾ Per quanto riguarda le persone LGBTI, cfr. Corte EDU, 2016, *O.M./Ungheria*, op. cit. (nota 56 sopra), punto 53. Cfr. la successiva sezione 3.2 per le definizioni di «orientamento sessuale» e «identità di genere».

⁽¹¹⁹⁾ Alcuni reati relativi alla tratta di esseri umani sono elencati nell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (direttiva anti-tratta).

che gli Stati membri sono tenuti a sviluppare metodi opportuni per l'identificazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. L'articolo 22 della DCA (rifusione) definisce il quadro giuridico per la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili.

Articolo 22, paragrafo 1, della DCA (rifusione)

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

L'articolo 22, paragrafo 1, della DCA (rifusione) impone agli Stati membri di:

- valutare e stabilire se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari; e
- precisare la natura delle stesse.

A norma dell'articolo 21, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri devono valutare tutti i richiedenti per stabilire se siano persone vulnerabili con «esigenze di accoglienza particolari»; i richiedenti individuati come aventi esigenze di accoglienza particolari devono essere sottoposti a valutazione per determinare la natura delle loro esigenze. Pertanto gli Stati membri devono condurre una valutazione caso per caso ⁽¹²⁰⁾.

La valutazione deve essere avviata «entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale». Conformemente all'articolo 2, lettera b), della DPA (rifusione), che contiene la definizione di domanda di protezione internazionale, una domanda è «presentata» quando un cittadino di un paese terzo o un apolide «di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria», rivolge a uno Stato membro una richiesta di protezione e «non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato dall'ambito di applicazione della [DQ (rifusione)] e che possa essere richiesto con domanda separata». Una domanda è dunque «presentata» prima di essere registrata e inoltrata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della

⁽¹²⁰⁾ Per esempio, in Francia, l'articolo L744-6 del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile* (CESEDA, codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo) (versione modificata da ultimo il 1^o giugno 2019) prevede che l'*Office français de l'immigration et de l'intégration* (OFII) esegua una valutazione della vulnerabilità entro un termine ragionevole e **dopo un colloquio personale con il richiedente asilo**, al fine di determinare se quest'ultimo abbia o meno esigenze di accoglienza specifiche (grassetto aggiunto). Cfr. anche Malta, *Reception of Asylum Seekers Regulations* [Regolamenti in materia di accoglienza dei richiedenti asilo], 22 novembre 2005, Subsidiary Legislation (SL) 420.06 (con modifiche fino al 2015), articolo 14, paragrafo 1, ai sensi del quale «occorre tenere conto della situazione specifica di persone vulnerabili [...] per cui si riscontrino esigenze particolari **dopo una valutazione della loro situazione individuale**» (grassetto aggiunto).

DPA (rifusione) ⁽¹²¹⁾. Ciò premesso, il momento di riferimento a partire dal quale si deve valutare «un termine ragionevole» è quello in cui la domanda viene presentata e non quello in cui viene registrata o inoltrata.

Sul significato di «termine ragionevole» dovrebbe influire la finalità, ripresa nell'articolo 22, paragrafo 1, della DCA (rifusione), di assicurare che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della DCA (rifusione) tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari «durante l'intera procedura di asilo» ⁽¹²²⁾. Nella causa *Cimade e Gisti*, che verteva sull'interpretazione della DCA, la CGUE ha dichiarato che:

D'altro canto, l'economia generale e la finalità della [DCA] nonché il rispetto dei diritti fondamentali – e segnatamente delle prescrizioni dell'articolo 1 della Carta, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata – ostano [...] a che un richiedente asilo venga privato – anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente – della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva ⁽¹²³⁾.

Gli Stati membri dispongono di una considerevole discrezionalità relativamente ai metodi della valutazione. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della DCA (rifusione), la valutazione «può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti». L'articolo 22, paragrafo 2, della DCA (rifusione) aggiunge che «[l]a valutazione [...] non deve assumere la forma di una procedura amministrativa». Gli Stati membri possono pertanto decidere di istituire una valutazione specifica delle esigenze di accoglienza o di combinarla con la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari (cfr. la sezione 3.3). Inoltre, la valutazione può essere separata o integrata nelle procedure esistenti ⁽¹²⁴⁾.

Dall'articolo 24, paragrafo 4, dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'articolo 29, paragrafo 1, della DCA (rifusione) si può evincere che la valutazione deve essere effettuata da persone in possesso di una formazione specifica ⁽¹²⁵⁾.

⁽¹²¹⁾ Articolo 6, paragrafo 1, DPA (rifusione): «Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda».

articolo 6, paragrafo 2: «Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima».

Per ulteriori informazioni sulla presentazione, sulla registrazione e sull'inoltro di una domanda, cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 2.3.

⁽¹²²⁾ Pur non essendo giuridicamente vincolante, la guida dell'EASO per le autorità competenti raccomanda di «effettuare un'individuazione e valutazione iniziali di tali esigenze nelle prime fasi dell'accoglienza (1-3 giorni). A seconda delle rispettive esigenze particolari, si dovrebbe assicurare un'individuazione e/o una valutazione continue»; EASO, *Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori*, 2016, pag. 42. Dal canto suo, l'UNHCR «raccomanda vivamente che tali valutazioni (iniziali) vengano effettuate non appena possibile»; UNHCR, *UNHCR Annotated Comments to Directive 2013/33/EU of the European Parliament and Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)* [Commenti annotati dell'UNHCR alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)], aprile 2015, pag. 51.

⁽¹²³⁾ CGUE, sentenza del 27 settembre 2012, *Cimade e Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration*, C-179/11, EU:C:2012:594, punto 56.

⁽¹²⁴⁾ Per esempio, in Francia, CESEDA, op. cit. (nota 120 sopra), l'articolo L744-6 prevede che l'OFII effettui una valutazione della vulnerabilità entro un termine ragionevole e dopo un colloquio personale con il richiedente asilo, al fine di determinare se quest'ultimo abbia esigenze di accoglienza specifiche. La normativa belga contiene disposizioni pertinenti nella *Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers* (legge sull'accoglienza dei richiedenti asilo e di talune altre categorie di stranieri) del 12 gennaio 2007, aggiornata al 12 marzo 2018, articolo 22.

⁽¹²⁵⁾ L'articolo 24, paragrafo 4, prevede, tra l'altro, che «[l]e persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi». A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, «[l]e persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività». L'articolo 29, paragrafo 1 dispone che «[g]li Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi». Cfr. anche Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 20: «Il processo di valutazione dovrebbe avvenire in un'atmosfera accogliente e sicura e dovrebbe essere realizzato da professionisti qualificati, che hanno ricevuto una formazione sulle tecniche di intervista attente sia all'età che al genere».

La DCA (rifusione) non indica come debbano essere valutate esigenze di accoglienza particolari, ma i metodi impiegati devono essere conformi alle disposizioni della direttiva e, come risulta dal considerando 35, devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE⁽¹²⁶⁾. Per quanto riguarda la valutazione delle esigenze di accoglienza dei minori, il loro interesse superiore deve essere considerato preminente ai sensi dell'articolo 24 della Carta dell'UE, nonché della CRC e della CEDU⁽¹²⁷⁾. Inoltre, il considerando 10 precisa: «Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti».

Benché i metodi impiegati debbano essere compatibili con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della DCA (rifusione), della Carta dell'UE e dei trattati internazionali pertinenti, nondimeno è chiaro che debbano essere in grado di identificare le persone vulnerabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 della DCA (rifusione). Da tale articolo risulta che gli Stati membri sono tenuti a sviluppare metodi opportuni per l'identificazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari; ciò è particolarmente vero per le persone le cui esigenze potrebbero non essere ovvie né immediatamente evidenti, ad esempio le vittime di tortura e altre gravi forme di violenza, i richiedenti che sono persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI), i richiedenti affetti da una disabilità e/o i richiedenti con esigenze particolari a causa della loro salute mentale. Perciò la valutazione potrebbe richiedere un certo tempo. Una valutazione che sia solo in grado di identificare persone con segni ovvi o visibili di vulnerabilità rischia di non identificare altre categorie di persone vulnerabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 della DCA (rifusione)⁽¹²⁸⁾.

L'articolo 22, paragrafo 1, della DCA (rifusione) riconosce altresì che esigenze di accoglienza particolari possono manifestarsi solo in una fase successiva della procedura di asilo. Infatti potrebbero manifestarsi soltanto dopo la presentazione di una domanda reiterata o in sede di ricorso a un'autorità giurisdizionale. La suddetta disposizione ammette che, per una serie di motivi (fra cui traumi, vergogna, mancanza di fiducia e/o paura), alcuni richiedenti potrebbero incontrare difficoltà nel rendere noti fatti o esperienze che sarebbero indicativi del fatto di avere esigenze di accoglienza particolari⁽¹²⁹⁾. Ove tali esigenze si manifestino solo in una fase successiva, gli Stati membri devono provvedere affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate.

Se un richiedente è stato identificato come portatore di esigenze di accoglienza particolari, gli Stati membri devono garantire che il sostegno fornitogli tenga conto delle sue esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo⁽¹³⁰⁾. Inoltre devono provvedere a un appropriato controllo della sua situazione [articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, DCA (rifusione)]. La [parte 4](#) fornisce ulteriori informazioni sugli obblighi degli Stati membri ai sensi della DCA (rifusione).

⁽¹²⁶⁾ Considerando 35: «La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza».

⁽¹²⁷⁾ Cfr. la sezione 2.4 sull'interesse superiore del minore e Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), sezione V, lettera a), valutazione e misure iniziali, punti 31 e 32.

⁽¹²⁸⁾ Benché non sia un testo giuridicamente vincolante per gli Stati membri, cfr. Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C: diritti dei cittadini e affari costituzionali, libertà civili, giustizia e affari interni, *The Implementation of the Common European Asylum System* (L'attuazione del sistema europeo comune di asilo), 2016, pag. 87. Questo documento di ricerca è stato richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo e commissionato, supervisionato e pubblicato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali.

⁽¹²⁹⁾ Tribunale amministrativo federale, Svizzera, sentenza del 18 luglio 2016, D-6806 (sintesi in inglese). Cfr. anche EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 6.3, Rivelazione, pag. 182.

⁽¹³⁰⁾ CGUE, 2012, *Cimade*, op. cit. (nota 123 sopra), punto 56; CGUE, sentenza del 27 febbraio 2014, *Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Saciri e altri*, C-79/13, EU:C:2014:103, punto 33.

L'articolo 22, paragrafo 4, della DCA (rifusione) prevede che la valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, «non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale» di cui alla DQ (rifusione).

3.2. Identificazione e valutazione di richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari [DPA (rifusione)]

L'articolo 2, lettera d), della DPA (rifusione) definisce il «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari» come «il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali». Il considerando 29 spiega:

Considerando 29 della DPA (rifusione)

Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

Le circostanze o i fattori elencati nel considerando 29 non sono esaustivi; è dunque possibile che gli Stati membri debbano tenere conto di altre circostanze individuali che potrebbero limitare la capacità di un richiedente di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla DPA (rifusione); occorre inoltre osservare che tale capacità potrebbe essere ridotta da circostanze individuali multiple e/o mutevoli.

I minori e i minori non accompagnati sono richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari per via della loro età. A norma dell'articolo 2, lettera l), della DPA (rifusione), per «minore» si intende «il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto». Ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della DPA (rifusione), per «minore non accompagnato» si intende il minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione), in base a cui:

Articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione)

Definizioni

«minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

Nella causa *A e S*, riguardante la definizione di minore non accompagnato ai sensi del corrispondente articolo della direttiva sul ricongiungimento familiare, la CGUE ha statuito che l'articolo 2, lettera f), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che:

deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età ⁽¹³¹⁾.

Occorre notare che anche un richiedente anziano potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari per via della sua età ⁽¹³²⁾.

La DPA (rifusione) non contiene definizioni di altre categorie di richiedenti che potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari; tuttavia, sono reperibili orientamenti in diverse fonti autorevoli che definiscono diverse tipologie di vulnerabilità. Per esempio, i principi di Yogyakarta del 2007 forniscono definizioni di orientamento sessuale e identità di genere ⁽¹³³⁾. Per orientamento sessuale «si intende la capacità di una persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale nei confronti di individui di genere diverso o dello stesso genere o di più di un genere, e di avere rapporti intimi e sessuali con essi». Con l'espressione identità di genere ci si riferisce all'esperienza interna e individuale, sentita profondamente da ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, e che comprende la percezione del proprio corpo (il che può comportare, ove liberamente scelti, cambiamenti dell'aspetto e delle funzioni fisiche ottenuti con modalità mediche, chirurgiche o di altro tipo) ed altre espressioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi ⁽¹³⁴⁾.

Nel 2017 sono stati adottati i principi di Yogyakarta + 10. Il documento integra i 29 principi di Yogyakarta originari, senza sostituirli, definendo ulteriori principi e obblighi per gli Stati nell'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riconoscendo i motivi distinti e intersettoriali dell'espressione di genere e delle caratteristiche di genere. Il preambolo definisce l'«espressione di genere» come la «manifestazione del genere di una persona attraverso l'aspetto fisico — comprendente l'abbigliamento, l'acconciatura, gli accessori, i cosmetici — nonché il modo di comportarsi e di parlare, gli schemi comportamentali, i nomi e i riferimenti personali» e osserva che «inoltre l'espressione di genere può conformarsi o meno all'identità di genere di una persona». Le «caratteristiche di genere» sono definite come «caratteristiche fisiche di una persona relative al genere, tra cui gli organi genitali e un'altra anatomia sessuale e riproduttiva, cromosomi, ormoni e caratteristiche fisiche secondarie che emergono con la pubertà» ⁽¹³⁵⁾.

Per quanto concerne la disabilità, secondo la definizione della CRPD, le persone con disabilità includono «quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di eguaglianza con gli altri» ⁽¹³⁶⁾.

⁽¹³¹⁾ CGUE, 2018, *A e S*, op. cit. (nota 33 sopra), punto 64.

⁽¹³²⁾ Cfr. *UN Principles for Older Persons* (Principi delle Nazioni Unite per gli anziani), non vincolanti, adottati dalla risoluzione dell'Assemblea generale 46/91 del 16 dicembre 1991.

⁽¹³³⁾ *Principi di Yogyakarta*, 2007, op. cit. (nota 71 sopra), pag. 6. I principi di Yogyakarta sono stati definiti nel 2007 da un gruppo di esperti di diritti umani internazionali.

⁽¹³⁴⁾ *Ibid.*, pag. 6.

⁽¹³⁵⁾ *Yogyakarta Principles plus 10* (Principi di Yogyakarta + 10), 2017, op. cit. (nota 71 sopra), pag. 6.

⁽¹³⁶⁾ Articolo 1 della CRPD. Come osservato nella precedente sezione 2.1, il considerando e) riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione.

L'articolo 24 della DPA (rifusione) definisce, tra l'altro, il quadro giuridico per l'identificazione e la valutazione dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari.

Articolo 24, paragrafo 1, della DPA (rifusione) Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.

Ai sensi di questo articolo, gli Stati membri devono valutare tutti i richiedenti per stabilire se «necessit[ino] di garanzie procedurali particolari». Qualora un richiedente sia stato identificato come tale, occorre valutare la natura di tali necessità al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione), ossia fornire sostegno adeguato⁽¹³⁷⁾. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti a svolgere una valutazione caso per caso in merito alla necessità di garanzie procedurali particolari.

Come indicato nella sezione 3.1, conformemente all'articolo 2, lettera b), della DPA (rifusione), che contiene la definizione di domanda di protezione internazionale, una domanda si considera «presentata» (*made*) nel momento in cui una persona, di cui si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, presenta una richiesta o esprime l'intenzione di fare domanda di protezione a uno Stato membro. Una domanda è dunque «presentata» prima di essere registrata e inoltrata ai sensi dell'articolo 6 della DPA (rifusione)⁽¹³⁸⁾. Ciò premesso, il momento di riferimento a partire dal quale si deve valutare «un termine ragionevole» è quello in cui la domanda viene presentata e non quello in cui viene registrata o inoltrata. Il considerando 27 della DPA (rifusione) spiega che:

Considerando 27 della DPA (rifusione)

Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi **e godere dei diritti conformemente alla DPA (rifusione) e alla DCA (rifusione)**. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale [grassetto aggiunto].

Sul significato di «entro un termine ragionevole» dovrebbe influire l'obiettivo, indicato nel considerando 29 DPA (rifusione), che è quello di assicurare che i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari ricevano «un sostegno adeguato [...] così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda».

⁽¹³⁷⁾ Citato integralmente più avanti nella presente sezione.

⁽¹³⁸⁾ Per ulteriori informazioni sulla presentazione, sulla registrazione e sull'inoltro di una domanda, cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 2.3.

L'articolo 24, paragrafo 2, della DPA (rifusione) lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale per quanto riguarda i metodi della valutazione, che «può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all'articolo 22 della [DCA (rifusione)] e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa». Di conseguenza, la valutazione per determinare se un richiedente necessita o meno di garanzie procedurali particolari può essere o non essere integrata nella valutazione per determinare se il richiedente abbia o meno esigenze di accoglienza particolari.

La DPA (rifusione) non stabilisce i metodi per valutare se un richiedente necessita o meno di garanzie procedurali particolari. Come nel caso della DCA (rifusione), tuttavia, i metodi utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della direttiva e, come risulta anche dal considerando 60, devono rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE, quali il diritto al rispetto della dignità umana (articolo 1) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7) ⁽¹³⁹⁾. Nell'applicazione della DPA (rifusione) nei confronti di minori, «[l']interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente [...] conformemente alla [Carta dell'UE] e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989» ⁽¹⁴⁰⁾. Inoltre, il considerando 15 precisa: «Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti».

Pur garantendo che i metodi siano compatibili con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della DCA (rifusione), della Carta dell'UE e dei trattati internazionali pertinenti, nondimeno è chiaro che i metodi impiegati debbano essere in grado di identificare i richiedenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera d), della DPA (rifusione). Ciò premesso, detti metodi non devono ridursi alla sola identificazione dei richiedenti con limitazioni ovvie o visibili causate da circostanze individuali. Gli Stati membri sono tenuti a sviluppare metodi opportuni per identificare i richiedenti le cui circostanze individuali possano non essere ovvie né immediatamente evidenti, per esempio le vittime di tortura e altre gravi forme di violenza, richiedenti LGBTI o richiedenti con esigenze particolari a causa della loro salute mentale ⁽¹⁴¹⁾.

L'articolo 24, paragrafo 3, DPA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo.

Le parti 7 e 8 della presente analisi giuridica forniscono ulteriori informazioni sugli obblighi degli Stati membri ai sensi della DPA (rifusione).

⁽¹³⁹⁾ Considerando 60: «La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza».

⁽¹⁴⁰⁾ DPA (rifusione), considerando 33. Cfr. anche la precedente sezione 2.4; Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), punto 20, citato nel testo al termine della parte 2.

⁽¹⁴¹⁾ Per considerazioni specifiche relative a indicatori di tortura o di altro trattamento crudele, umano o degradante, cfr. la sezione 7.5.4 e, per considerazioni specifiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere, cfr. la sezione 7.5.5.

La DPA (rifusione) riconosce inoltre che la necessità di garanzie procedurali speciali potrebbe emergere solo in una fase successiva. L'articolo 24, paragrafo 4, DPA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione), alcuni Stati membri hanno previsto disposizioni di questo tipo nelle rispettive normative nazionali ⁽¹⁴²⁾. Il suddetto articolo ammette che, per una serie di motivi (fra cui traumi, vergogna, paura e/o mancanza di autocoscienza e di fiducia), alcuni richiedenti potrebbero incontrare difficoltà nel rendere noti fatti o esperienze che sarebbero indicativi della loro necessità di garanzie procedurali particolari ⁽¹⁴³⁾. Ciò potrebbe riguardare, tra l'altro, persone LGBTI, che inizialmente potrebbero essere riluttanti a rivelare questioni molto personali, e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, che potrebbero essere affette da traumi. La CGUE ha riconosciuto che un richiedente potrebbe non dichiarare immediatamente il proprio orientamento sessuale ⁽¹⁴⁴⁾.

Quando un richiedente rende noti, in una fase successiva della procedura, fatti o esperienze che potrebbero essere indicatori della necessità di garanzie procedurali particolari, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione), gli Stati membri devono garantire che qualsiasi necessità di tali garanzie sia affrontata. A seconda delle circostanze, ciò può richiedere o meno il riavvio della procedura.

La necessità di garanzie procedurali particolari da parte di un richiedente potrebbe emergere solo in sede di ricorso a un'autorità giurisdizionale. Per ulteriori informazioni sulle garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice, cfr. la [parte 8](#).

3.3. Indicatori di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza particolari e/o di garanzie procedurali particolari

Esistono varie risorse che definiscono indicatori per identificare i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e/o di garanzie procedurali particolari. Il considerando 31 della DPA (rifusione) dispone quanto segue:

⁽¹⁴²⁾ A titolo di esempio della normativa di uno Stato membro, cfr. Malta, *Reception of Asylum Seekers Regulations* (Regolamenti in materia di accoglienza dei richiedenti asilo), 2005, op. cit. (nota 120 sopra), il cui articolo 14, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Ogniqualvolta la vulnerabilità di un richiedente emerge in una fase successiva, gli vengono prestati assistenza e sostegno da tale fase in poi, in seguito a un riesame del caso». Cfr. anche Francia, *CESEDA*, op. cit. (nota 120 sopra), il cui articolo L744-6 richiede che si tenga conto di esigenze specifiche anche nel caso in cui si manifestino in una fase successiva della procedura di asilo.

⁽¹⁴³⁾ Cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 6.3, Rivelazione, pag. 182.

⁽¹⁴⁴⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, A, B e C, op. cit. (nota 31 sopra), punto 69.

Considerando 31 della DPA (rifusione)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Occorre osservare che il manuale summenzionato ⁽¹⁴⁵⁾ è stato redatto specificamente nel contesto di indagini su casi di torture ⁽¹⁴⁶⁾.

Sia l'EASO sia l'UNHCR ⁽¹⁴⁷⁾ hanno elaborato indicatori da utilizzare come strumenti di screening. Lo strumento online dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari online (detto anche strumento IPSN) ⁽¹⁴⁸⁾ definisce una serie di indicatori; alcuni esempi di tali indicatori sono riportati nella tabella 11. Per un elenco più ampio di indicatori, si rimanda il lettore allo strumento online.

Tabella 11. Esempi di indicatori di richiedenti protezione internazionale che potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari e/o avere esigenze di accoglienza particolari

Indicatore	Note
Età	Questo indicatore è pertinente per chi sostiene di avere meno di 18 anni (minore) o è anziano
Sesso	Maschio, femmina o intersessuale
Orientamento sessuale e identità di genere	Persone LGBTI o casi in cui l'identità di genere rappresenta un problema
Situazione familiare	Per esempio un minore accompagnato, un minore non accompagnato, un genitore singolo accompagnato da uno o più minori di età inferiore a 18 anni, un figlio maggiorenne a carico o un vedovo/una vedova
Indicatori fisici	Tra gli esempi figurano: <ul style="list-style-type: none"> • ferite visibili; • segni visibili di malattia o patologie; • tatuaggi o altri segni che potrebbero indicare la proprietà da parte degli sfruttatori; • disabilità che limitano le funzioni fisiche degli arti ecc.; • danno visivo, danno uditivo o disturbo del linguaggio; • disabilità intellettuale.

⁽¹⁴⁵⁾ Protocollo di Istanbul – Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, op. cit. (nota 68 sopra). Come osserva l'EASO, il protocollo di Istanbul è «molto rilevante, sebbene non sia legalmente vincolante per gli Stati membri»; EASO, Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 103.

⁽¹⁴⁶⁾ Per considerazioni specifiche relative a indicatori di tortura o di altro trattamento crudele, umano o degradante, cfr. la sezione 7.5.4.

⁽¹⁴⁷⁾ UNHCR e International Detention Coalition (IDC), Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: a tool for asylum and migration systems (Strumento di screening delle vulnerabilità – Identificazione e contrasto delle vulnerabilità: uno strumento per i sistemi di asilo e migrazione), 2016.

⁽¹⁴⁸⁾ EASO Tool for Identification of Persons with Special Needs (Strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari), 2016.

Indicatore	Note
Indicatori psicosociali	<p>Includono disturbi diagnosticati, il comportamento, l’atteggiamento e la percezione di sé. Tra gli esempi figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disturbi diagnosticati: <ul style="list-style-type: none"> – disturbo da stress post-traumatico (PTSD); – disturbo acuto da stress; – depressione; – psicosi; – disturbo d’ansia; – altri disturbi mentali diagnosticati; • comportamento/atteggiamento: <ul style="list-style-type: none"> – confusione; – disorientamento; – evitamento di stimoli legati al trauma; – fobia; – sbalzi d’umore (cambiamenti rapidi ed estremi di sentimenti e sensazioni); • percezione di sé: <ul style="list-style-type: none"> – alterazione della personalità; – sensi di colpa; – sentimenti di vergogna; – senso di disperazione; – senso di inutilità; – credenze insolite o esagerate circa i propri poteri personali; – immagine di sé danneggiata.
Indicatori ambientali	<p>Includono informazioni sul paese di origine (per esempio il richiedente proviene da un paese dove è noto l’utilizzo della tortura?) e il trattamento da parte degli altri (per esempio esperienza di violenza)</p>

Come precedentemente indicato, questo elenco riporta a titolo esemplificativo solo alcuni indicatori; pertanto non è esaustivo e sarà sempre necessaria una valutazione caso per caso.

3.4. Elementi di prova e valutazione di esigenze di accoglienza particolari e/o di necessità di garanzie procedurali particolari

Altra pubblicazione pertinente dell’EASO

- EASO, *Un’analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018.

Questa sezione tratta gli elementi di prova che potrebbero verificare, suffragare o confutare la tesi secondo cui un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e/o necessita di garanzie procedurali particolari, oltre a occuparsi di come dovrebbero essere valutati tali elementi.

Tabella 12. Esempi di elementi di prova pertinenti per valutare esigenze di accoglienza o di garanzie procedurali particolari

Esempi di elementi di prova	Esempi di correlazione con la presunta vulnerabilità conformemente all'articolo 21 della DCA (rifusione) e al considerando 29 della DPA (rifusione)
<ul style="list-style-type: none"> • Testimonianza verbale • Dichiarazioni di un richiedente, un familiare, testimoni o esperti 	La dichiarazione di un richiedente può essere utilizzata per dimostrare che è un minore, è stato vittima di violenza in passato e/o è affetto da disabilità
<ul style="list-style-type: none"> • Documenti • Carta di identità/passaporto • Certificato di nascita • Referti medici • Relazioni sulla valutazione dell'età • Relazioni sul paese d'origine 	<p>Un certificato di nascita e/o altri documenti possono essere utilizzati per confermare l'età di un richiedente in quanto minore o persona anziana</p> <p>I referti medici si possono utilizzare per confermare che un richiedente è affetto da una grave malattia o disabilità o è stato vittima di torture.</p> <p>Una relazione sul paese di origine può indicare, per esempio, che persone con determinati profili potrebbero aver subito torture o altre forme gravi di violenza</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Prova visiva • Fotografie • Video 	Le fotografie possono comprovare un'affermazione secondo cui una persona è stata vittima di violenza e/o torture
<ul style="list-style-type: none"> • Reperti • Cicatrici corporali 	Le cicatrici corporali possono comprovare un'affermazione secondo cui un richiedente ha subito torture e/o violenza in passato

Come ha stabilito la CGUE, qualsiasi elemento di prova deve essere acquisito secondo modalità «conformi alle altre disposizioni di diritto dell'Unione pertinenti, in particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito all'articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della medesima» ⁽¹⁴⁹⁾.

Il rispetto di tali diritti fondamentali vieta, per esempio, il compimento di atti sessuali o la produzione di video di atti intimi per motivare una domanda sulla base dell'orientamento sessuale ⁽¹⁵⁰⁾. La CGUE ha affermato che «autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti ed equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte» ⁽¹⁵¹⁾. Ciò varrebbe altresì, mutatis mutandis, per le prove acquisite ai fini delle valutazioni di esigenze particolari e di garanzie procedurali particolari ⁽¹⁵²⁾.

Le sezioni che seguono trattano in primo luogo delle prove mediche e, in secondo luogo, della valutazione dell'età e del principio di concessione del beneficio del dubbio.

3.4.1. Prove mediche

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica — Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, sezione 4.7.2, «Prove mediche e periti medici», sulle norme per la valutazione delle prove mediche.

⁽¹⁴⁹⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, C-473/16, EU:C:2018:36, punto 35.

⁽¹⁵⁰⁾ CGUE (Grande Sezione, 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 65.

⁽¹⁵¹⁾ *Ibid.*, punto 66.

⁽¹⁵²⁾ Per considerazioni specifiche relative a indicatori di tortura o di altro trattamento crudele, umano o degradante, cfr. la sezione 7.5.4.

Le prove mediche possono svolgere un ruolo importante nell'identificazione di richiedenti che hanno esigenze di accoglienza particolari e/o necessitano di garanzie procedurali particolari. Per esempio, un referto medico potrebbe fornire il parere di un esperto in merito al fatto che un richiedente sia affetto o meno da una determinata patologia, da un disturbo mentale o da una disabilità. Le prove mediche acquisite nel corso dell'esame di una domanda, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della DPA (rifusione), al fine di comprovare l'affermazione di aver subito torture o maltrattamenti in passato, potrebbero inoltre indicare che il richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e/o necessita di garanzie procedurali particolari. Per quanto concerne la valutazione di una domanda di protezione internazionale, l'articolo 18 della DPA (rifusione) ha stabilito norme per tutte le visite mediche riguardanti i segni che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti. L'articolo 18, paragrafo 1, dispone quanto segue:

Articolo 18, paragrafo 1, della DPA (rifusione)

Qualora sia ritenuto pertinente dall'autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale [...] gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica ⁽¹⁵³⁾.

Nella causa *F* contro *Bevándorlási és Hivatal*, la CGUE ha stabilito che le modalità per disporre di una perizia riguardante l'asserito orientamento sessuale di un richiedente devono essere conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta ⁽¹⁵⁴⁾. Ciò varrebbe analogamente, mutatis mutandis, per la valutazione di esigenze particolari. La CGUE ha statuito che la realizzazione e l'utilizzo di una perizia psicologica che ha per scopo, sulla base di test proiettivi di personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di un richiedente, «costituisce un'ingerenza nel diritto della persona in questione al rispetto della sua vita privata» ed è incompatibile con l'articolo 7 della Carta ⁽¹⁵⁵⁾.

L'avvocato generale della CGUE Sharpston ha sostenuto nelle sue conclusioni in merito alla causa *A, B e C* contro *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* che «[n]on vi sono esami medici riconosciuti che possano essere impiegati al fine di stabilire l'orientamento sessuale di una persona» ⁽¹⁵⁶⁾.

⁽¹⁵³⁾ A questo proposito cfr. per esempio Cechia, legge in materia di asilo (legge n. 325/1999 Racc. in materia di asilo, 11 novembre 1999, e successive modifiche fino al 2015), il cui articolo 10, paragrafo 5, impone all'autorità amministrativa (il ministero dell'Interno) di «informare il richiedente protezione internazionale dell'opportunità di disporre una visita medica per identificare eventuali segni di persecuzioni o danni gravi».

⁽¹⁵⁴⁾ CGUE, 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, op. cit. (nota 149 sopra), punto 46.

⁽¹⁵⁵⁾ *Ibid.*, punto 54.

⁽¹⁵⁶⁾ CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 71 sopra), punti 60-61. Cfr. anche CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra). È importante rilevare che questa causa verteva sulla DQ del 2004 e sulla DPA del 2005 e che le domande poste riguardavano, tra le altre cose, i metodi di valutazione delle dichiarazioni e delle prove documentali in ciascun caso. A questo proposito, la CGUE si è limitata a trattare alcune questioni, ivi compreso se fosse accettabile, ai sensi delle direttive dell'UE pertinenti, che le autorità ponessero domande basate su stereotipi relativi agli omosessuali e interrogassero un richiedente in merito alle sue pratiche sessuali. Cfr. inoltre UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, UN Doc HCR/GIP/12/09, punto 65.

3.4.2. Valutazione dell'età

Altre pubblicazioni pertinenti dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, Sezione 5.2.2, «Valutazione dell'età».
- EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, Seconda edizione, 2018, pag. 19.
- EASO, *La pratica di valutazione dell'età in Europa*, 2013.

La valutazione dell'età è la procedura tramite la quale le autorità cercano di stabilire l'età anagrafica o la fascia di età di una persona per stabilire se è un minore o un adulto ⁽¹⁵⁷⁾. Qualsiasi procedura di valutazione dell'età dovrebbe essere applicata soltanto quando uno Stato membro nutre dubbi sull'età (dichiarata) di un richiedente o quando la sua età è sconosciuta e occorre stabilire se sia minore o maggiorenne. La questione sorge di solito nel caso di minori non accompagnati e si tratta di una decisione di notevole importanza, in quanto gli Stati membri sono tenuti a concedere garanzie procedurali particolari e condizioni di accoglienza speciali ai minori e, in particolare, ai minori non accompagnati.

L'articolo 25 della DPA (rifusione), relativo alle garanzie per i minori non accompagnati, stabilisce al paragrafo 5 le norme per l'effettuazione di visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato. L'articolo 25, paragrafo 5, deve essere attuato nel pieno rispetto della dignità umana conformemente all'articolo 1 della Carta dell'UE, del diritto all'integrità della persona (articolo 3 della Carta dell'UE) e alla protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta dell'UE); inoltre l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale [articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE e articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione)]. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE, il principio di proporzionalità si applica a eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta dell'UE ⁽¹⁵⁸⁾.

Articolo 25, paragrafo 5, primo comma, della DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 5, della DPA (rifusione), la prima fase del processo di accertamento dell'età è la valutazione di dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, che comprendono documenti (quali passaporti, documenti di identità di vari tipi e certificati di nascita) e fonti di altro tipo quali dichiarazioni di altri familiari presenti nello Stato

⁽¹⁵⁷⁾ EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, Seconda edizione, 2018, pag. 19.

⁽¹⁵⁸⁾ Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE: «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.»

membro ⁽¹⁵⁹⁾. A questo riguardo occorre notare che, secondo il commento generale n. 6 del Comitato CRC, le procedure di valutazione dell'età «dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica» ⁽¹⁶⁰⁾. L'unico obiettivo possibile di un'ispezione visiva deve essere la risoluzione di casi ovvi in cui l'esito (maggiorenne o minorenne) è dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio ⁽¹⁶¹⁾. Durante l'effettuazione di un test riguardante l'aspetto e l'atteggiamento del richiedente, occorre tenere presente «quanto sia inattendibile l'esercizio di valutazione dell'età [su tale base] e, di conseguenza, quanto debba essere ampio il margine di errore» ⁽¹⁶²⁾.

Solo nel caso in cui l'autorità competente nutra ancora dubbi sulla minore età del richiedente dopo che siano state prese in considerazione procedure fisicamente non invasive, gli Stati membri **possono** effettuare visite mediche per stimare l'età di un presunto minore non accompagnato. Non esiste un obbligo giuridico derivante dal diritto dell'Unione che imponga di valutare l'età del richiedente con una visita medica, poiché l'articolo 25, paragrafo 5, della DPA (rifusione) si limita a consentire le visite mediche («possono»), ma non prevede l'obbligo di effettuarle ⁽¹⁶³⁾.

La difficoltà di accertare l'età cronologica è aggravata dal fatto generalmente riconosciuto che non vi è un unico metodo né una combinazione specifica di metodi per stabilire scientificamente l'età esatta di un individuo ⁽¹⁶⁴⁾. La prassi degli Stati membri è variabile per quanto riguarda le prove documentali e di altro tipo utilizzate ai fini dell'accertamento dell'età. A titolo esemplificativo, la normativa francese prevede che la valutazione debba essere condotta ricorrendo a un approccio multidisciplinare ⁽¹⁶⁵⁾. Analogamente, nell'aprile 2017 l'Italia ha adottato la legge 47/2017 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale quadro giuridico specifica che, di norma, la valutazione dell'età deve essere effettuata in condizioni opportune, sulla base di un approccio multidisciplinare, a cura di professionisti adeguatamente qualificati e, se necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando il mezzo meno invasivo possibile e nel rispetto dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e mentale della persona ⁽¹⁶⁶⁾. Come esempio di prassi statale, il Tribunale regionale di Amsterdam ha ammesso un ricorso contro una decisione sull'accertamento dell'età perché quest'ultimo non era stato eseguito da esperti della materia ⁽¹⁶⁷⁾.

Poiché l'età non è calcolata nello stesso modo né le viene attribuita la stessa importanza in tutte le culture o in tutti i paesi del mondo, occorre fare attenzione a non trarre conclusioni

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. anche Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, A.L./Spagna, comunicazione n. 16/2107, CRC/C/81/D/16/2017, punto 12.10; e Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, J.A.B./Spagna, comunicazione n. 22/2017, CRC/C/81/D/22/2017, punti 13.9 e 13.10.

⁽¹⁶⁰⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), punto 31, lettera A. Cfr. inoltre UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08, punto 75: «[...] si dovrà procedere ad una verifica in merito [all'età], nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto sia dell'aspetto fisico che della maturità psicologica dell'individuo».

⁽¹⁶¹⁾ Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Germania), sentenza del 5 aprile 2017, 12 BV 17.185.

⁽¹⁶²⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 23 maggio 2019, BF (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department, [2019] EWCA Civ 872, punto 65.

⁽¹⁶³⁾ Cfr. anche Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), Age Assessment: A technical note (Valutazione dell'età: una nota tecnica), gennaio 2013; UNHCR, «UNHCR observations on the use of age assessments in the identification of separated or unaccompanied children seeking asylum» (Osservazioni dell'UNHCR sul ricorso alla valutazione dell'età nell'identificazione di minori separati e non accompagnati richiedenti asilo) nella causa n. CIK-1938/2014, Corte suprema della Lituania, 1^o giugno 2015; UNHCR, «Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of M.S./Slovakia and Ukraine (Appl. No 17189/11) before the European Court of Human Rights» [Domanda dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in merito alla causa M.S./Slovacchia e Ucraina (Dom. n. 17189/11) dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo], 1^o giugno 2016.

⁽¹⁶⁴⁾ EASO, La pratica di valutazione dell'età in Europa, 2013, pagg. 24-44.

⁽¹⁶⁵⁾ Francia, Loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (legge n. 2016-297 del 14 marzo 2016 relativa alla protezione del minore); Francia, Décret no 2016-840 du 24 juin 2016 [] relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille [Decreto n. 2016-840 del 24 giugno 2016 (...) relativo all'accoglienza e alle condizioni di valutazione della situazione dei minori privati temporaneamente o definitivamente del loro ambiente familiare].

⁽¹⁶⁶⁾ Italia, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, 6 maggio 2017. Comitato CRC, 2019, A.L./Spagna, op. cit. (nota 159 sopra), punto 12.4.

⁽¹⁶⁷⁾ Tribunale regionale di Amsterdam, decisione del 13 luglio 2016, 16/13578.

negative in merito alla credibilità. Prima di eseguire una procedura di valutazione dell'età, è importante che venga nominato un rappresentante per fornire consulenza alla persona che sostiene di essere un minore ⁽¹⁶⁸⁾.

Se vengono effettuate visite mediche, si applicano le norme stabilite dall'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma e seguenti, della DPA (rifusione).

**Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma e seguenti, della DPA (rifusione)
Garanzie per i minori non accompagnati**

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Per quanto riguarda i tipi di prove mediche utilizzabili ai fini della valutazione dell'età, l'unica regola (derivante dal principio di proporzionalità) desumibile dalla DPA (rifusione) è che la visita fornisca, nella misura possibile, un esito affidabile.

La giurisprudenza nazionale fornisce alcuni orientamenti: per esempio, il consiglio costituzionale della Repubblica francese ha valutato se le radiografie per esaminare la maturità delle ossa nelle procedure di valutazione dell'età fossero conformi alla costituzione francese. Il consiglio costituzionale ha sostenuto la legittimità di tali test ai fini dell'accertamento dell'età a dispetto della loro natura approssimativa (osservando che

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. l'articolo 25, paragrafi 1 e 5, lettera b), della DPA (rifusione) e anche Comitato CRC, pareri adottati il 27 settembre 2018, N.B.F./Spagna, comunicazione n. 11/2017, CRC/C/79/D/11/2017, punto 12.8; Comitato CRC, 2019, A.L./Spagna, op. cit. (nota 159 sopra), punto 12.8; Comitato CRC, 2019, J.A.B./Spagna, op. cit. (nota 159 sopra), punto 13.7; e Comitato CRC, pareri adottati il 18 settembre 2019, R.K./Spagna, comunicazione n. 27/2017, CRC/C/82/D/27/2017, punto 9.8.

questo tipo di test può comportare un significativo margine di errore), ma ha anche stabilito che le decisioni sull'accertamento dell'età non si possono basare esclusivamente su quei test ⁽¹⁶⁹⁾. Il tribunale amministrativo superiore di Amburgo ha sostenuto che l'utilizzo delle radiografie è conforme al principio di proporzionalità se nessun altro metodo ha raggiunto una conclusione affidabile ⁽¹⁷⁰⁾. La questione dell'utilizzo delle radiografie dentarie è stata sollevata dinanzi ai giudici del Regno Unito ⁽¹⁷¹⁾. Il tribunale superiore del Regno Unito ha osservato che il metodo dell'usura dentaria non è un indice dell'età anagrafica in assenza di dati relativi a una popolazione con una dieta e abitudini masticatorie analoghe a quelle della persona sottoposta alla visita. Benché le valutazioni dentali siano un indicatore inattendibile per i richiedenti di sesso maschile nella tarda adolescenza, un'analisi della maturità dentale può essere utile nel processo di valutazione dell'età cronologica. Tuttavia, gli organi decisionali devono prestare attenzione per non incorrere nella sopravvalutazione delle prove statistiche, dubitando delle ipotesi alla base dei calcoli statistici e tenendo conto dei rischi di errore ⁽¹⁷²⁾.

Nella causa *NBF/Spagna*, il Comitato sui diritti del fanciullo è stato critico nei confronti dell'utilizzo della radiografia secondo il metodo di Greulich e Pyle ⁽¹⁷³⁾ per determinare l'età di un minore, stabilendo che:

il fascicolo contiene numerose informazioni da cui si desume che questo metodo è impreciso e viziato da un ampio margine di errore e che, pertanto, non è utilizzabile come unico metodo per stabilire l'età anagrafica di una persona giovane che sostenga di essere minorenne ⁽¹⁷⁴⁾.

Su richiesta della direzione norvegese dell'immigrazione, un gruppo di ricerca in materia di accertamento dell'età presso il dipartimento di medicina legale dell'Oslo University Hospital ha sviluppato uno strumento chiamato BioAlder. Pur basandosi ancora sulla radiografia della mano e dei denti, questo strumento aggiorna il lavoro di Greulich e Pyle utilizzando un modello matematico per la previsione del possibile intervallo di età anagrafica, avvalendosi di una collazione di studi scientifici ⁽¹⁷⁵⁾. Tuttavia, BioAlder non deve essere impiegato come unico metodo per stabilire l'età anagrafica di un richiedente che sostenga di essere minorenne.

L'articolo 25, paragrafo 5, primo comma, della DPA (rifusione) stabilisce che se, una volta effettuate le visite mediche, «gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore».

⁽¹⁶⁹⁾ Consiglio costituzionale (Conseil constitutionnel, Francia), decisione del 21 marzo 2019, *Décision no 2018-768 QPC du 21 mars 2019*. Cfr. anche la sentenza precedente, Cour de cassation, première chambre civile (Corte di cassazione, Prima Sezione civile), Francia, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 18-19.442, in cui è stato evidenziato che tali test presentano un margine di errore e che il loro esito non deve risultare determinante nella valutazione dell'età. Cfr. anche Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza dell'11 febbraio 2014, *MIG 2014:1*, in cui si è concluso che un accertamento dell'età costituisce solo un tipo di prova e che è necessario effettuare una valutazione cumulativa.

⁽¹⁷⁰⁾ Tribunale amministrativo superiore di Amburgo (Hamburgisches Obergerverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 9 febbraio 2011, 4 Bs 9/11.

⁽¹⁷¹⁾ Cfr., per esempio, le tre sentenze seguenti del tribunale superiore (sezione Immigrazione e asilo) (Regno Unito): sentenza del 14 settembre 2017, *R (AS) (by his litigation friend Francesco Jeff)/Kent County Council* (valutazione dell'età; prove dentali), [2017] UKUT 446; sentenza del 29 giugno 2017, *R (FA) v Ealing London Borough Council*, JR/12123/2016; sentenza dell'11 novembre 2016, *R (ZM and SK)/Croydon London Borough Council* (valutazione dell'età dentale), [2016] UKUT 559 (IAC).

⁽¹⁷²⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), 2016, *R (ZM and SK)/Croydon London Borough Council*, op. cit. (nota 171 sopra). Cfr. anche tribunale superiore (Regno Unito), 2017, *R (AS)/Kent County Council* (valutazione dell'età; prove dentali), op. cit. (nota 171 sopra), che ha ritenuto estremamente opinabile l'utilità delle visite dentistiche per l'accertamento dell'età.

⁽¹⁷³⁾ W.W. Greulich e S. Idell Pyle, *Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist* (Atlante radiografico dello sviluppo della mano e del polso), seconda edizione, Stanford University Press, 1959.

⁽¹⁷⁴⁾ Comitato CRC, 2018, *N.B.F./Spagna*, op. cit. (nota 168 sopra), punto 12.6. Cfr. anche Comitato CRC, 2019, *A.L./Spagna*, op. cit. (nota 159 sopra), punto 12.6, in cui si osserva analogamente che «il fascicolo contiene numerose informazioni da cui si desume che questo metodo è impreciso e viziato da un ampio margine di errore e che, pertanto, non è utilizzabile come unico metodo per stabilire l'età anagrafica di una persona giovane che sostenga di essere minorenne e fornisca una documentazione a supporto della sua affermazione».

⁽¹⁷⁵⁾ Cfr. Oslo University Hospital, Department of Forensic Medicine, Division of Laboratory Medicine [Dipartimento di medicina legale, Divisione di medicina di laboratorio], *Manual – BioAlder: A tool for using biological tests to assess the age of unaccompanied minor asylum-seekers* (Manuale - BioAlder: uno strumento per l'utilizzo di test biologici al fine di accertare l'età di minori non accompagnati richiedenti asilo), versione 1, 19 giugno 2017.

Esiste una giurisprudenza nazionale sull'applicazione del beneficio del dubbio⁽¹⁷⁶⁾, ma mancano orientamenti chiari in merito al grado di intensità della prova⁽¹⁷⁷⁾. Nondimeno, il beneficio del dubbio deve essere applicato nel modo più ampio possibile nel caso di persone che sostengano di essere minori non accompagnati, poiché è meno probabile che i minori non accompagnati dispongano di prove documentali⁽¹⁷⁸⁾.

Le linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale relative alle richieste di asilo di minori menzionano inoltre la centralità del principio del «beneficio del dubbio» nella valutazione dell'età, affermando che il margine di stima inerente a queste procedure «dovrà essere applicato in modo tale che, in caso di incertezza, l'individuo venga considerato un minore»⁽¹⁷⁹⁾.

Occorre osservare che l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (direttiva anti-tratta) prevede che:

ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione (a norma della citata direttiva)⁽¹⁸⁰⁾.

È stato stabilito che, qualora tale decisione iniziale si basi soltanto sull'aspetto e sul comportamento, le autorità debbano tenere conto per quanto possibile dell'ampio margine di errore implicito e che si debba concedere il beneficio del dubbio a chiunque affermi di essere minorenne, a meno che tale affermazione sia evidentemente falsa⁽¹⁸¹⁾.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr., per esempio, *Consell constitutionnel* (Consiglio costituzionale), Francia, 2019, n. 2018-768 QPC, op. cit. (nota 169 sopra); *Cour administrative d'appel de Douai* [corte d'appello amministrativa di Douai], decisione del 19 settembre 2017, n. 17DA00024; Tribunale amministrativo superiore della Baviera (*Bayerischer Verwaltungsgerichtshof*, Germania), sentenza del 16 agosto 2016, 12 CS 16.1550 (sintesi in inglese); Corte suprema della Lituania (*Aukščiausiasis Teismas*), sentenza del 13 luglio 2015, Q.N. e G.M./Stato della Repubblica di Lituania, causa civile n. e3K-3-412-690/2015, procedura giudiziaria n. 2-68-3-39174-2013-9, che conferma la sentenza della Corte d'appello di grado inferiore in base a cui, inter alia, «la conclusione dello specialista [in merito all'età dei richiedenti] non ha diradato i dubbi sulla loro maggiore età; pertanto, si doveva presumere che fossero minori e che si dovessero concedere loro garanzie pertinenti»; Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2019, *BF (Eritrea)/Secretary of State for the Home Department*, op. cit. (nota 162 sopra).

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr., per esempio, Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 18 giugno 2012, *Rawofi* (valutazione dell'età) — grado di intensità della prova, [2012] UKUT 00197, in base a cui, qualora l'età di un richiedente asilo venga contestata nell'ambito di un ricorso in materia di asilo, l'onere della prova incombe al richiedente, ma il grado di intensità della prova deve essere equivalente a quello di tutti gli altri elementi di prova forniti nel ricorso. Pertanto ci si basa generalmente su una possibilità concreta, non su un bilanciamento delle probabilità.

⁽¹⁷⁸⁾ EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, 2018, pag. 23.

⁽¹⁷⁹⁾ UNHCR *Linee guida sulla protezione internazionale*, op. cit. (nota 160 sopra), punti 73 e 75.

⁽¹⁸⁰⁾ *Direttiva anti-tratta*, op. cit. (nota 119 sopra).

⁽¹⁸¹⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2019, *BF (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. (nota 162 sopra), punti 57 (*Underhill LJ*) e 100 (*Baker LJ*). Cfr. per esempio *Underhill LJ* al punto 57: «Se è legittimo che il Segretario di Stato adotti una decisione iniziale basata esclusivamente sull'aspetto e sul comportamento, compete a lui garantire nella misura del possibile che decisioni di questo tipo tengano pienamente conto dell'ampio margine di errore che tali decisioni comportano necessariamente, affinché vengano trattenuti solo i giovani che, affermando di avere meno di 18 anni, sostengono palesemente il falso: in altri termini, si deve concedere il beneficio del dubbio a chiunque sostenga di essere minorenne».

Parte 4. Richiedenti vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari

Questa parte si occupa del trattamento dei richiedenti vulnerabili ai sensi della DCA (rifusione). L'identificazione e la valutazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari sono trattate nella sezione 3.1. Benché anche altre direttive possano risultare pertinenti, non sono discusse ampiamente in questa parte. Per un elenco di altri strumenti pertinenti, consultare l'allegato B. Fonti primarie.

La struttura della parte 4 è delineata nella tabella 13.

Tabella 13. Struttura della parte 4

Sezione	Titolo	Pagina
4.1	Introduzione	59
4.2	Risposta coordinata e fornitura di informazioni	62
4.3	Minori	64
4.4	Vittime di tortura e di violenza	76
4.5	Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria	77
4.6	Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza e sanzioni	83
4.7	Mezzi di ricorso	87
4.8	Trattenimento	88

Altre pubblicazioni pertinenti dell'EASO

- EASO, *Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori*, 2016.
- EASO, *Guida alle condizioni di accoglienza: per minori non accompagnati: norme operative e indicatori*, 2018.
- EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU) [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)]*, 2020.

4.1. Introduzione

Il considerando 14 della DCA (rifusione) riguarda le «persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza»:

Considerando 14 della DCA (rifusione)

L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la preoccupazione principale per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.

Il capo IV della direttiva contiene disposizioni a favore delle persone vulnerabili negli articoli da 21 a 25. L'articolo 21 prevede il principio generale in base a cui gli Stati membri devono tenere conto della «specifica situazione di persone vulnerabili»:

Articolo 21 della DCA (rifusione) Principio generale

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

L'articolo 22, in combinato disposto con l'articolo 21, fornisce la base per individuare e valutare le particolari esigenze delle persone vulnerabili. Per ulteriori informazioni in merito cfr. la [parte 3](#). Gli altri articoli del capo IV riguardano le seguenti categorie:

- minori (articolo 23);
- minori non accompagnati (articolo 24);
- vittime di tortura e di violenza (articolo 25).

Inoltre, anche il capo II, che stabilisce disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza, e il capo III, riguardante la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, contengono disposizioni specifiche su persone vulnerabili e richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, che riguardano:

- il trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari (articolo 11);
- il nucleo familiare (articolo 12);
- la scolarizzazione e l'istruzione dei minori (articolo 14);
- le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria (articoli 17, 18 e 19);
- la riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza (articolo 20).

Tutte queste disposizioni sono trattate nelle sezioni che seguono.

A norma della DCA (rifusione), è necessario affrontare le esigenze di accoglienza di una persona purché quest'ultima rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della DCA (rifusione).

Articolo 3, paragrafo 1, della DCA (rifusione)
Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

Questa disposizione deve essere letta congiuntamente al considerando 8 e all'articolo 17, paragrafo 1, della DCA (rifusione) ⁽¹⁸²⁾.

Considerando 8, della DCA (rifusione)

Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.

Articolo 17, paragrafo 1, della DCA (rifusione)
**Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza
e all'assistenza sanitaria**

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Per quanto riguarda l'obbligo di garantire che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni di accoglienza «purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti», in relazione alla DCA, nella sentenza *Saciri* la CGUE ha stabilito quanto segue:

Infatti, dallo stesso dettato dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/9 ⁽¹⁸³⁾ emerge che i richiedenti asilo devono avere accesso alle condizioni materiali d'accoglienza – che esse siano fornite in natura o in forma di sussidi economici – nel momento in cui presentano la domanda di asilo ⁽¹⁸⁴⁾.

Ciò è stato ribadito dalla CGUE nella sentenza *Haqbin* quando la stessa ha dichiarato che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della DCA (rifusione), «gli Stati membri provvedono a

⁽¹⁸²⁾ Cfr. anche l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2, della DCA (rifusione) e la successiva sezione 4.5.

⁽¹⁸³⁾ Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, DCA (rifusione). Cfr. anche il considerando 8 della DCA (rifusione).

⁽¹⁸⁴⁾ CGUE, 2014, *Saciri*, op. cit. (nota 130 sopra), punto 34.

che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale»⁽¹⁸⁵⁾.

Nella sentenza *Cimade* la CGUE ha dichiarato che un richiedente non deve essere privato dei suoi diritti «anche solo per un periodo temporaneo».

D'altro canto, l'economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali – e segnatamente delle prescrizioni dell'articolo 1 della Carta, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata – ostano [...] a che un richiedente asilo venga privato – anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente – della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva⁽¹⁸⁶⁾.

Dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della DCA (rifusione), che consente di ridurre o – in casi eccezionali debitamente motivati – revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della DPA (rifusione), risulta che le domande reiterate rientrano nell'ambito di applicazione della DCA (rifusione). Quando la CGUE ha dichiarato, nella sentenza *Cimade*⁽¹⁸⁷⁾, che l'ambito di applicazione *ratione personae* della DCA comprende «qualsiasi richiedente asilo una volta che questi abbia presentato una domanda di asilo per la prima volta» nel periodo in cui «non è stata ancora presa una decisione definitiva», il ragionamento riguardava nello specifico il contesto di Dublino. La sentenza mirava inoltre a garantire che l'obbligo di uno Stato membro di accordare condizioni materiali di accoglienza non decada prima che il richiedente venga effettivamente trasferito e, di conseguenza, gli obblighi dello Stato membro di accoglienza acquistino efficacia⁽¹⁸⁸⁾.

4.2. Risposta coordinata e fornitura di informazioni

L'accesso alle informazioni sui benefici e sugli obblighi relativi alle condizioni di accoglienza è di importanza cruciale per le persone vulnerabili. I considerando 21 e 27 della DCA (rifusione), unitamente all'articolo 5, sono particolarmente pertinenti.

Considerando 21 e 27 della DCA (rifusione)

Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.

⁽¹⁸⁵⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 12 novembre 2019, Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, C-233/18, EU:C:2019:956, punto 33. Cfr. la precedente sezione 3.1 per maggiori informazioni sul momento in cui la domanda viene presentata. Cfr. anche EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 2.

⁽¹⁸⁶⁾ CGUE, 2012, *Cimade*, op. cit. (nota 123 sopra), punto 56.

⁽¹⁸⁷⁾ *Ibid.*, punti 52 e 54.

⁽¹⁸⁸⁾ EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020, op. cit. (nota 5 sopra), parte 7.

Articolo 5 della DCA (rifusione) Informazione

1) Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2) Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

L'utilizzo del termine «almeno» nella prima frase dell'articolo 5, paragrafo 1, della DCA (rifusione) dimostra che le informazioni fornite in merito ai benefici connessi all'accoglienza possono riguardare anche altri vantaggi, il che può essere pertinente per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari che potrebbero richiedere informazioni in materia di assistenza e servizi molto specifici, quali organizzazioni che prestano assistenza all'accoglienza per i minori, sostegno ai richiedenti con disabilità, assistenza alle vittime (per esempio sotto forma di alloggio sicuro) o assistenza sanitaria specifica, nonché assistenza legale ⁽¹⁸⁹⁾.

Inoltre, l'articolo 5 della DCA (rifusione) dovrebbe essere letto congiuntamente all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della DCA (rifusione), che riguarda rispettivamente il diritto del richiedente di comunicare con «i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni [...] competenti» e il diritto a che «ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti [...] sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti».

L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della DCA (rifusione) non distingue tra organizzazioni o istituzioni statali e non statali. Inoltre, l'articolo 5 della DCA (rifusione) non stabilisce alcun requisito specifico per il mandato di un'organizzazione, ma piuttosto prescrive che si tratti di organizzazioni «che **possono** aiutar[e] o informar[e]» ⁽¹⁹⁰⁾.

L'articolo 5 della DCA (rifusione) riconosce che le persone con esigenze di accoglienza particolari potrebbero incontrare difficoltà nel tentare di accedere alle informazioni, per esempio a causa dell'età, dell'analfabetismo o delle barriere linguistiche. L'articolo 5, paragrafo 2, della DCA (rifusione) dispone che le informazioni siano fornite «per iscritto

⁽¹⁸⁹⁾ Cfr. anche l'articolo 25 della DCA (rifusione).

⁽¹⁹⁰⁾ Grassetto aggiunto. Cfr. anche i considerando 21 e 27 della DCA (rifusione), citati sopra, sull'opportunità di favorire una risposta coordinata tra le autorità e promuovere «relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza».

e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente»⁽¹⁹¹⁾.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della DCA (rifusione), «[I]e persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività». Lo stesso vale per chi si occupa di minori non accompagnati [articolo 24, paragrafo 4, della DCA (rifusione)] e di chi lavora nei centri di accoglienza [articolo 18, paragrafo 7, della DCA (rifusione)].

4.3. Minori

Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della DCA (rifusione), per «minore» si intende «il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto». L'articolo 21 della DCA (rifusione) riconosce esplicitamente che i minori sono persone vulnerabili e gli Stati membri devono conseguentemente tenere conto della specifica situazione dei minori nell'applicazione della DCA (rifusione)⁽¹⁹²⁾.

A norma del considerando 9, nell'applicare la DCA (rifusione) gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente, tra l'altro, il principio dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dell'UE, alla CRC e alla CEDU⁽¹⁹³⁾. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della DCA (rifusione), «[l']interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori». L'articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione) contiene un elenco non esaustivo di fattori di cui tenere conto nella valutazione dell'interesse superiore del minore:

Articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
- c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

⁽¹⁹¹⁾ Cfr., mutatis mutandis, Corte EDU, sentenza del 25 gennaio 2018, J.R. e altri/Grecia, n. 22696/16, punti 102, 122, 123; Corte EDU, sentenza del 15 marzo 2018, A.E.A./Grecia, n. 39034/12, punto 71; Corte EDU, sentenza del 21 marzo 2019, O.S.A. e altri/Grecia, n. 39065/16, punti 46-58, riguardante l'esame di un opuscolo informativo da parte del giudice; e Corte EDU, sentenza del 3 ottobre 2019, Kaak e altri/Grecia, n. 34215/16, riguardante la capacità di comprendere l'opuscolo informativo e le varie possibilità di ricorso disponibili ai sensi del diritto interno.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. la parte 3 per ulteriori informazioni sull'identificazione dei minori e sull'obbligo di valutare la natura delle loro esigenze di accoglienza.

⁽¹⁹³⁾ Il considerando 9 è citato nella sezione 4.3.4. Per maggiori informazioni sull'interesse superiore del minore, cfr. la sezione 2.4.

L'articolo 23 intende assicurare in tal modo il rispetto dell'articolo 24 della Carta dell'UE, relativo ai diritti del minore ⁽¹⁹⁴⁾, e della CRC ⁽¹⁹⁵⁾.

La DCA (rifusione) contiene disposizioni specifiche sui minori, le quali sono trattate nelle sezioni che seguono. Tuttavia, poiché i minori, ai sensi dell'articolo 21, sono persone vulnerabili, le disposizioni relative alle persone vulnerabili si applicano in generale anche nei confronti dei minori. A questo riguardo, cfr. la sezione 4.5 sulle condizioni materiali di accoglienza e sull'assistenza sanitaria. Per quanto concerne la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza e le sanzioni nel caso di un minore, cfr. la sezione 4.6. Per la questione del trattenimento di minori e minori non accompagnati, cfr. le sezioni 4.8.3 e 4.8.4.

4.3.1. Adeguata qualità di vita per i minori

L'articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione) stabilisce un obbligo generale in base a cui gli Stati membri devono provvedere a che «le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale». In aggiunta, l'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della DCA (rifusione) richiede che gli Stati membri «provved[a]no a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili» ⁽¹⁹⁶⁾. Questo significa che gli Stati membri devono garantire che i richiedenti vulnerabili, ivi compresi i minori, beneficino di un'adeguata qualità di vita, tenendo conto della loro situazione specifica.

Per quanto riguarda specificamente i minori, la seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 1, della DCA (rifusione), prescrive altresì che gli Stati membri «assicur[i]no un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore». Nel valutare l'interesse superiore del minore, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) (citato nella precedente sezione 4.3), gli Stati membri devono inoltre tenere in debito conto «il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore» ⁽¹⁹⁷⁾.

4.3.2. Alloggio e attività di tempo libero

A norma del considerando 22 della DCA (rifusione), «[n]el decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro». Per quanto riguarda l'interesse superiore del minore, gli Stati membri devono, in particolare, tenere in debito conto i fattori indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, della DCA (rifusione). Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, della DCA (rifusione):

⁽¹⁹⁴⁾ L'articolo 24 della Carta dell'UE è citato nella sezione 2.4.

⁽¹⁹⁵⁾ Secondo il Comitato CRC, Commento generale n. 14, op. cit. (nota 87 sopra), il principio dell'interesse superiore del minore è «volto a garantire sia il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione, sia lo sviluppo olistico del minore» (sezione I.A, paragrafo 4). Secondo il Comitato CRC, Commento generale n. 5 – Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6), 27 novembre 2003, CRC/GC/2003/5, «Il Comitato si aspetta che gli Stati interpretino "sviluppo" nel senso più ampio del termine in quanto si tratta di un concetto olistico, che abbraccia lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale del bambino» (sezione I, paragrafo 12). Cfr. anche Comitato CRC, Commento generale n. 12 (2009) – Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, 20 luglio 2009, CRC/C/GC/12.

⁽¹⁹⁶⁾ Ciò è sottolineato dalla CGUE (Grande Sezione), 2019, *Haqbin*, op. cit. (nota 185 sopra), punto 34.

⁽¹⁹⁷⁾ Questa disposizione riecheggia l'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, CRC, per gli Stati parti che valutano le modalità dell'assistenza per i minori non accompagnati, di tenere «debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica». Per maggiori informazioni sull'interesse superiore del minore, cfr. la sezione 2.4.

Articolo 23, paragrafo 5, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione ⁽¹⁹⁸⁾.

L'articolo 12 della DCA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 12 della DCA (rifusione) Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Gli Stati membri devono garantire che, nel caso in cui l'alloggio sia fornito ai minori in natura, tale alloggio sia adeguato alla loro età e al loro genere. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della DCA (rifusione), «[g]li Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)» ⁽¹⁹⁹⁾.

L'articolo 18, paragrafo 3, deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 3, della DCA (rifusione), riguardante l'accesso alle attività di tempo libero, che recita:

Articolo 23, paragrafo 3, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

Per la questione del trattenimento dei minori, cfr. la sezione 4.8.3.

4.3.3. Scolarizzazione e istruzione dei minori

L'articolo 14 della DCA (rifusione) contiene disposizioni in materia di scolarizzazione e istruzione dei minori.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. anche la sezione 4.3.4.

⁽¹⁹⁹⁾ Cfr. la sezione 4.5.2 sulla sistemazione, in cui sono citati questi articoli.

Articolo 14, paragrafo 1, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

L'articolo 14, paragrafo 2, riguarda l'accesso al sistema educativo, mentre l'articolo 14, paragrafo 3, disciplina le circostanze in cui l'accesso non è possibile a causa della situazione specifica del minore ⁽²⁰⁰⁾.

4.3.4. Garanzia dell'unità familiare

L'applicazione della DCA (rifusione) deve essere conforme all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dell'UE, citati per esteso nella precedente sezione 2.4, che riguardano l'interesse superiore del minore e il suo «diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori».

Il considerando 9 della DCA (rifusione) così recita:

Considerando 9 della DCA (rifusione)

Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla [Carta dell'UE], alla [CRC] e alla [CEDU], rispettivamente.

In base al principio dell'unità familiare sancito dalla Carta dell'UE, la DCA (rifusione) contiene alcune disposizioni che mirano a garantire, nella misura del possibile, l'unità del nucleo familiare ⁽²⁰¹⁾.

Articolo 12 della DCA (rifusione)

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

⁽²⁰⁰⁾ Cfr. EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 5.2 sull'istruzione e sulla scolarizzazione.

⁽²⁰¹⁾ Cfr. anche l'articolo 2, lettera c), della DCA (rifusione), che contiene una definizione di «familiari».

Articolo 18, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

Articolo 23 della DCA (rifusione)

2) Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) la possibilità di ricongiungimento familiare ⁽²⁰²⁾;

[...]

5) Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione ⁽²⁰³⁾.

Nella sua sentenza *Saciri*, la CGUE ha dichiarato riferendosi alla DCA che, nel caso in cui gli Stati membri forniscano condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici:

gli Stati membri [...] hanno l'obbligo di adattare tali condizioni di accoglienza alla situazione delle persone portatrici di particolari esigenze [...] Pertanto, i sussidi economici devono essere sufficienti a preservare l'unità familiare e l'interesse superiore del minore, che [...] costituisce un criterio fondamentale ⁽²⁰⁴⁾.

La CGUE ha aggiunto che «tali sussidi devono consentire, se del caso, ai figli minori dei richiedenti asilo di convivere con i genitori in modo da mantenere l'unità familiare» ⁽²⁰⁵⁾.

4.3.5. Servizi di riabilitazione per i minori**Articolo 23, paragrafo 4, della DCA (rifusione)**

Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

⁽²⁰²⁾ Cfr. la sezione 4.3.6.3 sulla ricerca dei familiari.

⁽²⁰³⁾ Cfr. anche DCA (rifusione), considerando 9, articolo 12 e articolo 18, paragrafo 2, lettera a).

⁽²⁰⁴⁾ CGUE, 2014, *Saciri*, op. cit. (nota 130 sopra), punto 41.

⁽²⁰⁵⁾ *Ibid.*, punto 45. Per maggiori informazioni sulle condizioni materiali di accoglienza, cfr. la sezione 4.5.

Il gruppo di minori richiedenti che hanno diritto alla riabilitazione, all'assistenza psichica e alla consulenza di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della DCA (rifusione), è più ampio rispetto al gruppo delle persone che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della DCA (rifusione), che riguarda le vittime di tortura e di violenza.

Di particolare pertinenza, in tale contesto, è il fatto che anche i minori richiedenti «che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato» abbiano diritto a usufruire dei servizi di riabilitazione, all'assistenza psichica e alla consulenza ⁽²⁰⁶⁾, senza che venga ulteriormente definito il significato dell'espressione «avere sofferto gli effetti di un conflitto armato».

Cfr. anche la sezione 4.4 per maggiori informazioni sulle vittime di torture, stupri e altri gravi atti di violenza.

4.3.6. Minori non accompagnati

La DCA (rifusione) stabilisce garanzie specifiche per i minori non accompagnati, che sono così definiti all'articolo 2, lettera e):

Articolo 2, lettera e), della DCA (rifusione) Definizioni

«minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

Pertanto, nel campo di applicazione rientrano due gruppi di minori. Il primo riguarda i minori che **entrano** nel territorio dello Stato membro **senza essere accompagnati da un adulto che ne sia responsabile**. Un minore è da ritenersi non accompagnato «fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto».

Il secondo gruppo è costituito dai minori che vengono **abbandonati dopo essere entrati** nel territorio dello Stato membro.

Poiché la definizione di minore non accompagnato è subordinata alla normativa o alla prassi nazionale che determina chi possa essere considerato un «adulto che sia responsabile» per il minore, non è chiaro se i minori si possano ritenere «non accompagnati» quando un familiare adulto che non sia un genitore si trova nello Stato membro. Ciò parrebbe possibile in quanto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della DCA (rifusione), «[i] minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la

⁽²⁰⁶⁾ Cfr. Comitato CRC, *Commento generale n. 12*, op. cit. (nota 195 sopra), punto 124: «Dovrebbe essere garantita un'assistenza particolare ai bambini e agli adolescenti che sono stati coinvolti nei conflitti armati così da permettergli di pronunciarsi sui loro bisogni».

domanda d'asilo è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati: a) presso familiari adulti» (tra le altre opzioni disponibili) ⁽²⁰⁷⁾.

Come indicato più dettagliatamente nelle sezioni successive, l'articolo 24 della DCA (rifusione) stabilisce garanzie specifiche che si applicano nei confronti dei minori non accompagnati nei contesti seguenti:

- nomina di un rappresentante;
- fornitura di una sistemazione;
- ricerca dei familiari; e
- formazione del personale chiamato ad occuparsi di minori non accompagnati.

4.3.6.1. Nomina di un rappresentante per un minore non accompagnato

L'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione) definisce requisiti che riguardano la nomina di un rappresentante per un minore non accompagnato e l'espletamento delle funzioni del rappresentante:

Articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti.

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

L'articolo 2, lettera j), della DCA (rifusione) fornisce una definizione di rappresentante:

Articolo 2, lettera j), della DCA (rifusione)

«rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantire l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

⁽²⁰⁷⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), il cui punto 8 definisce i bambini separati dalla propria famiglia i bambini «che sono separati da entrambi i genitori o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia».

A norma dell'articolo 2, lettera j), e dell'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione), un rappresentante rappresenta e assiste il minore non accompagnato esclusivamente in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dalla DCA (rifusione). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione), che prevede la nomina di un rappresentante affinché rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla DPA (rifusione), tale rappresentante può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella DCA (rifusione) ⁽²⁰⁸⁾. Se uno Stato membro nomina un rappresentante ai sensi di entrambe le direttive, questi rappresenterà e assisterà il minore non accompagnato in relazione sia alle condizioni di accoglienza che alle procedure per la motivazione e l'esame della domanda di protezione internazionale.

Nessuna delle due direttive utilizza il termine «tutore» ma, ai sensi della normativa nazionale in questione, un tutore può essere un rappresentante ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione) [e dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della DPA (rifusione)] ⁽²⁰⁹⁾. L'articolo 31, paragrafo 1, della DQ (rifusione) usa il termine «tutore legale» per indicare la persona che rappresenta il minore non accompagnato.

In merito alla nomina di un rappresentante, l'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione) richiede che le misure vengano adottate «quanto prima». Poiché la direttiva non specifica la natura di tali misure né le modalità di nomina del rappresentante, si possono adottare approcci diversi. L'espressione «quanto prima» dovrebbe far capo alla finalità per cui viene nominato un rappresentante, ossia rappresentare e assistere il minore non accompagnato affinché questi goda dei diritti e assolva agli obblighi previsti dalla DCA (rifusione). Conformemente all'articolo 3 della DCA (rifusione), i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva si applicano una volta che sia stata presentata una domanda. Pertanto un rappresentante deve essere nominato quanto prima una volta presentata la domanda. Poiché una domanda viene «presentata» prima di essere registrata e inoltrata, può rendersi necessario nominare un rappresentante prima della registrazione e dell'inoltro della domanda ⁽²¹⁰⁾. In seguito alla nomina di un rappresentante, il minore non accompagnato deve essere informato «immediatamente» di detta nomina.

Secondo il Commento generale n. 6 del Comitato CRC:

Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio ⁽²¹¹⁾.

⁽²⁰⁸⁾ DPA (rifusione), articolo 25, paragrafo 1, lettera a), ultima frase: «Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE».

⁽²⁰⁹⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 36: «Nei casi in cui i bambini siano coinvolti in procedure di asilo politico, o altri processi amministrativi e giudiziari, oltre a un tutore, dovrebbe essere nominato anche un rappresentante legale».

⁽²¹⁰⁾ Cfr. le sezioni 3.1 e 3.2 per ulteriori informazioni sul momento in cui la domanda viene presentata ai sensi della DPA (rifusione). Alcuni minori potrebbero necessitare di un rappresentante prima dell'avvio delle procedure di asilo. Cfr. Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 21: «I passi successivi, come la nomina di un tutore il più rapidamente possibile, assumono la funzione di misure di protezione per assicurare il rispetto dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla sua famiglia; di conseguenza per il bambino si dovrebbe avviare il procedimento di richiesta di asilo politico o altri procedimenti amministrativi o giudiziari solo dopo la nomina del tutore. Nei casi in cui i bambini sono coinvolti nei procedimenti di richiesta di asilo politico e altri procedimenti amministrativi e giudiziari, dovrebbe essere assicurato un rappresentante legale oltre che un tutore»; e Comitato CRC, *Commento generale n. 12*, op. cit. (nota 195 sopra), punto 124: «Dovrebbe essere nominato un tutore o un consulente a titolo gratuito».

⁽²¹¹⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 33. Il punto 34 afferma che, nel caso di bambini separati dai genitori, «la custodia dovrebbe essere regolarmente assegnata al membro della famiglia che lo accompagna o a un altro membro della famiglia allargata», se ciò è nell'interesse superiore del minore, tenendo conto che «[n]ei casi in cui il bambino sia accompagnato da un adulto non appartenente alla famiglia o da una persona che comunque se ne prende cura, l'adeguatezza della custodia da parte di questa persona va analizzata più attentamente». Cfr. anche Comitato CRC, pareri adottati il 18 settembre 2019, *M.T./Spagna*, comunicazione n. 17/2017, CRC/C/82/D/17/2017, punto 13.8: «Il fatto che all'autore non sia stato assegnato un tutore che gli permetta di richiedere asilo in quanto minore, benché disponesse di documenti ufficiali che attestavano la sua minore età, l'ha privato della tutela speciale che deve essere offerta ai minori non accompagnati richiedenti asilo e l'ha esposto al rischio di subire un danno irreparabile in caso di ritorno nel suo paese di origine, in contrasto con l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 22 della Convenzione».

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione), il rappresentante deve svolgere i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore. In base al Commento generale n. 6 del Comitato CRC, i meccanismi di controllo devono «monitorare la qualità dell'attività di tutela e assicurare che l'interesse superiore del bambino sia considerato durante il processo decisionale e, in particolare, per prevenire gli abusi» ⁽²¹²⁾.

L'articolo 24, paragrafo 1, della DCA (rifusione) prevede inoltre che la persona che funge da rappresentante sia sostituita solo in caso di necessità. Qualora si possa concludere che il rappresentante o il tutore sta operando in contrasto con l'interesse superiore del minore, la persona può essere sostituita.

A questo proposito, la FRA indica che «I tutori temporanei designati nell'ambito dei provvedimenti preliminari intesi a proteggere i minori dovrebbero, se possibile, essere poi assegnati come tutori "permanenti"» ⁽²¹³⁾. La FRA dichiara inoltre che:

Se il minore ha segnalato una negligenza del tutore, si dovrebbe valutare la possibilità di sostituire il tutore. La sostituzione dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, e avere effetto immediato, se il tutore è sottoposto a indagini per gravi violazioni dei diritti del minore, per esempio maltrattamento o comportamento improprio ⁽²¹⁴⁾.

4.3.6.2. Sistemazione per i minori non accompagnati

Il considerando 22 e l'articolo 24, paragrafo 2, della DCA (rifusione) contengono disposizioni fondamentali in merito alla sistemazione dei minori non accompagnati.

Considerando 22, della DCA (rifusione)

Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri devono tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

Articolo 24, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

2) I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;

⁽²¹²⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 6, op. cit. (nota 84 sopra), punto 35.

⁽²¹³⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Tutela dei minori privati delle cure genitoriali: Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani, 2014, pag. 69.

⁽²¹⁴⁾ Ibid., pag. 69.

c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

L'obbligo degli Stati membri di fornire una sistemazione ai minori non accompagnati, conformemente al requisito di cui all'articolo 42, paragrafo 2, si applica dunque «dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro», il che sottolinea l'urgenza di garantire tempestivamente tale sistemazione. L'articolo deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, della DCA (rifusione), che impone agli Stati membri di garantire il rispetto del principio dell'interesse superiore del minore e «un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore» ⁽²¹⁵⁾.

La natura della sistemazione per i minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettere c) e d), della DCA (rifusione), lascia un margine di interpretazione per via dei riferimenti (che non sono chiariti ulteriormente) agli «alloggi idonei per i minori» e alla presenza di «specifiche strutture per i minori». A norma dell'articolo 20 della CRC, «[o]gni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato». Il Commento generale n. 6 del Comitato CRC fornisce ulteriori indicazioni interpretative per quanto concerne «una protezione e un'assistenza speciali» nonché la protezione e l'assistenza sostitutive previste per tali minori, a norma dell'articolo 22 della CRC ⁽²¹⁶⁾, affermando che, nella scelta delle opzioni per l'assistenza e la protezione previste dall'articolo 20, paragrafo 3, CRC:

si terrà conto delle condizioni di particolare vulnerabilità in cui può trovarsi il bambino, che non solo è stato privato del suo ambiente familiare, ma si trova fuori dal suo paese di origine. Si terrà conto, inoltre, del genere e dell'età del bambino. In particolare, deve essere assicurato il dovuto riguardo alla continuità nella crescita del bambino, nonché alla sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica ⁽²¹⁷⁾.

Inoltre, il punto citato definisce criteri per l'assistenza e il collocamento, cui sono improntate le garanzie per i minori stabilite dalla DCA (rifusione); tali criteri si riflettono inoltre nelle garanzie per i minori (non accompagnati) previste dalla DCA (rifusione).

⁽²¹⁵⁾ Cfr. anche la sezione 4.3.1 sull'adeguata qualità di vita per i minori. L'articolo 20, paragrafo 3, CRC, richiede analogamente che le modalità dell'assistenza per i minori non accompagnati tengano «debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica».

⁽²¹⁶⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 39.

⁽²¹⁷⁾ *Ibid.*, punto 40.

L'articolo 24, paragrafo 2, della DCA (rifusione) prevede espressamente che solo i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni possano essere alloggiati in centri di accoglienza per adulti, a condizione che ciò sia nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 1, della DCA (rifusione) ⁽²¹⁸⁾. È altresì pertinente l'articolo 18, paragrafo 3, della DCA (rifusione), a norma del quale «[g]li Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)».

Oltre alle garanzie da assicurare a tutti i richiedenti [articolo 18, paragrafi da 2 a 7, DCA (rifusione)] e alle garanzie supplementari per i minori [articolo 23, paragrafi da 2 a 5, DCA (rifusione)], la direttiva prevede garanzie che soddisfano le esigenze dei minori non accompagnati. In particolare, le persone che si occupano di minori non accompagnati «hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi» [articolo 24, paragrafo 4, DCA (rifusione)] ⁽²¹⁹⁾. Nel valutare l'interesse superiore del minore in relazione all'alloggio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), della DCA (rifusione), gli Stati membri devono, tra l'altro, tenere debito conto dell'«opinione del minore, secondo la sua età e maturità» ⁽²²⁰⁾.

Poiché tutti gli Stati membri sono vincolati dalla CEDU, la mancata concessione di condizioni di vita adeguate potrebbe costituire una violazione degli obblighi previsti da tale convenzione. La Corte EDU ha statuito che le autorità francesi, non avendo prestato assistenza nel campo profughi di Calais ad un minore non accompagnato richiedente asilo, hanno violato l'articolo 3 della CEDU; nella sua sentenza il giudice ha dichiarato, tra l'altro, che le condizioni di vita precarie della «baraccopoli» del campo di Calais, unitamente alla mancata esecuzione, da parte delle autorità francesi, di una decisione giudiziaria che ordinava l'inserimento del richiedente nel sistema statale di assistenza all'infanzia, costituivano una violazione degli obblighi dello Stato previsti dall'articolo 3 ⁽²²¹⁾. Nella causa *El e a. contro Grecia*, la Corte EDU ha emesso una decisione conformemente all'articolo 39 del suo regolamento, stabilendo che la Grecia doveva «a) garantire ai richiedenti un alloggio e condizioni di accoglienza compatibili con l'articolo 3 della convenzione e con lo stato di salute dei richiedenti e b) garantire a questi ultimi un trattamento medico, conformemente alle loro esigenze di salute fisica e mentale» ⁽²²²⁾.

All'epoca della stesura della presente analisi giuridica, erano pendenti dinanzi alla Corte EDU diversi ricorsi relativi alle condizioni di alloggio per richiedenti protezione internazionale che hanno sostenuto di essere minori non accompagnati ⁽²²³⁾.

⁽²¹⁸⁾ Cfr. anche DCA (rifusione), considerando 22.

⁽²¹⁹⁾ Cfr. anche DCA (rifusione), articolo 18, paragrafo 7, «Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata», e articolo 29, paragrafo 1; Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 40.

⁽²²⁰⁾ Cfr. anche Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 40: «I bambini devono essere informati sui provvedimenti di protezione per loro adottati, e le loro opinioni devono essere prese in considerazione».

⁽²²¹⁾ Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2019, *Khan/Francia*, n. 12267/16, punti 76-95. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 13 giugno 2019, *Sh.D. e altri/Grecia e altri*, n. 14165/16.

⁽²²²⁾ Corte EDU, decisione su provvedimento cautelare del 16 aprile 2020, *E.I. e altri/Grecia*, n. 16080/20. La domanda è stata presentata nel contesto della pandemia di COVID-19 e della relativa situazione nelle isole greche.

⁽²²³⁾ Corte EDU, esposizione dei fatti, comunicata l'11 gennaio 2018, *Bodiang/Italia*, n. 47523/17 (riguardante possibili violazioni degli articoli 3, 8 e 13, CEDU); Corte EDU, esposizione dei fatti, comunicata il 2 febbraio 2017, *Sadio e altri/Italia*, n. 3571/17 (riguardante possibili violazioni degli articoli 3 e 8, CEDU); Corte EDU, esposizione dei fatti, comunicata l'11 gennaio 2018, *Diakité/Italia*, n. 44646/17 [relativa agli articoli 3, 5 e 8, CEDU nonché all'articolo 2 del protocollo n. 1 (diritto all'istruzione)]; Corte EDU, esposizione dei fatti, comunicata il 5 luglio 2017, *Bacary/Italia*, n. 36986/17. Cfr. anche Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite (HRC), pareri adottati il 7 novembre 2017, *O.A./Danimarca*, comunicazione n. 2770/2016, *CCPR/C/121/D/2770/2016*.

4.3.6.3. Ricerca dei familiari

Come spiegato nella sezione 4.3.4, ai sensi del considerando 9 della DCA (rifusione), gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare. Nel valutare l'interesse superiore del minore, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), della DCA (rifusione), «gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, [...] [del]la possibilità di ricongiungimento familiare», inter alia. La ricerca dei familiari di un minore non accompagnato è essenziale affinché gli Stati membri possano adempiere ai loro obblighi conformemente ai principi dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore.

Articolo 24, paragrafo 3, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

L'esito della ricerca della famiglia può essere utile quando si determina l'interesse superiore del minore ⁽²²⁴⁾.

Devono essere messe a disposizione dei minori non accompagnati tutte le informazioni pertinenti sulla ricerca delle loro famiglie per consentire un'espressione informata delle loro opinioni e dei loro desideri ⁽²²⁵⁾. Queste informazioni devono essere fornite in una maniera appropriata all'età e al livello di comprensione del bambino ⁽²²⁶⁾.

Quando possibile, e nell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero ricongiungere al più presto le famiglie dei minori non accompagnati ⁽²²⁷⁾. Quando valutano le prove che dimostrano i legami familiari o la loro assenza, le autorità potrebbero trovare orientamenti nei testi seguenti:

- Commissione europea, *Comunicazione della Commissione – Orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento*, Bruxelles, 2014,
- EASO, *Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia*, 2016.

⁽²²⁴⁾ Cfr. l'articolo 22, paragrafo 2, della CRC, che dispone quanto segue: «gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia»; e Comitato CRC, *Commento generale n. 12*, op. cit. (nota 206 sopra), punto 124: «I bambini e gli adolescenti richiedenti asilo potrebbero, inoltre, avere bisogno di un'effettiva ricerca della famiglia e di informazioni rilevanti sulla situazione nel loro paese di origine per determinare il loro superiore interesse».

⁽²²⁵⁾ Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), DCA (rifusione); e Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 25.

⁽²²⁶⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 25.

⁽²²⁷⁾ *Ibid.*, punti 13 e 80; articolo 22, paragrafo 2, CRC; EASO, *Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia*, 2016, pag. 13.

4.4. Vittime di tortura e di violenza

Ai sensi dell'articolo 21 della DCA (rifusione), le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili, sono persone vulnerabili. L'articolo 25 della DCA (rifusione) definisce garanzie specifiche per le vittime di tortura e di violenza.

Articolo 25, paragrafo 1, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

L'elenco di persone di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della DCA (rifusione) non è esaustivo, poiché fa riferimento non solo alle torture e agli stupri, ma anche ad «altri gravi atti di violenza»⁽²²⁸⁾. Tale articolo non si limita alle gravi forme di violenza verificatesi nei paesi di origine o di transito, ma si applica anche nel caso in cui i richiedenti diventino vittime di gravi atti di violenza nello Stato membro.

L'obbligo, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della DCA (rifusione), di garantire che le vittime ricevano «il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti» implica doverosamente l'esistenza di un nesso causale tra i gravi atti di violenza che un richiedente ha subito e il trattamento. In aggiunta, tale trattamento deve essere necessario e ciò indica che non tutti i trattamenti disponibili si possono ritenere necessari, lasciando pertanto un margine di discrezionalità. È altresì importante ricordare l'articolo 25, paragrafo 2, della DCA (rifusione), che così recita:

Articolo 25, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

La tabella 14 riporta alcuni esempi di strumenti giuridici vincolanti per tutelare i diritti delle vittime di violenza.

⁽²²⁸⁾ Secondo il Comitato contro la tortura, General Comment no 3 Implementation of Article 14 by States Parties [Commento generale n. 3 - Attuazione dell'articolo 14 a cura degli Stati parti], 19 novembre 2012, CAT/C/GC/3, punto 3, le vittime di tortura includono «i parenti prossimi o le persone a carico della vittima, nonché le persone che hanno subito un danno intervenendo per assistere le vittime o per impedire la vittimizzazione».

Tabella 14. Strumenti giuridici che tutelano i diritti delle vittime di violenza

Organizzazione	Strumento
UE	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva anti-tratta • Direttiva sulle vittime della criminalità ⁽²²⁹⁾
Consiglio d'Europa	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani ⁽²³⁰⁾ • Convenzione di Istanbul
ONU	<ul style="list-style-type: none"> • CAT ⁽²³¹⁾ • CRPD ⁽²³²⁾ • Protocollo di Palermo ⁽²³³⁾

L'articolo 14, paragrafo 1, della CAT richiede agli Stati parti di garantire mezzi di ricorso e «il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile». Secondo la definizione fornita dal Comitato contro la tortura (Comitato CAT), la riabilitazione comprende «l'assistenza medica e psicologica, nonché servizi giuridici e sociali». Il Comitato CAT ha altresì affermato che devono essere «disponibili, adeguati e rapidamente accessibili» servizi specializzati che tengano «conto della cultura, della personalità, della storia e dell'estrazione delle vittime». La riabilitazione dev'essere «accessibile a tutte le vittime senza discriminazioni e indipendentemente dall'identità o dallo status di una vittima all'interno di un gruppo emarginato o vulnerabile [...] ivi compresi richiedenti asilo e rifugiati» ⁽²³⁴⁾.

4.5. Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria

L'articolo 17 della DCA (rifusione) prevede «disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria». L'articolo 2, lettera g) definisce le «condizioni materiali di accoglienza» come le «condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere» ⁽²³⁵⁾. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della DCA (rifusione), gli Stati membri devono provvedere a che «i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale».

Secondo i fatti di una causa sottoposta all'Alta Corte irlandese, le richiedenti (una madre sola con problemi pregressi di salute mentale e la figlia a carico) hanno presentato domande

⁽²²⁹⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁽²³⁰⁾ Cfr. anche Consiglio d'Europa, Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, 2005, punti 22 e 29-36.

⁽²³¹⁾ Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore: 26 giugno 1987).

⁽²³²⁾ Ai sensi dell'articolo 26 della CRPD, gli Stati parti «organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione» per le persone con disabilità. L'articolo 15 verte sul diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, l'articolo 16 sul diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti e l'articolo 17 sulla protezione dell'integrità della persona.

⁽²³³⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2237 UNTS 319, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 25 dicembre 2003).

⁽²³⁴⁾ Comitato CAT, Commento generale n. 3, op. cit. (nota 228 sopra), punti 11-15. Cfr. anche Comitato CAT, pareri adottati il 6 dicembre 2018, Adam Harun/Svizzera, comunicazione n. 758/2016, CAT/C/65/D/758/2016, riguardante una vittima di torture che richiedeva cure mediche ed è stata trasferita in Italia ai sensi del regolamento Dublino III. Il comitato ha stabilito che qualsiasi trasferimento di questo genere richiedeva che le autorità «eseguissero una valutazione individualizzata del rischio personale ed effettivo» per la persona interessata, che tenesse «in debito conto la sua particolare vulnerabilità in quanto vittima di tortura e richiedente asilo» (punto 9.9). Cfr. anche Comitato CAT, pareri adottati il 3 agosto 2018, A.N./Svizzera, comunicazione n. 742/2016, CAT/C/64/D/742/2016, punti 8.6-8.8; CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra).

⁽²³⁵⁾ Il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha ribadito che, in base alla sentenza *Cimade* della CGUE, il ricevimento di un «sussidio per le spese giornaliere» è un elemento del diritto alle condizioni materiali di accoglienza oltre all'alloggio, al vitto, all'igiene e al vestiario. Cfr. Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), sentenza del 17 gennaio 2013, I U 1921/2012-5, sintesi in inglese, punto 27.

di protezione internazionale il 17 settembre 2018. Le autorità irlandesi non hanno tuttavia fornito loro un alloggio fino al 15 ottobre 2018. Considerando le circostanze, l'Alta Corte irlandese ha stabilito che, nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e l'emissione della decisione in merito all'alloggio, il ministero della Giustizia e dell'uguaglianza aveva violato l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva ⁽²³⁶⁾.

L'articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione) stabilisce gli obblighi degli Stati membri, specialmente nei confronti delle persone vulnerabili:

Articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Oltre all'obbligo per gli Stati membri di fornire un'«adeguata» qualità di vita ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione), varie disposizioni della DCA (rifusione) si riferiscono al requisito relativo alla salvaguardia di un livello di vita «dignitoso»:

Considerando 11 della DCA (rifusione)

È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

Considerando 25 della DCA (rifusione)

La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Considerando 35 della DCA (rifusione)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

⁽²³⁶⁾ Alta Corte (Irlanda), sentenza del 5 marzo 2019, X and Y/The Minister for Justice and Equality [X e Y contro Ministero della Giustizia e dell'uguaglianza], [2019] IEHC 133. Cfr. anche Alta Corte (Irlanda), sentenza del 3 aprile 2019, X and Y (a minor)/Minister for Justice and Equality (No 2) [X e Y (un minore) contro Ministero della Giustizia e dell'uguaglianza], [2019] IEHC 226.

Resta poco chiaro il nesso tra «adeguata qualità di vita» e «livello di vita dignitoso», soprattutto alla luce dell'articolo 20, paragrafo 5, della DCA (rifusione), che subordina la decisione di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, che assicurano una qualità di vita «adeguata», alla condizione che gli Stati membri garantiscano un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti ⁽²³⁷⁾.

Nella sentenza *Saciri* la CGUE ha statuito che i «sussidi, tuttavia, devono essere sufficienti affinché siano garantite ai richiedenti asilo le esigenze essenziali, compreso un livello di vita dignitoso» ⁽²³⁸⁾. La CGUE ha approfondito nella sentenza *Haqbin* il concetto di «dignità del tenore di vita», dichiarando quanto segue:

Per quanto concerne più specificamente il requisito relativo alla salvaguardia della dignità del tenore di vita, dal considerando 35 della [DCA (rifusione)] risulta che quest'ultima mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché a promuovere l'applicazione, in particolare, dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali e deve essere attuata di conseguenza. A detto riguardo, il rispetto della dignità umana, ai sensi dell'articolo in parola, richiede che l'interessato non si trovi in una situazione di estrema privazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità ⁽²³⁹⁾.

Nel caso di persone vulnerabili potrebbero rendersi necessarie misure supplementari per garantire un'adeguata qualità di vita. Per esempio, un richiedente affetto da una disabilità fisica grave avrà esigenze specifiche in materia di alloggio e un genitore singolo con figli minori sopravvissuto alla tortura avrà esigenze particolari di sostentamento. Perciò l'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della DCA (rifusione) sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, implicando che gli Stati membri debbano non solo prevedere la disponibilità delle condizioni materiali di accoglienza, ma anche garantire che le persone vulnerabili beneficino di tali condizioni di accoglienza nella pratica.

In relazione all'articolo 17 della DCA, nella sentenza *Saciri*, il giudice ha statuito che:

gli Stati membri [...] hanno l'obbligo di adattare tali condizioni di accoglienza alla situazione delle persone portatrici di particolari esigenze [...] Pertanto, i sussidi economici devono essere sufficienti a preservare l'unità familiare e l'interesse superiore del minore, che, in forza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, costituisce un criterio fondamentale.

Di conseguenza, qualora uno Stato membro abbia scelto di fornire le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici, tali sussidi devono essere sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, se del caso, nell'ambito del mercato privato della locazione ⁽²⁴⁰⁾.

⁽²³⁷⁾ Cfr. inoltre EASO, *Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU)* [Un'analisi giuridica – Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza)], 2020, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.1, riguardante un livello di vita adeguato e dignitoso.

⁽²³⁸⁾ CGUE, 2014, *Saciri*, op. cit. (nota 130 sopra), punto 48. Cfr. anche Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht, Germania), sentenza del 18 luglio 2012, 1 BvL 10/10 (traduzione in inglese). Questa sentenza riguarda principalmente la garanzia di un diritto fondamentale a un reddito minimo di sussistenza dignitoso ai sensi della Legge fondamentale (Costituzione tedesca), ma fa riferimento anche ad alcune norme internazionali, tra cui la DCA.

⁽²³⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Haqbin*, op. cit. (nota 185 sopra), punto 46.

⁽²⁴⁰⁾ CGUE, 2014, *Saciri*, op. cit. (nota 130 sopra), punti 41 e 42. Si noti che l'articolo 17 della DCA corrisponde all'articolo 21 della DCA (rifusione).

La High Court (Inghilterra e Galles) nella causa *Refugee Action v Secretary of State for the Home Department* ha rilevato che, al fine di preservare uno standard minimo di dignità, è necessario che vi sia la possibilità di mantenere relazioni interpersonali e un livello minimo di partecipazione alla vita sociale, religiosa e culturale ⁽²⁴¹⁾.

4.5.1. Assistenza sanitaria

Al di là delle norme generali sull'assistenza sanitaria stabilite nell'articolo 17 della DCA (rifusione), l'articolo 19 della DCA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 19 della DCA (rifusione) Assistenza sanitaria

- 1) Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
- 2) Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

Al fine di attuare efficacemente l'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22 della DCA (rifusione), gli Stati membri devono valutare se richiedenti vulnerabili come quelli di cui all'articolo 21 della DCA (rifusione) richiedano o meno l'assistenza sanitaria e la natura delle eventuali esigenze di trattamento ⁽²⁴²⁾. L'articolo 19, paragrafo 2, della DCA (rifusione), relativo all'assistenza per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari include, in via non limitativa, la necessaria assistenza medica, dal momento che fa specificamente riferimento ad assistenza «di altro tipo». L'assistenza di altro tipo che potrebbe rendersi necessaria deve essere identificata nella valutazione individuale delle esigenze di accoglienza particolari e può includere, per esempio, l'assistenza sociale con attività quotidiane quali l'alimentazione, l'igiene, l'abbigliamento e la mobilità, tenendo conto delle condizioni fisiche o mentali. I richiedenti vulnerabili potrebbero necessitare di una risposta da parte di più agenzie.

4.5.2. Sistemazione: modalità e conseguenze per le persone vulnerabili in generale

L'articolo 18 della DCA (rifusione) riguarda le «modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza», ivi compresa la sistemazione, e prevede diverse disposizioni che riguardano le esigenze particolari di persone vulnerabili e devono essere lette congiuntamente al considerando 22 della DCA (rifusione).

⁽²⁴¹⁾ High Court (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 9 aprile 2014, *R (Refugee Action) v Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWHC 1033 (Admin), punto 115. Il giudice ha stabilito che il livello di sostegno finanziario per chi presenta domanda di protezione internazionale ha illegittimamente escluso alcune esigenze di base dei richiedenti asilo. Poiché la DCA (rifusione) non si applica nel Regno Unito, questa sentenza si fonda sulla DCA. Cfr. anche le cause riunite pendenti dinanzi alla Corte EDU che riguardano numerosi richiedenti vulnerabili che vivono nell'hotspot dell'isola di Lesbo, in Grecia: Corte EDU, *Al. H. e altri / Grecia e F.J. e altri / Grecia*, nn. 4892/18 e 4920/18, comunicata il 26 febbraio 2019.

⁽²⁴²⁾ Cfr. la sezione 3.1.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1) Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;

b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2) Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;

b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3) Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4) Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5) Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

6) Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

7) Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

8) Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

9) In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'articolo 22;

b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Considerando 22 della DCA (rifusione)

Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi sia dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

In relazione all'articolo 18, paragrafo 3, della DCA (rifusione), occorrerà tenere conto, in particolare, delle differenze di età nel caso di richiedenti minori o anziani. Per quanto concerne i minori, l'articolo 18, paragrafo 3) deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 23 della DCA (rifusione) riguardante i minori ⁽²⁴³⁾.

In merito all'obbligo per gli Stati membri, sancito dall'articolo 18, paragrafo 3, di tenere conto delle **differenze di genere**, la relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul afferma che l'articolo 60, paragrafo 3 prevede l'obbligo per gli Stati parti di sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere «che tengano conto delle differenze tra uomini e donne in termini di esperienze e di esigenze specifiche di protezione al fine di garantire il loro diritto alla sicurezza nel considerare gli standard di trattamento per l'accoglienza dei richiedenti asilo» ⁽²⁴⁴⁾. Le linee guida di genere devono inoltre rivolgersi e rispondere a sensibilità culturali e religiose e a fattori personali, nonché riconoscere i traumi. L'articolo 4 della Convenzione di Istanbul prevede una clausola di non discriminazione, contenente un elenco non esaustivo di cause di discriminazione, tra cui il sesso, il genere, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'origine nazionale o sociale, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'età, le condizioni di salute, la disabilità, lo status matrimoniale, lo status di migrante o di rifugiato o qualunque altra condizione.

⁽²⁴³⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. la precedente sezione 4.3.2 in merito all'alloggio dei minori e la sezione 4.3.6.2 sulla sistemazione per i minori non accompagnati.

⁽²⁴⁴⁾ Cfr. Consiglio d'Europa, Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011, paragrafo 314. Esempi di tali procedure sono «la sistemazione separata di donne e uomini single; bagni separati o almeno orari diversi nell'utilizzo da parte di donne e uomini e sempre sotto supervisione; stanze che possano essere chiuse a chiave dagli occupanti; illuminazione adeguata in tutto il centro di accoglienza; sorveglianza anche da parte di personale femminile addestrato alle esigenze specifiche di genere dei residenti; formazione del personale del centro di accoglienza; codice di condotta applicabile anche ai fornitori privati di servizi; accordi formali per l'intervento e la protezione in casi di violenza di genere; e fornire informazioni alle donne e alle ragazze sulla violenza di genere e sui servizi di assistenza disponibili».

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della DCA (rifusione), gli Stati membri «adottano le **misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere**» (grassetto aggiunto) all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b). Gli Stati membri sono inoltre vincolati dalle garanzie che derivano, per esempio, dalla [Convenzione contro la tortura](#) e dal Protocollo di Palermo ⁽²⁴⁵⁾. Altri esempi di strumenti giuridici vincolanti per tutelare i diritti delle vittime di violenza includono la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e la Convenzione di Istanbul (per gli Stati membri firmatari di questo strumento). Di conseguenza, dovrà essere garantita una risposta immediata che sia conforme alle garanzie previste da tali strumenti giuridici e che potrà includere rinvii, un alloggio sicuro, la riabilitazione, l'assistenza sanitaria e/o il sostegno psicosociale o l'intervento della polizia.

In termini di giurisprudenza nazionale, per quanto concerne la sistemazione delle vittime di gravi atti di violenza basata sul genere, un tribunale belga ha statuito che una richiedente gambiana, costretta a un matrimonio forzato e stuprata poco dopo il suo arrivo in Belgio, doveva essere collocata non in un centro di accoglienza misto, data la sua estrema vulnerabilità e il fatto di essere affetta da disturbo da sindrome da stress post-traumatico, ma presso un alloggio assistito privato. Detto tribunale ha rilevato che il numero limitato di tali luoghi era irrilevante e non poteva giustificare una violazione del diritto della richiedente a una sistemazione adeguata, in modo da rispettare il suo diritto alla dignità umana e tenere conto della sua vulnerabilità ⁽²⁴⁶⁾.

L'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, della DCA (rifusione) è modesto, soprattutto considerando l'obbligo di tenere conto «della specifica situazione di persone vulnerabili» ai sensi dell'articolo 21 della DCA (rifusione). Nella causa [Saciri](#), la CGUE ha rilevato che, in caso di saturazione delle strutture di alloggio destinate ai richiedenti asilo, gli Stati membri possono rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, a condizione che tale sistema garantisca «ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva» ⁽²⁴⁷⁾. La CGUE ha tuttavia aggiunto che «la saturazione delle reti di accoglienza» non può «giustificare alcuna deroga all'osservanza di tali norme» ⁽²⁴⁸⁾.

4.6. Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza e sanzioni

A norma dell'articolo 20 della DCA (rifusione), gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali, revocare le condizioni materiali di accoglienza per motivi previsti dalla direttiva e applicare sanzioni.

⁽²⁴⁵⁾ Protocollo di Palermo, op. cit. (nota 233 sopra).

⁽²⁴⁶⁾ Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), sentenza del 13 dicembre 2017, 17/5651/A (sintesi in inglese).

⁽²⁴⁷⁾ CGUE, 2014, [Saciri](#), op. cit. (nota 130 sopra), punto 49.

⁽²⁴⁸⁾ *Ibid.*, punto 50.

Articolo 20 della DCA (rifusione) **Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza**

1) Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:

a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o

b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o

c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

2) Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3) Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4) Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

5) Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6) Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.

Quando esaminano la possibilità di applicare l'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri devono garantire che si tenga conto della specifica situazione di persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21, nonché del principio di proporzionalità.

Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 1, le persone vulnerabili potrebbero contravvenire ai loro obblighi e/o avere bisogno di presentare una domanda reiterata per via della loro specifica situazione, ad esempio per la loro età, una malattia grave, una malattia o un disturbo psichici oppure per paura.

La causa *Haqbin* ⁽²⁴⁹⁾ riguardava un minore non accompagnato che, in seguito a una rissa presso una struttura di accoglienza, è stato escluso dal centro per un periodo di 15 giorni. La CGUE ha dichiarato che «l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali di accoglienza non è assoluto» ⁽²⁵⁰⁾. Sebbene le condizioni materiali di accoglienza possano essere ridotte e, in casi eccezionali, revocate, il giudice ha statuito che:

conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, della [DCA (rifusione)], qualsiasi sanzione, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, deve essere obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata alla particolare situazione del richiedente e deve, in ogni caso, salvaguardare il suo accesso all'assistenza sanitaria e a un tenore di vita dignitoso ⁽²⁵¹⁾.

Il giudice ha osservato che «dal considerando 35 della [DCA (rifusione)] risulta che quest'ultima mira a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché a promuovere l'applicazione, in particolare, dell'articolo 1 della Carta [...] e deve essere attuata di conseguenza» ⁽²⁵²⁾. Essendo il richiedente un minore non accompagnato, il giudice ha inoltre stabilito che gli «Stati membri devono, nell'adottare sanzioni a titolo dell'articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, tenere maggiormente conto, come si evince dall'articolo 20, paragrafo 5, seconda frase, della medesima direttiva, della situazione particolare del minore e del principio di proporzionalità» ⁽²⁵³⁾. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della DCA (rifusione), «l'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva concernenti i minori» ⁽²⁵⁴⁾. La Corte ha così concluso:

uno Stato membro non può prevedere [...] una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L'imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono, in considerazione, segnatamente, dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore ⁽²⁵⁵⁾.

Ai sensi del diritto nazionale, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha riformato la decisione della Prefettura di Novara di revocare le condizioni di accoglienza per un richiedente asilo che aveva violato le norme del centro di accoglienza (abbandonando

⁽²⁴⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Haqbin*, op. cit. (nota 185 sopra).

⁽²⁵⁰⁾ *Ibid.*, punto 35.

⁽²⁵¹⁾ *Ibid.*, punto 45.

⁽²⁵²⁾ *Ibid.*, punto 46.

⁽²⁵³⁾ *Ibid.*, punto 53.

⁽²⁵⁴⁾ *Ibid.*, punto 54.

⁽²⁵⁵⁾ *Ibid.*, punto 56.

quest'ultimo senza autorizzazione), perché il prefetto non aveva tenuto conto dello stato di grave malattia del richiedente (tubercolosi e stato ansioso depressivo) prima di disporre la revoca. Il tribunale ha sostenuto che, ai sensi del diritto nazionale, si dovesse considerare la specifica situazione delle persone vulnerabili, tra le quali «le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali» ⁽²⁵⁶⁾.

Nell'ambito di una causa spagnola, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha revocato l'accesso di un richiedente asilo, che era vulnerabile a causa delle sue patologie, al sistema di accoglienza perché il richiedente aveva perso il diritto di soggiornarvi quando ha abbandonato, senza informare le autorità, l'ultimo centro che gli era stato assegnato. Il tribunale ha stabilito che le autorità dovessero garantire l'accesso del richiedente a un centro di accoglienza in quanto, ai sensi del diritto costituzionale spagnolo, la CEDU e la Carta dell'UE assicurano la riammissione nel caso in parola in virtù del diritto all'integrità fisica e morale e al diritto di difesa, soprattutto dal momento che il richiedente si trovava in una situazione di particolare vulnerabilità a causa delle sue patologie ⁽²⁵⁷⁾.

Uno Stato membro può **ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare** le condizioni materiali di accoglienza nei casi elencati all'articolo 20, paragrafo 1, della DCA (rifusione). Può inoltre **ridurre o revocare** le suddette condizioni qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, della DCA (rifusione).

Gli Stati membri possono, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, **ridurre, ma non revocare**, le condizioni materiali di accoglienza nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata tardivamente. In tale situazione spetta allo Stato membro accertare che il richiedente, «senza un giustificato motivo», non abbia presentato la domanda «non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro». L'organo decisionale dovrà prestare attenzione ai motivi per cui può trascorrere tempo prima che alcune persone vulnerabili, minori compresi, vittime di violenza sessuale e della tratta degli esseri umani, presentino domanda di protezione internazionale.

La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza sono subordinate alla garanzia che il richiedente mantenga un «tenore di vita dignitoso». Ciò dipenderà dalla fattispecie, con particolare riguardo per le circostanze delle persone vulnerabili ⁽²⁵⁸⁾. Le decisioni adottate nell'ambito dell'articolo 20, paragrafo 3, rischiano potenzialmente di compromettere la possibilità di prestare i servizi di consulenza, supporto e assistenza attualmente in corso, nonché di pregiudicare il tenore di vita dignitoso di un richiedente vulnerabile, laddove una riduzione o una revoca analoghe non produrrebbero lo stesso effetto nei confronti di un richiedente non vulnerabile.

Una decisione in merito alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza per un richiedente vulnerabile richiede un esame personalizzato, comprendente un'analisi della proporzionalità più articolata rispetto alla norma. Ciò significa che la necessità di motivare la decisione sarà particolarmente importante per una persona vulnerabile che intenda presentare ricorso, come analizzato nella sezione 4.7.

⁽²⁵⁶⁾ Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia), sentenza del 31 dicembre 2018, *Ricorrente (Nigeria) contro Prefettura di Novara, Ministero dell'Interno* (sintesi in inglese).

⁽²⁵⁷⁾ Tribunal Superior de Justicia (Spagna), sentenza del 22 novembre 2018, *Fermin/Ministerio de Empleo y Seguridad Social*.

⁽²⁵⁸⁾ Cfr. anche la sezione 4.5 sulle condizioni materiali di accoglienza e sull'assistenza sanitaria.

Le condizioni materiali di accoglienza non possono essere revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione formale e motivata [articolo 20, paragrafo 6, della DCA (rifusione)].

4.7. Mezzi di ricorso

4.7.1. Requisito e ambito di applicazione

Articolo 26, paragrafo 1, della DCA (rifusione) **Mezzi di ricorso**

Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 [relativo alla residenza e alla libera circolazione] che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

L'articolo 26 della DCA (rifusione) non prevede norme in merito all'efficacia del mezzo di ricorso richiesto. Nondimeno, un richiedente ha diritto a un ricorso effettivo alla luce, tra l'altro, dell'articolo 47 della Carta dell'UE e affinché l'articolo 26 della direttiva sia conforme al principio di effettività.

Le garanzie procedurali previste dalla direttiva nell'ambito del ricorso o del riesame di una decisione ai sensi della DCA (rifusione) possono essere particolarmente importanti per le persone vulnerabili e sono riportate di seguito.

4.7.2. Assistenza e rappresentanza legali gratuite

Articolo 26, paragrafo 2, della DCA (rifusione) **Mezzi di ricorso**

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

L'articolo 26, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di prestare assistenza e rappresentanza legali gratuite nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia, ma esse sono disponibili solo «su richiesta». Perciò, se una persona vulnerabile non viene identificata e/o non riceve un supporto puntuale che le permetta di effettuare tale richiesta, potrebbe rischiare che non le vengano prestate assistenza e rappresentanza legali di importanza fondamentale. Occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della Carta dell'UE, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, della DCA (rifusione):

Articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, della DCA (rifusione)

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Questa disposizione dev'essere interpretata nel suo contesto, alla luce di altre disposizioni del diritto dell'Unione, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte EDU, ivi compresa in particolare la sua sentenza *Airey* ⁽²⁵⁹⁾, secondo la quale il gratuito patrocinio deve essere accordato quando, a non concederlo, verrebbe vanificata la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia ⁽²⁶⁰⁾.

Cfr. la sezione 8.4.2 per l'analisi delle norme della DPA (rifusione), che non differiscono sostanzialmente da quelle della DCA (rifusione).

4.8. Trattenimento

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019.

L'articolo 11 della DCA (rifusione) contiene disposizioni sul trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari; tali disposizioni stabiliscono garanzie supplementari in relazione al trattenimento di:

- persone con problemi di salute, anche mentale (articolo 11, paragrafo 1) (sezione 4.8.2);
- minori (articolo 11, paragrafo 2) (sezione 4.8.3);

⁽²⁵⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 9 ottobre 1979, *Airey/Irlanda*, n. 6289/73.

⁽²⁶⁰⁾ CGUE, sentenza del 22 dicembre 2010, *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland*, C-279/09, EU:C:2010:811, punti 36 e 37. Cfr. anche Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 20 marzo 2019, n. 03927/2108 (sintesi in inglese).

- minori non accompagnati (articolo 11, paragrafo 3) (sezione 4.8.4);
- famiglie (articolo 11, paragrafo 4) (sezione 4.8.5);
- richiedenti di sesso femminile (articolo 11, paragrafo 5) (sezione 4.8.6).

Non esiste ancora una giurisprudenza della CGUE in merito all'articolo 11 della DCA (rifusione). Ciascuna delle disposizioni summenzionate è esaminata di seguito e altre questioni pertinenti per richiedenti e persone vulnerabili sono trattate nella sezione 4.8.1, mentre le deroghe a garanzie particolari riguardanti il trattenimento di persone vulnerabili sono discusse nella sezione 4.8.7. Per ulteriori informazioni sul trattenimento ai sensi del regolamento Dublino III, cfr. la sezione 5.6.

4.8.1. Principi generali

A norma dell'articolo 2, lettera h), della DCA (rifusione), per «trattenimento» si intende «il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione». I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente all'articolo 8 della DCA (rifusione) ⁽²⁶¹⁾. Il considerando 15 afferma che i richiedenti possono essere trattenuti soltanto «in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento». Inoltre, ai sensi del considerando 20, al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, «è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione». Conformemente, l'articolo 8, paragrafo 2, della DCA (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 8, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

A norma dell'articolo 21 della DCA (rifusione), gli Stati membri devono tenere conto della specifica situazione di persone vulnerabili nell'attuazione di tutti gli articoli della direttiva. Pertanto, è necessario considerare caso per caso la specifica situazione di persone vulnerabili quando si valuta la necessità e la proporzionalità del trattenimento, nonché quando si prendono in considerazione misure alternative al trattenimento.

Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti ⁽²⁶²⁾. Le alternative al trattenimento per le persone con disabilità di tipo fisico includono la reperibilità telefonica anziché l'obbligo di presentarsi di persona ⁽²⁶³⁾.

⁽²⁶¹⁾ EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019, op. cit. (nota 5 sopra), parte 4 sui motivi di trattenimento.

⁽²⁶²⁾ DCA (rifusione), considerando 20.

⁽²⁶³⁾ EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019, op. cit. (nota 5 sopra), parte 5 sulle alternative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale; UNHCR, *Linee Guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione*, 2012, pag. 33.

Gli esempi di giurisprudenza nazionale in materia di alternative al trattenimento includono una sentenza del Tribunale federale svizzero, in base a cui le autorità dovrebbero valutare in modo approfondito opzioni diverse dal trattenimento dei genitori, dalla revoca del loro diritto di custodia e dal collocamento dei figli presso un istituto per l'infanzia. Tali opzioni comprendono un alloggio presso proprietà cantonali o un'abitazione locata dal cantone, una struttura di alloggio temporaneo o, possibilmente, anche un centro giovanile per minori non accompagnati ⁽²⁶⁴⁾. Nel caso di un richiedente con problemi di salute mentale e affetto da dolore acuto, il Tribunale amministrativo di primo grado di Corinto (Grecia) ha disposto la cessazione del suo trattenimento, commutandolo nell'obbligo per il richiedente di comunicare alle autorità di polizia il proprio indirizzo e qualsiasi futuro cambiamento di domicilio, nonché di presentarsi alla polizia ogni tre giorni ⁽²⁶⁵⁾. Il Tribunale amministrativo greco ha inoltre disposto il rilascio di un richiedente vulnerabile per via del suo stato di salute e dello stress post-traumatico (era stato detenuto e torturato in Siria). Il richiedente aveva abbandonato un'isola dove era stato confinato, venendo successivamente arrestato e trattenuto. Il giudice ha commutato la pena nell'obbligo di presentarsi periodicamente (due volte al mese) alla stazione di polizia ⁽²⁶⁶⁾.

La vulnerabilità di una persona può costituire un fattore di importanza critica per determinare se il trattenimento violi l'articolo 4 della Carta dell'UE ⁽²⁶⁷⁾ — e l'articolo 3 della CEDU ⁽²⁶⁸⁾ — o sia sproporzionato ai sensi dell'articolo 7 della Carta ⁽²⁶⁹⁾ — e l'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU ⁽²⁷⁰⁾ — o arbitrario a norma dell'articolo 6 della Carta ⁽²⁷¹⁾ [articolo 5 della CEDU ⁽²⁷²⁾]. (Le osservazioni contenute nella sezione 4.6 in merito alla proporzionalità e alla valutazione personalizzata riguardanti le persone vulnerabili si applicano *a fortiori* nell'ambito del trattenimento).

L'articolo 10, paragrafo 1, della DCA (rifusione) dispone che: «[i]l trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento». Ove ciò non sia possibile, lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e «sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari» e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla DCA (rifusione) ⁽²⁷³⁾.

Per quanto riguarda le condizioni di trattenimento, il considerando 18 della DCA (rifusione) così recita: «È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione» ⁽²⁷⁴⁾. L'articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione) prescrive che gli Stati membri assicurino «un'adeguata qualità di che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale», nella specifica situazione delle persone vulnerabili, nonché nella situazione

⁽²⁶⁴⁾ Tribunale federale (Svizzera), sentenza del 26 aprile 2017, 2C_1052/2016, 2C_1053/2016 (sintesi in inglese).

⁽²⁶⁵⁾ Tribunale amministrativo di primo grado (Corinto, Grecia), sentenza del 19 agosto 2013, n. 223/2013.

⁽²⁶⁶⁾ Tribunale amministrativo (Grecia), sentenza del 26 ottobre 2018, AK (Siria)/Ministro dell'Ordine pubblico e della protezione civile.

⁽²⁶⁷⁾ Carta dell'UE, articolo 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti): «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁽²⁶⁸⁾ CEDU, articolo 3 (Proibizione della tortura): «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

⁽²⁶⁹⁾ Carta dell'UE, articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare): «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

⁽²⁷⁰⁾ CEDU, articolo 8: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁽²⁷¹⁾ Carta dell'UE, articolo 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza): «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

⁽²⁷²⁾ L'articolo 5 della CEDU riguarda il diritto alla libertà e alla sicurezza.

⁽²⁷³⁾ DCA (rifusione), articolo 10, paragrafo 1.

⁽²⁷⁴⁾ Cfr. la sezione 4.8.3 per una citazione completa del considerando 18 e per ulteriori informazioni sul trattenimento dei minori.

delle persone che si trovano in stato di trattenimento ⁽²⁷⁵⁾. Ciò premesso, se il richiedente ha esigenze di accoglienza particolari, tali esigenze devono essere soddisfatte durante il trattenimento. Cfr. le sezioni da 4.8.3 a 4.8.6 sulle esigenze di accoglienza particolari che si presentano nel caso del trattenimento di richiedenti con problemi di salute, minori, minori non accompagnati, famiglie e richiedenti di sesso femminile. L'UNHCR osserva che «[i] richiedenti asilo più anziani possono aver bisogno di cure ed assistenza particolari in ragione della loro età, vulnerabilità, mobilità ridotta, salute fisica o mentale o di altre condizioni» ⁽²⁷⁶⁾.

Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale. L'articolo 9, paragrafo 3, della DCA (rifusione) riguarda la verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento.

Articolo 9, paragrafo 3, della DCA (rifusione)

Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

La possibilità di una verifica rapida e accessibile del provvedimento di trattenimento può essere particolarmente importante per persone vulnerabili in stato di trattenimento. Lo European Law Institute fornisce orientamenti generali sul diritto a una rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento nel contesto in questione ⁽²⁷⁷⁾. In particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, della CRPD prevede che gli Stati Parti debbano garantire:

l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

L'articolo 9, paragrafo 4, della DCA (rifusione) riguarda la comunicazione con i richiedenti in merito al loro trattenimento:

⁽²⁷⁵⁾ Cfr. la sezione 4.5 per una citazione completa dell'articolo 17, paragrafo 2, della DCA (rifusione).

⁽²⁷⁶⁾ UNHCR, Linee guida sulla detenzione, op. cit. (nota 264 sopra), linee guida 9.6, pag. 39.

⁽²⁷⁷⁾ Cfr. EASO, Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2019, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 7.3 «Aspetti del diritto alla verifica in sede giudiziaria»; European Law Institute, Statement of the European Law Institute: Detention of asylum seekers and irregular migrants and the rule of law [Trattenimento dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari e Stato di diritto], (ELI 2017), standard 24, pagg. 282-284.

Articolo 9, paragrafo 4, della DCA (rifusione)

I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

Per i richiedenti vulnerabili potrebbe essere fondamentale essere informati delle ragioni del trattenimento in modo inequivocabilmente chiaro, in una lingua e in un formato che essi comprendono. Perciò è necessario tenere conto delle particolari modalità con cui i motivi di trattenimento consentiti possono riguardare la situazione individuale e le circostanze personali di una persona vulnerabile, com'è parimenti necessario tenere presente che alcune persone vulnerabili potrebbero già trovarsi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la comprensione dei motivi del loro arresto (per esempio in caso di disabilità, perdita o problemi di memoria, difficoltà cognitive e/o di apprendimento o traumi). L'articolo 9, paragrafo 4 deve essere inteso alla luce della giurisprudenza della Corte EDU relativamente alle violazioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della CEDU ⁽²⁷⁸⁾.

L'articolo 9, paragrafo 5, verte sulla verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento.

Articolo 9, paragrafo 5, della DCA (rifusione)

Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

Un trattenimento inizialmente legittimo può diventare illegittimo successivamente se le sue condizioni non soddisfano le esigenze sanitarie e quelle connesse alla disabilità che si manifestano in una persona ⁽²⁷⁹⁾. Ciò può verificarsi, per esempio, se in seguito al trattenimento emergono prove di una malattia psichica o di un'altra disabilità, o nel caso in cui si possa dimostrare che il trattenimento ha aggravato un problema di salute preesistente o ha di fatto causato la malattia ⁽²⁸⁰⁾.

L'UNHCR e l'International Detention Coalition (IDC) hanno pubblicato uno strumento di screening per assistere gli organi decisionali nell'identificazione e nel trattamento delle situazioni di vulnerabilità, in particolare per quanto concerne la pertinenza dei fattori di vulnerabilità rispetto alle decisioni di trattenimento e in relazione alle alternative al trattenimento per richiedenti vulnerabili ⁽²⁸¹⁾.

⁽²⁷⁸⁾ Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza del 31 marzo 2011, *Nowak/Ucraina*, n. 60846/10.

⁽²⁷⁹⁾ High Court (Tribunale amministrativo) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 23 marzo 2011, *R (BE) v Secretary of State for the Home Department*, [2011] EWHC 690 (Admin), punti 177-181. Il diritto internazionale prevede inoltre garanzie volte ad assicurare che il trattenimento non diventi arbitrario, tra cui in particolare il riesame periodico per consentire una valutazione dei motivi e la verifica in sede giudiziaria del trattenimento. Cfr. l'articolo 9, paragrafi 1 e 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976).

⁽²⁸⁰⁾ UNHCR, *Linee guida sulla detenzione*, 2012, op. cit. (nota 264 sopra), pag. 33.

⁽²⁸¹⁾ UNHCR e IDC, *Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: a Tool for asylum and migration systems* [Strumento di screening delle vulnerabilità – Identificazione e contrasto delle vulnerabilità: uno strumento per i sistemi di asilo e migrazione], 2016, op. cit. (nota 147 sopra).

4.8.2. La salute come preoccupazione principale

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019, sezione 8.2.2 «Assistenza sanitaria».

Gli articoli 21 e 22 della DCA (rifusione) richiedono agli Stati membri di tenere conto delle esigenze di accoglienza particolari di richiedenti vulnerabili durante l'intera procedura di asilo e di provvedere a un appropriato controllo della loro situazione. Ciò implica che gli Stati membri debbano considerare la specifica situazione, per esempio, di donne in stato di gravidanza, persone con disabilità o con problemi di salute, quali gravi malattie e disturbi mentali. Ai sensi dell'articolo 19 della DCA (rifusione), gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti «ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali»⁽²⁸²⁾. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a «fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica»⁽²⁸³⁾. Inoltre, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della DCA (rifusione), è necessario che le vittime di torture e violenze «accedano [...] ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate»⁽²⁸⁴⁾. Tutti questi requisiti si applicano, se del caso, nei confronti di richiedenti vulnerabili in stato di trattenimento; difatti lo stato di salute dei richiedenti vulnerabili trattenuti deve costituire la preoccupazione principale delle autorità nazionali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della DCA (rifusione):

Articolo 11, paragrafo 1, della DCA (rifusione).

Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

I seguenti principi desunti dalla giurisprudenza del Regno Unito possono fornire alcune indicazioni⁽²⁸⁵⁾.

- Il mancato svolgimento di esami ragionevoli per verificare la salute fisica e mentale di un potenziale detenuto può rendere illegittimo il trattenimento⁽²⁸⁶⁾.

⁽²⁸²⁾ Articolo 19, paragrafo 1, della DCA (rifusione).

⁽²⁸³⁾ Articolo 19, paragrafo 2, della DCA (rifusione). Cfr. anche la sezione 4.5.1 sull'assistenza sanitaria.

⁽²⁸⁴⁾ Cfr. anche la sezione 4.4 sulle vittime di tortura e di violenza.

⁽²⁸⁵⁾ Occorre notare che il Regno Unito non è mai stato vincolato dalla DCA (rifusione) e non è più vincolato dalla versione originaria di tale direttiva, se non nella misura in cui le sue disposizioni sono state integrate nel diritto britannico mediante le normative del Regno Unito.

⁽²⁸⁶⁾ High Court (Tribunale amministrativo) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2014, R (DK) v Secretary of State for the Home Department, [2013] EWHC 1236; [2014] EWHC 3257 (Admin), punto 181.

- Tra i fattori pertinenti in merito alla possibilità di gestire in modo soddisfacente una patologia durante il trattenimento figurano la durata di quest'ultimo, il carattere dei centri di trattenimento, la disponibilità di farmaci durante la detenzione, la possibilità di soddisfare le esigenze sanitarie (particolari) comprovate della persona trattenuta, disposizioni in materia di assistenza e finalizzate al monitoraggio di segnali di peggioramento della salute ⁽²⁸⁷⁾.
- La mancata effettuazione di una visita medica nei confronti di una persona trattenuta conformemente alle norme nazionali (nel caso di specie, la normativa britannica prescriveva l'esame entro 24 ore dall'inizio del trattenimento), in assenza di un valido motivo, può rendere illegittimo il trattenimento ⁽²⁸⁸⁾.
- In situazioni estreme, il trattenimento di persone con disabilità può costituire un trattamento crudele, inumano o degradante in contrasto con l'articolo 3 della CEDU. «La sofferenza derivante da una malattia mentale contratta naturalmente sarebbe contemplata qualora il rischio di patirla sia stato o potrebbe essere stato aggravato dal trattamento, indipendentemente dal fatto che derivi dalle condizioni di trattenimento o, in un caso estremo, dagli effetti del trattenimento o dell'espulsione» ⁽²⁸⁹⁾.
- «La gravità del trattamento è sia relativa che dipendente dalle circostanze di ciascuna fattispecie. Rientra fra le considerazioni opportune l'idea di valutare se le condizioni di trattenimento fossero compatibili o meno con il rispetto della dignità umana [del richiedente], se le modalità e il metodo di esecuzione delle misure in questione l'abbiano esposto a una situazione di pericolo o disagio di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza implicita nella detenzione e se gli sia stata prestata l'assistenza medica necessaria» ⁽²⁹⁰⁾.
- Trattando una situazione in cui la salute mentale di una persona rappresenta un problema, i fattori di cui tenere conto includeranno la conformità alle politiche pertinenti, l'esistenza o meno di orientamenti chiari, la capacità di capire, valutare e gestire la malattia mentale del richiedente, la capacità di eseguire provvedimenti giudiziari e stabilire se la persona sia stata trattata o meno dignitosamente e con rispetto, o se le sia stato fornito il livello minimo di assistenza, valutazione e trattamento cui ha diritto ⁽²⁹¹⁾.

Per quanto riguarda la pandemia di COVID-19, la Commissione europea ha fatto direttamente riferimento all'articolo 11, paragrafo 1, della DCA (rifusione) e ha indicato, tra l'altro, che il documento guida dell'Organizzazione mondiale della sanità *Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention* ⁽²⁹²⁾ [Preparazione, prevenzione e controllo della COVID-19 nelle carceri e in altri luoghi di detenzione] fornisce informazioni utili su come prevenire e affrontare un potenziale focolaio di infezione nei luoghi di trattenimento, sottolineando anche importanti elementi sui diritti umani che devono essere rispettati nella risposta alla COVID-19 ⁽²⁹³⁾.

⁽²⁸⁷⁾ Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 28 gennaio 2014, R (Das) v Secretary of State for the Home Department, [2014] EWCA Civ 45.

⁽²⁸⁸⁾ High Court (Tribunale amministrativo) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 maggio 2013, R (EO, RA, CE, OE and RAN) v Secretary of State for the Home Department, [2013] EWHC 1236 (Admin), punto 53. Cfr. anche High Court (Tribunale amministrativo) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 13 luglio 2018, R (KG) v Secretary of State for the Home Department, [2018] EWHC 1767 (Admin), punto 29.

⁽²⁸⁹⁾ High Court (Tribunale amministrativo) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 28 gennaio 2014, R (S) v Secretary of State for the Home Department, [2014] EWHC 50 (Admin), punto 243.

⁽²⁹⁰⁾ Ibid., punto 243.

⁽²⁹¹⁾ Ibid., punto 417.

⁽²⁹²⁾ Organizzazione mondiale della sanità, Ufficio regionale per l'Europa, *Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention*, Copenhagen, 23 marzo 2020.

⁽²⁹³⁾ Comunicazione della Commissione— Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento [COM(2020/C 126/02)], 17 aprile 2020.

Nell'ambito della CEDU, pur non menzionando direttamente l'articolo 11, paragrafo 1, della DCA (rifusione), la Corte EDU ha osservato che «per quanto riguarda la compatibilità della salute del richiedente con la permanenza in trattenimento occorre tener conto di tre elementi specifici: a) le patologie del richiedente, b) l'adeguatezza dell'assistenza e delle cure mediche prestate durante il trattenimento e c) l'opportunità di mantenere la misura di trattenimento alla luce dello stato di salute del richiedente» ⁽²⁹⁴⁾.

La Corte EDU ha stabilito che il trattenimento di un richiedente affetto da problemi di salute mentale non ha indotto a concludere, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che il suo trattenimento fosse arbitrario e in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, in quanto è stata dedicata particolare attenzione al richiedente nei centri di trattenimento in cui è stato detenuto e i referti dei servizi di sostegno psicologico non escludevano il trattenimento ⁽²⁹⁵⁾.

La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 della CEDU in relazione a una richiedente asilo in stato di trattenimento, che era vulnerabile a causa del suo stato di salute poiché soffriva di vari sintomi, tra cui umore depresso e insonnia, oltre ad essere affetta da sintomi somatici quali dolori al torace; un medico ha confermato il «peggioramento evidente del suo stato mentale» ⁽²⁹⁶⁾. Il giudice ha constatato la violazione, dovuta all'effetto cumulativo delle circostanze del suo trattenimento:

in particolare, il fatto che la richiedente non abbia avuto accesso alla passeggiata all'aria aperta per otto-dodici settimane, le pessime condizioni in cui si poteva effettuare detta passeggiata nel restante periodo, l'assenza di misure specifiche contro il freddo, la mancanza di personale femminile, lo scarso grado di privacy offerto nel centro e il fatto che queste condizioni siano durate per oltre sedici mesi inducono la Corte a concludere che l'effetto cumulativo delle condizioni lamentate abbia mortificato la dignità umana della richiedente e suscitato in lei sentimenti di angoscia e inferiorità tali da umiliarla e svilirla ed eventualmente infrangere la sua resistenza fisica o morale ⁽²⁹⁷⁾.

In alcune altre cause, la Corte EDU ha valutato la legittimità, ai sensi della CEDU, del trattenimento di donne in stato di gravidanza e di persone con una disabilità, una grave malattia o problemi di salute mentale ⁽²⁹⁸⁾.

Pur non essendo direttamente correlate con l'articolo 11, paragrafo 1, della DCA (rifusione), le seguenti linee guida dell'UNHCR sul trattenimento di richiedenti protezione internazionale possono fornire ulteriori orientamenti:

- le procedure di identificazione e di registrazione dei richiedenti asilo devono essere «rapide e sistematiche» in modo da evitarne la detenzione arbitraria ⁽²⁹⁹⁾;
- i detenuti devono poter beneficiare il prima possibile dopo il loro arrivo di un esame clinico, eseguito da professionisti competenti, che valuti il loro stato di salute fisico e mentale ⁽³⁰⁰⁾;

⁽²⁹⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, *Slawomir Musial/Polonia*, n. 28300/06, punto 88.

⁽²⁹⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 4 aprile 2018, *Thimothawes/Belgio*, n. 39061/11 (sintesi in inglese), punto 79.

⁽²⁹⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 3 maggio 2016, *Abdi Mahamud/Malta*, n. 56796/13, punto 17.

⁽²⁹⁷⁾ *Ibid.*, punto 89.

⁽²⁹⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 31 luglio 2012, *Mahmundi e altri/Grecia*, n. 14902/10, punto 70; Corte EDU, sentenza del 23 luglio 2013, *Aden Ahmed/Malta*, n. 55352/12, punto 92; Corte EDU, sentenza del 21 aprile 2011, *Nechiporuk e Yonkalo/Ucraina*, n. 42310/04, punto 156; Corte EDU, sentenza del 8 novembre 2012, *Z.H./Ungheria*, n. 28973/11, punto 29; Corte EDU, sentenza del 20 dicembre 2011, *Yoh-Ekale Mwanje/Belgio*, n. 10486/10, punto 94; Corte EDU, 2009, *Slawomir Musial/Polonia*, op. cit. (nota 294 sopra), punto 94. Cfr. anche EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 8.2.2.

⁽²⁹⁹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla detenzione*, 2012, op. cit. (nota 264 sopra), linee guida 9.5, pag. 38.

⁽³⁰⁰⁾ *Ibid.*, pag. 30.

- poiché la detenzione può causare patologie psicologiche e fisiche, lo svolgimento di valutazioni periodiche dello stato di salute potrebbe impedire che una detenzione inizialmente giustificata diventi in seguito illegittima ⁽³⁰¹⁾;
- come regola generale, i richiedenti protezione internazionale con disabilità di tipo fisico, mentale, intellettiva e sensoriale di lunga data non dovrebbero essere detenuti ⁽³⁰²⁾.

Gli obblighi previsti dalla CRPD sono importanti al fine di determinare se sia o meno giustificato il trattenimento di persone con disabilità e/o affette da una grave malattia: sono particolarmente pertinenti in relazione ai detenuti con disabilità, tra gli altri, gli obblighi in materia di uguaglianza e non discriminazione (articolo 5), accessibilità dell'ambiente fisico (articolo 9), libertà e sicurezza della persona (articolo 14), mobilità personale al fine di garantire la massima indipendenza possibile (articolo 20), rispetto della vita privata (articolo 22), rispetto del domicilio e della famiglia, al fine di evitare la separazione dei familiari (articolo 23), istruzione (articolo 24), salute (articolo 25), abilitazione e riabilitazione (articolo 26) nonché partecipazione (e accessibilità) alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport (articolo 30). Il comitato CRPD ha dichiarato che, nel contesto della detenzione, «le autorità devono prestare una speciale attenzione alle esigenze particolari e all'eventuale vulnerabilità della persona interessata, anche a causa della sua disabilità» ⁽³⁰³⁾.

I detenuti con disabilità potrebbero essere particolarmente esposti al rischio di subire violenze e/o maltrattamenti durante il trattenimento. Perciò si deve tenere conto delle garanzie generali in tal senso ⁽³⁰⁴⁾. Analogamente, i diritti delle persone con disabilità a essere «trattat[e] con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana» ⁽³⁰⁵⁾ e il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri ⁽³⁰⁶⁾ costituiscono punti di riferimento per la tutela delle persone con disabilità in stato di trattenimento.

Può essere illegittimo non apportare adeguamenti ragionevoli per i centri di trattenimento a fronte della disabilità di una persona ⁽³⁰⁷⁾, al pari della mancata adozione di soluzioni ragionevoli e sufficienti per garantire che le persone con disabilità in stato di trattenimento abbiano pari accesso alle varie aree e servizi durante la detenzione ⁽³⁰⁸⁾. Ciò vale anche nel caso in cui il centro di trattenimento sia gestito da un operatore privato ⁽³⁰⁹⁾.

Il Comitato CPRD spiega nei seguenti termini le norme giuridiche pertinenti per tale situazione:

Di conseguenza, gli Stati parti devono adottare tutte le misure pertinenti, tra cui l'identificazione e la rimozione di ostacoli e barriere all'accesso, affinché le persone affette da disabilità che sono private della libertà possano vivere in modo autonomo e partecipare a pieno titolo a tutti gli aspetti della vita quotidiana nel loro luogo di trattenimento; tali misure includono la garanzia del loro accesso, su una base

⁽³⁰¹⁾ Ibid., pag. 30.

⁽³⁰²⁾ Ibid., pag. 38.

⁽³⁰³⁾ Comitato CRPD, pareri adottati il 2 settembre 2016, *Noble/Australia*, comunicazione n. 7/2012, CRPD/C/16/D/7/2012, punto 8.9.

⁽³⁰⁴⁾ Cfr. per esempio ICCPR, articolo 7; CAT, articoli 2 e 16; CRPD, articolo 15.

⁽³⁰⁵⁾ ICCPR, articolo 10.

⁽³⁰⁶⁾ CRPD, articolo 17.

⁽³⁰⁷⁾ County Court (Central London) (Regno Unito), sentenza del 23 ottobre 2015, *Toussaint v Home Office*, 2YL74948.

⁽³⁰⁸⁾ Comitato CRPD, pareri adottati l'11 aprile 2014, *X/Argentina*, comunicazione n. 8/2012, CRPD/C/11/D/8/2012.

⁽³⁰⁹⁾ Corte d'appello (sezione civile) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 20 maggio 2008, *Gichura v Home Office*, [2008] EWCA Civ 697, [2008] ICR 1287, cfr. in particolare i punti 23 e 24.

di eguaglianza con gli altri, alle varie aree e servizi, quali ad esempio bagni, cortili, biblioteche, aree di studio, laboratori e servizi medici, psicologici, sociali e giuridici ⁽³¹⁰⁾.

Una causa del Regno Unito ha coinvolto una richiedente che è stata ripetutamente vittima di abusi sessuali, abusi domestici, rapimento, stupro e mutilazione genitale femminile, nonché vittima della tratta verso il Regno Unito. La donna aveva inoltre perso i figli a carico e sofferto di disturbo da stress post-traumatico, aveva commesso atti autolesionistici e affermava di essere stata torturata. Nella sua sentenza, la High Court of England and Wales ha considerato che l'indagine del Secretary of State in merito al trattenimento della migrante «non era intesa solo ad accertare se lo stato di salute della richiedente fosse o meno compatibile con la detenzione, ma anche a stabilire se l'impatto sulla salute mentale della richiedente abbia o meno prevalso sulla lunghezza del trattenimento e/o sul suo mantenimento» ⁽³¹¹⁾.

L'UNHCR raccomanda che le vittime di tortura e di altre gravi violenze di natura fisica, psicologica o sessuale non debbano, in linea di massima, essere soggette a detenzione ⁽³¹²⁾.

4.8.3. Trattenimento di minori

L'articolo 11, paragrafo 2, della DCA (rifusione) riguarda il trattenimento di minori:

articolo 11, paragrafo 2, della DCA (rifusione)

I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

In merito all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, la Corte EDU ha statuito che i richiedenti minori possono essere trattenuti solo qualora venga dimostrato che la detenzione è un provvedimento di ultima risorsa e che non vi sono alternative ⁽³¹³⁾. La tutela dell'interesse superiore del minore comporta che l'unità del nucleo familiare sia mantenuta per quanto possibile ⁽³¹⁴⁾.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della DCA (rifusione), gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, devono

⁽³¹⁰⁾ Comitato CRPD, 2014, X/Argentina, op. cit. (nota 308 sopra), punto 8.5; cfr. anche Comitato esecutivo dell'UNHCR, *Conclusion on refugees with disabilities and other persons with disabilities protected and assisted by UNHCR* [Conclusioni sui rifugiati con disabilità e altre persone disabili protette e assistite dall'UNHCR], n. 110 (LXI), 2010.

⁽³¹¹⁾ High Court (Queen's Bench) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 12 gennaio 2017, *Arf v Secretary of State for the Home Department*, [2017] EWHC 10 (QB), punto 132.

⁽³¹²⁾ UNHCR, *Linee guida sulla detenzione*, 2012, op. cit. (nota 264 sopra), linee guida 9.1, pag. 33.

⁽³¹³⁾ Corte EDU, sentenza del 5 aprile 2011, *Rahimi/Grecia*, n. 8687/08 (sintesi in inglese), punti 109 e 110.

⁽³¹⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 10 aprile 2018, *Bistieva e a./Polonia*, n. 75157/14, punto 78.

essere espletati con la debita diligenza. Nel contesto della CEDU, la Corte EDU ha stabilito che, per quanto riguarda il trattenimento di minori, si richiede «una rapidità e una diligenza maggiori da parte delle autorità [nazionali]» ⁽³¹⁵⁾.

Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire ai minori trattenuti la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età, nelle circostanze previste dalla sezione 4.8.7.

L'articolo 11, paragrafo 2 deve essere interpretato in linea con il considerando 18 della DCA (rifusione).

Considerando 18 della DCA (rifusione)

È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

L'articolo 37 della CRC stabilisce norme specifiche:

Articolo 37 della CRC

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

⁽³¹⁵⁾ Ibid., punto 87.

La tabella 15 riassume le condizioni fondamentali da rispettare qualora siano necessario il trattenimento di minori richiedenti protezione internazionale, nonché la fonte di tale obbligo.

Tabella 15. Condizioni da rispettare per il trattenimento di richiedenti minorenni

Requisito	Diritto dell'Unione	CEDU e diritto internazionale
L'interesse superiore del minore è una considerazione preminente	articolo 24, paragrafo 2, Carta UE; articolo 11, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 2, DCA (rifusione)	articolo 3 CRC
La valutazione individuale ha tenuto conto della situazione del minore	articolo 8, paragrafo 2, e articolo 21 DCA (rifusione)	
Tutte le misure non detentive alternative sono state debitamente prese in considerazione e non possono essere applicate	articolo 11, paragrafo 2, DCA (rifusione)	
Il trattenimento è una misura di ultima istanza	articolo 11, paragrafo 2, DCA (rifusione)	articolo 37, lettera b), CRC
Si fa ricorso al trattenimento per un periodo di durata più breve possibile	articolo 11, paragrafo 2, DCA (rifusione)	articolo 37, lettera b), CRC
Deve essere rispettata la dignità umana delle persone trattenute	articolo 1 Carta dell'UE, considerando 18 DCA (rifusione)	articolo 37, lettera c), CRC
Le condizioni di trattenimento non devono costituire tortura né pena o trattamento inumani o degradanti	articolo 4 Carta dell'UE	articolo 3 CAT; articolo 19 e articolo 37, lettera a), CRC, articolo 3 CEDU
Deve essere rispettato il diritto alla vita privata e alla vita familiare delle persone trattenute	articolo 7 e articolo 24, paragrafo 3, Carta dell'UE	articolo 9 CRC, articolo 8 CEDU
Il trattenimento è configurato specificamente per rispondere alle esigenze del minore	Considerando 18 DCA (rifusione)	articolo 37, lettera c), CRC
Per i minori trattenuti è prevista la possibilità di svolgere attività di tempo libero, ricreative e di gioco	articolo 11, paragrafo 2, DCA (rifusione)	articolo 31, paragrafo 1, CRC
Il minore è separato dagli adulti, a meno che ciò non sia nel suo interesse superiore	articolo 11, paragrafo 3, DCA (rifusione)	articolo 9, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 37, lettera c), CRC
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento devono essere espletati con la debita diligenza	articolo 41 Carta dell'UE, articolo 9, paragrafo 2, DCA (rifusione)	
Accesso all'assistenza legale e alla verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento	articolo 47 Carta dell'UE; articolo 7 e articolo 9, paragrafi 3, 5 e 6, DCA (rifusione)	articolo 37, lettera d), CRC

Un giudice del Regno Unito ha rilevato che il trattenimento di un minore di un anno, che durante la detenzione aveva sviluppato patologie prevenibili comprovate da esami medici (rachitismo e anemia), ha violato l'integrità fisica del minore ai sensi dell'articolo 8 della CEDU ⁽³¹⁶⁾.

⁽³¹⁶⁾ High Court (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 luglio 2007, *S and Others v Secretary of State for the Home Department*, [2007] EWHC 1654 (Admin), punto 92.

Dalla giurisprudenza della Corte EDU emergono altri punti potenzialmente pertinenti nell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma:

- la Corte EDU ha stabilito che il trattenimento dei minori (di 16, 11 e 1,5 anni), anche per un breve periodo di tempo (meno di 2 giorni) costituisce un trattamento inumano e degradante, in contrasto con l'articolo 3 della CEDU, quando si presenta una combinazione dei seguenti fattori: condizioni precarie quali muri cadenti, soffitti scrostati, umidità, letti fatiscenti e materassi sporchi, accesso limitato ai servizi igienici o addirittura buglioli (il che obbliga i bambini a urinare sul pavimento) e mancata somministrazione di alimenti e bevande per più di 24 ore ⁽³¹⁷⁾;
- il trasferimento di un minore, effettuato diligentemente dalle autorità, da un centro di trattenimento per adulti verso un alloggio specializzato una volta chiarita l'età reale del minore costituirà un fattore importante per garantire la conformità alla CEDU ⁽³¹⁸⁾.

Una sentenza della Corte d'appello di Varsavia ha constatato la particolare vulnerabilità di una bambina di 8 anni, già vittima di persecuzioni in Pakistan, a causa della sgradevole esperienza di trattenimento che ha vissuto in un centro con persone di culture e abitudini estremamente diverse e che ha aggravato il suo trauma ⁽³¹⁹⁾.

La FRA ha pubblicato una relazione che offre una panoramica del quadro giuridico e politico europeo sul trattenimento dei minori immigrati (sia con famiglie che non accompagnati) ⁽³²⁰⁾.

4.8.4. Trattenimento di minori non accompagnati

Le garanzie che si applicano nei confronti dei minori (indicate nella sezione 4.8.3) si applicano anche nei confronti dei minori non accompagnati. Inoltre, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della DCA (rifusione):

Articolo 11, paragrafo 3, della DCA (rifusione)

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

⁽³¹⁷⁾ Corte EDU, sentenza del 7 dicembre 2017, S.F. e a./Bulgaria, n. 8138/16, punti 84-93.

⁽³¹⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 2 aprile 2015, Aarabi/Grecia, n. 39766/09, punti 44-45.

⁽³¹⁹⁾ Corte d'appello (Varsavia, Polonia), sentenza del 22 giugno 2016, Il Aka 59/16, sentenza in polacco e sintesi in inglese.

⁽³²⁰⁾ FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children [Quadro giuridico e politico europeo sul trattenimento dei minori immigrati], 2017.

In relazione all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, la Corte EDU ha rilevato una violazione dell'articolo 3 della CEDU nel caso di una minore non accompagnata di 5 anni che è stata trattenuta per due mesi presso un centro per adulti senza ricevere consulenza né assistenza all'istruzione da parte di personale adeguatamente qualificato. Il luogo di trattenimento non era adatto alle sue esigenze e le autorità nazionali non hanno preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione, benché ne fossero state espressamente informate ⁽³²¹⁾.

Le pessime condizioni di trattenimento dei minori non accompagnati per quanto concerne la sistemazione, l'igiene e le infrastrutture, seppure per la durata di due giorni soltanto, possono costituire una violazione dell'articolo 3 della CEDU ⁽³²²⁾. La Corte EDU ha constatato tale violazione nel caso di minori non accompagnati (di età intorno ai 16 e 17 anni) che sono stati trattenuti per otto mesi. In quella circostanza non sono state adottate misure per garantire che i minori ricevessero una consulenza e un'assistenza all'istruzione adeguate, da personale qualificato appositamente incaricato a tale scopo. Inoltre, non sono state messe a disposizione strutture ricreative adatte alla loro età, né gli interessati sono stati informati in merito all'esito degli accertamenti relativi alla loro età ⁽³²³⁾.

La causa *H.A. e altri contro Grecia* ⁽³²⁴⁾ riguardava il collocamento di nove minori migranti non accompagnati presso stazioni di polizia in Grecia, per periodi di durata variabile tra 21 e 33 giorni; in seguito essi sono stati trasferiti in un centro di accoglienza e poi presso strutture speciali per minori. La Corte EDU ha stabilito che si era inizialmente verificata una violazione dell'articolo 3 della CEDU, a causa delle condizioni del loro trattenimento nelle stazioni di polizia. Il giudice ha constatato che dette condizioni rappresentavano un trattamento degradante e che il trattenimento presso tali locali avrebbe potuto far sentire i richiedenti isolati rispetto al mondo esterno, con conseguenze potenzialmente negative per il loro benessere fisico e morale. Inoltre ha riscontrato che il loro trattenimento potrebbe considerarsi una privazione illegittima della libertà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU ⁽³²⁵⁾.

In merito all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell'articolo 3 della CEDU nel caso di un minore non accompagnato che non era stato alloggiato in un centro di accoglienza adatto alle sue esigenze di minore non accompagnato. Inoltre, nonostante una visita medica avesse accertato la sua minore età, era ancora detenuto con adulti senza una spiegazione del motivo per cui non gli era stata fornita una sistemazione alternativa adeguata alle sue esigenze. Poiché le circostanze del trattenimento erano in contrasto con il diritto nazionale, che prevede garanzie particolari per i minori, la Corte EDU ha altresì rilevato la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU ⁽³²⁶⁾.

L'UNHCR stabilisce che i minori non accompagnati o separati non dovrebbero essere detenuti; sono preferibili invece modalità appropriate di assistenza, poiché la libertà e la libera circolazione dei minori devono essere sempre la soluzione preferenziale. In particolare:

⁽³²¹⁾ Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubllanzlla Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio*, n. 13178/03, punti 50-53.

⁽³²²⁾ Corte EDU, 2011, *Rahimi/Grecia*, op. cit. (nota 313 sopra), punto 86.

⁽³²³⁾ Corte EDU, sentenza del 22 novembre 2016, *Elmi e Abubaker/Malta*, nn. 25794/13 e 28151/13, punti 111-115.

⁽³²⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2019, *H.A. e altri/Grecia*, n. 19951/16 (sintesi in inglese).

⁽³²⁵⁾ I richiedenti avevano trascorso molte settimane nelle stazioni di polizia prima che le autorità nazionali raccomandassero di alloggiarli presso centri di accoglienza per minori non accompagnati. Il loro tutore legale non li aveva messi in contatto con un avvocato né aveva presentato un ricorso a loro nome al fine di interrompere il loro trattenimento nelle stazioni di polizia, in modo da accelerarne il trasferimento verso strutture adeguate.

⁽³²⁶⁾ Corte EDU, sentenza dell'11 dicembre 2014, *Mohamad/Grecia*, n. 70586/11 (sintesi in inglese), punti 84 e 86.

la detenzione non può essere giustificata unicamente in base al fatto che il minore è non accompagnato o separato, oppure a causa del suo status in quanto migrante o della regolarità o meno della sua presenza sul territorio. Inoltre, i minori non devono mai essere perseguibili penalmente né soggetti a misure punitive a causa dello status migratorio dei loro genitori. Devono essere vagliate soluzioni alternative al trattenimento, preferibilmente opzioni di assistenza familiare o altre modalità alternative adeguate di assistenza stabilite dalle autorità competenti per servizi all'infanzia ⁽³²⁷⁾.

Il documento dell'UNHCR *Linee Guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione* afferma che:

modalità di assistenza alternative, come l'affido o l'accoglienza in case famiglia, dovrebbero essere disposte dalle autorità competenti per servizi all'infanzia, garantendo che il minore riceva una supervisione adeguata. Nell'ambito dell'affido o dell'accoglienza in case famiglia si deve provvedere al corretto sviluppo (sia fisico che mentale) del minore, considerando nel contempo soluzioni a più lungo termine ⁽³²⁸⁾.

Come ha dichiarato il Comitato CRC, «i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie non dovrebbero, come regola generale, essere detenuti. La detenzione di un bambino non può essere giustificata soltanto dal fatto che non è accompagnato o separato dalla propria famiglia, o per la sua condizione di migrante o per il suo status di residenza o per la mancanza di esso» ⁽³²⁹⁾. Il Comitato CRC raccomanda invece quanto segue:

I minori non accompagnati e quelli separati dovrebbero essere affidati al sistema di assistenza alternativa nazionale/locale, preferibilmente di tipo familiare e in compagnia della propria famiglia, ove disponibile, o di tipo collettivo in caso contrario. Queste decisioni devono essere adottate nel quadro di un giusto processo rispettoso delle esigenze dei minori e dei loro diritti di essere ascoltati, di avere accesso alla giustizia e di impugnare dinanzi a un giudice qualsiasi decisione che possa privarli della libertà, tenendo conto delle **vulnerabilità e delle esigenze dei minori**, tra cui quelle basate sul genere, sulla disabilità, sull'età, sulla salute mentale, sullo stato di gravidanza o su altre condizioni ⁽³³⁰⁾.

4.8.5. Trattenimento di famiglie

L'articolo 11, paragrafo 4, della DCA (rifusione) riguarda il trattenimento di famiglie.

Articolo 11, paragrafo 4, della DCA (rifusione)

Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

⁽³²⁷⁾ UNHCR, UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context [Posizione dell'UNHCR sul trattenimento di minori rifugiati e migranti nel contesto della migrazione], gennaio 2017.

⁽³²⁸⁾ UNHCR, *Linee guida sulla detenzione*, 2012, op. cit. (nota 264 sopra), linee guida 9.2, pag. 36.

⁽³²⁹⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 6*, op. cit. (nota 84 sopra), punto 61.

⁽³³⁰⁾ Comitato sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e Comitato CRC, *Joint General Comment no 4 (2017) and no 23 (2017) on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return* [commento generale congiunto n. 4 (2017) e n. 23 (2017) sui doveri degli Stati in merito ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e ritorno], 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23, punto 13 (grassetto aggiunto).

Nell'applicare la DCA (rifusione), gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dell'UE, alla CRC e alla CEDU⁽³³¹⁾. Richiamandosi alla CEDU, la Corte EDU ha affermato di essere tenuta a «stabilire se il trattenimento del nucleo familiare, per una durata come quella del caso in esame, fosse necessario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, ossia se fosse giustificato da una pressante esigenza sociale e, in particolare, proporzionato al legittimo obiettivo perseguito»⁽³³²⁾. Se una famiglia comprende un minore, la tutela dell'interesse superiore del minore comporta sia mantenere, per quanto possibile, l'unità del nucleo familiare, sia considerare misure alternative affinché il trattenimento dei minori costituisca solo l'ultima risorsa⁽³³³⁾. La Corte EDU è del parere che «l'interesse superiore del minore non possa ridursi al mantenimento dell'unità del nucleo familiare e che le autorità debbano prendere tutti i provvedimenti necessari per limitare, nella misura del possibile, il trattenimento di famiglie comprendenti minori e di preservare efficacemente il diritto alla vita familiare»⁽³³⁴⁾.

Gli Stati membri devono inoltre garantire il pieno rispetto dell'articolo 3 della CEDU. La Corte EDU ha ritenuto sproporzionato il trattenimento di due minori (dell'età di 5 mesi e 3 anni) per una durata di 15 giorni in una struttura chiusa ai fini dell'allontanamento e ha stabilito che la struttura di trattenimento, seppur designata per l'accoglienza di famiglie, non era adeguata a tale scopo, sia in termini di condizioni materiali sia di mancanza di privacy e dell'ambiente psicologico ostile che vi regnava. Il giudice ha constatato, malgrado l'assenza di prove mediche, che i richiedenti si erano trovati in uno stato di stress e di ansia e, nonostante il periodo relativamente breve del trattenimento, si era verificata una violazione dell'articolo 3⁽³³⁵⁾. In un'altra causa, la Corte EDU ha ravvisato una violazione analoga nei confronti di quattro minori (dell'età di 7 mesi, 3 anni e mezzo, 5 anni e 7 anni) che, seppure non separati dalla loro madre, sono stati trattenuti per un mese in un centro chiuso non adatto ai minori e, in base a quanto emerso dalle prove mediche, avevano sofferto di gravi problemi psicologici durante la detenzione⁽³³⁶⁾.

In termini di giurisprudenza nazionale, in Belgio il Consiglio di Stato ha sospeso l'applicazione di una legge interna che consentiva il trattenimento di minori in un centro situato nei pressi dell'aeroporto di Bruxelles, alla luce delle carenze della suddetta legge in relazione alla tutela e alle garanzie previste per le famiglie e i minori. Le organizzazioni non governative (ONG) richiedenti avevano sostenuto che la struttura del centro era inadeguata per le famiglie, che l'interesse superiore del minore non era tenuto in primaria considerazione e che non il trattenimento non costituiva un provvedimento di ultima risorsa⁽³³⁷⁾.

La Corte suprema amministrativa ceca ha statuito che il trattenimento di una famiglia con un minore in una struttura di trattenimento per stranieri, in circostanze in cui altre famiglie erano state trasferite in centri di accoglienza, implicava la presenza di un'alternativa al trattenimento che l'autorità nazionale era tenuta a prendere in considerazione quando ha stabilito se trattenere o meno la famiglia⁽³³⁸⁾.

⁽³³¹⁾ Considerando 9 della DCA (rifusione), citato nella precedente sezione 4.3.

⁽³³²⁾ Corte EDU, 2018, *Bistieva*, op. cit. (nota 314 sopra), punto 77.

⁽³³³⁾ *Ibid.*, punto 78. Si noti che, se la famiglia comprende un minore, si applicano le garanzie previste dalla DCA (rifusione) relative ai minori. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 4.8.3.

⁽³³⁴⁾ *Ibid.*, punto 85.

⁽³³⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2012, *Popov/Francia*, nn. 39472/07 e 39474/07 (estratti in inglese), punti 92-103.

⁽³³⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2010, *Muskhadzhiyeva e altri/Belgio*, n. 41442/07 (sintesi in inglese), punti 57-63.

⁽³³⁷⁾ Consiglio di Stato (Raad van State / Conseil d'état, Belgio), sentenza del 4 aprile 2019, *L'ordre des Barreaux Francophones et Germanophone e altri /Belgio*, n. 244.190. Cfr. anche Corte suprema (Polonia), sentenza del 2 marzo 2017, *S.C., Z.C. e F.C.*, Sygn. akt II KK 358/16 (sintesi in inglese).

⁽³³⁸⁾ Corte suprema amministrativa (Cechia), sentenza del 17 giugno 2015, 1 Azs 39/2015-56 (sintesi in inglese).

In una causa elvetica, il Tribunale federale ha statuito che il trattenimento di famiglie con figli minori potrebbe essere giustificato in alcune circostanze, ma ai fini della conformità alla CEDU è comunque necessaria una valutazione di proporzionalità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU ⁽³³⁹⁾. La Corte federale di giustizia tedesca ha dichiarato che le autorità (e i giudici) hanno l'obbligo rigoroso di valutare la proporzionalità del trattenimento di una famiglia con figli minori e di esaminare su base individuale se le strutture di trattenimento tengano o meno conto delle esigenze del minore ⁽³⁴⁰⁾.

Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, nelle circostanze indicate nella sezione 4.8.7.

4.8.6. Trattenimento di richiedenti di sesso femminile

In merito al trattenimento di richiedenti di sesso femminile, l'articolo 11, paragrafo 5, della DCA (rifusione) stabilisce quanto segue:

Articolo 11, paragrafo 5, della DCA (rifusione)

Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

In tale contesto, la Corte EDU ha tenuto conto della salute cagionevole di una richiedente protezione internazionale che è stata trattenuta per 14 mesi e mezzo, constatando una violazione dell'articolo 3 della CEDU e concludendo che «l'effetto cumulativo delle condizioni lamentate ha mortificato la dignità umana della richiedente e suscitato in lei sentimenti di angoscia e inferiorità tali da umiliarla e svilirla ed eventualmente infrangere la sua resistenza fisica o morale» ⁽³⁴¹⁾.

L'UNHCR afferma che, come regola generale, le donne incinte o in fase di allattamento non devono essere detenute e fornisce altri orientamenti sulla detenzione, ove non si possa evitare, delle donne richiedenti protezione internazionale ⁽³⁴²⁾.

Gli Stati membri possono derogare alla norma che prevede per le richiedenti una sistemazione separata dai richiedenti uomini nelle circostanze indicate nella sezione 4.8.7 ⁽³⁴³⁾.

⁽³³⁹⁾ Tribunale federale (Svizzera), 2C_1052/2016, 2C_1053/2016 (sintesi in inglese), op. cit. (nota 264 sopra).

⁽³⁴⁰⁾ Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof, Germania), sentenza dell'11 ottobre 2012, V ZB 154/11, punto 14.

⁽³⁴¹⁾ Corte EDU, 2013, Aden Ahmed/Malta, op. cit. (nota 298 sopra), punto 99. Cfr. anche, per contrasto, Corte EDU, sentenza del 26 novembre 2015, Mahamed Jama/Malta, n. 10290/13; e Corte EDU, 2016, Elmi e Abubakar/Malta, op. cit. (nota 323 sopra). Entrambe queste sentenze hanno stabilito che il trattenimento a Malta, in circostanze analoghe, di altre due donne, che non avevano gli stessi problemi di salute, non ha violato l'articolo 3 della CEDU.

⁽³⁴²⁾ UNHCR, Linee guida sulla detenzione, 2012, op. cit. (nota 264 sopra), linee guida 9.3, pag. 37. Cfr. anche Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, General recommendation no 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women [Raccomandazione generale n. 32 sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiate, all'asilo, alla nazionalità e all'apolidia delle donne], 14 novembre 2014, CEDAW/C/GC/32, punto 34, relativamente alle loro esigenze particolari.

⁽³⁴³⁾ Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Comitato CPT) osserva che, quando uno Stato non fornisce una sistemazione separata, vengono denunciati casi di maltrattamenti di donne detenute da parte di uomini e di molestie sessuali, con attacchi verbali a sfondo sessuale (CPT Standards, CPT/Inf/E [Norme del CPT] (2002) – Rev. 2010).

4.8.7. Derghe a garanzie particolari riguardanti il trattenimento di persone vulnerabili

L'articolo 11, paragrafo 6, della DCA (rifusione) enuncia che «[i]n casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile [...], se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della [DPA (rifusione)]», gli Stati membri possono derogare:

- all'obbligo di garantire ai minori trattenuti la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età [(articolo 11, paragrafo 2, della DCA (rifusione));
- all'obbligo di fornire alle famiglie trattenute una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità (articolo 11, paragrafo 4); e
- all'obbligo di garantire alle richiedenti trattenute una sistemazione separata dai richiedenti uomini (articolo 11, paragrafo 5).

I casi eccezionali in cui gli Stati membri non possono invocare tale deroga sono quelli in cui essi prevedono procedure per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro a) sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 33 della DPA (rifusione), presentata alla frontiera o in una zona di transito; e/o b) sul merito di una domanda a norma dell'articolo 31, paragrafo 8, della DPA (rifusione). Quest'ultima disposizione riguarda procedure accelerate e/o svolte alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 della DPA (rifusione).

Nonostante la portata ristretta di queste deroghe, occorre ricordare che una delle norme in relazione a cui vengono esaminate le condizioni di trattenimento, ossia l'articolo 4 della Carta dell'UE / l'articolo 3 della CEDU, costituisce un riferimento assoluto. Non sono giustificabili deroghe, neppure temporanee, che comportino un rischio effettivo di violazione dell'articolo 4 della Carta dell'UE / dell'articolo 3 della CEDU. Inoltre, le autorità nazionali sono obbligate a invocare deroghe in linea con il principio di proporzionalità. La deroga temporanea tollerata dall'articolo 11, paragrafo 6, della DCA (rifusione) deve essere pertanto interpretata restrittivamente. Così, per esempio, se le condizioni di trattenimento sono inadeguate poiché privano i minori di strutture e attività ricreative consone alla loro età per un periodo di tempo significativo, la deroga rischia di eccedere quanto consentito.

Parte 5. Richiedenti vulnerabili e regolamento Dublino III

Questa parte dell'analisi giuridica spiega le garanzie che si applicano nei confronti dei richiedenti vulnerabili durante le procedure previste dal regolamento Dublino III per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Tali procedure si applicano fino al trasferimento effettivo del richiedente verso lo Stato membro competente o fino all'assunzione della responsabilità da parte dello Stato in cui si trova il richiedente. Questa parte è suddivisa in sette sezioni, come indicato nella tabella 16.

Tabella 16. Struttura della parte 5

Sezione	Titolo	Pagina
5.1	Introduzione	106
5.2	Garanzie per i minori (non accompagnati)	109
5.3	Criteri per la determinazione dello Stato membro competente	112
5.4	Clausole discrezionali	118
5.5	Trasferimenti	121
5.6	Trattenimento	132
5.7	Ricorso effettivo	133

5.1. Introduzione

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, parte 3 «Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione in conformità al regolamento Dublino III».

A differenza della DPA (rifusione) e della DCA (rifusione), il regolamento Dublino III⁽³⁴⁴⁾ non contiene una disposizione che elenchi esempi di richiedenti che potrebbero essere vulnerabili o necessitare di garanzie particolari. I minori non accompagnati sono l'unica categoria di richiedenti espressamente menzionati come «vulnerabili» dal regolamento Dublino III⁽³⁴⁵⁾. Sono previste disposizioni specifiche che riguardano i minori (non accompagnati), i richiedenti che necessitano di assistenza sanitaria e i richiedenti a carico di altre persone⁽³⁴⁶⁾.

⁽³⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (regolamento Dublino III).

⁽³⁴⁵⁾ Cfr. il considerando 13: «È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità».

⁽³⁴⁶⁾ Per i minori (non accompagnati): considerando 13, articoli 6, 8 e 31, paragrafo 2, lettera c). Per chi necessita di assistenza sanitaria fisica o mentale: articolo 31, paragrafo 2, lettera a), e articolo 32. Per le persone a carico: considerando 16 e articolo 16.

Nondimeno, il fatto che il regolamento menzioni espressamente come vulnerabili solo i minori non accompagnati — e tratti nello specifico soltanto la situazione dei minori, dei richiedenti che necessitano di assistenza sanitaria e delle persone a carico — non esclude che altre categorie di persone vulnerabili richiedano particolare considerazione, sostegno e/o garanzie speciali nell'ambito delle procedure Dublino.

A norma del considerando 11 del regolamento Dublino III, la DCA (rifusione) si applica alle procedure Dublino ⁽³⁴⁷⁾. Uno Stato membro cui sia stata presentata una domanda di protezione internazionale è tenuto a concedere al richiedente le condizioni minime di accoglienza ai sensi della DCA (rifusione). Se decide di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro, tale obbligo «cessa [solo] al momento del trasferimento effettivo [del richiedente] da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta» ⁽³⁴⁸⁾. Inoltre, il considerando 12 del regolamento Dublino III enuncia che la DPA (rifusione) «dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate» dal regolamento Dublino III.

Di conseguenza, le disposizioni della DCA (rifusione) (cfr. la precedente [parte 4](#)) e della DPA (rifusione) (cfr. la [parte 7](#)) si applicano anche nelle procedure Dublino «fatti salvi i limiti nell'applicazione di [dette] direttiv[e]» ⁽³⁴⁹⁾. Perciò le norme e gli obblighi derivanti da tali direttive si applicano ugualmente nei confronti dei richiedenti durante le procedure Dublino, ivi comprese le disposizioni relative ai richiedenti con esigenze di accoglienza e/o esigenze procedurali particolari ⁽³⁵⁰⁾. Ciò premesso, gli Stati membri sono obbligati a tenere conto di tutte le esigenze procedurali e di accoglienza particolari di un richiedente, ai sensi della DCA (rifusione) e della DPA (rifusione), in ogni fase della procedura Dublino.

La procedura Dublino è avviata «non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro» ⁽³⁵¹⁾ e consiste nella determinazione dello Stato membro competente, nella decisione di trasferire o meno la persona interessata e, infine, nel trasferimento effettivo del richiedente o nell'assunzione della responsabilità di valutare la domanda da parte dello Stato membro in cui si trova il richiedente ⁽³⁵²⁾. La procedura può inoltre comportare un nuovo trasferimento verso lo Stato richiedente se il trasferimento è stato effettuato erroneamente o la relativa decisione è stata riformata in appello ⁽³⁵³⁾.

L'applicazione regolare dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente in relazione ai minori e ai familiari (principalmente gli articoli da 8 a 11) può essere particolarmente rilevante per i richiedenti che appartengono a una di queste categorie ⁽³⁵⁴⁾.

Il considerando 13 prevede che l'interesse superiore del minore debba costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del regolamento Dublino III.

⁽³⁴⁷⁾ Il considerando 11 precisa: «La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva».

⁽³⁴⁸⁾ CGUE, 2012, *Cimade*, op. cit. (nota 123 sopra), punto 61; cfr. anche il considerando 11 del regolamento Dublino III.

⁽³⁴⁹⁾ Considerando 11 e 12.

⁽³⁵⁰⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 70.

⁽³⁵¹⁾ articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

⁽³⁵²⁾ Cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.1.

⁽³⁵³⁾ Cfr. l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, *Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan*, C-360/16, EU:C:2018:35.

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. la sezione 5.3.

Considerando 13 del regolamento Dublino III

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

In aggiunta, anche il rispetto della vita familiare deve costituire un criterio fondamentale.

Considerando 14 del regolamento Dublino III

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

I considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III affermano che gli Stati membri sono vincolati, nella sua applicazione, dalla giurisprudenza della Corte EDU e che il regolamento deve essere applicato nel pieno rispetto dell'articolo 18 della Carta dell'UE, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa⁽³⁵⁵⁾. Da costante giurisprudenza della CGUE risulta che le norme di diritto derivato dell'UE, ivi incluse le disposizioni del regolamento Dublino III, devono essere interpretate e applicate conformemente ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE⁽³⁵⁶⁾.

Una volta che siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 24 della DPA (rifusione) (cfr. la [parte 3](#)), i richiedenti devono essere forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi del regolamento Dublino III per tutta la durata della procedura Dublino. Pertanto, potrebbe rendersi necessario un sostegno specifico per garantire che tali richiedenti godano del diritto di informazione (articolo 4) e del diritto al colloquio personale (articolo 5) previsti dal regolamento Dublino III. La norma generale dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere dunque attuata in modo da tenere conto delle particolari esigenze procedurali di un richiedente. Tale articolo prevede espressamente che «è dopo la presentazione di una [...] domanda che il richiedente dev'essere informato, in particolare, dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, dell'organizzazione di un colloquio personale e della possibilità di presentare informazioni alle autorità competenti»⁽³⁵⁷⁾. Per esempio, possono richiedere sostegno specifico i richiedenti affetti da traumi o da altri problemi di salute mentale o con difficoltà di apprendimento cognitivo.

⁽³⁵⁵⁾ Cfr. CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 63.

⁽³⁵⁶⁾ Cfr., per analogia, in merito al regolamento Dublino II, CGUE (Grande Sezione), 2011, NS e altri, op. cit. (nota 16 sopra), punti 77 e 99. Cfr. anche CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 59 e CGUE (Grande Sezione), 2019, Jawo, op. cit. (nota 40 sopra), punto 78.

⁽³⁵⁷⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, Bahtiyar Fathi/Predsdatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-56/17, EU:C:2018:803, punto 48.

L'articolo 31 contiene disposizioni sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento e richiede allo Stato membro che provvede al trasferimento di «comunica[re] allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo» ⁽³⁵⁸⁾.

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento Dublino III richiede lo scambio di dati sanitari relativi a «disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale», disponendo ciò «al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie» ⁽³⁵⁹⁾.

5.2. Garanzie per i minori (non accompagnati)

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, sezione 3.4, per un resoconto dettagliato delle garanzie procedurali particolari e dei loro effetti sui minori.

L'articolo 6 del regolamento Dublino III prevede «garanzie per i minori», inclusi quelli non accompagnati. I termini «minore» e «minore non accompagnato» sono definiti all'articolo 2, lettere i) e j), del regolamento Dublino III, in linea con tutti gli altri strumenti del CEAS ⁽³⁶⁰⁾.

Articolo 2, lettere i) e j), del regolamento Dublino III

i) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

j) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

In linea con il considerando 13 ⁽³⁶¹⁾, che contiene un riferimento alla CRC e alla Carta dell'UE, l'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che «[l']interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento» ⁽³⁶²⁾.

⁽³⁵⁸⁾ Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

⁽³⁵⁹⁾ Cfr. anche la sezione 5.5.

⁽³⁶⁰⁾ Articolo 2, lettere d) ed e), DCA (rifusione), articolo 2, lettera l), DPA (rifusione) e articolo 2, lettere k) e l), DQ (rifusione).

⁽³⁶¹⁾ Il considerando 13 è citato nella precedente sezione 5.1. Cfr. CGUE, 2013, *MA, BT e DA*, op. cit. (nota 108 sopra), punto 57.

⁽³⁶²⁾ Per un'analisi generale sul concetto giuridico dell'interesse superiore del minore, cfr. la sezione 2.4.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, «[g]li Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste» dal regolamento. Al fine di garantire che l'interesse superiore del minore costituisca in ogni caso un criterio fondamentale e venga valutato adeguatamente, il rappresentante di un minore non accompagnato deve possedere «le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che [...] sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore»⁽³⁶³⁾. Tale rappresentante deve avere «accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati».

Il regolamento Dublino III non prevede un termine entro cui un rappresentante debba essere nominato per rappresentare e/o assistere un minore non accompagnato. Tale nomina deve tuttavia ispirarsi all'articolo 2, lettera k), in base a cui la finalità di un rappresentante è «assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure [Dublino] allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario». Ai sensi della DPA (rifusione), gli Stati membri possono scegliere se i minori abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto o tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per loro secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante [articolo 7, paragrafo 3, della DPA (rifusione)]. Pertanto, la nomina di un rappresentante può essere necessaria prima della presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, se un minore non accompagnato non ha, ai sensi della normativa nazionale dello Stato membro interessato, la capacità giuridica di agire per proprio conto.

Quando il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni che gli vengono fornite devono essere adeguate alla sua età. L'allegato XI del regolamento 118/2014 della Commissione⁽³⁶⁴⁾ contiene un opuscolo comune, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e del considerando 34 del regolamento Dublino III, che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per informare i minori non accompagnati in merito alla procedura, conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento Dublino III.

L'articolo 6, paragrafo 3, specifica alcuni dei fattori di cui tenere conto nella valutazione dell'interesse superiore del minore.

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III

Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

⁽³⁶³⁾ Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

⁽³⁶⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1.

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento Dublino III prevede che, nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri tengano debito conto, tra l'altro, dell'«opinione del minore, secondo la sua età e maturità»; se ne deduce che un richiedente minore svolge un colloquio nel momento in cui lo si ritiene consono alla sua età e maturità. Questa interpretazione del regolamento Dublino III corrisponderebbe all'articolo 12, paragrafo 2, della CRC, che prescrive quanto segue:

si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale ⁽³⁶⁵⁾.

Il commento generale n. 12 del Comitato CRC afferma che «[l]’articolo 12 della Convenzione stabilisce il diritto di tutti i bambini e adolescenti di esprimere liberamente le proprie opinioni su ogni questione che li riguarda e il conseguente diritto che a queste opinioni sia dato il giusto peso tenendo conto dell’età e del grado di maturità del bambino e dell’adolescente» ⁽³⁶⁶⁾.

L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce quanto segue:

Articolo 6, paragrafo 4, primi due commi, del regolamento Dublino III

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni ⁽³⁶⁷⁾.

Risulta dall'articolo 6, paragrafo 4, che gli Stati membri adottano «le opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, al fine in particolare di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente [...], indicate all'articolo 8 del medesimo regolamento» ⁽³⁶⁸⁾.

«Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori» ⁽³⁶⁹⁾.

⁽³⁶⁵⁾ Cfr. anche Comitato CRC, pareri adottati il 27 settembre 2018, Y.B. e N.S./Belgio, comunicazione n. 12/2017, CRC/C/79/D/12/2017, punti 8.7-8.8, che affermano il diritto di una bambina di 5 anni di essere ascoltata. Il punto 8.7 così recita: «[...] Il fatto che il minore sia molto giovane o si trovi in una situazione di vulnerabilità (per esempio se è disabile, appartiene a una minoranza, è un migrante, ecc.) non lo priva del diritto di esprimere il suo parere, né riduce il peso attribuito al suo parere ai fini della determinazione del suo interesse superiore». Cfr. anche la successiva sezione 7.5.6.

⁽³⁶⁶⁾ Comitato CRC, Commento generale n. 12, op. cit. (nota 195 sopra), punto 15. Per maggiori informazioni sul diritto del minore di essere ascoltato, cfr. la successiva sezione 7.5.6, testo alla nota 668,668,682.

⁽³⁶⁷⁾ In merito ai minori, a norma dell'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III, se il richiedente è minore e non coniugato, per familiare si intende «il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto»; inoltre, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), «“parenti”»: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale».

⁽³⁶⁸⁾ CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, EU:C:2017:587, punto 87.

⁽³⁶⁹⁾ Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Dublino III. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 5.3.1, che tratta l'articolo 8.

5.3. Criteri per la determinazione dello Stato membro competente

Il fatto che un richiedente sia vulnerabile può essere pertinente per l'applicazione dei criteri per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda ⁽³⁷⁰⁾. La gerarchia di questi criteri riflette il fatto che l'interesse superiore del minore e il rispetto della vita familiare debbano costituire un criterio fondamentale (cfr. le sezioni 2.4, 5.1 e 5.2) ⁽³⁷¹⁾.

Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, i criteri «si applicano nell'ordine nel quale sono definiti» dal capo III del regolamento.

Il primo criterio (l'articolo 8) riguarda i minori.

I tre articoli successivi (articoli 9, 10 e 11) riguardano i richiedenti che hanno un familiare, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III, che si trova in uno Stato membro. Questi criteri hanno la precedenza su quelli che seguono. Inoltre, «[l]addove, a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri» o viceversa, «gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente» con tale familiare, come prescritto dal criterio di competenza vincolante all'articolo 16, paragrafo 1 ⁽³⁷²⁾.

5.3.1. Minori

Come affermato più sopra, l'articolo 8 del regolamento Dublino III rappresenta il primo criterio da applicare quando si valuta quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. L'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, recita:

Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento Dublino III

Minori

1) Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

⁽³⁷⁰⁾ Per l'applicazione dei criteri di determinazione a livello generale dello Stato membro competente, cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.6.2.

⁽³⁷¹⁾ Cfr. CGUE (Grande Sezione), sentenza del 2 aprile 2019, *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. e R.*, cause riunite C-582/17 e C-583/17, EU:C:2019:280, punto 83.

⁽³⁷²⁾ Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. L'articolo 16 non è elencato tra i criteri del capo III del regolamento, che contiene i criteri di competenza in base al suo titolo, ma è presente nel capo IV in materia di «persone a carico e clausole discrezionali». Nondimeno, secondo il considerando 16 le norme sulle relazioni di dipendenza costituiscono un «criterio di competenza vincolante».

2) Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

3) Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.

4) In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Il considerando 16, secondo cui «[a]nalogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato», è ripreso nell'articolo 8, paragrafo 2.

Nella sua sentenza nella causa *MA, BT e DA*, la CGUE ha stabilito che:

in circostanze [...] nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo ⁽³⁷³⁾.

L'articolo 12 del regolamento n. 1560/2003 recante modalità di attuazione del regolamento di Dublino ⁽³⁷⁴⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione ⁽³⁷⁵⁾, definisce il quadro e norme specifiche per la cooperazione e la consultazione tra Stati membri in fase di determinazione della competenza per l'esame delle domande di minori non accompagnati, in cui l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale.

5.3.2. Vita familiare

Il considerando 14 ⁽³⁷⁶⁾ dispone che il rispetto della vita familiare costituisca «un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del regolamento [Dublino III]».

Così, l'articolo 9 del regolamento Dublino III dispone quanto segue:

⁽³⁷³⁾ CGUE, 2013, *MA, BT e DA*, op. cit. (nota 108 sopra), punto 66; cfr. anche l'articolo 8, paragrafo 4. La CGUE indica questa causa con il riferimento *MA e altri*, ma nel presente documento si utilizza il riferimento *MA, BT e DA* per distinguerla dalla causa *MA, SA e AZ*, anch'essa indicata dalla CGUE con il riferimento *MA e altri*.

⁽³⁷⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222/3. (I riferimenti all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II si intendono come riferimenti all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III).

⁽³⁷⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1.

⁽³⁷⁶⁾ Citato integralmente nella sezione 5.1.

Articolo 9 del regolamento Dublino III Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Ciò significa che, se per esempio i genitori di un minore che presenta una domanda di protezione internazionale in Svezia sono stati autorizzati a soggiornare in Italia in qualità di beneficiari di protezione internazionale e i genitori non esprimono tale desiderio per iscritto, l'Italia non può essere ritenuta competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del minore ⁽³⁷⁷⁾.

L'articolo 10 applica lo stesso principio nel caso in cui il richiedente abbia familiari richiedenti protezione internazionale in un altro Stato membro.

Articolo 10 del regolamento Dublino III Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

L'articolo 11 riguarda la procedura familiare.

Articolo 11 del regolamento Dublino III Procedura familiare

Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

- a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

⁽³⁷⁷⁾ Si può vedere un esempio di questo ragionamento nella sentenza della Corte d'appello per la migrazione (Svezia) del 26 ottobre 2016, MIG 2016:20.

L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III dispone quanto segue:

Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III
Avvio della procedura

Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

A questo proposito, la CGUE ha dichiarato che risulta chiaramente dal disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III che «unicamente nel caso in cui sia comprovato che detto esame effettuato congiuntamente con quello dei genitori non sia nell'interesse superiore del minore, occorrerà trattare la situazione di quest'ultimo separatamente da quella dei genitori» ⁽³⁷⁸⁾. La CGUE ha ritenuto tale affermazione conforme ai considerando da 14 a 16 nonché, inter alia, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, nonché all'articolo 11 del regolamento Dublino III. Da tali disposizioni discende che il rispetto della vita familiare e, più in particolare, la preservazione dell'unità del gruppo familiare è, in linea di principio, nell'interesse superiore del minore ⁽³⁷⁹⁾.

La CGUE ha statuito che l'articolo 20, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che, «in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori» ⁽³⁸⁰⁾.

Poiché la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda è stata in precedenza conclusa nello Stato membro cui è stata richiesta la presa in carico del richiedente e ha indotto tale Stato a riconoscere la propria competenza a esaminare tale domanda, nelle procedure di «ripresa in carico» «non occorre procedere ad una nuova applicazione delle norme che disciplinano la procedura di determinazione di tale competenza, tra le quali carattere prioritario hanno i criteri stabiliti al capo III del medesimo regolamento» ⁽³⁸¹⁾.

Per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente, due altre disposizioni del regolamento Dublino III mirano a garantire il rispetto del principio dell'unità familiare. Per ulteriori informazioni cfr. la sezione 5.3.3 sulle persone a carico e la sezione 5.4 sulle clausole discrezionali.

⁽³⁷⁸⁾ CGUE, 2019, M.A., S.A. e A.Z., op. cit. (nota 109 sopra), punto 88.

⁽³⁷⁹⁾ Ibid., punto 89.

⁽³⁸⁰⁾ Ibid., punto 90.

⁽³⁸¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, H. e R., op. cit. (nota 371 sopra), punto 67.

5.3.3. Persone a carico

L'obbligo di lasciare insieme o ricongiungere i richiedenti appartenenti alla stessa famiglia si applica anche per quanto concerne le persone a carico ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 ⁽³⁸²⁾. L'articolo 16, paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

Articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III

1) Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

2) Se il figlio, il fratello o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, il fratello e o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo territorio.

A norma del considerando 16, se si verificano le circostanze summenzionate, l'articolo 16 rappresenta un «criterio di competenza vincolante» ⁽³⁸³⁾.

A norma del corrispondente articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, la CGUE ha statuito che una nuora, «per la presenza di un neonato e per la grave malattia e la seria disabilità da cui [era] affetta in seguito ad un evento traumatico grave occorso in un paese terzo», si trovava in una situazione di dipendenza rispetto alla richiedente, ossia sua suocera ⁽³⁸⁴⁾. Occorre notare che, a norma dell'articolo 16 del regolamento Dublino III, l'ambito di applicazione della clausola di dipendenza è stato ristretto ai figli, ai fratelli e ai genitori. Qualsiasi altro caso di dipendenza dovrebbe essere valutato in base alla clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

L'articolo 11 del regolamento di applicazione di Dublino ⁽³⁸⁵⁾, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione ⁽³⁸⁶⁾, definisce i

⁽³⁸²⁾ Cfr. anche EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.6.3.

⁽³⁸³⁾ Il testo completo del considerando 16 del regolamento Dublino III così recita: «Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato».

⁽³⁸⁴⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 6 novembre 2012, *K/Bundesasylamt*, C-245/11, EU:C:2012:685, punto 16.

⁽³⁸⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1560/2003 della Commissione, 2003, op. cit. (nota 374 sopra). (I riferimenti all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II si intendono come riferimenti all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, come indicato nella tavola di concordanza nell'allegato II del regolamento Dublino III).

⁽³⁸⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, 2014, op. cit. (nota 364 sopra).

fattori di cui tenere conto nella valutazione dei casi di dipendenza. Le informazioni da scambiare, ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'articolo 16, riguardano «i legami familiari comprovati», il vincolo di dipendenza, la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico e «se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo»⁽³⁸⁷⁾. Gli Stati membri hanno a disposizione il modulo di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione per la consultazione e lo scambio di informazioni previsti dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento Dublino III. Lo scambio di informazioni può avvenire anche attraverso altri mezzi, in particolare tramite richieste di presa in carico o richieste di informazioni.

La Corte costituzionale federale tedesca ha statuito che le condizioni per adottare una decisione di trasferimento ed effettuarlo devono essere valutate dagli Stati membri e dai giudici competenti nel caso in cui il rispetto del diritto alla vita familiare o l'interesse superiore del minore siano a rischio⁽³⁸⁸⁾. Il Tribunale amministrativo federale svizzero ha dichiarato in una decisione riguardante l'articolo 16 che il vincolo di dipendenza deve essere rilevante e che il mero sostegno affettivo non soddisfa i criteri se non è accompagnato da una necessità di assistenza immediata e sostanziale in caso di grave malattia o disabilità⁽³⁸⁹⁾.

5.3.4. Titoli di soggiorno o visti

A norma del diritto pubblico nazionale, dell'UE o internazionale, può essere obbligatorio rilasciare ad alcuni richiedenti vulnerabili un titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III. L'articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III si applica a qualsiasi autorizzazione di soggiorno, anche temporanea, con le sole eccezioni «dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente [...] o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno».

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento Dublino III, se un richiedente è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo o il visto, a meno che non si applichino gli articoli da 8 a 11 o l'articolo 16 e, di conseguenza, sia competente un altro Stato membro. La competenza ricade sullo Stato emittente anche nel caso in cui un titolo di soggiorno sia stato emesso dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale (cfr. l'articolo 19, paragrafo 1).

In una decisione del 2019 riguardante un trasferimento Dublino, il Tribunale federale svizzero ha dichiarato che sussiste un obbligo, derivante dall'articolo 4 della CEDU e dall'articolo 14 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani⁽³⁹⁰⁾, di rilasciare un titolo di soggiorno alle vittime di tratta che intendano collaborare nell'ambito

⁽³⁸⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, 2014, op. cit. (nota 364 sopra), articolo 11, paragrafo 6.

⁽³⁸⁸⁾ Corte costituzionale federale (Germania), decisione del 17 settembre 2014, 2 BvR 939/14, punto 16.

⁽³⁸⁹⁾ Tribunale amministrativo federale (BVG, Svizzera), sentenza dell'11 maggio 2017, BVGE 2017 VI/5, punto 8.3.5.

⁽³⁹⁰⁾ L'articolo 14 di questa convenzione dispone quanto segue: «Ciascuna delle Parti rilascia un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe: a) l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale; b) l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale.»

di procedimenti penali ⁽³⁹¹⁾. Tuttavia, il giudice non si è pronunciato sulle implicazioni per la procedura Dublino.

5.4. Clausole discrezionali

L'articolo 17 del regolamento Dublino III contiene due clausole discrezionali distinte: il suo paragrafo 1 consente a uno Stato membro di assumere la competenza per l'esame di una domanda che sia stata presentata in tale Stato anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino III; il suo paragrafo 2 consente a uno Stato membro, a determinate condizioni, di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri stabiliti dal regolamento Dublino III.

5.4.1. articolo 17, paragrafo 1

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede quanto segue:

Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza.

[...]

A norma del considerando 17 del regolamento Dublino III:

Considerando 17 del regolamento Dublino III

Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

La CGUE, la Corte EDU e i giudici degli Stati membri hanno fornito, nelle rispettive giurisprudenze, diversi esempi in cui si è tenuto conto dell'articolo 17, paragrafo 1, in relazione alla vulnerabilità del richiedente. I richiedenti delle cause in questione erano

⁽³⁹¹⁾ Tribunale amministrativo federale (BVGGE, Svizzera), sentenza del 14 febbraio 2018, 2C_373/2017.

minori ⁽³⁹²⁾, richiedenti gravemente malati o con disturbi mentali e fisici o difficoltà di ordine psichiatrico ⁽³⁹³⁾, persone a carico ⁽³⁹⁴⁾ o altri familiari ⁽³⁹⁵⁾.

Nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al capo III o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III può causare un conflitto con i diritti fondamentali di un richiedente vulnerabile, la clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, prevede un meccanismo per la protezione di tali diritti fondamentali.

La CGUE ha così statuito nella causa *M.A., S.A. e A.Z.*:

l'articolo 17, paragrafo 1 [...] possiede natura facoltativa ove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente [...]. L'esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni particolari [...] Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri ⁽³⁹⁶⁾.

Inoltre, la CGUE ha sottolineato che «[i]n considerazione della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1» ⁽³⁹⁷⁾.

In merito a una situazione in cui lo stato di salute di un richiedente impedisce un trasferimento, la CGUE ha dichiarato quanto segue nella sentenza *C.K. e altri* ⁽³⁹⁸⁾:

Eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell'interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III [...] Tuttavia, detta disposizione, letta alla luce dell'articolo 4 della Carta, non può essere interpretata, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nel senso che implicherebbe un obbligo in capo a detto Stato membro di farne quindi applicazione ⁽³⁹⁹⁾.

⁽³⁹²⁾ Per esempio, nella causa *Tarakhel/Svizzera*, la Corte EDU (Grande Camera) ha stabilito che le autorità svizzere dovevano, ai sensi del regolamento Dublino, astenersi dal trasferire i richiedenti verso l'Italia qualora ritenessero che il paese ricevente non stesse assolvendo gli obblighi ad esso incombenti in forza della CEDU (cfr. Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47 sopra), punti 89-90). Cfr. anche Corte d'appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 gennaio 2018, *R (RSM, a child) v Secretary of State for the Home Department* [2018] EWCA Civ 18.

⁽³⁹³⁾ Cfr. per esempio CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 88; Corte EDU, sentenza del 30 giugno 2015, *A.S./Svizzera*, n. 39350/13, punti 10-13.

⁽³⁹⁴⁾ Cfr. per esempio Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), *W205 2104654-1*, 15 maggio 2016, AT:BVVG:2016:W205.2104654.1.00, punto 3.3. In questa causa il giudice ha dichiarato che è indispensabile che le autorità austriache esercitino il loro potere discrezionale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Nei Paesi Bassi, il Tribunale dell'Aia ha statuito che le autorità nazionali non avevano esaminato se il ricorso all'articolo 17 fosse adeguato o meno alle circostanze. Cfr. Tribunale dell'Aia (Rechtbank Den Haag, Paesi Bassi), sentenza del 9 giugno 2016, *NL 16.1136 e NL 16.1138*, NL:RBDHA:2016:6809.

⁽³⁹⁵⁾ Cfr. per esempio Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), *W165 2135349-1*, 8 marzo 2017, AT:BVVG:2017:W165.2135349.1.00. Per maggiori informazioni su cause di questo tipo, cfr. ECRE e Rete giuridica europea in materia di asilo, *ECRE/ELENA case law note on the application of the Dublin Regulation to family reunion cases* [Nota giurisprudenziale ECRE/ELENA sull'applicazione del regolamento Dublino nei confronti dei casi di ricongiungimento familiare], febbraio 2018.

⁽³⁹⁶⁾ CGUE, 2019, *M.A., S.A. e A.Z.*, op. cit. (nota 109 sopra), punto 58. Cfr. anche CGUE, sentenza del 30 maggio 2013, *Zuheyir Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, C-528/11, EU:C:2013:342, punto 36, e CGUE, 2018, *Fathi*, op. cit. (nota 357 sopra), punto 53.

⁽³⁹⁷⁾ CGUE, 2019, *M.A., S.A. e A.Z.*, op. cit. (nota 109 sopra), punto 59.

⁽³⁹⁸⁾ Cfr. le sezioni 5.5.3 e 5.5.4 per maggiori dettagli su questo argomento.

⁽³⁹⁹⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 88.

Nella sua sentenza, la CGUE ha stabilito che una «situazione come quella oggetto del procedimento principale» era stata determinata dal fatto che le autorità nazionali non avessero garantito l'attuazione di alcuna delle misure precauzionali di cui ai punti 81-83 della sentenza prima che la Corte suprema inviasse alla CGUE un'ordinanza di rinvio pregiudiziale ⁽⁴⁰⁰⁾.

La CGUE si è occupata altresì della situazione in cui lo stato di salute di un richiedente ne vieta il trasferimento e lo Stato membro in cui si trova il richiedente rifiuta di esercitare il proprio potere discrezionale per assumersi la competenza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Il giudice ha chiarito che, in tali circostanze:

nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente sarebbe liberato dal suo obbligo di prendere a carico l'interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo ⁽⁴⁰¹⁾.

Per quanto concerne il diritto a un ricorso effettivo in relazione all'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non impone di prevedere un ricorso distinto avverso una decisione di non far uso della clausola discrezionale, al fine di evitare, «fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento», il moltiplicarsi dei mezzi di impugnazione avverso le decisioni Dublino ⁽⁴⁰²⁾.

5.4.2. Articolo 17, paragrafo 2

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III stabilisce una clausola discrezionale totalmente diversa, che consente a uno Stato membro di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente.

Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III

Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

[...]

⁽⁴⁰⁰⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra),

⁽⁴⁰¹⁾ Ibid., punto 89. Cfr. anche la successiva sezione 5.5.3.

⁽⁴⁰²⁾ CGUE, 2019, M.A., S.A. e A.Z., op. cit. (nota 109 sopra), punti 76 e 79.

Non è del tutto chiaro se l'articolo 17, paragrafo 2, preveda l'opzione di derogare ai criteri di competenza per motivi familiari e umanitari o **solo** per motivi familiari. Sembra tuttavia che l'obiettivo generale di tale articolo, letto alla luce del considerando 17, sia consentire agli Stati membri di rispettare la vita familiare e ricongiungere le famiglie e non permettere agli Stati membri di derogare ai criteri di competenza per motivi esclusivamente umanitari.

Il primo comma dell'articolo 17, paragrafo 2, prevede il rispetto della vita familiare in senso lato. Il suo ambito di applicazione non si limita ai casi di dipendenza, poiché si fa riferimento a «ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali», laddove l'applicazione dei criteri non garantisce l'unità familiare. È chiaro che la finalità di detto articolo, letto in combinato disposto con il considerando 17, consiste nel ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, ossia della famiglia in senso ampio. La sua applicazione è tuttavia subordinata al consenso delle persone interessate ⁽⁴⁰³⁾.

5.5. Trasferimenti

Le esigenze particolari di un richiedente vulnerabile devono essere considerate nel contesto delle richieste di trasferimento, delle procedure di presa e ripresa in carico nonché del trasferimento effettivo del richiedente interessato, come spiegato di seguito.

5.5.1. Invio di richieste

Nel corso delle procedure Dublino, occorre tenere conto delle esigenze particolari di un richiedente vulnerabile al momento dell'invio di una richiesta di presa o di ripresa in carico. Le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono valutare le informazioni fornite dal richiedente in relazione al contenuto e alla pertinenza. Come ha stabilito la CGUE nella sentenza *C.K. e altri*:

ove un richiedente asilo produca, in particolare nel contesto del ricorso effettivo che gli è garantito dall'articolo 27 del regolamento Dublino III, elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verifichino nel decidere quanto al trasferimento dell'interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l'esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell'interessato ⁽⁴⁰⁴⁾.

Si deve tenere conto delle esigenze particolari anche nel caso in cui una richiesta sia inviata ai sensi dell'articolo 21 (allegato I del regolamento di esecuzione n. 118/2014 della Commissione) e dell'articolo 23 o 24 (allegato III del regolamento di esecuzione n. 118/2014

⁽⁴⁰³⁾ Il Tribunale amministrativo di Münster (Germania) ha deciso che lo Stato membro cui è stata richiesta la presa in carico non ha potere discrezionale, ma è obbligato ad applicare l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Dublino III nei casi in cui tale Stato membro era l'unico competente per l'esame di una domanda prima che fosse liberato dai suoi obblighi di prendere o riprendere in carico il richiedente una volta trascorso il termine per il trasferimento previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Cfr. Tribunale amministrativo di Münster (Verwaltungsgericht Münster, Germania), ordinanza del 20 dicembre 2018, 2 L 989/18.A.

⁽⁴⁰⁴⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 75.

della Commissione) ⁽⁴⁰⁵⁾. Dovranno essere allegate alla richiesta copie dei documenti pertinenti forniti dal richiedente.

Potrebbe risultare che un richiedente sia vulnerabile e abbia esigenze particolari dopo che le autorità competenti hanno emesso una decisione. È possibile che i giudici competenti debbano tenere conto di tali circostanze nel corso del procedimento in quanto, come ha stabilito la CGUE, «il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive alla adozione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione dello stesso regolamento» ⁽⁴⁰⁶⁾. La valutazione della situazione giuridica e fattuale nello Stato membro destinatario potrebbe inoltre richiedere che si accerti se e come vengano affrontate esigenze particolari specifiche in detto Stato membro.

Alcuni organi giudiziari nazionali hanno statuito che, se la valutazione non è stata condotta conformemente agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale, nonché dalle autorizzazioni dei sistemi nazionali, il giudice può rinviare la decisione alle autorità al fine di valutare, prima che sia adottata una decisione di trasferimento, la natura delle esigenze del richiedente e se tali esigenze verranno affrontate nello Stato membro destinatario ⁽⁴⁰⁷⁾.

5.5.2. Procedure di «ripresa in carico» e articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III

L'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III dispone quanto segue:

Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III

Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

⁽⁴⁰⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, op. cit. (nota 364 sopra).

⁽⁴⁰⁶⁾ Cfr. CGUE, 2018, Aziz Hasan, op. cit. (nota 353 sopra), punto 31.

⁽⁴⁰⁷⁾ Cfr. per esempio, per l'annullamento di decisioni in casi di tratta, Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 28 marzo 2017, W161 2149727-1/5E ua e Tribunale amministrativo federale (BVGE, Svizzera), sentenza del 24 agosto 2017, D-5920/2016. La seconda decisione afferma altresì al punto 8 che gli obblighi generali derivanti dal diritto pubblico internazionale riguardanti le vittime della tratta (ivi compresa la valutazione di tutte le circostanze pertinenti qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona sia stata vittima della tratta di esseri umani) sono applicabili nelle procedure Dublino.

Nelle procedure di ripresa in carico la CGUE ha dichiarato che lo Stato membro richiedente:

prima di presentare una richiesta di ripresa in carico ad un altro Stato membro, non è tenuto a determinare, sulla base dei criteri di competenza stabiliti dal regolamento e in particolare di quello enunciato all'articolo 9 di detto regolamento, se quest'ultimo Stato membro sia competente per l'esame della domanda ⁽⁴⁰⁸⁾.

Tuttavia, il giudice ha aggiunto che:

i criteri di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di detto regolamento, letti alla luce dei considerando 13 e 14 di quest'ultimo, mirano a contribuire alla tutela dell'interesse superiore del minore e della vita familiare degli interessati, i quali sono altresì garantiti dagli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali. In tali circostanze, in ossequio al principio di leale cooperazione, uno Stato membro non può validamente formulare una richiesta di ripresa in carico, in una situazione coperta dall'articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, qualora la persona interessata abbia trasmesso all'autorità competente elementi che dimostrino in modo manifesto che lo Stato membro di cui si tratta deve essere considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda in applicazione dei summenzionati criteri di competenza. In una situazione del genere, al contrario, detto Stato membro deve riconoscere la propria competenza ⁽⁴⁰⁹⁾.

In tale contesto, occorre osservare che l'articolo 20, paragrafo 5, si applica a un richiedente che presenti una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo aver ritirato la sua prima domanda in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda. Pur non essendo in genere tenuto a valutare la competenza dello Stato membro richiesto, lo Stato membro richiedente non può presentare una richiesta di ripresa in carico quando la propria competenza è chiaramente stabilita in base ai fatti e si fonda su elementi connessi all'interesse superiore del minore o al rispetto della vita familiare ⁽⁴¹⁰⁾.

5.5.3. Divieto o sospensione del trasferimento

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, Sezione 3.6 «Legittimità di una decisione di trasferimento».

La CGUE ha stabilito che, nel decidere in merito alla legittimità di una decisione di trasferimento o a un trasferimento che sia stato già eseguito, il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 4 della Carta dell'UE, «è di fondamentale importanza e ha carattere generale e assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, previsto all'articolo 1 della Carta» ⁽⁴¹¹⁾. Essa ha inoltre dichiarato che il trasferimento di un richiedente nel contesto del regolamento Dublino III «deve essere operato soltanto in

⁽⁴⁰⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *H. e R.*, op. cit. (nota 371 sopra), punto 80.

⁽⁴⁰⁹⁾ *Ibid.*, punto 83.

⁽⁴¹⁰⁾ *Ibid.*, punto 83.

⁽⁴¹¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 78. Cfr. anche CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 59.

condizioni che escludono che tale trasferimento comporti un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta»⁽⁴¹²⁾.

Occorre osservare che:

il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con lo stesso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua [...], nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta⁽⁴¹³⁾.

Pertanto, nel contesto del sistema europeo comune di asilo, e segnatamente del regolamento Dublino III, si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti di protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati e dalla CEDU⁽⁴¹⁴⁾. Tale presunzione si applica nei confronti di tutti i richiedenti, siano essi persone vulnerabili o meno.

Tuttavia, come dichiara la CGUE:

non si può escludere che tale sistema [di asilo] incontri, in pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussiste un rischio serio che un richiedente protezione internazionale sia, in caso di trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo incompatibile con i suoi diritti fondamentali⁽⁴¹⁵⁾.

In tali circostanze, la decisione di trasferire un richiedente potrebbe essere illegittima ai sensi dell'articolo 4 della Carta dell'UE⁽⁴¹⁶⁾.

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III costituisce una codificazione della giurisprudenza della CGUE⁽⁴¹⁷⁾, segnatamente della sentenza di principio nelle cause *N.S. e altri*⁽⁴¹⁸⁾. L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce quanto segue:

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

⁽⁴¹²⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 65.

⁽⁴¹³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 80.

⁽⁴¹⁴⁾ *Ibid.*, punto 82.

⁽⁴¹⁵⁾ *Ibid.*, punto 83. Cfr. anche CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, *Khadija Jafari e Zainab Jafari*, C-646/16, EU:C:2017:586, punto 101.

⁽⁴¹⁶⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 83. Cfr. anche CGUE, 2017, *Jafari*, op. cit. (nota 415 sopra), punto 101.

⁽⁴¹⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 86.

⁽⁴¹⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2011, *N.S. e altri*, op. cit. (nota 16 sopra).

La sentenza della CGUE nelle cause *N.S. e altri* include diversi riferimenti alla sentenza della CEDU relativa alla causa *M.S.S. contro Belgio e Grecia* ⁽⁴¹⁹⁾. Entrambe le decisioni vertono sulla legittimità dei trasferimenti nel quadro dell'applicazione del regolamento Dublino III. Una delle questioni principali trattate nella decisione di principio della Corte EDU consisteva nel chiarire in quali circostanze gli Stati membri siano totalmente responsabili ai sensi della CEDU nell'applicazione del diritto dell'Unione; la Grande Camera ha stabilito chiaramente (ribadendo la propria giurisprudenza) che uno Stato membro è totalmente responsabile ai sensi della CEDU per tutti gli atti che esulino dai suoi obblighi giuridici internazionali in senso stretto, in particolare nel caso in cui abbia esercitato la discrezionalità dello Stato ⁽⁴²⁰⁾. L'applicazione della clausola discrezionale rientra nella discrezionalità di ciascuno Stato membro ⁽⁴²¹⁾.

Anche in assenza di carenze sistemiche ai sensi del regolamento Dublino III, la situazione individuale e le circostanze personali potrebbero essere tali da non escludere che il trasferimento stesso e/o le particolari condizioni presenti nello Stato membro inizialmente designato come competente possano comportare un rischio reale di violazione dell'articolo 4 della Carta dell'UE. La CGUE ha ulteriormente elaborato ⁽⁴²²⁾ il proprio approccio all'articolo 4 della Carta dell'UE nel contesto del regolamento Dublino III nella sua sentenza nella causa *Jawo*:

Sebbene l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III contempli soltanto la situazione all'origine della sentenza del 21 dicembre 2011, *N. S. e a. [...]*, in cui il rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, risulti da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro che, ai sensi di tale regolamento, è designato come competente per l'esame della domanda, tuttavia dai punti 83 e 84 della presente sentenza nonché dal carattere generale e assoluto del divieto di cui all'articolo 4, deriva che il trasferimento di un richiedente verso tale Stato membro è escluso in tutte le situazioni in cui esistano motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un simile rischio durante in occasione del suo o trasferimento o a seguito di questo ⁽⁴²³⁾.

Pertanto, eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell'articolo 4 della Carta dell'UE o qualsiasi altra situazione (individuale) che implichi un simile rischio effettivo di subire maltrattamenti rendono illegittimo un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III.

È possibile che richiedenti vulnerabili con esigenze particolari corrano il rischio di subire maltrattamenti a norma dell'articolo 4 della Carta dell'UE a causa di carenze sistemiche in uno Stato membro, per via dell'impatto del trasferimento stesso o delle condizioni presenti nello Stato membro derivanti dalle loro circostanze personali. Ciò risulta evidente anche

⁽⁴¹⁹⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2011, *M.S.S./Belgio e Grecia*, op. cit. (nota 45 sopra).

⁽⁴²⁰⁾ *Ibid.*, punto 338. Per un'analisi più dettagliata dell'interazione tra il diritto dell'UE e la CEDU, cfr. EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica*, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 3.4.1.

⁽⁴²¹⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2011, *M.S.S./Belgio e Grecia*, op. cit. (nota 45 sopra). La Corte EDU dichiara quanto segue al punto 340: «La Corte conclude che, in forza del regolamento Dublino, le autorità belghe avrebbero potuto astenersi dal trasferire il richiedente, qualora avessero considerato che il paese ricevente, vale a dire la Grecia, non assolveva gli obblighi incombentigli in forza della Convenzione. Quindi, la Corte considera che la misura impugnata adottata dalle autorità belghe non rientrava in senso stretto negli obblighi legali internazionali del Belgio. Di conseguenza la presunzione della protezione equivalente non si applica nel caso di specie».

⁽⁴²²⁾ La CGUE ha menzionato per la prima volta un divieto di trasferimento dovuto a motivi individuali che destavano preoccupazioni ai sensi dell'articolo 4 della Carta dell'UE in CGUE, 2017, *C.K. e altri*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 97.

⁽⁴²³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 87.

dalla definizione del livello minimo di gravità che il trattamento deve raggiungere per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Carta dell'UE ed è riscontrabile nella giurisprudenza costante della Corte EDU, che viene applicata dalla CGUE a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dell'UE ⁽⁴²⁴⁾. Tale giurisprudenza tiene conto come segue delle circostanze personali della vittima:

Perché tale disposizione sia applicabile, il trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è relativa: dipende dalle circostanze di specie, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima ⁽⁴²⁵⁾.

La CGUE ha spiegato che, soprattutto quando un richiedente è vulnerabile a causa del suo stato di salute, lo Stato membro che provvede al trasferimento deve esaminare non solo se il richiedente possa o meno subire le conseguenze dirette del trasferimento, ma anche il relativo impatto più ampio sulla sua condizione. Nella sentenza *MP*, la CGUE ha statuito:

l'articolo 4 della Carta deve essere interpretato nel senso che l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi di tale articolo, qualora tale allontanamento comporti il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute ⁽⁴²⁶⁾.

Data l'importanza fondamentale dell'articolo 4 della Carta dell'UE, il giudice ha statuito che «occorre prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dall'allontanamento» ⁽⁴²⁷⁾. Infatti «un'attenzione specifica deve essere rivolta alla particolare vulnerabilità delle persone le cui sofferenze psicologiche, che potrebbero essere aggravate in caso di allontanamento, sono state causate da tortura o trattamenti inumani o degradanti subiti nel loro paese di origine» ⁽⁴²⁸⁾.

La CGUE ha stabilito quanto segue nella causa *C.K. e altri*:

Spetterebbe allora a tali autorità eliminare ogni dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato. Occorre, al riguardo, in particolare quando si tratti di un disturbo grave di ordine psichiatrico, non limitarsi alle sole conseguenze derivanti dal trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a un altro, ma prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dal trasferimento.

In tale contesto, le autorità dello Stato membro interessato devono verificare se lo stato di salute della persona in questione possa essere tutelato in modo adeguato e sufficiente adottando le precauzioni considerate dal regolamento Dublino III e, nell'ipotesi affermativa, attuare tali precauzioni ⁽⁴²⁹⁾.

Circostanze personali che abbiano comportato l'identificazione di un richiedente come portatore di esigenze di accoglienza particolari e/o richiedente che necessita

⁽⁴²⁴⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 91; e CGUE, sentenza del 25 luglio 2018, *ML*, C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 91.

⁽⁴²⁵⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 31 gennaio 2019, *Rooman/Belgio*, n. 18052/11, punto 141.

⁽⁴²⁶⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra), punto 41.

⁽⁴²⁷⁾ *Ibid.*, punto 42.

⁽⁴²⁸⁾ *Ibid.*, punto 42.

⁽⁴²⁹⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punti 76 e 77.

di garanzie procedurali particolari potrebbero inoltre esporlo a un rischio effettivo di subire maltrattamenti, in contrasto con l'articolo 4 della Carta dell'UE, qualora il richiedente venga trasferito nello Stato membro competente. Poiché queste circostanze personali potrebbero essere specifiche per tale richiedente, il rischio effettivo di subire maltrattamenti deve essere accertato esclusivamente su base individuale e non può basarsi su carenze sistemiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, che sarà applicabile qualora sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza che implicino un rischio di maltrattamenti nei confronti di una categoria di richiedenti vulnerabili che condividono le stesse esigenze particolari.

La giurisprudenza della Corte EDU nella causa *Tarakhel* ⁽⁴³⁰⁾ può servire da esempio di come si debbano valutare circostanze particolari e vulnerabilità personali quando si accerta l'esistenza di un rischio effettivo di subire maltrattamenti in contrasto con l'articolo 4 della Carta dell'UE. La Grande Camera della Corte EDU ha stabilito che «l'attuale situazione in Italia [in primo luogo per quanto concerne le condizioni di accoglienza] non può essere paragonata in alcun modo alla situazione in Grecia all'epoca della sentenza nella causa *M.S.S.*» ⁽⁴³¹⁾. Nondimeno, ha ritenuto che «l'ipotesi che un numero significativo di richiedenti asilo rinvii verso tale paese sia privato dell'alloggio o sia ospitato in strutture sovraffollate in condizioni di promiscuità o di insalubrità o di violenza, non sia infondata» ⁽⁴³²⁾, aggiungendo che tale «requisito della "protezione speciale" dei richiedenti asilo è particolarmente importante quando le persone interessate sono minori, considerando le loro esigenze specifiche e la loro estrema vulnerabilità» ⁽⁴³³⁾. La sentenza ha dunque concluso che:

l'eventuale rimpatrio dei richiedenti verso l'Italia senza che le autorità svizzere ottenessero previamente dalle autorità italiane garanzie individuali del fatto che i richiedenti sarebbero stati presi in carico in modo adeguato all'età dei minori, e che la famiglia sarebbe rimasta unita avrebbe configurato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione ⁽⁴³⁴⁾.

Anche nella sua sentenza nella causa *Ilias e Ahmed*, la Corte EDU ha attribuito una rilevanza considerevole alla questione se i richiedenti «potessero o meno essere considerati particolarmente vulnerabili e, in caso affermativo, se le condizioni [di accoglienza che hanno sopportato] fossero incompatibili con la loro vulnerabilità nella misura in cui tali condizioni costituivano un trattamento inumano e degradante, in particolare nei confronti dei richiedenti» ⁽⁴³⁵⁾.

Non è necessario che il rischio effettivo di subire maltrattamenti debba sussistere immediatamente durante il trasferimento o nel giorno stesso di arrivo nello Stato membro competente. Come la CGUE ha statuito nella causa *Jawo*:

è irrilevante, ai fini dell'applicazione del summenzionato articolo 4, che l'interessato sia esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, a causa del suo trasferimento verso lo Stato membro competente, ai sensi del regolamento

⁽⁴³⁰⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47 sopra).

⁽⁴³¹⁾ Ibid., punto 114.

⁽⁴³²⁾ Ibid., punto 115.

⁽⁴³³⁾ Ibid., punto 119.

⁽⁴³⁴⁾ Ibid., punto 122.

⁽⁴³⁵⁾ Corte EDU, 2019, *Ilias e Ahmed*, op cit. (nota 52 sopra), punto 191.

Dublino III, al momento stesso del trasferimento, durante la procedura di asilo ovvero all'esito di quest'ultima ⁽⁴³⁶⁾.

Non può escludersi che il trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave possa, di per sé, comportare, per quest'ultimo, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, e questo indipendentemente dalla qualità dell'accoglienza e delle cure disponibili nello Stato membro competente per l'esame della sua domanda ⁽⁴³⁷⁾.

Gli Stati membri dovranno valutare non solo il trasferimento in sé o le condizioni che il richiedente potrebbe aspettarsi di affrontare in qualità di richiedente protezione internazionale nello Stato membro competente, ma anche le condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in qualità di beneficiario di protezione internazionale qualora gli venisse riconosciuta tale protezione nel suddetto Stato membro. La CGUE ha dichiarato quanto segue:

non si può completamente escludere che un richiedente protezione internazionale possa dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali relative al suo caso particolare e che comporterebbero, in caso di trasferimento verso lo Stato membro di regola competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale, che lo stesso venga a trovarsi, a causa della sua particolare vulnerabilità, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale corrispondente ai criteri [di cui all'articolo 4 della Carta dell'UE] dopo che gli sia stato riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale ⁽⁴³⁸⁾.

Dal punto di vista della giurisprudenza nazionale, un tribunale amministrativo francese ha annullato la decisione di trasferire una richiedente nigeriana verso l'Italia ai sensi del regolamento Dublino III perché, tra l'altro, la decisione non aveva tenuto conto delle carenze sistemiche del sistema di accoglienza italiano. Il tribunale ha altresì considerato la situazione di grave insicurezza in cui la richiedente aveva precedentemente vissuto in Italia, situazione che l'aveva resa vittima di un circuito di sfruttamento della prostituzione, ponendola in una situazione particolarmente vulnerabile ⁽⁴³⁹⁾.

Quando si accerta la sussistenza di un rischio effettivo di subire maltrattamenti in contrasto con l'articolo 4 della Carta dell'UE, dovuto a una carenza sistemica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III o alle caratteristiche individuali del richiedente, le autorità competenti possono scongiurare tale rischio adottando misure appropriate per affrontare le esigenze particolari dei singoli richiedenti. A tal proposito, la CGUE ha considerato quanto segue:

Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che l'articolo 3 della CEDU, in linea di principio, non obbliga uno Stato contraente ad astenersi dal procedere all'allontanamento o all'espulsione di una persona ove essa sia in grado di viaggiare, purché siano state adottate al riguardo le misure necessarie, idonee e adattate allo stato della persona [...]

⁽⁴³⁶⁾ Cfr. CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 88. La Corte ha stabilito una norma molto simile per i beneficiari di protezione internazionale nella sentenza Ibrahim e a., pronunciata in pari data: CGUE (Grande Sezione), sentenza del 19 marzo 2019, *Bashar Ibrahim e a./ Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov*, cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219.

⁽⁴³⁷⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 73.

⁽⁴³⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 95.

⁽⁴³⁹⁾ Tribunale amministrativo di Tolosa (Francia), sentenza del 9 novembre 2018, 1805185 (sintesi in inglese).

Per quanto riguarda, più specificamente, le circostanze nelle quali le difficoltà di ordine psichiatrico di un richiedente asilo siano rivelatrici di tendenze suicide nel medesimo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto più volte occasione di statuire che il fatto che una persona il cui allontanamento sia stato disposto minacci il suicidio non impone allo Stato contraente ad astenersi dall'eseguire la misura considerata se adotta misure concrete per prevenirne la realizzazione ⁽⁴⁴⁰⁾.

Spetterebbe dunque alle autorità degli Stati membri «eliminare ogni dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato» ⁽⁴⁴¹⁾. In tale contesto, le autorità interessate «devono verificare se lo stato di salute della persona in questione possa essere tutelato in modo adeguato e sufficiente adottando le precauzioni considerate dal regolamento Dublino III e, nell'ipotesi affermativa, attuare tali precauzioni» ⁽⁴⁴²⁾. In merito a queste ultime, la CGUE ha sottolineato che «lo Stato membro che deve procedere al trasferimento può cooperare con lo Stato membro competente, conformemente all'articolo 8 del regolamento di applicazione, per garantire che il richiedente asilo interessato riceva cure sanitarie durante il trasporto e in esito ad esso» ⁽⁴⁴³⁾. Un giudice può disporre misure accessorie o metodi specifici di trasferimento ⁽⁴⁴⁴⁾ per garantire che quest'ultimo venga eseguito senza che sussista il rischio di violare l'articolo 4 della Carta ⁽⁴⁴⁵⁾.

Nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente, come indicato nella sezione 5.4, sarà liberato dal suo obbligo di prendere a carico l'interessato e la responsabilità sarà trasferita allo Stato membro richiedente, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 ⁽⁴⁴⁶⁾.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere, senza attendere la scadenza del termine di sei mesi, di assumersi la responsabilità di esaminare la domanda ⁽⁴⁴⁷⁾.

Qualora un rischio effettivo di maltrattamenti sia dovuto a carenze sistemiche, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente, a norma del suddetto comma, deve proseguire l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro in base ai criteri o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

⁽⁴⁴⁰⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punti 78 e 79. Cfr. anche Corte EDU, decisione del 4 ottobre 2016, *Jihana Ali e altri/Svizzera e Italia*, n. 30474/14; Corte EDU, decisione del 14 marzo 2017, *Ojei/Paesi Bassi*, n. 64724/10.

⁽⁴⁴¹⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 76.

⁽⁴⁴²⁾ *Ibid.*, punto 77.

⁽⁴⁴³⁾ *Ibid.*, punto 80. Cfr. anche Tribunale superiore del Regno Unito, sentenza del 4 dicembre 2018, *R (SM & Others) v Secretary of State for the Home Department (regolamento Dublino - Italia)*, [2018] UKUT 429 (IAC). Il Tribunale superiore del Regno Unito ha statuito, in una causa riguardante un richiedente vulnerabile, di avere quindi considerato che il governo britannico dovesse ottenere dalle autorità italiane la garanzia che fossero previsti un supporto e una sistemazione adeguati, prima di eseguire un trasferimento.

⁽⁴⁴⁴⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 84.

⁽⁴⁴⁵⁾ Cfr. anche la sezione 5.5.4 su come eseguire un trasferimento in modo da non violare l'articolo 4 della Carta dell'UE.

⁽⁴⁴⁶⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 89.

⁽⁴⁴⁷⁾ Cfr. la sezione 5.4 sulla clausola discrezionale.

5.5.4. Esecuzione di un trasferimento

Durante l'esecuzione di un trasferimento gli Stati membri sono tenuti, a norma del considerando 24 del regolamento Dublino III, a garantire che:

Considerando 24 del regolamento Dublino III

i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.

L'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, conferma che, se i trasferimenti «avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana». Può pertanto rendersi necessario applicare metodi specifici di trasferimento, in particolare per persone vulnerabili.

Inoltre, alcuni trasferimenti possono avvenire solo qualora siano rispettati requisiti specifici che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze particolari di un richiedente, principalmente per quanto riguarda l'impatto di un trasferimento sul suo stato di salute. Nella sentenza *C.K. e altri*, la CGUE ha alluso a metodi specifici di trasporto dichiarando, tra l'altro, che:

lo Stato membro che procede al trasferimento deve poterlo organizzare in maniera tale che il richiedente asilo interessato sia accompagnato, durante il trasporto, da personale medico adeguato, che disponga del materiale, delle risorse e dei medicinali necessari, in modo da prevenire qualsivoglia aggravamento della sua salute o qualsivoglia suo atto di violenza verso se stesso o terzi ⁽⁴⁴⁸⁾.

Al fine di soddisfare esigenze specifiche immediate e tutelare i diritti umani, il regolamento Dublino III prevede lo scambio di informazioni e dei dati sanitari al fine di assicurare che, prima, durante e dopo il trasferimento, siano soddisfatte esigenze specifiche e siano rispettati i diritti fondamentali. L'articolo 31, paragrafi 1 e 2, riguarda lo scambio di informazioni a questo proposito.

Articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1) Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal

⁽⁴⁴⁸⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 81.

presente regolamento e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

2) Nella misura in cui l'autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:

- a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;
- b) gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
- c) nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;
- d) una stima dell'età di un richiedente.

Le norme sulla protezione dei dati si applicano a tale scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3. Se occorre somministrare o sono state somministrate assistenza medica o terapie, l'articolo 32 tratta nel dettaglio lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento. Ai fini dello scambio di informazioni, il modulo di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione n. 118/2014 della Commissione deve essere utilizzato per trasmettere le informazioni relative al trasferimento stesso ⁽⁴⁴⁹⁾, al fine di tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Le informazioni in materia di esigenze specifiche vengono indicate solo se, durante o dopo il trasferimento, si rendono necessarie misure speciali. Tali informazioni vengono trasmesse esclusivamente al fine di eseguire il trasferimento.

Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento Dublino III Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapia, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica e sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

⁽⁴⁴⁹⁾ Ciò è prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, 2014, op. cit. (nota 364 sopra).

Ai fini dello scambio di dati sanitari, deve essere utilizzato il modulo fornito nell'allegato IX del regolamento di esecuzione n. 118/2014 della Commissione. Come ha osservato la CGUE:

Il modulo standard di cui all'allegato VI del regolamento di applicazione e il certificato sanitario comune di cui all'allegato IX dello stesso regolamento possono quindi essere utilizzati per informare lo Stato membro competente del fatto che il richiedente asilo interessato esige un'assistenza medica e cure all'arrivo, nonché di tutti gli aspetti pertinenti del suo disturbo e delle cure di cui avrà bisogno in futuro. In tal caso, queste informazioni devono essere comunicate entro un termine ragionevole prima dell'esecuzione del trasferimento, per lasciare allo Stato membro competente un termine sufficiente per adottare le misure necessarie. Lo Stato membro che procede al trasferimento potrà, inoltre, ottenere dallo Stato membro competente la conferma del fatto che le cure indispensabili saranno disponibili al suo arrivo.

Se il giudice competente ritiene tali precauzioni sufficienti per escludere qualsivoglia rischio reale di trattamenti inumani o degradanti nell'ipotesi di trasferimento del richiedente asilo interessato, spetterà a tale giudice adottare le misure necessarie per assicurarsi che esse siano attuate dalle autorità dello Stato membro richiedente prima del trasferimento dell'interessato. Se necessario, lo stato di salute di quest'ultimo dovrà essere nuovamente valutato prima dell'esecuzione del trasferimento»⁽⁴⁵⁰⁾.

5.6. Trattenimento

Altre pubblicazioni pertinenti

- EASO, *Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2019.
- European Law Institute, *Statement of the European Law Institute: Detention of asylum seekers and irregular migrants and the rule of law* [Trattenimento dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari e Stato di diritto], 2017, sezione 4.

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dispone quanto segue: «[g]li Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della [procedura Dublino]». L'articolo 28, paragrafo 2, garantisce che si ricorra al trattenimento solo come ultima risorsa e dispone quanto segue:

Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III Trattenimento

Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

⁽⁴⁵⁰⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punti 83 e 84.

In aggiunta, l'articolo 28, paragrafo 4, precisa che: «[p]er quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE». Ciò significa che le garanzie per le persone vulnerabili trattenute, descritte precedentemente nella sezione 4.8, si applicano anche al trattenimento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Dublino III.

Di conseguenza, se si prende in considerazione la possibilità del trattenimento, l'autorità o il giudice che lo dispone o lo conferma devono tenere conto della specifica situazione e delle esigenze particolari di richiedenti vulnerabili.

Una causa elvetica può servire a illustrare le difficoltà giuridiche incontrate in situazioni di trattenimento in cui siano coinvolte persone vulnerabili. In Svizzera il Tribunale federale ha ritenuto illegittime le decisioni di trattenimento riguardanti una famiglia, in una causa riguardante un trasferimento Dublino verso la Norvegia, anche se il primo tentativo di trasferimento non era riuscito per mancanza di collaborazione. L'autorità aveva disposto il trattenimento per il padre e la madre e l'affidamento per due dei loro figli minori presso un'istituzione di assistenza per giovani dove non era consentito il contatto con i genitori. In aggiunta, la madre era stata trattenuta con il figlio neonato al fine di tutelare l'interesse superiore del minore. Il Tribunale federale ha dichiarato che le decisioni di trattenimento e di affidamento hanno violato il principio dell'interesse superiore del minore ed erano sproporzionate. Inoltre, le autorità non avevano valutato alcuna alternativa al trattenimento ⁽⁴⁵¹⁾.

5.7. Ricorso effettivo

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, sezione 3.8 «Mezzi di ricorso» (nell'ambito del regolamento Dublino III).

La presente sezione verte sui requisiti di un ricorso effettivo per i richiedenti con esigenze particolari nel contesto del regolamento Dublino III. Per quanto riguarda tutti i requisiti generali e le garanzie previste dal CEAS per i richiedenti vulnerabili in relazione ai procedimenti giudiziari, si prega di consultare la [parte 8](#) della presente analisi giuridica.

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che una persona interessata da una decisione di trasferimento ha «diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale» ⁽⁴⁵²⁾. Quando garantiscono l'efficacia dei ricorsi avverso decisioni adottate ai sensi del regolamento Dublino III, i giudici devono tenere conto della situazione specifica o delle circostanze personali di richiedenti vulnerabili.

⁽⁴⁵¹⁾ Cfr. Tribunale amministrativo federale (BVGE, Svizzera), 2017, 2C_1052/2016, 2C_1053/2016 (sintesi in inglese), op. cit. (nota 264 sopra). Cfr. anche Corte suprema amministrativa (Cechia), sentenza del 17 giugno 2015, 1 Azs 39/2015-56 (sintesi in inglese). La Corte suprema amministrativa ceca ha statuito che il trattenimento di una famiglia con un minore in una struttura di trattenimento, in circostanze in cui altre famiglie erano state trasferite in un centro di accoglienza, implicava la presenza di un'alternativa al trattenimento che l'autorità nazionale era tenuta a prendere in considerazione quando ha stabilito se trattenere o meno la famiglia ai sensi del regolamento Dublino III.

⁽⁴⁵²⁾ Cfr. anche CGUE (Grande Sezione), 2019, H. e R., op. cit. (nota 371 sopra), punto 38.

5.7.1. Ambito del ricorso

L'ambito del ricorso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è stabilito nel considerando 19 del regolamento Dublino III, che dispone quanto segue (grassetto aggiunto):

Considerando 19 del regolamento Dublino III

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale **è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.**

L'ambito del ricorso di cui dispone un richiedente a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 19, è stato chiarito dalla giurisprudenza della CGUE⁽⁴⁵³⁾ e riguarda le circostanze sia di fatto che di diritto⁽⁴⁵⁴⁾. La Grande Sezione della CGUE ha stabilito nella causa *Ghezelbash* che la formulazione dell'articolo 27, paragrafo 1, che prevede il diritto a un ricorso effettivo, «non riporta alcun limite circa gli argomenti che il richiedente asilo può dedurre nel contesto di tale ricorso»⁽⁴⁵⁵⁾.

In merito alle circostanze di diritto, la CGUE ha statuito che il ricorso deve poter «avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano le competenze per l'esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal [regolamento Dublino III]»⁽⁴⁵⁶⁾. Per quanto concerne i richiedenti vulnerabili, è possibile che il giudice debba esaminare se si sia tenuto conto o meno delle loro eventuali esigenze procedurali particolari. L'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, nonché la dipendenza e le clausole discrezionali (articoli 16 e 17 rispettivamente) possono dar luogo a ricorsi fondati su una presunta violazione del diritto del richiedente alla vita familiare, garantito dall'articolo 7 della Carta dell'UE e dall'articolo 8 della CEDU. Occorre osservare che qualsiasi applicazione del regolamento Dublino III, in qualità di diritto derivato dell'UE, dev'essere conforme alla Carta dell'UE.

La decisione di sospendere o vietare un trasferimento può dipendere dalle circostanze individuali e/o generali pertinenti, dalle esigenze particolari del richiedente e dal motivo della sua vulnerabilità. La CGUE ha stabilito nella causa *C.K. e altri* che sussiste:

l'obbligo, per le autorità competenti e il giudice, quando un richiedente asilo afferma che lo Stato membro competente per la sua domanda non è, a suo avviso, uno «Stato

⁽⁴⁵³⁾ Cfr. per esempio CGUE, 2018, *Aziz Hasan*, op. cit. (nota 353 sopra), punti 27-40; CGUE (Grande Sezione), sentenza del 7 giugno 2016, *Mehrdad Ghezelbash/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-63/15, EU:C:2016:409; CGUE, sentenza del 7 giugno 2016, *George Karim/Migrationsverket*, C-155/15, EU:C:2016:410.

⁽⁴⁵⁴⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 64.

⁽⁴⁵⁵⁾ CGUE (Grande Sezione), 2016, *Ghezelbash*, op. cit. (nota 453 sopra), punto 36.

⁽⁴⁵⁶⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *H. e R.*, op. cit. (nota 371 sopra), punto 40. Cfr. anche, nello stesso senso, CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, *A.S./Republika Slovenija*, C-490/16, EU:C:2017:585, punti 27 e 31; CGUE, 2017, *Mengesteab*, op. cit. (nota 368 sopra), punti 44-48; CGUE, sentenza del 25 ottobre 2017, *Majid Shiri, alias Madzhd Shiri con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-201/16, EU:C:2017:805, punto 38.

sicuro», di esaminare tutte le circostanze rilevanti ai fini del rispetto del principio di non respingimento, compreso lo stato di salute dell'interessato ⁽⁴⁵⁷⁾.

I giudici devono pertanto tenere conto della situazione personale del richiedente e valutare se il solo fatto di trasferirlo possa essere di per sé in contrasto con il principio di *non-refoulement*. Ai sensi del considerando 19, i giudici devono tenere conto altresì della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente deve essere trasferito. Nel valutare la situazione fattuale è possibile che i giudici debbano valutare non solo le condizioni che il richiedente potrebbe aspettarsi di affrontare in qualità di richiedente protezione internazionale, ma anche le condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in qualità di beneficiario di protezione internazionale qualora gli venisse riconosciuta tale protezione nel suddetto Stato membro ⁽⁴⁵⁸⁾. Ciò è importante, poiché i giudici potrebbero essere tenuti a considerare le circostanze personali che rendono vulnerabile un richiedente nella loro valutazione della situazione fattuale dello Stato membro sia nel caso dei richiedenti che dei beneficiari di protezione internazionale. Per questi motivi, un ricorso riguardante la legittimità di una decisione di trasferimento non si limita alle «carenze sistemiche» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III.

5.7.2. Norme probatorie

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, sezione 5.8 «Regolamento di Dublino III e valutazione delle prove», comprendente la sezione 5.8.1 «Ottenimento e valutazione delle prove per quanto riguarda l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente».

In tutti i casi in cui il richiedente invoca la sussistenza di un rischio effettivo di subire maltrattamenti in contrasto con l'articolo 4 della Carta dell'UE per via del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza e/o della procedura di asilo, si pone la questione del grado di intensità della prova / della norma probatoria, correlata al problema della confutabilità della presunzione che i diritti fondamentali del richiedenti protezione internazionale siano rispettati nello Stato membro competente.

La norma probatoria per la valutazione delle «carenze sistemiche» è stata fissata per la prima volta nella sentenza della CGUE *N.S. e altri* del 2011, riguardante il regolamento Dublino II. La Corte ha statuito:

gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» [...] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche ⁽⁴⁵⁹⁾ nella procedura di asilo e nelle

⁽⁴⁵⁷⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 44.

⁽⁴⁵⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 98.

⁽⁴⁵⁹⁾ In questa sentenza il senso dell'espressione «carenze sistemiche» [«systemic deficiencies»] è equivalente a quello di «carenze sistemiche» [«systemic flaws»] nell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, che codifica tale giurisprudenza. Per maggiori informazioni sulle carenze sistemiche, cfr. la sezione 5.5.3.

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta ⁽⁴⁶⁰⁾.

La CGUE ha deliberato come segue, nel contesto del regolamento Dublino III, in merito ai rischi futuri che potrebbero derivare dalle prevedibili condizioni di vita in cui un richiedente verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale:

quando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento dispone di elementi prodotti dall'interessato per dimostrare l'esistenza di un tale rischio, il suddetto giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone ⁽⁴⁶¹⁾.

Sembra pertanto corretto concludere che i giudici devono valutare su una base completa e aggiornata i rischi derivanti da qualsiasi possibile futura concessione di una protezione internazionale quando il richiedente fornisce prove che possono dimostrare l'esistenza di tali rischi, ma sono tenuti a valutare i rischi derivanti da carenze sistemiche quando non possono ignorarli anche in assenza di elementi di prova forniti dal richiedente.

Se il rischio è connesso alla situazione personale del richiedente, in genere è necessario che quest'ultimo presenti elementi di prova relativi a tali circostanze individuali per suffragare la conclusione di dover sospendere o vietare il trasferimento, alla luce delle circostanze individuali del richiedente e della situazione generale dello Stato membro. Per quanto concerne questioni legate alla salute, la CGUE ha rilevato che:

ove un richiedente asilo produca, in particolare nel contesto del ricorso effettivo che gli è garantito dall'articolo 27 del regolamento Dublino III, elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verifichino nel decidere quanto al trasferimento dell'interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l'esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell'interessato ⁽⁴⁶²⁾.

In tali casi spetta dunque al richiedente produrre elementi oggettivi, che il giudice sarà poi tenuto a valutare per determinare se la decisione di trasferimento sia corretta o se il trasferimento debba essere vietato.

Se il giudice perviene alla conclusione che esistono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza di un particolare gruppo di richiedenti (per esempio famiglie con neonati) che implicino il

⁽⁴⁶⁰⁾ Cfr. CGUE (Grande Sezione), 2011, *N.S. e altri*, op. cit. (nota 16 sopra), punto 94.

⁽⁴⁶¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 90.

⁽⁴⁶²⁾ CGUE, 2017, *C.K. e a.*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 75.

rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dell'UE, è sufficiente che il richiedente dimostri di appartenere a tale gruppo a rischio, condividendone le esigenze particolari, salvo in presenza di circostanze individuali in base a cui si giunge alla conclusione che la persona interessata non corre un rischio effettivo di subire maltrattamenti in contrasto con l'articolo 4 della Carta dell'UE. Ciò si è verificato, ad esempio, in merito alle condizioni di accoglienza di famiglie con figli in Italia nella causa *Tarakhel* della Corte EDU ⁽⁴⁶³⁾.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, gli Stati membri «stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo». Le difficoltà che potrebbero insorgere per i richiedenti vulnerabili in tale contesto non differiscono da quelle presenti in altre procedure nell'ambito del CEAS. In generale, i termini [ai sensi della DPA (rifusione)] sono discussi nella [parte 8](#); ciò vale anche per la garanzia dell'assistenza (gratuita) legale e linguistica prevista dall'articolo 27, paragrafi 5 e 6, del regolamento Dublino III. Anche questi argomenti sono trattati nella [parte 8](#), dove sono considerati dal punto di vista della DPA (rifusione), che in questi aspetti non differisce sostanzialmente dai requisiti previsti dal regolamento Dublino III.

⁽⁴⁶³⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47 sopra).

Parte 6. La vulnerabilità nel contesto del riconoscimento e del contenuto della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione)

La finalità di questa parte dell'analisi giuridica è affrontare il problema di come la vulnerabilità dei richiedenti protezione internazionale possa influire sulla decisione in merito alle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale [capi da I a VI della DQ (rifusione)], esaminando inoltre l'impatto di tale vulnerabilità sulle decisioni riguardanti il contenuto della protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale [capo VII della DQ (rifusione)] e trattando brevemente la revoca della protezione internazionale causata da un errore nell'accertamento dei fatti relativi alla vulnerabilità. La struttura della parte 6 è riportata nella tabella 17.

Tabella 17. Struttura della parte 6

Sezione	Titolo	Pagina
6.1	Introduzione	139
6.2	Possibile impatto della vulnerabilità sulla valutazione delle prove e della credibilità	140
6.3	Persecuzioni e danni gravi	149
6.4	Richiedenti che hanno già subito persecuzioni o danni gravi	153
6.5	Motivi di persecuzione	155
6.6	Soggetti che offrono protezione e vulnerabilità	157
6.7	Protezione all'interno del paese d'origine	159
6.8	Alcune categorie specifiche di vulnerabilità	161
6.9	La vulnerabilità e il contenuto della protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale	175
6.10	Revoca della protezione internazionale a causa di un errore nell'accertamento dei fatti relativi alla vulnerabilità	180

Altre pubblicazioni pertinenti dell'EASO

- EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, 2016.
- EASO, *Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018.

6.1. Introduzione

I capi da I a VI della DQ (rifusione), che trattano le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, non approfondiscono il termine «vulnerabilità»⁽⁴⁶⁴⁾. Per contro, il capo VII enuncia all'articolo 20, paragrafo 3:

Articolo 20, paragrafo 3, della DQ (rifusione):

Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Il capo VII verte sul contenuto della protezione internazionale e, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della DQ (rifusione), le sue disposizioni si applicano «sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria».

Al di fuori del contesto della DQ (rifusione), i riferimenti specifici alle persone vulnerabili non sono collegati alle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale; al contrario, nel contesto dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l'articolo 22, paragrafo 4, della DCA (rifusione) stabilisce che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili «non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale» di cui alla DQ (rifusione). Pertanto, l'identificazione di un determinato richiedente come portatore di esigenze di accoglienza particolari non comporta necessariamente che la sua vulnerabilità influisca sulla valutazione delle esigenze di protezione internazionale o sul suo esito.

Nondimeno, è possibile individuare casi specifici in cui considerazioni inerenti alla vulnerabilità possono incidere sulla valutazione delle domande di protezione internazionale.

Come risulta dalla tabella 17, la struttura e l'ordine delle sezioni della parte 6 seguono parzialmente l'«impianto sistematico e [la] finalità» della DQ (rifusione)⁽⁴⁶⁵⁾. In primo luogo, questa parte considera il possibile impatto della vulnerabilità sulla valutazione delle prove e della credibilità nel contesto dell'articolo 4 (sezione 6.2); quindi procede all'esame dell'applicazione, nei confronti dei richiedenti vulnerabili, dei requisiti principali della definizione di rifugiato, in particolare la persecuzione, e della definizione di danno grave fornite dagli articoli 9 e 15 rispettivamente (sezione 6.3). Tra le altre questioni trattate figurano il fatto di provvedere a chi ha già subito persecuzioni o danni gravi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 (sezione 6.4), i cinque motivi di persecuzione di cui all'articolo 10 (sezione 6.5), i soggetti che offrono protezione indicati all'articolo 7 (sezione 6.6) e la protezione all'interno del paese d'origine trattata all'articolo 8 (sezione 6.7).

⁽⁴⁶⁴⁾ A meno che non venga considerata come vulnerabilità la condizione menzionata nel considerando 36 della DQ (rifusione): «I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato».

⁽⁴⁶⁵⁾ Cfr. per esempio CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, X, Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 40.

Poiché l'approccio alle circostanze individuali definito all'articolo 4, paragrafo 3, della DQ (rifusione) non è esaustivo, la sezione successiva (sezione 6.8) intende esaminare come debbano applicarsi alcune di queste circostanze, in particolare quelle relative all'età, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla salute, alla disabilità e ai disturbi psichici, nonché le relative disposizioni.

L'impatto della vulnerabilità sulle decisioni in merito al contenuto della protezione internazionale concessa ai beneficiari costituisce l'oggetto della sezione 6.9, mentre la sezione 6.10 tratta brevemente le conseguenze di una situazione in cui sia stata erroneamente accertata la vulnerabilità.

6.2. Possibile impatto della vulnerabilità sulla valutazione delle prove e della credibilità

Altre pubblicazioni pertinenti dell'EASO

- EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, 2016.
- EASO, *Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, parte 4 e sezione 5.2.

Questa sezione è finalizzata all'analisi di alcuni dei casi principali in cui la vulnerabilità può influire sulla valutazione delle prove e della credibilità.

6.2.1. Il principio della valutazione individuale

Uno dei principi fondamentali sanciti dalla DQ (rifusione) è quello della valutazione individuale⁽⁴⁶⁶⁾, definito all'articolo 4 della DQ (rifusione), che riguarda l'esame dei fatti e delle circostanze di una domanda di protezione internazionale. L'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce quanto segue:

Articolo 4, paragrafo 3, della DQ (rifusione) Esame dei fatti e delle circostanze

L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

[...]

⁽⁴⁶⁶⁾ La CGUE, nella sua sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedateL na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-652/16, EU:C:2018:801, punto 48, ha descritto tale principio dichiarando che è «di giurisprudenza costante che qualsiasi decisione relativa al riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria deve essere fondata su un esame su base individuale», dopo aver collegato nel punto precedente il principio della valutazione individuale agli articoli 13 e 18 della DQ (rifusione), letti in combinato disposto con le definizioni dei termini «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» contenute all'articolo 2, lettere d) e f).

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

La CGUE ha avuto modo di approfondire il significato dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ, la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione). Nella sua sentenza nella causa *A, B e C*, il giudice ha espressamente dichiarato che per considerare la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda occorre tenere conto «segnatamente **della vulnerabilità del richiedente** e [...] procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente» ⁽⁴⁶⁷⁾.

Pertanto, è evidente che l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) di tenere conto della «situazione individuale» e delle «circostanze personali», nonché della situazione generale in cui si inserisce la domanda ⁽⁴⁶⁸⁾, include circostanze che riguardano «la vulnerabilità del richiedente» ⁽⁴⁶⁹⁾.

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) menziona in via non esaustiva «in particolare l'estrazione, il sesso e l'età», di cui si deve tenere conto nella valutazione ⁽⁴⁷⁰⁾. Pertanto, gli esempi di circostanze personali che rendono vulnerabile un richiedente a norma dell'articolo 21 della DCA (rifusione) e del considerando 29 della DPA (rifusione) ⁽⁴⁷¹⁾ si possono altresì considerare correttamente tra quelli di cui si dovrà tenere conto nella valutazione di una domanda. Applicando il ragionamento della CGUE nella sentenza *A, B e C*, lo Stato membro deve garantire, indipendentemente dal motivo all'origine della persecuzione o del danno grave invocato a sostegno di una domanda, che tutti gli aspetti della sua valutazione tengano conto di eventuali vulnerabilità.

Oltre all'indicazione generale contenuta nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) relativa all'obbligo di valutare la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, molte altre disposizioni della DQ (rifusione) specificano determinate circostanze di fatto e di diritto che richiedono di tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente. Tali circostanze sono riportate nella tabella 18.

⁽⁴⁶⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 70 (grassetto aggiunto). Cfr. anche CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, C-472/13, EU:C:2015:117, punto 26. Per la citazione completa cfr. la successiva sezione 6.2.2, riguardante la motivazione di una domanda.

⁽⁴⁶⁸⁾ Dall'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della DPA (rifusione) deriva che la situazione generale in cui si inserisce la domanda deve essere tenuta in debito conto e rientra dunque nell'«estrazione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione).

⁽⁴⁶⁹⁾ Cfr. per esempio *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) / Consell du contentieux des étrangers (CCE)* [Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio], sentenza del 24 giugno 2019, 223 104.

⁽⁴⁷⁰⁾ Il considerando 30 della DQ (rifusione) afferma che, per la definizione di un determinato gruppo sociale, «occorre tenere debito conto» degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, «nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni».

⁽⁴⁷¹⁾ Tali disposizioni sono citate rispettivamente nelle sezioni 3.1 e 3.2 della presente analisi giuridica. Per maggiori informazioni sull'identificazione di persone che presentano esigenze di accoglienza particolari e/o di garanzie procedurali particolari, cfr. parte 3.

Tabella 18. La «situazione individuale e le circostanze personali» del richiedente e aspetti della vulnerabilità nell'ambito della DQ (rifusione)

Vulnerabilità/problema	Requisiti	DQ (rifusione)
Valutazione delle domande di protezione internazionale	Tenere conto «della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età»	articolo 4, paragrafo 3, lettera c)
Minori	L'interesse superiore del minore è la principale considerazione	Considerando 18, 19, 27 e 38, articoli 25, 27, 31, paragrafo 4 e 5.
	Considerazione delle «forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori»	Considerando 28 e articolo 9, paragrafo 2, lettera f) ⁽⁴⁷²⁾
Familiari	Tenere conto delle «diverse situazioni particolari di dipendenza» con «speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore»	Considerando 19
	«I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione»	Considerando 36
Sesso	Considerazione di forme di persecuzione specificamente dirette contro un sesso	articolo 9, paragrafo 2, lettera f) ⁽⁴⁷³⁾
Protezione all'interno del paese d'origine	Tenere conto delle «circostanze personali» del richiedente	articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1 ⁽⁴⁷⁴⁾
Appartenenza a un determinato gruppo sociale	Tenere debito conto degli aspetti connessi al «sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale [...] nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni»	Considerando 30 ⁽⁴⁷⁵⁾
Il richiedente ha già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi	Ciò rappresenta «un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno»	articolo 4, paragrafo 4 ⁽⁴⁷⁶⁾

Quando occorre valutare una domanda di protezione internazionale, è importante tenere presente l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della DPA (rifusione).

Articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;

⁽⁴⁷²⁾ Cfr. anche la sezione 6.8.1.1.

⁽⁴⁷³⁾ Cfr. anche la sezione 6.8.2.

⁽⁴⁷⁴⁾ Cfr. anche la sezione 6.7 sulla protezione all'interno del paese d'origine.

⁽⁴⁷⁵⁾ Cfr. anche le sezioni 6.8.2 e 6.8.3.

⁽⁴⁷⁶⁾ Cfr. anche la sezione 6.5 sui motivi di persecuzione.

È importante inoltre ricordare che, nella sentenza *A, B e C*, la CGUE ha sottolineato che la valutazione individuale deve basarsi saldamente sul rispetto dei diritti fondamentali. Così, in detta sentenza, nel vagliare le modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti, degli elementi di prova, il giudice ha evidenziato che tali modalità:

devono essere conformi alle disposizioni delle direttive 2004/83 [DQ] e 2005/85 [DPA] nonché, come emerge, rispettivamente, dai considerando 10 e 8 di tali direttive, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito all'articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della medesima ⁽⁴⁷⁷⁾.

Sulla base di *Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, gli aspetti seguenti sono tra quelli più pertinenti e più frequenti nel contesto dell'esame della domanda di un richiedente vulnerabile.

6.2.2. Motivazione di una domanda di protezione internazionale

La vulnerabilità può influire sul **modo** e sulla **misura** in cui un richiedente può presumibilmente collaborare e motivare la propria domanda di protezione internazionale.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), «gli Stati membri **possono** ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale» (grassetto aggiunto). Per quanto concerne il requisito temporale costituito dall'espressione «quanto prima», nella sentenza *A, B e C* la CGUE ha stabilito che:

l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della [DQ] di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della [DPA] e dell'articolo 4, paragrafo 3, della [DQ], di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente.

Così, considerare che un richiedente asilo non sia credibile solo perché non ha rivelato il proprio orientamento sessuale alla prima occasione che gli è stata concessa per esporre i motivi di persecuzione equivarrebbe a non tenere conto del dovere menzionato evocato al punto precedente ⁽⁴⁷⁸⁾.

Difatti, il considerando 29 della DPA (rifusione) afferma che ai richiedenti vulnerabili che necessitano di garanzie procedurali particolari «è opportuno fornire un sostegno adeguato,

⁽⁴⁷⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 53. Cfr. anche CGUE, 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, op. cit. (nota 149 sopra), punti 50 e 55.

⁽⁴⁷⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punti 70-71. Cfr. anche la sezione 7.2 sul sostegno adeguato e sul tempo sufficiente in relazione al considerando 29 della DPA (rifusione) e CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 71 sopra), punto 81, sull'importanza di ottenere dichiarazioni, in particolare nei casi in cui le uniche prove dell'orientamento sessuale del richiedente siano le loro stesse dichiarazioni.

compreso **tempo sufficiente**, così da creare i presupposti necessari affinché [...] presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale» ⁽⁴⁷⁹⁾.

L'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, della DQ (rifusione) dispone quanto segue: «Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda». I richiedenti vulnerabili potrebbero incontrare particolari difficoltà nella motivazione della domanda. La CGUE ha spiegato molto chiaramente che lo Stato membro deve cooperare attivamente per aiutare i richiedenti a superare tali difficoltà:

Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti ⁽⁴⁸⁰⁾.

L'obbligo di cooperazione nell'esame degli elementi di una domanda di protezione internazionale è altresì assicurato da garanzie procedurali particolari previste per determinate categorie di richiedenti vulnerabili nella DPA (rifusione) ⁽⁴⁸¹⁾.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, della DQ (rifusione), gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni e tutta la documentazione in suo possesso riguardante, inter alia, i motivi della sua domanda di protezione internazionale. Quando gli Stati membri impongono tale obbligo al richiedente e qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della DQ (rifusione), che definisce le condizioni alle quali un richiedente non deve confermare tali aspetti delle sue dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo, richiede particolare attenzione.

Articolo 4, paragrafo 5, della DQ (rifusione) Esame dei fatti e delle circostanze

Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

⁽⁴⁷⁹⁾ Grassetto aggiunto. Cfr. la sezione 7.2 per ulteriori informazioni.

⁽⁴⁸⁰⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, EU:C:2012:744, punto 66; cfr. anche EASO, Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, pag. 56.

⁽⁴⁸¹⁾ Cfr. per esempio l'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 25 della DPA (rifusione). Per ulteriori informazioni cfr. parte 7. Cfr. anche EASO, Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, sezione 5.2.3 sulla motivazione della domanda nel caso di richiedenti minori.

- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Nel determinare se le condizioni cumulative di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a e), della DQ (rifusione) ⁽⁴⁸²⁾ siano soddisfatte o meno, occorre tenere conto anche delle circostanze personali dei richiedenti vulnerabili. Per esempio, la condizione prevista dall'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), della DQ (rifusione), in base a cui il richiedente deve produrre tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, potrebbe comportare problemi per i richiedenti vulnerabili per via delle loro circostanze personali (ad esempio limitazioni intellettuali, condizioni di salute mentale, traumi o vergogna) ⁽⁴⁸³⁾. Al fine di valutare se, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), «[sia] stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi», sarà necessario tenere conto della vulnerabilità del richiedente ⁽⁴⁸⁴⁾.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della DQ (rifusione), compete agli Stati membri valutare se le dichiarazioni del richiedente possano essere ritenute «coerenti e plausibili e non [siano] in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone». Anche nell'ambito di questa valutazione, lo Stato membro deve tenere conto delle circostanze personali del richiedente ⁽⁴⁸⁵⁾. Per esempio, se questi ha subito esperienze traumatiche quali torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, è importante che un organo decisionale sia al corrente di come tali esperienze possano incidere sulla capacità del richiedente di presentare dichiarazioni coerenti ⁽⁴⁸⁶⁾.

L'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), della DQ (rifusione) prescrive un requisito temporale di cui occorre tenere conto considerando anche la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, che può addurre tale situazione o tali circostanze per «dimostr[are] di aver avuto buoni motivi» per non essere riuscito a presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile.

Ad esempio:

- richiedenti senza capacità giuridica o con capacità giuridica indefinita;
- richiedenti che provano vergogna per motivi personali, sociali e/o culturali validi;

⁽⁴⁸²⁾ In CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 58, la CGUE definisce «condizioni cumulative» le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a e), della DQ (rifusione).

⁽⁴⁸³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 70. L'avvocato generale Sharpston, nelle sue conclusioni del 2014 nella causa *A, B e C*, op. cit. (nota 71 sopra), punto 81, ha sottolineato «che le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato [devono] garantire che ai richiedenti sia data in particolare l'opportunità di rispondere a domande relative alla loro credibilità in casi in cui le uniche prove del loro orientamento sessuale siano le loro stesse dichiarazioni».

⁽⁴⁸⁴⁾ Cfr. UNHCR, 2013, *Beyond Proof – Credibility assessment in EU asylum systems* [Al di là della prova – La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione europea], pag. 97.

⁽⁴⁸⁵⁾ CGUE, 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, op. cit. (nota 149 sopra), punto 36.

⁽⁴⁸⁶⁾ Cfr. anche EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 6.2.

- richiedenti ignari o non informati della possibilità di richiedere protezione internazionale, per esempio a causa di limitazioni intellettuali, delle condizioni di salute (mentale), dell'età, del contesto formativo o di traumi ⁽⁴⁸⁷⁾.

La vulnerabilità di un richiedente può richiedere l'adozione di misure specifiche per garantire che le sue domande siano sostenute da elementi di prova indipendenti ⁽⁴⁸⁸⁾. Le prove documentali a supporto delle dichiarazioni del richiedente o prove di altro tipo quali referti medici, rilievi psicosociali e testimonianze possono essere importanti per confermare le sue dichiarazioni e accertare fatti sostanziali, soprattutto in considerazione della capacità eventualmente limitate di fornire una dichiarazione personale.

Potrebbero essere richieste prove mediche per suffragare vari aspetti di quanto affermato da un richiedente vulnerabile, per esempio:

- la valutazione del suo grado di capacità di produrre elementi pertinenti e della possibilità di fornire una dichiarazione [articolo 4, paragrafo 1, della DQ (rifusione); cfr. anche l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della DPA (rifusione) e la sezione 3.4.1 «Prove mediche»];
- la garanzia di un sostegno adeguato e di condizioni opportune durante il colloquio personale [considerando 29, articolo 15, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione)]; cfr. anche le sezioni 7.2 e 7.5.3);
- la motivazione di indizi di persecuzioni o gravi danni subiti [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) e articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione)];
- l'esame di cicatrici, lesioni e ferite (cfr. anche la sezione 7.5.4);
- la conferma di problemi di salute fisica e/o mentale che possano provare la fondatezza del timore di subire persecuzioni o il rischio effettivo di subire danni gravi e/o una protezione insufficiente a norma dell'articolo 7 della DQ (rifusione) e/o l'indisponibilità di protezione all'interno del paese d'origine ai sensi dell'articolo 8 della DQ (rifusione).

Tuttavia, come la CGUE ha statuito nella causa *F* in merito alle dichiarazioni rese da un richiedente sul proprio orientamento sessuale:

1. L'articolo 4 della [DQ (rifusione)] deve essere interpretato nel senso che non osta a che l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta [dell'UE] [...], detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.

2. L'articolo 4 della [DQ (rifusione)], letto alla luce dell'articolo 7 della Carta [dell'UE] [...], dev'essere interpretato nel senso che osta all'esecuzione e all'utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del

⁽⁴⁸⁷⁾ Cfr. per esempio Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza dell'8 aprile 2010, *AZ (donne vittime della tratta) Thailand v Secretary of State for the Home Department*, CG [2010] UKUT 118 (IAC), punto 116. Cfr. anche la successiva sezione 6.2.3 «Indicatori di credibilità».

⁽⁴⁸⁸⁾ Cfr. anche la sezione 7.5.1 «Consulenza fornita da esperti».

procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente ⁽⁴⁸⁹⁾.

Il Tribunale amministrativo federale tedesco, nel caso di una vittima traumatizzata di violenza sessuale, ha stabilito che compete al giudice decidere se occorra o meno l'intervento di un perito per confermare taluni aspetti dell'affermazione. Se un richiedente presenta seri indizi di traumi che potrebbero influire notevolmente sulla sua capacità di fornire una dichiarazione, il giudice dovrà spiegare ragionevolmente i motivi per cui presume di essere in grado di valutare la credibilità del richiedente. Nel caso di specie, il giudice ha concluso che l'organo giurisdizionale di grado inferiore non aveva fornito una spiegazione ragionevole del motivo per cui i giudici si ritenessero in grado di prendere una decisione, nonostante numerosi fattori relativi alla grave violenza sessuale subita (nascita di un figlio al di fuori del matrimonio, cicatrici, il fatto di aver pianto durante il colloquio, ecc.) ⁽⁴⁹⁰⁾.

Se, per qualsiasi motivo, non sono disponibili prove a sostegno, sarà comunque necessario accertare che sia stato garantito il diritto del richiedente di essere ascoltato ⁽⁴⁹¹⁾.

6.2.3. Indicatori di credibilità

Più generalmente, nella valutazione della credibilità (trattata dettagliatamente nell'analisi giuridica sulla valutazione delle prove e della credibilità), dovrà essere prestata particolare attenzione nell'applicare indicatori di credibilità stabiliti nei confronti di richiedenti vulnerabili ⁽⁴⁹²⁾.

Le circostanze personali di richiedenti vulnerabili possono influire sul livello di coerenza interna, sulla sufficienza di dettagli e sulla plausibilità dei loro resoconti a causa, per esempio, di traumi, delle condizioni di salute (mentale), dell'età giovane/avanzata, del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del contesto (formativo) ⁽⁴⁹³⁾.

Seguono alcuni esempi di prassi nazionali. In Belgio, in una causa riguardante una domanda reiterata, il Consiglio per il contenzioso degli stranieri ha statuito che, sebbene le precedenti dichiarazioni del richiedente fossero risultate vaghe, la documentazione e le dichiarazioni fornite nella procedura successiva sono state convincenti e precise nel loro complesso, considerando le condizioni di salute mentale del richiedente, una vittima di violenza di genere ⁽⁴⁹⁴⁾. La Corte costituzionale austriaca, in una causa riguardante un minore richiedente, ha sottolineato l'importanza di attribuire, durante la valutazione della plausibilità e della coerenza delle dichiarazioni rese, il giusto peso alle possibili conseguenze di problemi di salute mentale con cui potrebbe trovarsi alle prese un richiedente ⁽⁴⁹⁵⁾. In Italia, in una causa relativa a un richiedente la cui domanda era fondata sull'orientamento sessuale (attribuito nei suoi confronti da altre persone), il Tribunale di Genova ha riformato la decisione dell'autorità di grado inferiore, che aveva ritenuto il suo resoconto incoerente e troppo generico. Il tribunale ha invece stabilito che il richiedente aveva compiuto tutti gli

⁽⁴⁸⁹⁾ CGUE, 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, op. cit. (nota 149 sopra), dispositivo.

⁽⁴⁹⁰⁾ Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), ordinanza del 18 luglio 2001, 1 B 118.01.

⁽⁴⁹¹⁾ Cfr. anche parte 8.

⁽⁴⁹²⁾ Cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 4.5.

⁽⁴⁹³⁾ *Ibid.*, sezioni 4.5.1 «Coerenza interna», 4.5.3 «Sufficienza di dettagli», 6.2 «L'impatto prodotto da esperienze traumatiche», 6.5 «Genere» e 6.6 «Orientamento sessuale e identità di genere».

⁽⁴⁹⁴⁾ Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 10 novembre 2015, 156 326 (sintesi in inglese).

⁽⁴⁹⁵⁾ Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof, Austria), sentenza del 26 giugno 2013, U1343/2012.

sforzi ragionevoli per fornire tutti gli elementi a sostegno della sua domanda e, pervenendo a questa conclusione, ha tenuto in debito conto il fatto che il richiedente fosse stato vittima di violenza sessuale e, come tale, avesse sofferto di disturbo da stress post-traumatico, che avrebbe potuto causargli perdita di memoria e mancanza di coinvolgimento emotivo. Pertanto il tribunale ha constatato che non ci si poteva aspettare che il richiedente potesse ragionevolmente manifestare emozioni intense mentre raccontava la sua storia ⁽⁴⁹⁶⁾. In Svizzera, il Tribunale amministrativo federale ha accolto la domanda reiterata di una vittima della tratta in quanto la capacità delle vittime di sfruttamento sessuale di fornire una dichiarazione potrebbe essere influenzata dalla violenza che hanno subito, nonché da sentimenti di vergogna e da un possibile trauma ⁽⁴⁹⁷⁾.

Durante la valutazione della coerenza esterna delle dichiarazioni di un richiedente vulnerabile, tra le informazioni specifiche che possono risultare pertinenti si annoverano informazioni sul trattamento discriminatorio di determinati gruppi, la percezione ostile nei confronti di taluni gruppi da parte della società circostante, le tradizioni che disciplinano il modo in cui leggi e regolamenti vengono attuati e applicati, i sistemi (informali) di risoluzione dei conflitti, i sistemi di protezione dei testimoni, la cura dei problemi di salute, il trattamento delle persone con disabilità, le credenze spirituali, l'applicazione della legge e lo Stato di diritto, nonché i sistemi di tutorato e di assistenza per l'infanzia. Tuttavia, si deve tenere conto anche della possibilità che tali informazioni non possano sempre essere disponibili, per esempio nel caso delle informazioni sul diritto consuetudinario e su tradizioni dannose di determinati paesi per via di una mancanza di codificazione. Durante la valutazione della diffusione della violenza, quella familiare potrebbe essere considerata alla stregua di «affari di famiglia», pratiche tradizionali dannose potrebbero essere percepite come un tabù nella società, ecc. ⁽⁴⁹⁸⁾. L'organo decisionale dovrebbe inoltre sapere che l'accesso a informazioni e/o la conoscenza di alcuni eventi, attività e/od organizzazioni potrebbero essere preclusi ad alcuni richiedenti vulnerabili quali minori, persone affette da disturbi mentali e donne provenienti da paesi dove sono presenti restrizioni sociali ⁽⁴⁹⁹⁾.

Tenere in debita considerazione l'età dei minori richiedenti è fondamentale per valutare la credibilità delle loro dichiarazioni. Occorre tenere conto di alcune considerazioni specifiche per i richiedenti minori, comprendenti la loro fase di sviluppo e come la loro memoria ne sia influenzata, il modo in cui raccontano le loro esperienze e la loro conoscenza delle informazioni generali e specifiche pertinenti al loro caso ⁽⁵⁰⁰⁾.

⁽⁴⁹⁶⁾ Tribunale di Genova, Italia, sentenza del 13 maggio 2016, 15023/15 (sintesi in inglese). Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 29 gennaio 2013, S.H.H./Regno Unito, n. 60367/10.

⁽⁴⁹⁷⁾ Tribunale amministrativo federale (BVGE, Svizzera), 2016, D-6806, op. cit. (nota 129 sopra). Secondo l'UNHCR, gli organi decisionali dovrebbero comprendere che le differenze culturali e il trauma giocano un ruolo importante e complesso nel determinare il comportamento di una persona che ha subito violenza di genere. Cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale - La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01, punto 36 (xi). In base alle raccomandazioni dell'UNHCR, il tipo e il livello delle emozioni mostrate durante il racconto delle sue esperienze non dovrebbe condizionare in maniera negativa la credibilità di un richiedente. In tale contesto, l'UNHCR consiglia, quando necessario, di mettere a disposizione consulenti psicosociali prima dopo l'intervista e che le autorità applichino meccanismi di invio verso counselling psicosociale e altri servizi di sostegno [ibid., punto 36 (xii)].

⁽⁴⁹⁸⁾ UN Women, UNICEF e programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, *Informal Justice Systems – Charting a course for human rights-based engagement* [Sistemi di giustizia informale - Definire un percorso per un impegno basato sui diritti umani], 2012; Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan e Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, *Harmful traditional practices and implementation of the law on elimination of violence against women in Afghanistan* [Pratiche tradizionali dannose e applicazione della legge sull'eliminazione della violenza contro le donne in Afghanistan], 9 dicembre 2010.

⁽⁴⁹⁹⁾ EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezioni 4.5.2 sulla coerenza esterna e 6.5 sul genere.

⁽⁵⁰⁰⁾ Ibid., sezione 5.2.4 «Valutazione delle prove e della credibilità: fattori specifici da prendere in considerazione nel caso di richiedenti minori».

6.3. Persecuzioni e danni gravi

In merito al riconoscimento dello status di rifugiato, l'articolo 9, paragrafo 1, della DQ (rifusione) definisce gli atti di persecuzione.

Articolo 9, paragrafo 1, della DQ (rifusione) Atti di persecuzione

Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

- a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure
- b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sussidiaria, l'articolo 15 della DQ (rifusione) fornisce la definizione di danno grave.

Articolo 15 della DQ (rifusione) Danno grave

Sono considerati danni gravi:

- a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Le sezioni che seguono sono incentrate sul modo in cui la vulnerabilità di un richiedente può comportare che un atto sia considerato un atto di persecuzione o danno grave, mentre non sarebbe ritenuto tale se fosse perpetrato nei confronti di una persona che non si trova in tale situazione di vulnerabilità.

6.3.1. La persecuzione e i danni gravi hanno carattere «relativo»

Definendo gli atti di persecuzione come gravi violazioni di diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)] o come loro equivalenti cumulativi [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)], la DQ (rifusione) si impegna a riconoscere la natura relativa della persecuzione.

Ciò che configura una grave violazione di un diritto umano fondamentale per un richiedente dipende in parte dalle sue circostanze individuali. Come affermato nell'analisi giuridica sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, «una violazione di un diritto umano, quand'anche da considerarsi fondamentale, deve rispettare il criterio della gravità sulla base dell'effetto specifico che ha sul richiedente»⁽⁵⁰¹⁾. Lo stesso atto potrebbe avere un impatto diverso a seconda delle circostanze personali e della situazione individuale di un richiedente, ivi compresi in particolare fattori relativi alla vulnerabilità quali l'estrazione, il sesso e l'età.

In merito al diritto umano fondamentale posto più frequentemente a repentaglio nel contesto di una persecuzione, ossia la proibizione dei maltrattamenti, la CGUE ha dichiarato che «il divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall'articolo 4 della Carta corrisponde a quello previsto dall'articolo 3 della CEDU e, in tal misura, il suo senso e la sua portata sono [...] gli stessi che conferisce [la CEDU]»⁽⁵⁰²⁾. A sua volta, la Corte EDU ha sottolineato che:

perché l'articolo 3 sia applicabile, il maltrattamento al quale il ricorrente afferma di essere esposto in caso di rimpatrio deve raggiungere un livello minimo di gravità. Questa valutazione è relativa e dipende dalle circostanze del caso⁽⁵⁰³⁾.

La Corte EDU ha inoltre dichiarato che «[l]a valutazione deve concentrarsi sulle conseguenze prevedibili dell'allontanamento del richiedente verso il paese di destinazione, alla luce della situazione generale in tale paese e delle circostanze personali del richiedente»⁽⁵⁰⁴⁾. Nella sentenza della Grande Camera nella causa *M.S.S. / Belgio e Grecia*, il giudice ha affermato che «[l]a valutazione di questo livello minimo [...] dipende dalle circostanze di specie, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e/o mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima»⁽⁵⁰⁵⁾.

La Corte EDU considera in generale il trattamento inumano quando è «premeditato, dura ore e provoca lesioni corporali o un'intensa sofferenza fisica o mentale» e ritiene che un trattamento sia «degradante» quando:

è umiliante o avvilito per una persona, è indice di una mancanza di rispetto per la sua dignità o suscita in lei sentimenti di paura, di angoscia o di inferiorità che possano infrangere la sua resistenza morale o fisica [...] Può essere sufficiente che la vittima sia umiliata ai suoi propri occhi, anche se non a quelli di altri [...] Infine, benché stabilire se la finalità del trattamento fosse quella di umiliare o degradare la vittima sia uno dei fattori di cui tenere conto, l'assenza di una tale finalità non può escludere in modo definitivo una constatazione di violazione dell'articolo 3⁽⁵⁰⁶⁾.

Ciò significa che un atto può raggiungere il livello minimo di gravità richiesto (che altrimenti non raggiungerebbe) se la vittima è, per esempio, di sesso femminile, un minore o un anziano, oppure soffre di una disabilità o di un problema di salute.

⁽⁵⁰¹⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 35.

⁽⁵⁰²⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punto 67.

⁽⁵⁰³⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2016, J.K. e altri, op. cit. (nota 48 sopra), punto 79, che fa riferimento a una sentenza precedente: Corte EDU, sentenza del 6 marzo 2001, Hllal/ Regno Unito, 45276/99, ECLI:CE:ECHR:2001:0306JUD004527699.

⁽⁵⁰⁴⁾ Ibid., punto 83.

⁽⁵⁰⁵⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2011, M.S.S./Belgio e Grecia, op. cit. (nota 45 sopra), punto 219. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 3 dicembre 2013, Ghorbanov e a./Turchia, n. 28127/09, punto 33.

⁽⁵⁰⁶⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2011, M.S.S./Belgio e Grecia, op. cit. (nota 45 sopra), punto 220.

Richiamandosi a questa visione comune, la CGUE ha osservato nella sentenza *Y e Z*:

dal disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva si evince che, affinché gli atti in questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una «violazione grave» di detta libertà che colpisca l'interessato in modo significativo ⁽⁵⁰⁷⁾.

Analogamente, la CGUE ha rilevato nella sentenza *A, B e C* che:

conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della [DQ (rifusione)], [la] valutazione deve essere individuale e tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave ⁽⁵⁰⁸⁾.

Applicando lo stesso approccio, gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri hanno elaborato una giurisprudenza da cui si evince che determinati atti possono costituire persecuzione o danno grave quando sono perpetrati ai danni di un minore, mentre non potrebbero configurare tali fattispecie se la vittima fosse un adulto in condizioni comparabili.

Per esempio, in un caso in cui era coinvolto un minore accompagnato di sette anni affetto da albinismo, nato e cresciuto nel Regno Unito, il Tribunale superiore del Regno Unito ha statuito che il punto di partenza è costituito dalla particolare vulnerabilità del richiedente, tenendo conto del suo personale punto di vista e delle particolari circostanze del caso di specie. Dopo aver specificamente considerato l'età del richiedente e la sua estrazione di minore cresciuto nel Regno Unito, il tribunale ha infine concluso che la discriminazione dovuta all'albinismo risulterebbe «totalmente nuova» per il richiedente e, pertanto, molto più grave che non nel caso in cui fosse cresciuto in Nigeria. In considerazione della sua età, il tribunale ha inoltre osservato che un minore può rischiare di subire danni dovuti a persecuzione in circostanze in cui un adulto in condizioni comparabili non correrebbe tale rischio ⁽⁵⁰⁹⁾.

La Corte austriaca per il diritto d'asilo ha stabilito che, nel caso di una ragazza iraniana quindicenne, gli atti commessi dal direttore della sua scuola, che ha picchiato la ragazza e le ha sputato addosso, nonché gli abusi e il confinamento in stanze buie (ivi compresa la privazione del sonno), costituivano atti di persecuzione. Il giudice ha affermato che, considerando il genere e la giovane età della ragazza quando è stata assoggettata a tali misure, atti che siano anche marginalmente repressivi si possono configurare come persecuzione ⁽⁵¹⁰⁾.

L'articolo 15 della DQ (rifusione) riflette inoltre una comprensione dettagliata della natura relativa del danno grave.

Per quanto riguarda l'articolo 15, lettera a), la condanna alla pena di morte, in quanto tale e in qualsiasi circostanza, è considerata danno grave indipendentemente dal fatto che il richiedente sia ritenuto vulnerabile o meno. L'articolo 15, lettera b), corrisponde in sostanza all'articolo 3 della CEDU, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione ed è

⁽⁵⁰⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 5 settembre 2012, C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518, punto 59.

⁽⁵⁰⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 57. Cfr. anche le precedenti sezioni 3.4 e 3.4.1.

⁽⁵⁰⁹⁾ Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2016, *JA (minore - rischio di persecuzione) Nigeria*, [2016] UKUT 560 (IAC), punti 14-15.

⁽⁵¹⁰⁾ *Unabhängiger Asylsenat* [Corte indipendente per il diritto d'asilo, Austria], decisione del 9 luglio 1998, 203.332/0-VIII/22/98.

richiamato a tutti gli effetti sia nell'articolo 4 ⁽⁵¹¹⁾ che nell'articolo 19, paragrafo 2 ⁽⁵¹²⁾, della Carta dell'UE. Per quanto concerne l'articolo 15, lettera c), la pertinenza della vulnerabilità di un richiedente è trattata nella prossima sezione ⁽⁵¹³⁾.

6.3.2. Vulnerabilità, conflitto armato e violenza indiscriminata

In situazioni di conflitto armato o violenza generalizzata, i richiedenti vulnerabili rischiano di essere colpiti più duramente di altre persone. Come ha osservato l'UNHCR:

Il contesto generale di una situazione di conflitto armato e di violenza può aggravare l'effetto dei danni su una persona, dando luogo in determinate circostanze ad un danno che può sfociare in persecuzione. Situazioni protratte di conflitto armato e violenza, per esempio, possono avere gravi effetti negativi sulla salute fisica e psicologica dei richiedenti o sul loro sviluppo personale, tali effetti dovrebbero essere valutati tenendo in considerazione il loro carattere, il contesto, la posizione sociale, l'età, il sesso e altri fattori ⁽⁵¹⁴⁾.

La DQ (rifusione) contiene una disposizione specifica che riguarda le situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nel contesto della protezione sussidiaria: ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ, è considerata danno grave, tra l'altro, «la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» ⁽⁵¹⁵⁾. La valutazione dei livelli di violenza indiscriminata non è semplicemente un'analisi quantitativa dei dati sui morti e sui feriti tra i civili ecc., ma è anche un esercizio qualitativo ⁽⁵¹⁶⁾.

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2014, in particolare la sezione 1.6 «Minaccia grave e individuale».

La CGUE ha fornito orientamenti specifici in merito a situazioni di conflitto armato e violenza indiscriminata nel contesto di domande fondate sull'articolo 15, lettera c), della DQ (rifusione) nell'ambito di due cause: *Elgafaji* e *Diakité*. Ciò che il giudice ha dichiarato nella causa *Elgafaji* è pertinente nel contesto della vulnerabilità di un richiedente protezione internazionale, in particolare per quanto concerne casi che presentano elementi peculiari della sua situazione personale (tale approccio è talvolta detto a «scala progressiva»). La CGUE ha statuito che:

Il carattere eccezionale di tale situazione [contemplata dall'articolo 15, lettera c)] è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema

⁽⁵¹¹⁾ CGUE, 2017, C.K. e a., op. cit. (nota 40 sopra), punti 67-68; CGUE (Grande Sezione), 2018, MP, op. cit. (nota 38 sopra), punto 37; CGUE (Grande Sezione), 2019, Jawo, op. cit. (nota 40 sopra), punto 91; CGUE, 2019, Ibrahim e a., op. cit. (nota 436 sopra), punto 89.

⁽⁵¹²⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 18 dicembre 2014, Mohamed M'Bodji/État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452, punto 38; CGUE (Grande Sezione), sentenza del 18 dicembre 2014, Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida, C-562/13, EU:C:2014:2453, punto 47; CGUE (Grande Sezione), sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, punto 28.

⁽⁵¹³⁾ Per la relazione tra l'articolo 3 della CEDU e l'articolo 15, lettera c), della DQ, cfr. CGUE (Grande Sezione), 2009, Elgafaji, op. cit. (nota 512 sopra), punto 28.

⁽⁵¹⁴⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza, 2 dicembre 2016, HCR/GIP/16/12, paragrafo 12.

⁽⁵¹⁵⁾ L'articolo 15 della DQ (rifusione) è citato integralmente nella precedente sezione 6.3.

⁽⁵¹⁶⁾ Cfr. EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 35.

dell'articolo 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lettere a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto articolo 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione.

A tale proposito, si deve precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria ⁽⁵¹⁷⁾.

Pertanto, in situazioni con un grado relativamente basso di violenza indiscriminata, eventuali circostanze personali che rendono vulnerabile un richiedente devono essere valutate in modo approfondito nell'ambito dell'approccio a scala progressiva.

La Cour nationale de droit d'asile (Corte nazionale francese per il diritto di asilo – CNDA) ha concesso la protezione sussidiaria a un giovane iracheno il quale, rimasto orfano, era fuggito dal suo paese a 16 anni perché, se fosse tornato in Iraq, l'isolamento causato dalla sua condizione di orfano lo avrebbe posto in una situazione di particolare vulnerabilità nel contesto della violenza indiscriminata che ne è scaturita ⁽⁵¹⁸⁾.

6.4. Richiedenti che hanno già subito persecuzioni o danni gravi

L'articolo 4, paragrafo 4, della DQ (rifusione) dispone:

Articolo 4, paragrafo 4, della DQ (rifusione)

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno ⁽⁵¹⁹⁾.

Nell'ambito della definizione di rifugiato, stabilire se il timore di un richiedente di subire persecuzioni sia fondato richiede una valutazione prospettica basata sulle circostanze presenti ⁽⁵²⁰⁾. Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 4, della DQ (rifusione) prevede che il fatto di avere subito persecuzioni (o danni gravi) sia considerato un serio indizio di un rischio tuttora presente, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che non si ripeterà. Nella sentenza *MP*, la CGUE ha evidenziato che la circostanza che una persona «abbia subito, in passato, atti

⁽⁵¹⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 2009, *Elgafaji*, op. cit. (nota 513,512 sopra), punti 38 e 39. Cfr. anche CGUE, sentenza del 30 gennaio 2014, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-285/12, EU:C:2014:39, punto 31.

⁽⁵¹⁸⁾ Cour nationale de droit d'asile (CNDA), Francia, sentenza del 13 gennaio 2020, M.A., n. 17016120 C.

⁽⁵¹⁹⁾ La CGUE ha già fatto riferimento a questo concetto nelle sue interpretazioni, per esempio in CGUE, 2013, X, Y e Z, op. cit. (nota 465 sopra), punti 63-64.

⁽⁵²⁰⁾ CGUE, 2013, X, Y e Z, op. cit. (nota 465 sopra), punto 74.

di tortura perpetrati dalle autorità del suo paese di origine non consente di giustificare, di per sé, il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria in un momento in cui non sussiste più alcun rischio effettivo che tali atti di tortura si riproducano in caso di ritorno in tale paese»⁽⁵²¹⁾.

L'articolo 4, paragrafo 4, può essere particolarmente pertinente nel caso di richiedenti vulnerabili, in quanto è possibile che la persecuzione da loro subita possa avere causato un danno fisico e/o psichico che potrebbe renderli maggiormente esposti a una nuova persecuzione dello stesso tipo.

Un esempio di come il fatto di avere subito in passato persecuzioni o danni gravi possa danneggiare richiedenti vulnerabili è costituito dalle donne vittime della tratta, una questione analizzata da alcune decisioni nazionali: in una causa del 2016, per esempio, il Tribunale superiore del Regno Unito ha definito una serie di fattori che indicano un aumento del rischio di essere nuovamente vittime della tratta. Tali fattori includono, ma non in modo esclusivo:

- a) l'assenza di una famiglia che sostenga [la richiedente] e intenda riaccoglierla nel proprio nucleo;
- b) segni visibili o discernibili di vulnerabilità, quali ad esempio l'assenza di una rete di sostegno sociale per assistere la richiedente, formazione o competenze professionali scarse o nulle, problemi di salute mentale che potrebbero anche essere stati causati da esperienze di abuso subite quando la richiedente è stata vittima della tratta, privazioni materiali e finanziarie tali da indicare che vivrà in povertà o in condizioni di miseria;
- c) il fatto che una donna sia stata in precedenza vittima della tratta significa probabilmente che all'epoca è stata identificata dai trafficanti come una persona che mostra segni di vulnerabilità tali da esporla a un rischio effettivo di tratta⁽⁵²²⁾.

Un altro esempio di persecuzione o danno grave subito in passato che può influire sensibilmente sulla determinazione dello status di richiedenti vulnerabili è la pratica della MGF. Occorrerà valutare caso per caso se il fatto di aver subito tale pratica comporti l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, della DQ (rifusione)⁽⁵²³⁾.

Questo tipo di vulnerabilità può inoltre influire sulla cessazione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Le clausole di cessazione di cui agli articoli 11 e 16 della DQ (rifusione) non si applicano al beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria «che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti [persecuzioni o danni gravi] tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale»⁽⁵²⁴⁾. Una disposizione analoga si trova nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati [ultimo comma dell'articolo 1C⁽⁵²⁵⁾].

⁽⁵²¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, MP, op. cit. (nota 38 sopra), punto 30.

⁽⁵²²⁾ Tribunale superiore, Sezione Immigrazione e asilo (Regno Unito), sentenza del 17 ottobre 2016, HD (donne vittime della tratta) Nigeria CG, [2016] UKUT 454 (IAC), punto 190. Cfr. anche Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2010, AZ (donne vittime della tratta) Thailandia/SSHD [AZ (donne vittime di tratta) Thailandia/SSHD], op. cit. (nota 487 sopra), punti 141 e 149; e CNDA (Grande formation, Francia), sentenza del 30 marzo 2017, Mme F., n. 16015058 R.

⁽⁵²³⁾ Cfr., per esempio, Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 26 novembre 2019, n. 229 288, punto 4.5; e UNHCR, *Guidance note on refugee claims relating to female genital mutilation* [Nota orientativa sulle domande di asilo connesse alla mutilazione genitale femminile], maggio 2009. Si noti che il concetto di «tipo di danno continuato» descritto ai punti 13-15 della nota orientativa non è stato ancora applicato dalla CGUE né dalla Corte EDU.

⁽⁵²⁴⁾ Articolo 11, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 3, della DQ (rifusione).

⁽⁵²⁵⁾ Benché l'ambito di applicazione dell'articolo 1C si limiti ai rifugiati titolari dello status prima della Convenzione di Ginevra del 1951.

6.5. Motivi di persecuzione

Un richiedente vulnerabile può avere un timore fondato di essere perseguitato per uno dei cinque motivi indicati all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 10 della DQ (rifusione): razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale ⁽⁵²⁶⁾.

Ciascuno di questi motivi può, in determinati contesti, sollevare questioni specifiche per richiedenti vulnerabili: si pensi, per esempio, a una persona che sia costretta su una sedia a rotelle e sia impegnata in una campagna per i diritti dei disabili, che potrebbe nutrire un timore fondato di essere perseguitata perché si presume che professi un'opinione politica contraria alle autorità. Tuttavia, il motivo di persecuzione addotto con maggior frequenza nelle domande dei richiedenti vulnerabili è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, ragion per cui le esemplificazioni fornite in questa sezione sono incentrate soltanto su questo aspetto ⁽⁵²⁷⁾.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della DQ (rifusione) fornisce una definizione di particolare gruppo sociale.

Articolo 10, paragrafo 1, della DQ (rifusione) Motivi di persecuzione

Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

[...]

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

⁽⁵²⁶⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 1.5.2.4.

⁽⁵²⁷⁾ Ibid., sezione 1.5.2 sui diversi motivi di persecuzione a norma dell'articolo 10 della DQ (rifusione).

È altresì pertinente il considerando 30 della DQ (rifusione), che prevede quanto segue:

Considerando 30 della DQ (rifusione)

È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della DQ (rifusione), «[a]i fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale [...] si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere»⁽⁵²⁸⁾. Altre circostanze personali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), includono quelle di persone con una disabilità, una malattia o un disturbo psichici e quelle di persone vittime di tratta⁽⁵²⁹⁾.

A titolo esemplificativo, il Tribunale amministrativo federale austriaco ha constatato che una donna iraniana e la sua figlia minorenni rischiavano di subire violenza legata all'onore dal marito della donna, essendosi entrambe opposte alla volontà dell'uomo di costringere la figlia a sposarsi. Alla fine la donna ha abbandonato il marito portando la figlia con sé. Nell'argomentazione giuridica, il giudice ha preso in considerazione il rischio del delitto d'onore e ha osservato che la donna apparteneva al particolare gruppo sociale della famiglia del persecutore⁽⁵³⁰⁾.

Il Consiglio di Stato francese, nella sua composizione più alta, ha statuito in alcune cause che è possibile determinare un rapporto causale con l'appartenenza a un determinato gruppo sociale nel caso in cui richiedenti minori di sesso femminile nate in Francia rischino la mutilazione genitale femminile qualora vengano inviate nel paese di origine dei loro genitori⁽⁵³¹⁾.

La Cour nationale de droit d'asile (Corte nazionale francese per il diritto di asilo - CNDA) ha constatato che le vittime di tratta provenienti dallo Stato di Edo, in Nigeria, condividono una storia comune e un'identità distinta che rientra nella definizione di particolare gruppo sociale⁽⁵³²⁾. La CNDA ha tenuto conto principalmente della percezione della comunità nei confronti delle vittime di tratta per valutare se esse costituissero o meno un particolare gruppo sociale⁽⁵³³⁾.

⁽⁵²⁸⁾ Per maggiori informazioni, cfr. la sezione 6.8.2 sul sesso e la sezione 6.8.3 sulle persone LGBTI.

⁽⁵²⁹⁾ Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2016, JA (minore - rischio di persecuzione) Nigeria, op. cit. (nota 509 sopra).

⁽⁵³⁰⁾ Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 10 marzo 2015, L506 1438704-1. Cfr. anche Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 10 aprile 2017, W268 2127664-1, che ha concesso l'asilo a una donna proveniente dall'Iraq che è stata sottoposta a un matrimonio forzato quando era minorenni e ha subito violenze costanti da parte del marito e di altri familiari. Il giudice ha constatato l'appartenenza della donna al gruppo sociale delle donne separate senza il sostegno della famiglia.

⁽⁵³¹⁾ Consiglio di Stato (Conseil d'état, Assemblée, Francia), sentenza del 21 dicembre 2012, Mme AB et Mlle CD-B, n. 332491, FR:CEASS:2012:332491.20121221 (traduzione non ufficiale in inglese). Cfr. anche CNDA (Francia), sentenza del 13 febbraio 2014, Ms K, n. 12022774 (ragazza minorenni, cittadina della Costa d'Avorio); CNDA (Francia), sentenza del 9 giugno 2016, Ms D, n. 16001323 (ragazza minorenni, cittadina della Guinea).

⁽⁵³²⁾ CNDA (Francia), decisione del 24 marzo 2015, J.E.F., n. 10012810. Nella decisione in merito a questa causa, riguardante un rinvio alla CNDA da parte del Consiglio di Stato, si è ritenuto che il luogo di origine della ricorrente (lo Stato di Edo in Nigeria) rappresentasse una caratteristica specifica e concorresse pertanto alla definizione di particolare gruppo sociale. Poiché la maggior parte delle donne nigeriane che sono state vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale è originaria dello Stato di Edo o dallo Stato del Delta, la regione da cui proviene la ricorrente può essere effettivamente riconosciuta come caratteristica specifica; la CNDA ha rilevato che le vittime di tratta originarie dello Stato di Edo condividono una storia comune.

⁽⁵³³⁾ Cfr. anche CNDA (Francia), 2017, Mme F., n. 16015058 R, op. cit. (nota 522 sopra). Con questa sentenza la CNDA si è pronunciata in merito a tutti gli Stati nigeriani e non solo in relazione allo Stato di Edo e a Benin City.

Nella causa *AZ (donne vittime della tratta) Thailandia*, il Tribunale superiore del Regno Unito ha stabilito un rapporto causale con un particolare gruppo sociale ritenendo una caratteristica specifica non solo il fatto che la richiedente sia stata vittima di tratta in passato, ma anche la sua età. Il tribunale ha identificato il particolare gruppo sociale delle «giovani donne che sono state vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale» e ha evidenziato che la ricorrente era una giovane donna particolarmente vulnerabile e, per questo motivo, non si trovava nella stessa situazione di altre donne rimpatriate in Thailandia ⁽⁵³⁴⁾.

6.6. Soggetti che offrono protezione e vulnerabilità

Esistono alcune relazioni specifiche tra la vulnerabilità e il ruolo dei soggetti che offrono protezione. Una volta stabilito che l'atto temuto da un richiedente vulnerabile è un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9 della DQ (rifusione) o un danno grave a norma dell'articolo 15 della DQ (rifusione) e c'è un responsabile della persecuzione o del danno grave ai sensi dell'articolo 6 della DQ (rifusione), l'attenzione si sposta sui soggetti che offrono protezione. Questi ultimi sono contemplati dall'articolo 7 della DQ (rifusione), che prevede quanto segue:

Articolo 7 della DQ (rifusione)

Soggetti che offrono protezione

1) La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

a) dallo Stato; oppure

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2) La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3) Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione.

⁽⁵³⁴⁾ Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2010, *AZ (donne vittime della tratta) Thailandia/SSHD*, op. cit. (nota 487 sopra), punto 140; Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2016, *JA (minore - rischio di persecuzione) Nigeria*, op. cit. (nota 509 sopra).

L'articolo 7 della DQ (rifusione) deve essere letto alla luce del considerando 26 della stessa direttiva, che dispone quanto segue:

Considerando 26 della DQ (rifusione)

La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

In relazione agli atti di persecuzione o ai danni gravi inflitti da soggetti statali, il considerando 27 della DQ (rifusione) stabilisce che:

Considerando 27 della DQ (rifusione)

[...] Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. [...]

Nel valutare se vi sia una protezione effettiva nei confronti di soggetti non statali responsabili di persecuzione o danni gravi, lo Stato membro deve tenere conto delle circostanze personali, per esempio il genere o la minore età, che rendono vulnerabile il richiedente quando i responsabili possono essere soggetti non statali quali familiari o membri del clan.

Nella valutazione globale per stabilire se vi sia o meno una protezione effettiva, potrebbe essere pertinente considerare se ai richiedenti con capacità giuridica limitata, quali ad esempio minori non accompagnati, vengano concessi, tra l'altro, sistemi efficaci di tutela, affidamento e assistenza. A seconda delle circostanze di specie, può essere altresì necessario valutare se i richiedenti con disabilità possano avere bisogno di attrezzature speciali e/o cure mediche o altro tipo di assistenza per accedere a una protezione durevole e se i richiedenti affetti da gravi disturbi (mentali) possano, ad esempio, richiedere l'accesso a un trattamento specifico.

Nella causa *NA e VA*, il Tribunale superiore del Regno Unito (UKUT) ha analizzato il senso dell'espressione «adeguate misure» (*reasonable steps*) per garantire protezione, concludendo che rientrava fra tali misure il fatto di considerare le caratteristiche individuali che potrebbero influire sulla capacità di un richiedente di ricevere una protezione effettiva e non temporanea e, pertanto, il fatto di valutare se lo Stato effettivamente possa e intenda proteggere il richiedente. Per quanto concerne le esigenze specifiche di protezione dei richiedenti, l'UKUT ha fornito alcuni esempi di misure volte a garantire la protezione efficace di testimoni, sottolineando l'importanza di un'«ampia gamma di misure [...] a seconda del singolo contesto»⁽⁵³⁵⁾. Questa

⁽⁵³⁵⁾ Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza del 19 giugno 2015, *NA and VA* (protezione: articolo 7, paragrafo 2, direttiva qualifiche) India [2015] UKUT 432 (IAC), punto 17: «Le «adeguate misure» necessarie per offrire un'effettiva protezione in linea di principio potrebbero comprendere un'ampia gamma di misure. Quindi, mentre nel caso in esame si pone l'accento sulla necessità di un modello efficace di protezione dei testimoni, potrebbero essere necessarie altre misure a seconda del singolo contesto: a titolo di esempio, **sicurezza interna, potenziamento della protezione fornita dalla polizia; semplici avvertimenti e consigli sulla sicurezza alla persona interessata; il rilascio del porto d'armi; o, in extremis, quello che nel Regno Unito è ormai noto come «pacchetto completo di trasferimento», che può comprendere un cambiamento di identità accompagnato da un adeguato sostegno finanziario e logistico**» (grassetto aggiunto).

analisi riconosce che diversi gruppi di richiedenti (vulnerabili) potrebbero necessitare di misure specifiche a loro beneficio per poter godere di una protezione effettiva.

Per quanto concerne la protezione effettiva per le donne dalla violenza di genere, è stata sollevata la questione se le case sicure gestite dalle ONG e riservate alle donne possano fornire una protezione sufficiente. Nella causa *OA*, l'avvocato generale Hogan ha considerato che «[l]a tutela prevista dalla Convenzione di Ginevra è fondamentale, in sostanza, la protezione tradizionale offerta da uno Stato, vale a dire un sistema giuridico e di polizia funzionante basato sullo Stato di diritto» ⁽⁵³⁶⁾. Soggetti non statali possono fornire protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), soltanto se sono essenzialmente enti quasi statali «che controllano la totalità o una parte sostanziale del territorio di uno Stato e che hanno anche cercato di riprodurre le funzioni statali tradizionali istituendo o sostenendo un sistema giuridico o di polizia funzionante basato sullo Stato di diritto» ⁽⁵³⁷⁾. Pertanto, una casa sicura riservata alle donne e gestita da una ONG non può soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7 in merito ai soggetti che offrono protezione.

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica.](#), 2016, sezioni 1.7 «Soggetti che offrono protezione (articolo 7)» e 2.6 «Soggetti che offrono protezione (articolo 7)» rispettivamente nei contesti della protezione dei rifugiati e della protezione sussidiaria.

6.7. Protezione all'interno del paese d'origine

La necessità, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ, di valutare le circostanze personali del richiedente si applica anche quando si valuta se quest'ultimo possa o meno accedere alla protezione in una parte del territorio del paese d'origine, a norma dell'articolo 8 della DQ (rifusione), come esplicitamente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della DQ (rifusione), che dispone quanto segue (grassetto aggiunto):

Articolo 8, paragrafo 2, della DQ (rifusione):

Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle **circostanze personali del richiedente**, in conformità dell'articolo 4. [...]

⁽⁵³⁶⁾ CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan presentate il 30 aprile 2020, *Secretary of State for the Home Department/OA*, C-255/19, EU:C:2020:342, punto 78.

⁽⁵³⁷⁾ *Ibid.*, punto 79.

Quando si valuta se un richiedente possa o meno accedere alla protezione in un'altra parte del territorio del suo paese d'origine, è necessario applicare due criteri: il «criterio della protezione» e il «criterio della ragionevolezza». Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della DQ (rifusione), il criterio della protezione implica che occorra stabilire che il richiedente:

- a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure
- b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella [altra] parte del paese.

Il criterio della ragionevolezza comporta che l'organo decisionale sia tenuto a stabilire se «si [possa] ragionevolmente supporre che [il richiedente] vi si stabilisca»⁽⁵³⁸⁾. Nell'applicazione di entrambi i criteri è necessario tenere conto delle circostanze personali e, pertanto, di qualsiasi tipo di vulnerabilità del richiedente⁽⁵³⁹⁾.

Ai sensi del considerando 27 della DQ (rifusione), quando il richiedente è un minore non accompagnato e si vaglia l'opzione della protezione all'interno del paese d'origine, «l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile»⁽⁵⁴⁰⁾.

Per quanto concerne la vulnerabilità in termini più generali, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) tedesco ha statuito che ci si può ragionevolmente aspettare che un richiedente dimori in un'altra parte del territorio del paese soltanto se il suo sostentamento è sufficientemente garantito. Il giudice ha ritenuto che il criterio relativo alla sopravvivenza economica vada oltre l'assenza di difficoltà a sopravvivere⁽⁵⁴¹⁾. In una causa riguardante la violenza domestica in Cina, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) austriaco ha stabilito che la richiedente, in quanto giovane donna sola priva di sostegno da parte della famiglia o di altre reti sociali, non avrebbe potuto vivere in Cina senza incontrare difficoltà eccessive, soprattutto perché i cittadini dipendono dalle strutture della famiglia allargata tradizionale e della comunità per la sicurezza e la sopravvivenza economica, compreso l'alloggio e un ragionevole livello di sussistenza. Inoltre, non risultava che la richiedente avrebbe avuto risorse finanziarie sufficienti per garantirsi un'esistenza in Cina⁽⁵⁴²⁾.

⁽⁵³⁸⁾ Articolo 8, paragrafo 1, della DQ (rifusione).

⁽⁵³⁹⁾ Cfr. Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 17 marzo 2017, MIG 2017:6 (minore), e sentenza del 10 aprile 2018, MIG 2018:6 (adulto); Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 18 ottobre 2012, 90 024.

⁽⁵⁴⁰⁾ Cfr. la precedente sezione 6.6 per il testo del considerando 27 della DQ (rifusione).

⁽⁵⁴¹⁾ Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 29 maggio 2008, 10 C 11.07, punto 35. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 18 settembre 2018, 209 550.

⁽⁵⁴²⁾ Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 22 ottobre 2015, W119 1434517-1. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 24 ottobre 2016, 176 763. In un'altra causa, il Consiglio belga per il contenzioso degli stranieri ha ritenuto necessario tenere pienamente conto della disabilità fisica della richiedente, una giovane donna; Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 24 giugno 2019, 223 104.

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, 2016, sezioni 1.8 «Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8)» e 2.7 «Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8)» rispettivamente nei contesti della protezione dei rifugiati e della protezione sussidiaria.

6.8. Alcune categorie specifiche di vulnerabilità

Come è stato osservato all'inizio di questa parte, i capi della DQ (rifusione) che trattano i requisiti per la protezione internazionale (capi I-VI) non fanno esplicitamente riferimento alla vulnerabilità né contengono elenchi di persone vulnerabili come quello presente all'articolo 20, paragrafo 3, nel capo VII relativo al contenuto della protezione internazionale. Nondimeno, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), che fornisce esempi di circostanze personali di cui tenere conto durante la valutazione di una domanda, menziona «l'estrazione, il sesso e l'età», mentre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), parla di atti di persecuzione «specificamente diretti contro un sesso» e «contro l'infanzia», e l'articolo 10 identifica tra i particolari gruppi sociali «un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale». Considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), non si propone di definire situazioni particolari in modo esaustivo, vi è chiaramente la possibilità di tenere conto di altre categorie vulnerabili. Un'ulteriore caratteristica, ossia la salute, ha richiamato l'attenzione della CGUE nelle cause *M'Bodj* ⁽⁵⁴³⁾ e *MP* ⁽⁵⁴⁴⁾. L'ultimo esempio di categorie specifiche fornito in questa sezione è costituito dalla disabilità e dai disturbi psichici.

6.8.1. Età

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) precisa che gli Stati membri devono tenere conto:

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare [...] l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Il fattore dell'età è particolarmente pertinente quando il richiedente è un minore o una persona anziana.

6.8.1.1. Minori

A rafforzare quanto sia importante tenere conto dell'età di un minore nella valutazione della sua ammissibilità alla protezione internazionale concorre il fatto (già osservato nella

⁽⁵⁴³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *M'Bodj*, op. cit. (nota 512 sopra).

⁽⁵⁴⁴⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra).

sezione 2.4) che anche la DQ (rifusione) prevede che il principio dell'interesse superiore del minore debba avere fondamentale importanza.

Il considerando 18 della DQ (rifusione) così recita:

Considerando 18 della DQ (rifusione)

Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore», in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

La portata e il significato di questo considerando, in combinato disposto con l'articolo 24 della Carta dell'UE, nel contesto del riconoscimento della protezione internazionale, non si desumono chiaramente dalla stessa DQ (rifusione). Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, della DQ (rifusione), sul contenuto della protezione internazionale, l'interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del capo VII che coinvolgono i minori. Per contro, i capi da II a VI sulla valutazione delle domande di protezione internazionale, sui requisiti per essere considerato rifugiato, sullo status di rifugiato, sui requisiti per la protezione sussidiaria e sullo status di protezione sussidiaria non contengono una disposizione analoga. Nondimeno, si può affermare che i riferimenti presenti nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) alla pertinenza dell'età ai fini della valutazione di una domanda di protezione internazionale, e quelli presenti nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), della DQ (rifusione) alla possibilità che gli atti di persecuzione assumano la forma di «atti specificamente diretti [...] contro l'infanzia», costituiscono meccanismi del principio dell'interesse superiore del minore. Inoltre, il considerando 27 della DQ (rifusione) afferma espressamente che, in merito alla valutazione della protezione internazionale, quando «il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile»⁽⁵⁴⁵⁾.

Per quanto concerne gli atti di persecuzione o il danno grave, un atto che potrebbe non costituire persecuzione o danno grave se perpetrato ai danni di un adulto potrebbe configurare tali fattispecie se perpetrato ai danni di un minore; pertanto il suo impatto sulla persona deve essere valutato sia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della DQ (rifusione). Cfr. la sezione 6.2.1 sul requisito della valutazione individuale e la sezione 6.3.1 per ulteriori informazioni sul carattere relativo della persecuzione e del danno grave.

In merito alla natura relativa delle nozioni di persecuzione e danno grave, occorre osservare che alcuni atti commessi nei confronti di giovani adulti potrebbero produrre lo stesso effetto

⁽⁵⁴⁵⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 85.

che causano quando vengono compiuti ai danni di minori ⁽⁵⁴⁶⁾. Questa valutazione deve essere effettuata su base individuale.

Atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia devono essere valutati attraverso la lente della vulnerabilità, in quanto i minori vittime di tali atti dovrebbero essere considerati particolarmente vulnerabili di per sé. Il considerando 28 della DQ (rifusione) sottolinea esplicitamente che:

Considerando 28 della DQ (rifusione)

Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

La formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), secondo cui gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione dell'articolo 9, paragrafo 1, possono tra l'altro assumere la forma di atti «specificamente diretti contro l'infanzia», equivale a riconoscere che i minori potrebbero essere vittime di forme specifiche di persecuzione: quelle che si possono infliggere solo a un minore (per esempio l'arruolamento di minorenni e il loro matrimonio forzato) o quelle che si potrebbero considerare semplici molestie nel caso di un adulto, ma rischiano di causare gravi danni fisici o psicologici, equiparabili ad atti di persecuzione, nel caso di un minore. Può inoltre rientrare fra tali forme un tipo di persecuzione che viene perpetrata principalmente durante l'infanzia, quale l'MGF. Esistono altre forme di atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia che, per loro natura o frequenza, sono evidentemente tanto gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, e si configurerebbero come persecuzione se la vittima fosse un adulto.

Gli atti di persecuzione o i danni gravi specificamente diretti contro l'infanzia includono: l'arruolamento forzato e/o di minorenni al servizio militare ⁽⁵⁴⁷⁾ o in gruppi armati; la violenza familiare o domestica; l'infanticidio; il matrimonio forzato e/o di minorenni; la discriminazione nei confronti dei bambini di strada, l'MGF, il lavoro minorile forzato; l'abuso o lo sfruttamento sessuale di minori ⁽⁵⁴⁸⁾; la tratta; leggi e politiche di pianificazione familiare che discriminano i bambini partoriti contravvenendo a tali leggi e piani ⁽⁵⁴⁹⁾.

La Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevede alcuni diritti umani specifici dei minori ⁽⁵⁵⁰⁾. Le violazioni di alcuni di questi diritti possono costituire, per loro natura o reiterazione, una violazione di un diritto umano fondamentale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della DQ (rifusione) o possono essere considerate, per somma di diverse misure, una violazione di diritti fondamentali tale da costituire una

⁽⁵⁴⁶⁾ Cfr., per esempio, Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza dell'11 aprile 2019, 219 682, punto 5.2.10.4 (riguardante due fratelli afgani che avevano appena raggiunto la maggiore età).

⁽⁵⁴⁷⁾ Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Germania), sentenza del 23 maggio 2017, 13a B 17.30111.

⁽⁵⁴⁸⁾ Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 17 marzo 2017, UM 911-16 (sintesi in inglese). Tuttavia, il giudice non ha individuato un motivo di persecuzione ai sensi dell'articolo 10 della DQ (rifusione).

⁽⁵⁴⁹⁾ Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Germania), sentenza del 14 settembre 2016, A 11 S 1125/16. Cfr. anche J. Pobjoy, *The Child in International Refugee Law* [Il minore nel diritto internazionale in materia di rifugiati], Cambridge University Press, Londra, 2017, pagg. 116-122.

⁽⁵⁵⁰⁾ Cfr. la sezione 2.4 «Interesse superiore del minore».

persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della DQ (rifusione). Il carattere di diritto umano fondamentale può derivare dall'importanza fondamentale di un diritto specifico per le condizioni di vita di un minore e dalla sua affinità con i diritti inderogabili sanciti dall'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU ⁽⁵⁵¹⁾.

Le linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 8 fanno ampiamente riferimento a forme di persecuzione che riguardano specificamente i minori e richiedono una valutazione caso per caso in merito all'effetto del danno inflitto al minore, tenendo conto delle sue circostanze personali ⁽⁵⁵²⁾.

I minori potrebbero essere perseguitati per uno o più motivi indicati all'articolo 2, lettera d), della DQ (rifusione), letto in combinato disposto con l'articolo 10 della DQ (rifusione). In relazione all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della DQ (rifusione), essere un minore è una caratteristica innata e, qualora i minori abbiano un'identità distinta in una determinata società, potrebbero nutrire il timore di essere perseguitati per via dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale ⁽⁵⁵³⁾.

6.8.1.2. Anziani

Occorre evidenziare che anche gli anziani rappresentano un chiaro esempio di categoria di richiedenti che potrebbero essere vulnerabili per via di infermità o del processo di invecchiamento; tali cause dipendono, naturalmente, da circostanze sociali, ambientali ed economiche. In Belgio il Consiglio per il contenzioso degli stranieri, riconoscendo a un richiedente lo status di protezione sussidiaria, ha constatato che egli avrebbe rischiato maggiormente di subire danni gravi nel caso in cui fosse stato rimpatriato in Iraq, poiché era una persona anziana sola e bisognosa di cure mediche e di altro tipo ⁽⁵⁵⁴⁾.

6.8.2. Genere

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) precisa che gli Stati membri devono tenere conto:

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare [...] il sesso [...], al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave ⁽⁵⁵⁵⁾.

Enunciando che gli atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9, paragrafo 1, possono tra l'altro assumere la forma di «atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia», la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), della DQ (rifusione) evidenzia il

⁽⁵⁵¹⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 44.

⁽⁵⁵²⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale - Richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, op. cit. (nota 160 sopra), punto 14. Gli esempi includono: la separazione forzata dai genitori a causa di leggi discriminatorie sulla custodia o della detenzione del/i genitore/i; violazioni dei diritti alla sopravvivenza o allo sviluppo, nonché una grave discriminazione dei minori nati al di fuori di una rigida pianificazione familiare e dei minori divenuti apolidi a causa della perdita della cittadinanza e dei relativi diritti; il lavoro minorile; la privazione di diritti socioeconomici e la violazione di diritti economici, sociali e culturali (ibid., punti 17, 24-30 e 34-36).

⁽⁵⁵³⁾ Ibid., punti 49-51. Cfr. anche la precedente sezione 6.5 sui motivi di persecuzione.

⁽⁵⁵⁴⁾ Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 29 giugno 2016, n. 170 821.

⁽⁵⁵⁵⁾ Cfr. la sezione 6.2.1 sul principio della valutazione individuale.

carattere relativo degli atti di persecuzione o del danno grave, come già indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione) ⁽⁵⁵⁶⁾.

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica](#), 2016, sezione 1.4.2.6.1 «Atti di persecuzione specificamente diretti contro un sesso [leggasi genere]».

Gli atti di persecuzione specificamente diretti contro un genere, che riguardano principalmente ma non esclusivamente donne o ragazze e «possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini», includono ad esempio «le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto», come osserva il considerando 30 della DQ (rifusione) nel contesto della necessità di introdurre una «definizione comune del motivo di persecuzione dell'“appartenenza a un determinato gruppo sociale”». Tali atti possono altresì comprendere la prostituzione coatta o lo sfruttamento sessuale e la tratta per tali finalità ⁽⁵⁵⁷⁾, il matrimonio forzato ⁽⁵⁵⁸⁾ e qualunque altra forma di violenza sessuale ⁽⁵⁵⁹⁾.

Nell'ambito di domande di protezione internazionale presentate da donne, ragazze o persone LGBTI, il cui oggetto è costituito da atti di persecuzione o danni gravi specificamente diretti contro un genere, la vulnerabilità è un fattore pertinente quando si considera il tipo di persecuzione o danno perpetrabile, dato per esempio lo status (sovente inferiore) di queste persone all'interno della società; ciò può significare che sono più esposte a un trattamento persecutorio. Come ha statuito la Camera dei Lord del Regno Unito, «può avvenire che le donne in quanto genere vengano perseguitate in modi diversi rispetto agli uomini e [...] che siano perseguitate per via della condizione di inferiorità riservata al loro genere nella società di origine» ⁽⁵⁶⁰⁾.

Il concetto giuridico di atti diretti contro un genere può comprendere atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo; il gruppo sociale può essere definito o meno in base al genere. Ai sensi del considerando 30 e dell'articolo 10, lettera d), della DQ (rifusione), per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente nella misura in cui sono correlati al suo timore fondato di subire persecuzioni ⁽⁵⁶¹⁾.

Nei casi in cui atti specificamente diretti contro un genere non sono considerati persecuzione perché non sono stati commessi per uno dei motivi ai sensi dell'articolo 10 della DQ, non si

⁽⁵⁵⁶⁾ Cfr. la sezione 6.3.1 per ulteriori informazioni sul carattere relativo della persecuzione e del danno grave.

⁽⁵⁵⁷⁾ Cfr. per esempio Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 6 settembre 2018, ES (s82 NIA 2002, decisione negativa NRM), [2018] UKUT 335.

⁽⁵⁵⁸⁾ Cfr. per esempio Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 24 luglio 2014, AK and SK (Cristiani: rischio) Pakistan CG v Secretary of State for the Home Department, [2014] UKUT 00569 (IAC); CNDA (Francia), sentenza del 2 ottobre 2019, Mme L., n. 19003209 C, riguardante una donna di etnia Yanzi proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; e CNDA (Francia), sentenza del 20 marzo 2019, Mme K., n. 18030347 C, riguardante una lesbica della Sierra Leone che è stata costretta a un matrimonio forzato e allo stupro coniugale perché si riteneva che avesse disonorato la famiglia per via della sua omosessualità.

⁽⁵⁵⁹⁾ Cfr. per esempio Tribunale amministrativo di Münster (Verwaltungsgericht Münster, Germania), sentenza del 23 luglio 2019, 11 K 3969/16.A, riguardante stupri sistematici nel Servizio nazionale eritreo; Tribunale amministrativo superiore (Polonia), sentenza dell'8 maggio 2008, X/Ministero degli Affari interni, II OSK 237/07 (sintesi in inglese).

⁽⁵⁶⁰⁾ Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2006, Secretary of State for the Home Department v K (FC) and Fornah v Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 46, punto 86.

⁽⁵⁶¹⁾ Cfr. la sezione 6.5 sui motivi di persecuzione. Cfr. anche EASO, [Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale \(direttiva 2011/95/UE\) – Un'analisi giuridica](#), 2016, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 1.5.2.4 «Appartenenza a un particolare gruppo sociale [articolo 10, paragrafo 1, lettera d)]».

può escludere che tali atti possano costituire «danni gravi» ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della DQ (rifusione).

La giurisprudenza degli Stati membri dimostra l'impatto del genere sulla valutazione di atti come persecuzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e/o b), della DQ (rifusione). Nella sua sentenza nella causa *Islam AP contro ex parte Shah AP*, la Camera dei Lord del Regno Unito ha posto una base importante per riconoscere che la violenza contro le donne sotto forma di violenza domestica costituisce persecuzione basata sul genere ⁽⁵⁶²⁾.

In merito all'aspetto di genere in contesti di violenza domestica, il Tribunale superiore del Regno Unito, per esempio, ha constatato che le ripetute e varie percosse inferte a una richiedente in diverse occasioni, con l'intenzione di umiliarla e di controllarne il comportamento, erano sufficientemente gravi da configurare una persecuzione:

A mio giudizio, la gravità della violenza all'interno di un matrimonio è solo uno dei fattori di cui tenere conto per determinare se si possa opportunamente definire persecutoria. Qualsiasi violenza tra partner deve essere presa seriamente in considerazione, benché in alcuni casi sia palesemente anche più grave che in altri. **Un elemento orribile della violenza domestica è non solo il fatto della violenza in sé, ma il fatto che venga inflitta all'interno di una relazione in cui la vittima, di solito ma non sempre una donna, dovrebbe avere il diritto di trovare sostegno e affetto.** Quando questi ultimi sono sostituiti dalla violenza e da un comportamento controllante, ciò è orribile per la vittima e, nel caso di specie, vi sono prove evidenti di atti gravi e reiterati di violenza intesi a umiliarla e dominarla che, chiaramente, sono sufficientemente gravi da costituire una persecuzione ⁽⁵⁶³⁾

La giurisprudenza degli Stati membri dimostra che il genere costituisce un fattore nel contesto di pratiche tradizionali dannose – quali il matrimonio forzato ⁽⁵⁶⁴⁾, l'MGF ⁽⁵⁶⁵⁾ o la pratica del *bacha bazi* (una forma di pedofilia) – inflitte ai richiedenti e che il loro genere può esporli a tali pratiche. Pratiche come il *bacha bazi* mostrano che non solo il genere dei richiedenti (di sesso maschile), ma anche la loro (minore) età è un fattore pertinente nel determinare se tali pratiche costituiscano o meno atti di persecuzione ⁽⁵⁶⁶⁾.

Le «Linee guida [dell'UNHCR] sulla protezione internazionale - La persecuzione di genere» fanno ampio riferimento a forme di persecuzione basate sul genere, richiamandosi anche ai motivi previsti dalla convenzione ⁽⁵⁶⁷⁾.

⁽⁵⁶²⁾ Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 1999, *Islam (AP) v Secretary of State for the Home Department and Regina v Immigration Appeal Tribunal and Another Ex parte Shah (AP) (Conjoined Appeals)*, [1999] UKHL 20. Cfr. anche Lee Hasselbacher, «State obligations regarding domestic violence: The European Court of Human Rights, due diligence, and international legal minimums of protection» [I doveri degli Stati in merito alla violenza domestica: la Corte europea dei diritti dell'uomo, la debita diligenza e norme giuridiche minime internazionali di protezione], *Northwestern Journal of International Human Rights*, Vol. 8, n. 2, 2010. La Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW: la violenza contro le donne, 1992, Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione di Vienna e programma d'azione, 12 luglio 1993, A/CONF.157/23, e Nazioni Unite, Dichiarazione di Pechino e piattaforma d'azione, adottate in occasione della Quarta conferenza mondiale sulle donne, 27 ottobre 1995, hanno contribuito a riconoscere che le donne sono particolarmente esposte alla violenza nella sfera privata e nelle mani di soggetti privati.

⁽⁵⁶³⁾ Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo) (Regno Unito), sentenza del 12 dicembre 2016, *DD v Secretary of State for the Home Department*, AA 12842 2015, punto 34 (grassetto aggiunto).

⁽⁵⁶⁴⁾ Cfr. per esempio Tribunale amministrativo superiore (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 4 marzo 2010, 2006/20/0832; Tribunale amministrativo superiore (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 15 settembre 2010, 2008/23/0463.

⁽⁵⁶⁵⁾ Cfr. per esempio CNDA (Francia), sentenza del 19 aprile 2017, *Ms C.*, n. 16034664; CNDA (Francia), sentenza del 2 febbraio 2018, *Ms A.*, n. 17034030 C; CNDA (Grande formation, Francia), 5 dicembre 2019, *Mmes N., S. et S.*, n. 19008524, 19008522 e 19008521 R; Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 19 aprile 2018, 1 C 29.17, punto 38; Tribunale di Bologna (Italia), decreto del 20 gennaio 2020, 8957/2018, che riconosce lo status di rifugiato per via della persecuzione e della discriminazione basate sul genere, anche in seguito all'esposizione al matrimonio forzato e all'MGF.

⁽⁵⁶⁶⁾ Cfr. per esempio Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), 3 aprile 2017, *W169 2112518-1*, una causa riguardante un ragazzo che per anni è stato vittima di sfruttamento sessuale come *bacha bazi* in Afghanistan; e CNDA (Francia), sentenza del 21 giugno 2016, *M. Q.*, n. 15004692 C.

⁽⁵⁶⁷⁾ UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale - La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

6.8.3. Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali

Le domande di protezione internazionale presentate da persone LGBTI possono sollevare questioni relative all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere ⁽⁵⁶⁸⁾. Le definizioni di questi termini fornite nei principi di Yogyakarta si possono consultare nella sezione 3.2. Nella sezione 6.8.2 è stata già dedicata particolare attenzione al genere in quanto categoria di vulnerabilità.

Le domande di protezione internazionale che sollevano questioni relative all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere possono coinvolgere situazioni in cui i richiedenti sono vulnerabili nel loro paese di origine o in quello dove dimorano abitualmente. Questa vulnerabilità può derivare da leggi e/o pratiche sociali che sono persecutorie e/o discriminatorie e dal fatto che le autorità non tutelano le persone LGBTI contro la persecuzione e/o la discriminazione da parte di familiari e altre persone. In merito al fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali, considerando la natura discriminatoria di tali sanzioni, la CGUE ha statuito come segue:

L'articolo 9, paragrafo 1, della [direttiva 2004/83], in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce [...] un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione ⁽⁵⁶⁹⁾.

Per quanto riguarda i motivi di persecuzione, ai sensi del considerando 30 della DQ (rifusione), «[p]er la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi [...] [al]l'identità di genere e [al]l'orientamento sessuale [del richiedente], [...] nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni». L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della DQ (rifusione) riconosce specificamente che, «[i]n funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale» ⁽⁵⁷⁰⁾. Tuttavia, l'articolo prosegue: «[l]'interpretazione dell'espressione "orientamento sessuale" non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri» ⁽⁵⁷¹⁾, aggiungendo che, «[a]i fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere» ⁽⁵⁷²⁾.

Nella valutazione di tali casi, è importante tenere presente che la CGUE, nella causa X, Y e Z, ha confermato che l'orientamento sessuale è una caratteristica così fondamentale per

⁽⁵⁶⁸⁾ EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 1.4.2.6. Cfr. anche UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9, op. cit. (nota 156 sopra). Per un elenco di cause periodicamente aggiornato, cfr. University of Sussex, *Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge – SOGICA* [Richieste di asilo fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere: una sfida europea per i diritti umani - SOGICA].

⁽⁵⁶⁹⁾ CGUE, 2013, X, Y e Z, op. cit. (nota 466,465 sopra), punto 61.

⁽⁵⁷⁰⁾ Cfr. anche CGUE, 2018, F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, op. cit. (nota 149 sopra), punto 30.

⁽⁵⁷¹⁾ Solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Cfr. CGUE, 2013, X, Y e Z, op. cit. (nota 465 sopra), punto 67: «Al di fuori di tali atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri, nulla, nel tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), indica che il legislatore dell'Unione abbia inteso escludere dall'ambito di applicazione di tale disposizione taluni altri tipi di atti o di espressioni legati all'orientamento sessuale».

⁽⁵⁷²⁾ Cfr. anche la sezione 6.5 «Motivi di persecuzione».

l'identità di una persona che quest'ultima non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi⁽⁵⁷³⁾. Il giudice ha inoltre osservato che «l'esistenza [nel paese di origine] di una legislazione penale, [...] che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale»⁽⁵⁷⁴⁾. Secondo quanto stabilito dal giudice, qualora sia accertato che l'omosessualità di un richiedente esporrebbe quest'ultimo, una volta fatto ritorno al suo paese di origine, ad un concreto rischio di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della DQ, «non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale»⁽⁵⁷⁵⁾. La CGUE ha statuito che, in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, «le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale»⁽⁵⁷⁶⁾.

Può essere importante, durante la valutazione di domande presentate da persone LGBTI e fondate sul loro orientamento sessuale e/o sulla loro identità di genere, considerare le forme specifiche di persecuzione che possono aver luogo per diverse categorie di persone⁽⁵⁷⁷⁾ e i cui esempi includono il fenomeno del rischio di stupro «correttivo» ai danni di persone lesbiche⁽⁵⁷⁸⁾ o il rifiuto di modificare i documenti d'identità affinché indichino il nuovo genere delle persone transgender; tale rifiuto e la prostituzione involontaria sono stati qualificati cumulativamente come persecuzione⁽⁵⁷⁹⁾.

Inoltre, i metodi utilizzati per valutare domande presentate da persone LGBTI potrebbero porre queste ultime in una situazione di vulnerabilità⁽⁵⁸⁰⁾.

Nella causa *A, B e C*, la CGUE ha sottolineato la «delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di individuo e, segnatamente, alla sua sessualità»⁽⁵⁸¹⁾. Per questo motivo, e in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto alla dignità umana, garantiti dagli articoli 7 e 1 della Carta dell'UE, la CGUE ha deciso di vietare «gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali [del] richiedente» e «l'assoggettamento [dei richiedenti] a eventuali "test" per stabilire la loro omosessualità o ancora la produzione da parte di detti richiedenti di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi»⁽⁵⁸²⁾.

Analogamente, la CGUE ha statuito nella causa *F* che, in caso di ricorso a una perizia, le sue modalità «devono essere conformi alle altre disposizioni di diritto dell'Unione pertinenti, in

⁽⁵⁷³⁾ CGUE, 2013, *X, Y e Z*, op. cit. (nota 465 sopra), punto 70: «A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi».

⁽⁵⁷⁴⁾ Ibid., punto 49.

⁽⁵⁷⁵⁾ Ibid., punto 75.

⁽⁵⁷⁶⁾ Ibid., punto 76.

⁽⁵⁷⁷⁾ Cfr. in generale UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9*, op. cit. (nota 156 sopra), punti 10 e 20-25.

⁽⁵⁷⁸⁾ Cfr. Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo) (UTIAC, Regno Unito), decisione del 24 giugno 2011, *SW (lesbiche – applicazione dell'approccio HJ e HT)*, UKUT-251.

⁽⁵⁷⁹⁾ Cfr. per esempio Corte per il diritto d'asilo (Asylgerichtshof, Austria), sentenza del 24 febbraio 2011, *A4 213.316-0/2008/11E* (sintesi in inglese), riguardante una donna transgender egiziana che non ha potuto, tra l'altro, modificare il proprio passaporto egiziano affinché indicasse la sua identità femminile; Corte per il diritto d'asilo (Asylgerichtshof, Austria), sentenza del 29 gennaio 2013, *E1 432.053-1/2013/5E* (sintesi in inglese), riguardante un caso di prostituzione involontaria. Altre cause in cui sono coinvolte persone transgender riguardano forme di persecuzione dirette anche nei confronti di uomini gay. Cfr. per esempio CNDA (Francia), sentenza del 3 ottobre 2019, *M.H.*, n. 18031476 C, relativa a un uomo algerino, richiedente asilo per via del suo orientamento sessuale e della sua identità di genere, che era giunto in Francia come omosessuale, ha iniziato a sottoporsi a trattamento medico per diventare una donna transgender e ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato; e Tribunale amministrativo di Potsdam (Verwaltungsgericht Potsdam, Germania), sentenza del 27 aprile 2017, *6 K 338/17.A* (sintesi in inglese), riguardante un attivista russo bisessuale e transgender, che è stato riconosciuto come rifugiato in Germania.

⁽⁵⁸⁰⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 70.

⁽⁵⁸¹⁾ Ibid., punto 69.

⁽⁵⁸²⁾ Ibid., punti 64 e 65.

particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito dall'articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della medesima»⁽⁵⁸³⁾. La CGUE ha confermato questo approccio relativamente alla valutazione dell'orientamento sessuale, stabilendo quanto segue:

Occorre inoltre tenere conto, al fine di valutare la gravità dell'ingerenza costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui al procedimento principale, del principio 18 dei principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere [...], che precisa, in particolare, che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere⁽⁵⁸⁴⁾.

In detta causa, il giudice ha concluso:

L'articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, dev'essere interpretato nel senso che osta all'esecuzione e all'utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente⁽⁵⁸⁵⁾.

A titolo esemplificativo, una decisione della Corte nazionale francese per il diritto di asilo mostra che è possibile che vengano valutati criteri e circostanze quando un asserito orientamento sessuale viene contestato nell'ambito di una causa riguardante l'asilo⁽⁵⁸⁶⁾.

6.8.4. Salute

Da quanto affermato nella sezione 6.2.1, emerge chiaramente che la situazione individuale e le circostanze personali di un richiedente, delle quali si deve tenere conto nel valutare se gli atti cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, possono includere lo stato di salute del richiedente.

La CGUE ha preso in esame la situazione di richiedenti protezione internazionale che sono vulnerabili poiché soffrono di una grave malattia e ha valutato la loro ammissibilità alla protezione sussidiaria in almeno due cause: *M'Bodj* e *MP*.

La prima, *M'Bodj*, riguardava la situazione di un richiedente protezione internazionale affetto da una grave malattia e il rischio di deterioramento del suo stato di salute a causa dell'assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine⁽⁵⁸⁷⁾. Nella sua sentenza, la CGUE ha

⁽⁵⁸³⁾ CGUE, 2018, F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, op. cit. (nota 149 sopra), punto 35. Cfr. anche la precedente sezione 6.2.2 «Motivazione di una domanda di protezione internazionale».

⁽⁵⁸⁴⁾ Ibid., punto 62.

⁽⁵⁸⁵⁾ Ibid., dispositivo. Il giudice ha inoltre precisato, tuttavia, che si potrebbe attribuire importanza alle relazioni peritali fondate su «metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale» (punto 58); in ogni caso, ha sottolineato al punto 42 che «l'autorità accertante non può fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e che tale autorità non può, a fortiori, essere vincolata da tali conclusioni nel valutare le dichiarazioni di un richiedente relative al suo orientamento sessuale».

⁽⁵⁸⁶⁾ CNDA (Francia), sentenza del 30 maggio 2017, M.S., n. 16015675 C. Sono disponibili orientamenti in UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 9, op. cit. (nota 156 sopra).

⁽⁵⁸⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *M'Bodj*, op. cit. (nota 512 sopra).

valutato se questa situazione rendesse il richiedente ammissibile alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della DQ, che considera danno grave, tra l'altro, «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine». Nella causa in questione, la persona interessata aveva subito un'aggressione nello Stato membro ospitante ⁽⁵⁸⁸⁾. La CGUE ha osservato che l'articolo 6 della QD contiene un elenco dei responsabili della persecuzione o del danno grave, il che «corroborava l'idea secondo cui siffatto danno deve essere costituito dal comportamento di un terzo e che esso non può, quindi, derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine» ⁽⁵⁸⁹⁾. La Corte ha aggiunto che:

Del pari, il considerando 26 [della DQ] precisa che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave. Ne consegue che il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia dovuto all'assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente, non basta a implicare il riconoscimento a quest'ultimo del beneficio della protezione sussidiaria ⁽⁵⁹⁰⁾.

In aggiunta, il giudice ha ribadito di avere già affermato in altre sentenze che nell'ambito di applicazione della DQ non rientrano tuttavia le persone autorizzate a soggiornare nel territorio degli Stati membri per altre ragioni, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie ⁽⁵⁹¹⁾.

La CGUE ha inoltre esaminato se tale interpretazione sia o meno in contrasto con l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE, ma è giunta alla conclusione che non lo sia, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte EDU riguardante l'articolo 3 della CEDU ⁽⁵⁹²⁾. Il giudice ha constatato che l'articolo 3 della DQ consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione, segnatamente, dei soggetti che possono essere considerati ammissibili alla protezione sussidiaria, purché, tuttavia, tali norme siano compatibili con la predetta direttiva ⁽⁵⁹³⁾. Tuttavia, la riserva che compare all'articolo 3 della DQ:

osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria previsto da quest'ultima ad un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, in ragione del rischio di deterioramento del suo stato di salute dovuto all'assenza di terapie adeguate nel paese d'origine, in quanto siffatte disposizioni non sono compatibili con tale direttiva ⁽⁵⁹⁴⁾.

In altri termini, la protezione sussidiaria non può essere concessa a causa di irregolarità o lacune nei sistemi sanitari dei paesi di origine senza che si configuri una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente alla persona interessata.

⁽⁵⁸⁸⁾ Questo elemento distinto rispetto alla situazione in esame nella causa *MP* è stato evidenziato dalla CGUE in CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra), punto 47.

⁽⁵⁸⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *M'Bodj*, op. cit. (nota 512 sopra), punto 35.

⁽⁵⁹⁰⁾ *Ibid.*, punto 36.

⁽⁵⁹¹⁾ *Ibid.*, punto 37.

⁽⁵⁹²⁾ *Ibid.*, punti 38-41.

⁽⁵⁹³⁾ *Ibid.*, punto 42.

⁽⁵⁹⁴⁾ *Ibid.*, punto 43. Cfr. anche Corte costituzionale (Belgio), sentenza del 26 giugno 2008, n. 95/2008.

Mentre la CGUE esaminava la causa *MP*, la giurisprudenza della Corte EDU aveva registrato un ulteriore sviluppo; come ha osservato la CGUE, dalla più recente sentenza della Corte EDU nella causa *Paposhvili / Belgio* ⁽⁵⁹⁵⁾ deriva che l'articolo 3 della CEDU:

osta all'allontanamento di una persona gravemente malata per la quale sussiste un rischio di decesso imminente o per la quale sussistono seri motivi di credere che, sebbene non corra nessun rischio imminente di morire, dovrebbe far fronte, in ragione dell'assenza di trattamenti adeguati nel paese di destinazione, o in mancanza di accesso ad essi, a un rischio effettivo di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute, che comporterebbe intense sofferenze o una significativa riduzione della sua speranza di vita ⁽⁵⁹⁶⁾.

La causa *MP* riguardava un cittadino di un paese terzo che era stato torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine. Inoltre, nonostante egli non corresse più il rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno in tale paese, continuava a soffrire di gravi postumi a livello psicologico conseguenti a tali atti di tortura di cui era stato oggetto in passato, i quali postumi, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, si sarebbero accentuati in modo sostanziale, con il serio rischio che tale cittadino avrebbe commesso suicidio se fosse ritornato in detto paese. La CGUE ha dichiarato che:

Per valutare se il cittadino di un paese terzo che è stato torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine, in caso di ritorno in tale paese, corra un rischio effettivo di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità, occorre [...] prendere in considerazione l'articolo 14 della [CAT] ⁽⁵⁹⁷⁾.

A questo riguardo, tuttavia, il giudice ha osservato che la direttiva e la CAT perseguono scopi diversi, constatando che la direttiva istituisce sistemi di protezione distinti, tali per cui «la possibilità per un cittadino di un paese terzo che si trova in una situazione come quella di *MP* di beneficiare del regime di protezione sussidiaria» non può derivare «da qualsiasi violazione dell'articolo 14 della [CAT] da parte dello Stato d'origine del cittadino» ⁽⁵⁹⁸⁾. La Corte ha statuito che:

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi d'informazione attuali e pertinenti, segnatamente le relazioni di organizzazioni internazionali e di organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, se, nel caso di specie, *MP* possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo paese d'origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi dalle autorità di tale paese. Così avverrebbe se, in circostanze nelle quali, come nel procedimento principale, il cittadino di un paese terzo rischia di commettere suicidio a causa del trauma derivante dalle torture che gli sono state inflitte dalle autorità del suo paese di origine, risulti chiaro che le stesse autorità, nonostante l'obbligo di cui all'articolo 14 della [CAT], non siano disposte a garantirne la riabilitazione. Un rischio del genere potrebbe anche presentarsi qualora risultasse che dette autorità abbiano un comportamento discriminatorio in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria, avente l'effetto

⁽⁵⁹⁵⁾ Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 13 dicembre 2016, *Paposhvili/Belgio*, n. 41738/10.

⁽⁵⁹⁶⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra), punto 40, con riferimento ai punti 178 e 183 della sentenza *Paposhvili*.

⁽⁵⁹⁷⁾ *Ibid.*, punto 52.

⁽⁵⁹⁸⁾ *Ibid.*, punti 54-56.

di rendere più difficile, per taluni gruppi etnici o alcune categorie di persone, nelle quali rientrerebbe MP, l'accesso al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità ⁽⁵⁹⁹⁾.

Ribadendo il requisito ricordato nella causa *M'Boj*, in base a cui, al fine di determinare l'ammissibilità alla protezione sussidiaria, era necessario dimostrare che la mancanza di cure derivasse da atti od omissioni intenzionali dello Stato di destinazione, il giudice ha così statuito nella causa *MP*:

L'articolo 2, lettera e), e l'articolo 15, lettera b), della [DQ], letti alla luce dell'articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto al rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ⁽⁶⁰⁰⁾.

Ciò significa sostanzialmente, da una parte, che se il requisito dell'«atto intenzionale» è soddisfatto in un determinato caso, l'autorità accertante e/o il giudice dello Stato membro interessato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, devono valutare «l'impatto dell'allontanamento sulla persona in questione [...] confrontando il suo stato di salute prima dell'allontanamento con l'evoluzione di detto stato di salute dopo il trasferimento verso lo Stato di destinazione» ⁽⁶⁰¹⁾. D'altra parte, se il requisito dell'«atto intenzionale» non è soddisfatto, il richiedente non può beneficiare della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione) e le norme dedotte dalla causa *Paposhvili* sono pertinenti esclusivamente al fine di determinare se il rimpatrio violi o meno il principio di protezione dal respingimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE e dell'articolo 3 della CEDU ⁽⁶⁰²⁾.

Il ragionamento nella sentenza *MP* non esclude la possibilità che, almeno in determinate circostanze, i richiedenti che in caso di rimpatrio rischierebbero un grave deterioramento della loro salute possano soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dello status di rifugiato, nell'eventualità di una mancata erogazione di cure imputabile alle autorità statali e qualora i richiedenti siano stati privati di tali cure per uno o più motivi indicati all'articolo 10 della DQ (rifusione).

6.8.5. Disabilità e disturbi psichici

Nell'ambito della legislazione del CEAS, i «disabili» e le «persone con disturbi psichici» sono categorie particolari di persone vulnerabili. Come osservato nelle sezioni 2.1, 3.1 e 3.2, l'articolo 21 della DCA (rifusione) e l'articolo 20, paragrafo 3, della DQ (rifusione) considerano esplicitamente vulnerabili le persone con disabilità e disturbi psichici. Inoltre, il

⁽⁵⁹⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra), punto 57.

⁽⁶⁰⁰⁾ *Ibid.*, dispositivo della sentenza.

⁽⁶⁰¹⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2016, *Paposhvili/Belgio*, op. cit. (nota 595 sopra), punto 188.

⁽⁶⁰²⁾ articolo 19, paragrafo 2, della Carta UE: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Cfr. anche l'articolo 21 della DQ (rifusione).

considerando 29 della DPA (rifusione) riconosce che taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di disabilità e/o malattia psichica.

Il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della DQ (rifusione), in base a cui si deve effettuare l'esame della domanda di protezione internazionale su base individuale, tenendo conto «della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente», deve chiaramente includere fattori quali la disabilità e i disturbi psichici. In ogni caso, gli organi decisionali sono tenuti a stabilire, alla luce di tutte le specifiche circostanze individuali, se venga raggiunta o meno la soglia della persecuzione o del danno grave⁽⁶⁰³⁾.

Il carattere relativo della valutazione con cui si stabilisce se gli atti configurino o meno una grave violazione dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della DQ (rifusione) o costituiscano danno grave a norma dell'articolo 15 della stessa direttiva riveste particolare importanza nel caso di richiedenti affetti da disabilità e/o da disturbi psichici. In relazione all'articolo 15, lettera b), che corrisponde in sostanza all'articolo 3 della CEDU, la Corte EDU ha riconosciuto che le persone affette da problemi di salute mentale potrebbero essere più vulnerabili in caso di trattenimento, per esempio⁽⁶⁰⁴⁾.

Inoltre la disabilità o i disturbi psichici di un richiedente, isolati o in combinazione con altre caratteristiche, potrebbero esporlo al rischio di persecuzione o di danno grave, per esempio a causa di pregiudizi sociali, stigmatizzazione o convinzioni in merito a particolari tipi di disabilità quali il nanismo o la sindrome di Down, o malattie associate a disabilità come l'albinismo⁽⁶⁰⁵⁾. Pur non individuando forme di persecuzione specifiche, l'articolo 9, paragrafo 2, della DQ (rifusione) fornisce un elenco espressamente non esaustivo. Si possono manifestare alcune forme di danno grave che sono caratteristiche di persone con disabilità e disturbi psichici: per esempio, persone affette da disabilità (sia intellettuali che fisiche) possono spesso diventare oggetto di sfruttamento sessuale e rischiano maggiormente il trattenimento involontario e la carcerazione, oltre ad essere più esposte alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti all'interno di istituti e nella sfera privata⁽⁶⁰⁶⁾.

Dal 2011 la CRPD fa parte integrante del diritto dell'Unione⁽⁶⁰⁷⁾. L'articolo 2 della CRPD definisce il principio di «accomodamento ragionevole», in base a cui gli Stati parti sono tenuti a effettuare:

le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

⁽⁶⁰³⁾ Cfr. M. Crock, C. Ernest e R. McCallum, «Where disability and displacement intersect: Asylum seekers and refugees with disabilities» [Il punto di intersezione tra la disabilità e lo sfollamento: richiedenti asilo e rifugiati con disabilità], *International Journal of Refugee Law*, Vol. 24, n. 4, 2013, pagg. 735-764, a 742-743.

⁽⁶⁰⁴⁾ Cfr. per esempio Corte EDU, sentenza del 20 ottobre 2005, *Romanov/Russia*, n. 63993/00; Corte EDU, sentenza del 6 settembre 2007, *Kucheruk/Ucraina*, n. 2570/04. Cfr., *mutatis mutandis*, Corte EDU, sentenza del 3 aprile 2001, *Keenan/Regno Unito*, n. 27229/95, punti 111 e 114.

⁽⁶⁰⁵⁾ Cfr. per esempio Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 12 maggio 2015, 145 367, riguardante una madre e una figlia di origini somale e nazionalità tanzaniana che sono state riconosciute come rifugiate in quanto membri di una famiglia albina; Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2016, *JA* (minore - rischio di persecuzione) Nigeria, op. cit. (nota 509 sopra), in cui si è altresì tenuto conto della giovane età del richiedente (7 anni); CNDA (Francia), sentenza del 13 febbraio 2017, *M.E.*, n. 16017097 C, riguardante un uomo albino proveniente dalla Nigeria; e Tribunale amministrativo di Bayreuth (Verwaltungsgericht Bayreuth, Germania), sentenza del 7 maggio 2019, *B 4 K 17.33417*, riguardante un uomo albino della Costa d'Avorio.

⁽⁶⁰⁶⁾ Per maggiori informazioni in proposito, cfr. Crock et al., op. cit. (nota 603 sopra), pag. 747.

⁽⁶⁰⁷⁾ Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2009, op. cit. (nota 17 sopra), articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 1. La CGUE ha evidenziato che, qualora una norma di diritto derivato dell'UE ammetta più di un'interpretazione, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall'Unione sulle norme di diritto derivato dell'UE impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi, soprattutto quando l'atto dell'Unione è diretto ad eseguire uno di tali accordi internazionali. Cfr. CGUE, sentenza del 14 luglio 1998, *Bettati/Safety Hi-Tech Srl*, C-341/95, [1998] ECR I-4355, punto 20; CGUE, sentenza del 7 dicembre 2006, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA*, C-306/05, ECR I-11519, punto 35; CGUE, sentenza del 3 settembre 2008, *Kadi e AL Barakaat/Consiglio e Commissione*, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punto 307. In merito all'interazione pertinente tra il diritto dell'UE e la CRPD, cfr. CGUE, 2013, *HK Danmark*, op. cit. (nota 25 sopra), punto 29; CGUE, sentenza del 18 marzo 2014, *Z/A Government department and the Board of management of a community school*, C-363/12, EU:C:2014:159, punti 68-74, 87-90.

L'articolo 11 della CRPD dispone che gli Stati parti adottino, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, tutte le misure necessarie «per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali». Tra le altre disposizioni pertinenti, l'articolo 16, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati parti:

adottano [...] tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, assicurando alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, in particolare, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della DQ (rifusione), gli atti di persecuzione possono essere causati «[dal]la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)». Occorre pertanto osservare che le persone con disabilità potrebbero costituire oggetto di discriminazioni: infatti, ai sensi dell'articolo 2 della CRPD, il rifiuto di un accomodamento ragionevole è per definizione una forma di discriminazione⁽⁶⁰⁸⁾. Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dell'UE vieta qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità⁽⁶⁰⁹⁾. L'articolo 14 della CEDU dispone che il godimento dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti sia assicurato «senza nessuna discriminazione». Secondo il Manuale dell'UNHCR, la discriminazione può costituire persecuzione se «le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative»⁽⁶¹⁰⁾. A questo proposito, potrebbero essere misure pertinenti anche quelle che incidono sull'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria e alla sistemazione.

Il motivo di persecuzione costituito dall'appartenenza a un «particolare gruppo sociale» in base alla definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della DQ (rifusione) è particolarmente importante nel contesto di persone affette da disabilità, che spesso potrebbero dimostrare di appartenere a un gruppo che condivide «una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata» e che il loro gruppo «possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» [i due requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)].

Per quanto concerne il nesso tra la disabilità (in quanto categoria di vulnerabilità) e la protezione internazionale, nondimeno risulta chiaramente dalla giurisprudenza della CGUE che la condotta vietata deve derivare, almeno in prevalenza, da atti od omissioni intenzionali da parte dei soggetti interessati⁽⁶¹¹⁾. Se si verifica una privazione intenzionale⁽⁶¹²⁾ e tale

⁽⁶⁰⁸⁾ Articolo 2 della CRPD: «Per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole».

⁽⁶⁰⁹⁾ Articolo 21, paragrafo 1, Carta UE: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la **disabilità**, l'età o l'orientamento sessuale» (grassetto aggiunto).

⁽⁶¹⁰⁾ UNHCR, *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of refugees* [Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati], 1979, riedizione del febbraio 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, punto 54.

⁽⁶¹¹⁾ Cfr. la sezione 6.8.4 sui richiedenti vulnerabili con un problema di salute.

⁽⁶¹²⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, MP, op. cit. (nota 38 sopra), punto 51.

intenzione si basa sulla disabilità del richiedente intesa come appartenenza a un particolare gruppo sociale, la sua richiesta deve essere esaminata dal punto di vista del riconoscimento dello status di rifugiato.

La sentenza della Corte EDU nella causa *S.H.H. contro Regno Unito* ⁽⁶¹³⁾ riguardava un richiedente afgano che era rimasto gravemente ferito (amputazione dell'arto inferiore destro e del pene e lesioni gravi alla gamba sinistra e alla mano destra) durante il lancio di un razzo in Afghanistan. Il giudice ha constatato che, per accertare un caso di maltrattamenti ai fini dell'articolo 3 della CEDU, per il richiedente era necessario il raggiungimento di una soglia limite di eccezionalità applicata in cause riguardanti la salute come *D. contro Regno Unito* e *N. contro Regno Unito* ⁽⁶¹⁴⁾. Il richiedente sosteneva, tra l'altro, di essere particolarmente vulnerabile alla violenza e maggiormente a rischio di ulteriori lesioni o di decesso durante il conflitto armato in corso. Inoltre, in caso di rimpatrio in Afghanistan, avrebbe affrontato condizioni di vita e discriminazioni che violerebbero l'articolo 3 della CEDU, perché in tale paese non c'era alcuna persona che potesse prendersi cura di lui.

La Corte EDU ha respinto la sua domanda adducendo tra l'altro l'assenza, nelle relazioni informative sul paese, di riferimenti in base a cui i disabili sarebbero maggiormente esposti al rischio di violenze, maltrattamenti o aggressioni in Afghanistan ⁽⁶¹⁵⁾. La Corte EDU ha considerato che, sebbene la disabilità del richiedente non si potesse descrivere come una «malattia contratta naturalmente», qualsiasi danno futuro relativo alle condizioni di vita di un disabile in Afghanistan deriverebbe non da maltrattamenti deliberati inflitti da altri soggetti, bensì dalla mancanza di risorse e dal fatto che la disabilità del richiedente non richiedeva cure mediche. La Corte EDU ha inoltre constatato che il richiedente non aveva presentato alcun elemento di prova per dimostrare di non poter contattare, al suo ritorno, le due sorelle che vivono con le rispettive famiglie in Afghanistan ⁽⁶¹⁶⁾.

Poiché la giurisprudenza della CGUE e della Corte EDU sui rischi presenti nei paesi di origine per le persone disabili è ancora relativamente scarsa, altre fonti del diritto internazionale in materia di diritti umani, come le decisioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità (preposto alla verifica del rispetto della CRPD), possono fornire un'assistenza utile e pertinente in virtù della loro autorevolezza ⁽⁶¹⁷⁾.

6.9. La vulnerabilità e il contenuto della protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale

Il capo VII della DQ (rifusione) verte sul contenuto della protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della DQ (rifusione), le disposizioni del capo VII «non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra» e l'articolo 20, paragrafo 2 prevede

⁽⁶¹³⁾ Corte EDU, 2013, *S.H.H./ Regno Unito*, op. cit. (nota 496 sopra). Questa decisione è stata citata dalla CGUE in CGUE (Grande Sezione), 2018, *MP*, op. cit. (nota 38 sopra), al punto 39.

⁽⁶¹⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 2 maggio 1997, *D./Regno Unito*, n. 30240/96, punti 51-54; Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 27 maggio 2008, *N./Regno Unito*, n. 26565/05, punti 42-45.

⁽⁶¹⁵⁾ Corte EDU, 2013, *S.H.H./ Regno Unito*, op. cit. (nota 496 sopra), punti 85-86.

⁽⁶¹⁶⁾ *Ibid.*, punti 78, 83, 89 e 91.

⁽⁶¹⁷⁾ Cfr. per esempio Comitato CRPD, pareri adottati il 18 agosto 2017, *X/Tanzania*, comunicazione n. 022/2014, CRPD/C/18/D/22/2014, punto 8.6, in cui il comitato ha concluso che l'autore della denuncia, un cittadino della Tanzania, era stato vittima di una forma di violenza diretta esclusivamente nei confronti di persone affette da albinismo. Tra le violazioni riscontrate, una riguardava la proibizione della tortura o di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (articolo 15 della CRPD). Il comitato ha concluso che «le sofferenze patite dall'autore della denuncia, dovute al fatto che lo Stato parte non era intervenuto affinché fossero perseguiti efficacemente i soggetti sospettati del reato, diventano una causa di rivittimizzazione ed equivalgono a tortura e/o maltrattamenti psicologici». Cfr. analogamente CRPD, pareri adottati il 31 agosto 2018, *Y/Tanzania*, comunicazione n. 23/2014, CRPD/C/20/D/23/2014, con circostanze e motivazione analoghe.

che si applichino «sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato».

L'articolo 20, paragrafo 3, della DQ (rifusione) richiede agli Stati membri di tenere conto della specifica situazione di persone vulnerabili quando viene concessa la protezione internazionale. Tale disposizione afferma quanto segue:

**Articolo 20, paragrafo 3, della DQ (rifusione)
Disposizioni generali**

Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Questa disposizione è intesa a garantire che, in tutte le decisioni riguardanti il contenuto della protezione internazionale, si presti la dovuta considerazione alle persone vulnerabili. Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 4, della DQ (rifusione) stabilisce altresì che il paragrafo precedente «si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale».

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, della DQ (rifusione), «[l']interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori» ⁽⁶¹⁸⁾.

Gli articoli da 21 a 35 del capo VII definiscono il contenuto della protezione internazionale; quelli maggiormente pertinenti per le persone vulnerabili sono trattati brevemente di seguito. Occorre osservare che alcuni diritti sono riconosciuti a un beneficiario di protezione internazionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini, mentre altri diritti gli sono riconosciuti secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dello Stato membro.

A norma del considerando 41, affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici della DQ (rifusione), «è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte». Questo, tuttavia, «di norma non dovrebbe tradursi in un trattamento più favorevole di quello concesso dagli Stati membri ai propri cittadini, ferma restando la facoltà degli stessi di introdurre o mantenere norme più favorevoli».

6.9.1. Unità del nucleo familiare

Per molti beneficiari di protezione internazionale il rispetto della loro unità familiare rientra fra le cose più importanti. L'articolo 23 dispone quanto segue:

⁽⁶¹⁸⁾ Cfr. la sezione 2.4 «Interesse superiore del minore» e la sezione 6.8.1 «Età».

Articolo 23 della DQ (rifusione) Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

- 1) Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.
- 2) Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.
- 3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.
- 4) Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
- 5) Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

Il considerando 38 della DQ (rifusione) spiega che, nel decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella DQ (rifusione), gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto «delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari», aggiungendo che «[i]n casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine».

6.9.2. Minori

Come già affermato, l'interesse superiore del minore, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, della DQ (rifusione), «è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni [sul contenuto della protezione internazionale] che coinvolgono i minori». Il considerando 38 spiega che, nel «decidere se concedere i diritti ai benefici [previsti dalla DQ (rifusione)], gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore».

A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della DQ (rifusione), «[g]li Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale».

L'articolo 31 della DQ (rifusione) definisce i diritti dei minori non accompagnati per quanto concerne la rappresentanza «da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori» (articolo 31, paragrafo 1), l'obbligo di provvedere affinché le loro esigenze siano soddisfatte dal tutore o rappresentante designato e di procedere a verifiche

periodiche (articolo 31, paragrafo 2), dove e presso chi possano essere alloggiati i minori non accompagnati (articolo 31, paragrafo 3), i cambi di residenza e la necessità di evitare la separazione di fratelli (articolo 31, paragrafo 4), la ricerca dei familiari (articolo 31, paragrafo 5) e il requisito in base a cui le persone che si occupano dei minori non accompagnati devono ricevere e continuare a ricevere una specifica formazione (articolo 31, paragrafo 6).

6.9.3. Alloggio

Il diritto all'alloggio è enunciato all'articolo 32 della DQ (rifusione), a norma del quale:

Articolo 32 della DQ (rifusione) Accesso all'alloggio

- 1) Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.
- 2) Pur autorizzando la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

6.9.4. Assistenza sociale e sanitaria

I beneficiari di protezione internazionale hanno diritto all'assistenza sociale e sanitaria. Il diritto all'assistenza sociale è previsto dall'articolo 29 della DQ (rifusione) e il diritto all'assistenza sanitaria dall'articolo 30 della DQ (rifusione). Benché la parità di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini non costituisca una regola generale, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafo 1, della DQ (rifusione) garantiscono a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto all'assistenza sociale e sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini.

Nella causa *Ayubi* si è posto il problema di stabilire se tale diritto all'assistenza sociale si applicasse solo nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale cui era stato riconosciuto il diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro o anche nei confronti dei beneficiari cui era stato riconosciuto un diritto di soggiorno limitato nel tempo. La CGUE ha deciso che «sia l'articolo 29 della [DQ (rifusione)] sia l'articolo 23 della Convenzione di Ginevra riguardano tutti i rifugiati, e non subordinano i diritti ad essi riconosciuti alla durata della loro presenza nello Stato membro interessato o alla durata del titolo di soggiorno di cui essi dispongono» ⁽⁶¹⁹⁾.

⁽⁶¹⁹⁾ CGUE, 2018, *Ayubi*, op. cit. (nota 60 sopra), punto 28.

La Corte ha aggiunto che «[d]a quanto precede deriva che ai rifugiati che beneficiano di un titolo di soggiorno per una durata limitata a tre anni deve essere garantito lo stesso livello di prestazioni sociali di quello offerto ai cittadini dello Stato membro che ha loro concesso lo status di rifugiato» ⁽⁶²⁰⁾.

Il considerando 45 della DQ (rifusione) afferma che «[p]er scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati, senza discriminazioni in materia di servizi sociali». La possibilità di limitare l'assistenza sociale alle prestazioni essenziali deve intendersi, a norma del considerando 45, nel senso che queste ultime «comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale».

Non esiste una giurisprudenza della CGUE in merito a eventuali norme minime relative a questi diritti in generale e, nello specifico, in merito alla questione se il margine di discrezionalità degli Stati membri consenta o meno di ritenere adeguate condizioni di vita che rispettino pienamente la dignità umana (articolo 1 della Carta dell'UE). Su tale questione, in una causa che riguardava un richiedente anziché un beneficiario di protezione internazionale, la CGUE ha nondimeno statuito quanto segue:

il rispetto della dignità umana, ai sensi dell'articolo in parola, richiede che l'interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità ⁽⁶²¹⁾.

Riguardo al diritto all'assistenza sanitaria, risulta dall'articolo 30, paragrafo 2, della DQ (rifusione) che tale diritto non si applica solo in termini generali, ma anche nei confronti dei «beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze». L'articolo 30, paragrafo 2, della DQ (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 30, paragrafo 2, della DQ (rifusione) Assistenza sanitaria

Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

⁽⁶²⁰⁾ Ibid., punto 29.

⁽⁶²¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Haqbin*, op. cit. (nota 196 sopra), punto 46, contenente riferimenti a CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 40 sopra), punto 92.

6.9.5. Strumenti di integrazione e libertà di circolazione

Le esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale sono menzionate anche in relazione all'accesso agli strumenti di integrazione. Ai sensi dell'articolo 34 della DQ (rifusione):

Articolo 34 della DQ (rifusione) Accesso agli strumenti di integrazione

[...] gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.

Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dello Stato membro «secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori» [articolo 33 della DQ (rifusione)].

6.10. Revoca della protezione internazionale a causa di un errore nell'accertamento dei fatti relativi alla vulnerabilità

Gli Stati membri possono decidere di revocare la protezione internazionale conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 19 della DQ (rifusione). Nella causa *Bilali*, la CGUE ha dovuto affrontare il problema della revoca della protezione sussidiaria a causa di un errore da parte delle autorità amministrative riguardante i fatti accertati. Riferendosi, tra l'altro, al *Manuale* dell'UNHCR⁽⁶²²⁾, la CGUE ha stabilito che «la situazione di una persona che ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di dati erronei senza aver mai soddisfatto le condizioni per ottenerlo non presenta alcun nesso con la logica della protezione internazionale»⁽⁶²³⁾. La Corte ha aggiunto che:

alla luce dell'impianto sistematico e della finalità [della DQ (rifusione)], [...] quando lo Stato membro ospitante dispone di nuove informazioni che dimostrano come, contrariamente alla sua valutazione iniziale della situazione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide al quale ha concesso la protezione sussidiaria, fondata su elementi errati, questi non ha mai corso il rischio di un danno grave ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva, detto Stato membro deve concluderne che le circostanze da cui è scaturita la concessione dello status di protezione sussidiaria si sono sviluppate in modo tale che il mantenimento di tale status non è più giustificato⁽⁶²⁴⁾.

⁽⁶²²⁾ CGUE, 2019, *Bilali*, op. cit. (nota 114 sopra), punto 58, contenente un riferimento a UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status* [Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato], op. cit. (nota 610 sopra), punto 117.

⁽⁶²³⁾ CGUE, 2019, *Bilali*, op. cit. (nota 114 sopra), punto 44.

⁽⁶²⁴⁾ *Ibid.*, punto 51.

Tale errore in relazione ai fatti può verificarsi anche nei casi di individuazione della vulnerabilità; qualora un errore nell'accertamento delle circostanze relative alla vulnerabilità abbia effettivamente indotto alla concessione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, la protezione concessa deve essere revocata. La CGUE aggiunge, tuttavia, che in tal caso lo «Stato membro [...] è tenuto a rispettare [...] il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della vita familiare della persona interessata, che è garantito, nel loro rispettivo ambito di applicazione, dall'articolo 7 della [Carta dell'UE] e dall'articolo 8 della CEDU» ⁽⁶²⁵⁾.

Quando un richiedente sostiene che sia stata la sua vulnerabilità a causare l'errore nell'accertamento del caso di specie, per esempio in relazione alla sua identità, deve dimostrare queste circostanze. In tale contesto, la CNDA francese si è pronunciata in merito a una causa riguardante due richiedenti provenienti dalla Cecenia (Russia) che avevano ottenuto lo status di rifugiato sulla base di dichiarazioni fraudolente. I richiedenti avevano affermato che le dichiarazioni fraudolente erano state rese per via della loro situazione di vulnerabilità, poiché dovevano proteggersi dalle voci che circolavano all'interno della comunità cecena in Francia e che avrebbero potuto rivelare la loro presenza alle autorità russe. Il giudice ha stabilito, tuttavia, che essi non avevano fornito alcuna prova tangibile che attestasse l'asserita situazione di vulnerabilità ⁽⁶²⁶⁾.

⁽⁶²⁵⁾ CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 114 sopra), punto 62.

⁽⁶²⁶⁾ CNDA (Francia), sentenza del 28 giugno 2019, OFPRA c M. T. alias S. et Mme K.T., nn. 18024910–18024911 C.

Parte 7. Garanzie procedurali particolari nei procedimenti amministrativi

Questa parte esamina le garanzie procedurali particolari che si applicano nei confronti di richiedenti protezione internazionale vulnerabili nell'ambito di procedimenti amministrativi in materia di asilo; fanno parte di tali garanzie la fornitura di sostegno adeguato e il contesto in cui la vulnerabilità può comportare l'esonero dalle procedure accelerate e di frontiera e/o richiedere che venga assegnata priorità alla valutazione della domanda. Definisce inoltre altre garanzie procedurali particolari pertinenti per i richiedenti vulnerabili, valutando infine come la vulnerabilità possa incidere su una domanda che altrimenti potrebbe essere giudicata inammissibile o possa richiedere che si prenda in considerazione una domanda reiterata. La [parte 8](#) tratta la questione delle garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice.

Questa parte consta di sei sezioni indicate nella tabella 19.

Tabella 19. Struttura della parte 7

Sezione	Titolo	Pagina
7.1	Introduzione	182
7.2	Sostegno adeguato	184
7.3	Esonero dalle procedure accelerate e di frontiera	186
7.4	Valutazione in via prioritaria	188
7.5	Altre garanzie procedurali particolari	188
7.6	Inammissibilità	200

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, [Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement](#), 2018, parte 4 «DPA (rifusione) - Principi fondamentali, garanzie e garanzie procedurali» e parte 5 «Le procedure al livello amministrativo».

7.1. Introduzione

Quando un richiedente viene identificato come persona vulnerabile, si possono applicare determinate garanzie procedurali particolari nel corso dei relativi procedimenti amministrativi ⁽⁶²⁷⁾.

⁽⁶²⁷⁾ Per maggiori informazioni su come identificare un richiedente come persona vulnerabile, cfr. la [parte 3](#) sull'identificazione di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari. Lo strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari, disponibile online, contiene informazioni pratiche e orientamenti per i responsabili delle decisioni di prima istanza e può essere anche utilizzato come guida per i membri degli organi giudiziari durante l'esame per stabilire se sia stato accordato o meno al richiedente l'accesso effettivo alle procedure.

Per i giudici può essere importante verificare se l'autorità responsabile del processo decisionale abbia adottato i provvedimenti necessari per garantire che un richiedente abbia usufruito dell'assistenza e degli strumenti necessari per accedere effettivamente alle procedure.

Il «diritto ad una buona amministrazione» si applica negli Stati membri in quanto principio generale del diritto dell'Unione e non si fonda sull'articolo 41 della Carta dell'UE, come ha spiegato la CGUE nella causa *Boudjlida* ⁽⁶²⁸⁾. Occorre osservare che, pertanto, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento non può derivare dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dell'UE, ma un siffatto diritto costituisce «parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell'Unione» ⁽⁶²⁹⁾. La DPA (rifusione) riprende alcuni aspetti di questo diritto: per esempio l'articolo 10, paragrafo 3, richiede alle autorità accertanti di provvedere affinché le decisioni relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo «congruo esame»; l'articolo 23, paragrafo 1, garantisce al rappresentante legale/ai rappresentanti legali del richiedente l'«accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente». Il diritto ad una buona amministrazione si riflette nell'articolo 31, paragrafo 2, della DPA (rifusione), il quale impone che «la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo» ⁽⁶³⁰⁾.

Occorre inoltre notare, in tale contesto, che possono emergere fondati motivi in base a cui la vita e/o l'integrità fisica e mentale del richiedente sono a rischio; ciò potrebbe avvenire se, per esempio, si presumesse che un richiedente sia vittima di una violenza di genere incessante o della tratta di esseri umani. In tali circostanze, gli obblighi degli Stati membri di reagire e garantire protezione e assistenza derivano dai diritti fondamentali, dal diritto secondario dell'UE e dal diritto internazionale dei diritti umani ⁽⁶³¹⁾. Esempi di strumenti pertinenti includono la direttiva dell'UE sulle vittime della criminalità ⁽⁶³²⁾, la direttiva dell'UE anti-tratta ⁽⁶³³⁾, convenzioni del Consiglio d'Europa quali la Convenzione contro la tratta ⁽⁶³⁴⁾ e la Convenzione di Istanbul ⁽⁶³⁵⁾ e la giurisprudenza consolidata ⁽⁶³⁶⁾. Questi strumenti definiscono gli obblighi degli Stati parti per tutelare le vittime di violenza e/o di tratta ⁽⁶³⁷⁾.

⁽⁶²⁸⁾ CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2014, *Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques*, C-249/13, EU:C:2014:2431, punti 33-34.

⁽⁶²⁹⁾ CGUE, sentenza del 5 novembre 2014, *Sophie Mukarubega/Préfet de police and Préfet de la Seine-Saint-Denis*, C-166/13, EU:C:2014:2336, punto 45.

⁽⁶³⁰⁾ L'articolo 31, paragrafo 2, della DPA (rifusione) richiede che la procedura di protezione internazionale sia espletata quanto prima possibile, mentre i paragrafi da 3 a 6 di tale articolo stabiliscono i termini per la procedura. Cfr. CGUE (Grande Sezione), 2011, N.S. e altri, op. cit. (nota 16 sopra), punto 98. Cfr. anche conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot presentate il 13 giugno 2018, *X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-213/17, EU:C:2018:434, punto 156.

⁽⁶³¹⁾ Cfr. Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani* (Convenzione contro la tratta), STE 197 (16 maggio 2005, data di entrata in vigore: 1º febbraio 2008), articolo 10; e Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, 6 maggio 2005, punto 128. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti impegnate nell'identificazione di presunte vittime della tratta di esseri umani e nell'aiuto a queste ultime dispongano di personale formato.

⁽⁶³²⁾ Direttiva dell'UE sulle vittime della criminalità, op. cit. (nota 229 sopra). La relazione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva sulle vittime della criminalità sottolinea l'importanza per gli Stati membri di adottare misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime l'effettivo accesso a tali informazioni e servizi. Cfr. Parlamento europeo, *Relazione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato* (2016/2328(INI)), 14 maggio 2018, punto 12.

⁽⁶³³⁾ Direttiva dell'UE anti-tratta, op. cit. (nota 180 sopra).

⁽⁶³⁴⁾ Cfr. per esempio Consiglio d'Europa, *Convenzione contro la tratta*, articolo 10, che indica esplicitamente i servizi per l'immigrazione come «autorità competenti» impegnate nell'identificazione delle vittime e nell'aiuto a queste ultime e fa riferimento all'obbligo di garantire la collaborazione con altre autorità competenti, quali la polizia, e con altre organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno. Cfr. anche Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, 6 maggio 2005, punto 194: «Per "autorità competenti" s'intende la vasta gamma di autorità pubbliche con cui le vittime possono avere il loro primo contatto, come la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'ispettorato del lavoro, le dogane o i servizi per l'immigrazione. Non devono essere necessariamente questi servizi a fornire le necessarie informazioni alle vittime. È peraltro evidente che fin dal primo contatto le vittime devono venire indirizzate a persone, servizi od organizzazioni capaci di fornire loro le informazioni necessarie».

⁽⁶³⁵⁾ Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, novembre 2014.

⁽⁶³⁶⁾ Cfr. per esempio Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2010, *Rantsev/Cipro e Russia*, n. 25965/04, che ha rilevato violazioni degli articoli 2, 3 e 4 della CEDU a causa della risposta inadeguata a una presunta vittima di tratta, una donna che è stata trovata morta dopo essersi rivolta alla polizia, che per tutta risposta aveva contattato il sospetto autore del reato chiedendogli di andare a prenderla, senza avere svolto un colloquio adeguato né avere adottato altre misure di protezione.

⁽⁶³⁷⁾ Cfr. anche la tabella 14.

Qualora sussista il sospetto che un richiedente sia esposto al rischio di subire violenze, le autorità competenti sono tenute a consentire il suo rinvio a servizi di assistenza specialistica. Ciò potrebbe comportare l'interruzione e/o l'aggiornamento di un colloquio per garantire la privacy, la riservatezza e/o la sicurezza, nonché la protezione prevista, ad esempio, dalla direttiva dell'UE sulle vittime della criminalità (considerando 38).

7.2. Sostegno adeguato

Ai sensi del considerando 29 e dell'articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione), occorre fornire un «sostegno adeguato» ai richiedenti «che necessitano di garanzie procedurali particolari». Il considerando 29 afferma quanto segue:

Considerando 29 della DPA (rifusione)

[Ai] richiedenti [che necessitano di garanzie procedurali particolari] è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

L'articolo 24, paragrafo 3, primo comma, della DPA (rifusione) recita come segue:

Articolo 24, paragrafo 3, primo comma, della DPA (rifusione) Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo.

Il contenuto del «sostegno adeguato» non è ulteriormente definito, ma viene in parte approfondito per quanto riguarda le garanzie previste dalla direttiva; le caratteristiche associate al «sostegno adeguato» sono trattate più dettagliatamente nella sezione 7.5. Il sostegno necessario dipende dalle circostanze personali del richiedente e dalla natura delle sue esigenze procedurali.

Affinché un richiedente sia fornito di «sostegno adeguato», gli Stati membri possono prorogare il termine entro cui l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere concluso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, terzo e quarto comma, della DPA (rifusione). L'articolo 31, paragrafo 3, dispone che gli Stati membri provvedano affinché la procedura di esame sia espletata «entro sei mesi dalla presentazione della domanda»; ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi per un periodo massimo di ulteriori nove mesi se, tra l'altro, «il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto», mentre l'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, stabilisce che «[i]n casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente

paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale». Tali proroghe possono essere opportune per i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, al fine di garantire un «esame adeguato e completo» a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della DPA (rifusione).

Un esempio di persone vulnerabili che necessitano di sostegno adeguato e di tempo sufficiente è costituito da coloro che sono traumatizzati o sostengono di aver subito torture. Essi potrebbero avere bisogno di tempo per produrre le prove mediche che dimostrano la loro vulnerabilità e/o il fatto di essere stati vittime di tortura. Un altro esempio potrebbe essere quello di una donna che sia in stato di gravidanza e vicina al giorno previsto per il parto, che abbia partorito recentemente o sia alle prese con problemi di salute durante la gravidanza o post partum; in tali circostanze, il colloquio personale dovrebbe essere rinviato. Per una persona che sia stata torturata o sia traumatizzata potrebbero occorrere diversi colloqui prima che sia in grado di fornire un resoconto completo delle sue esperienze; talvolta tale necessità potrebbe emergere soltanto dopo il colloquio personale. Un ulteriore esempio può essere rappresentato da una persona con una disabilità cognitiva, che potrebbe richiedere più tempo per presentare una domanda o per accedere alle informazioni ed elaborarle, in modo da poter esercitare i suoi diritti ⁽⁶³⁸⁾. Una persona analfabeta potrebbe inoltre incontrare problemi che le autorità devono tenere in debito conto: per esempio, il Comitato CAT ha esaminato il caso di un richiedente analfabeta la cui domanda di asilo era stata respinta poiché le sue dichiarazioni erano incoerenti; il Comitato ha osservato, in merito alle affermazioni del denunciante, che «l'incoerenza delle sue dichiarazioni era imputabile a una traduzione inadeguata che il denunciante, in quanto analfabeta, non era in grado di verificare» ⁽⁶³⁹⁾.

Il concetto di «sostegno adeguato» si applica nel corso dell'intera procedura; deve essere fornito qualora una necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviarla. L'articolo 24, paragrafo 4, recita:

Articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione)
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

Ciò significa che l'autorità accertante è tenuta a valutare di nuovo se il richiedente necessita o meno di garanzie procedurali particolari o sia diventato un richiedente con tale esigenza, anche se inizialmente quest'ultima non era palese: per esempio, un richiedente potrebbe dimostrare o rivelare di essere rimasto traumatizzato da eventi passati soltanto nel corso del colloquio personale e potrebbe avere bisogno di tempo per fornire prove mediche che attestino la natura e l'entità di problemi di salute mentale; inoltre, alla luce di tali problemi, potrebbero rendersi necessari adeguamenti procedurali ⁽⁶⁴⁰⁾.

⁽⁶³⁸⁾ Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles (Regno Unito), sentenza del 27 luglio 2017, AM (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department, [2017] EWCA Civ 1123, punto 23.

⁽⁶³⁹⁾ Comitato CAT, decisione del 23 novembre 2012, comunicazione n. 464/2011, K.H./Danimarca, CAT/C/49/D/464/2011, punto 8.6 (cfr. anche punti 2.4, 5.4 e 8.8); Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 21 aprile 2015, causa 143 740, punto 4.6.

⁽⁶⁴⁰⁾ Cfr. anche la sezione 7.5.3.

7.3. Esonero dalle procedure accelerate e di frontiera

Il considerando 30 della DPA (rifusione) enuncia che, «[q]ualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure». Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3:

Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, della DPA (rifusione) Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 8, e all'articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7.

Inoltre, per quanto riguarda i minori non accompagnati, l'articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione) limita i casi in cui si possono applicare le procedure accelerate e/o di frontiera di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione) Garanzie per i minori non accompagnati

L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva.

Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

a) applicare o continuare ad applicare l'articolo 31, paragrafo 8, solo se:

i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell'articolo 40, paragrafo 5; o

iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

b) applicare o continuare ad applicare l'articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE, solo se:

i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o

iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o

iv) sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell'articolo 38; o

v) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o

vi) in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza.

Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;

Non vi sono orientamenti specifici della CGUE sulla questione dell'esonero dei richiedenti vulnerabili dalle procedure accelerate e/o di frontiera.

In Grecia la Corte d'appello amministrativa del Pireo fornisce un esempio di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che ha applicato queste disposizioni: il giudice ha riformato una decisione della commissione di ricorso che aveva riconosciuto la situazione di vulnerabilità di un richiedente, ma non aveva valutato correttamente i requisiti procedurali resi necessari da tale vulnerabilità, che avrebbero dovuto comportare l'esonero del richiedente dalle procedure di frontiera ⁽⁶⁴¹⁾.

In Belgio, se le autorità in materia di asilo stabiliscono che un richiedente ha esigenze procedurali particolari, soprattutto nel caso in cui abbia subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, che non sono compatibili con procedure accelerate o di frontiera, non applicano tali procedure o cessano di applicarle ⁽⁶⁴²⁾. In Croazia, analogamente, la normativa esclude l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera nei confronti di «richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, in particolare vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, ove non sia possibile fornire il sostegno adeguato» ⁽⁶⁴³⁾. In Francia, se le autorità in materia di asilo ritengono che un richiedente sia stato vittima di gravi violenze o sia un minore e richieda garanzie procedurali particolari che sono incompatibili con la procedura accelerata, possono

⁽⁶⁴¹⁾ Corte d'appello amministrativa del Pireo, sentenza del 10 maggio 2018, DEFPIR 231/2018 (sintesi in inglese).

⁽⁶⁴²⁾ Belgio, Legge del 15 dicembre 1980 relativa all'ingresso, al soggiorno, all'insediamento e all'allontanamento di stranieri (versione del 28 agosto 2020), articolo 48/9, paragrafo 5.

⁽⁶⁴³⁾ Croazia, Legge sulla tutela internazionale e temporanea (come modificata al 1° gennaio 2018), articolo 15, paragrafo 3.

valutare la domanda in base alla procedura regolamentare ⁽⁶⁴⁴⁾. I Paesi Bassi, in particolare, non applicano la procedura di frontiera nei confronti di alcuni gruppi vulnerabili ⁽⁶⁴⁵⁾.

7.4. Valutazione in via prioritaria

L'esame in via prioritaria delle domande è contemplato dall'articolo 31, paragrafo 7, della DPA (rifusione):

Articolo 31, paragrafo 7, della DPA (rifusione) Procedura di esame

Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:

- a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;
- b) qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della [DCA (rifusione)], o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

Pertanto, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b), della DPA (rifusione), gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria le domande di richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della DCA (rifusione), letto in combinato disposto con l'articolo 21 della DCA (rifusione) ⁽⁶⁴⁶⁾. Gli Stati membri possono altresì esaminare in via prioritaria domande di richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari a norma della DPA (rifusione). Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione), l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri quando valutano la possibilità di esaminare in via prioritaria la domanda di un minore non accompagnato ⁽⁶⁴⁷⁾.

7.5. Altre garanzie procedurali particolari

Come è stato osservato nella sezione 7.2, l'articolo 24, paragrafo 3, della DPA (rifusione) dispone che i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari siano forniti di «sostegno adeguato». Questa nozione consta di aspetti diversi, come indicato nelle seguenti sezioni.

7.5.1. Consulenza fornita da esperti

Al fine di garantire che «le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame», l'articolo 10, paragrafo 3,

⁽⁶⁴⁴⁾ Francia, CESEDA, op. cit. (nota 120 sopra), articolo L.723-3.

⁽⁶⁴⁵⁾ Cfr. Paesi Bassi, *Aliens Decree* [Decreto sugli stranieri], articolo 3.108, articolo 3.109b, paragrafo 7, e articolo 5.1a, paragrafo 3; Circolare sugli stranieri, punto A1/7.3.

⁽⁶⁴⁶⁾ Cfr. la sezione 3.1 per ulteriori informazioni.

⁽⁶⁴⁷⁾ Cfr. la sezione 7.5.6 per ulteriori informazioni.

della DPA (rifusione) stabilisce vari requisiti esposti dettagliatamente alle lettere da a) a d), l'ultima delle quali è citata di seguito. Gli Stati membri dispongono:

**Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della DPA (rifusione)
Criteri applicabili all'esame delle domande**

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

I richiedenti possono sempre presentare perizie e materiali del paese d'origine a sostegno della loro domanda, ma questa disposizione evidenzia che anche le autorità accertanti possono richiedere consulenze fornite da esperti ⁽⁶⁴⁸⁾; esempi di situazioni in cui potrebbero essere richieste includono la consulenza medica per indagare su denunce di torture o altri gravi danni per la salute fisica o mentale e documentare tali casi.

Alcuni Stati membri hanno introdotto normative che richiedono all'autorità accertante di acquisire elementi di prova. In Germania, per esempio, la legge in materia di asilo obbliga l'autorità accertante a «chiarire le circostanze della fattispecie e raccogliere le prove necessarie» ⁽⁶⁴⁹⁾. Ciò include il ricorso a certificazioni mediche nei casi in cui i richiedenti non sono in grado di produrre direttamente elementi di prova sufficienti.

7.5.2. Informazioni

L'articolo 12 della DPA (rifusione) verte sulle garanzie per i richiedenti. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, ogni richiedente ha i seguenti diritti:

è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità [...];

riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti [...];

[...] [può] comunicare con l'UNCHR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti [...];

[...]

[...] la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole [...];

⁽⁶⁴⁸⁾ Per ulteriori informazioni sulle norme per la valutazione delle prove mediche, cfr. EASO, Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 4.7.1.

⁽⁶⁴⁹⁾ Germania, Legge in materia di asilo (2008, come modificata al marzo 2016), articolo 24, paragrafo 1.

[...] è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale.

È possibile che si debbano adeguare la modalità con cui vengono fornite informazioni ai richiedenti vulnerabili e i tempi necessari per soddisfare le richieste di informazioni. Per esempio, nel caso di un richiedente vulnerabile con disabilità cognitive, può rendersi necessario spiegare le informazioni in un altro modo, mentre un richiedente affetto da un deficit uditivo potrebbe avere bisogno di un interprete che conosca la lingua dei segni.

7.5.3. Il colloquio personale

La DPA (rifusione) contiene varie disposizioni in merito al colloquio personale, che rivestono particolare importanza per le persone vulnerabili che necessitano di «sostegno adeguato» ⁽⁶⁵⁰⁾.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della DPA (rifusione), gli Stati membri «provvedono affinché il personale dell'autorità accertante [...] abbia ricevuto una formazione adeguata» e le persone che conducono i colloqui a norma della DPA (rifusione) «hanno [...] acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato».

L'articolo 14, paragrafo 1, della DPA (rifusione) stabilisce che «[p]rima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2:

Articolo 14, paragrafo 2, della DPA (rifusione) Colloquio personale

Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

[...]

a) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Se un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari è ritenuto incapace o non in grado di sostenere un colloquio, occorre apportare adeguamenti ragionevoli per consentire la presentazione di ulteriori informazioni tramite mezzi alternativi. Inoltre, se un richiedente non si è presentato al colloquio personale, nel determinare se avesse «validi

⁽⁶⁵⁰⁾ Questioni specifiche relative al colloquio personale dei minori sono trattate nella sezione 7.5.7.

motivi per farlo» si dovrebbe tenere conto delle circostanze personali di un richiedente vulnerabile, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della DPA (rifusione).

L'articolo 15 della DPA (rifusione) verte sui criteri applicabili al colloquio personale, che si applicano nei confronti di tutti i richiedenti. Tra questi ultimi, chi necessita di garanzie procedurali particolari potrebbe avere bisogno di ulteriore sostegno; gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per creare le condizioni affinché il richiedente possa esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda durante il colloquio personale.

Articolo 15 della DPA (rifusione) Criteri applicabili al colloquio personale

- 1) Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
- 2) Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
- 3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;
 - b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
 - c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
 - d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;
 - e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.
4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Sono altresì pertinenti due considerando della DPA (rifusione):

Considerando 16 della DPA (rifusione)

È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.

Considerando 32 della DPA (rifusione)

Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. [...]

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come debba essere fornito «sostegno adeguato» ai richiedenti vulnerabili durante il colloquio personale e il loro nesso con le disposizioni pertinenti della DPA (rifusione).

- Nel caso di una donna che sostenga di essere stata vittima di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, il suo colloquio non dovrebbe svolgersi alla presenza del figlio, salvo che non si tratti eventualmente di un infante, poiché altrimenti la donna non potrebbe parlare liberamente di ciò che ha subito (articolo 15, paragrafo 1).
- Per quanto concerne lo stato di gravidanza, altri familiari potrebbero non esserne a conoscenza; pertanto occorre osservare il principio di riservatezza (articolo 15, paragrafo 2).
- Nel caso di una donna che sostenga di avere subito stupri o altre gravi forme di violenza sessuale, il colloquio dovrebbe essere condotto, se possibile, da una donna e l'interprete dovrebbe essere di sesso femminile, su istanza della richiedente [articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c)].
- Nel caso di una ragazza che sostenga di essere a rischio di MGF, il colloquio si dovrebbe svolgere, se possibile, senza la presenza dei familiari, dovrebbe essere condotto da una donna e l'interprete dovrebbe essere di sesso femminile, su istanza della richiedente [articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere b) e c)].
- Una persona con un deficit uditivo o un disturbo del linguaggio dovrebbe avere accesso a un interprete in grado di soddisfare le esigenze del richiedente [articolo 15, paragrafo 3, lettera c)].
- Il personale che conduce il colloquio con una persona traumatizzata deve possedere conoscenze adeguate sugli effetti del trauma e sul modo in cui le persone traumatizzate possono parlare o meno delle loro esperienze o ricordarne alcuni dettagli [considerando 16, articolo 4, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 3, lettera c), e articolo 15, paragrafo 3, lettera a)].
- Il colloquio personale di un richiedente affetto da un deficit uditivo o con una diagnosi di disturbo neuropsichiatrico potrebbe richiedere più tempo (articolo 15, paragrafo 3).

- Per una persona che abbia subito torture, che sia rimasta traumatizzata o sia stata vittima di tratta potrebbero occorrere diversi colloqui prima che sia in grado di descrivere le sue esperienze [considerando 16, articolo 4, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 3, lettera c), e articolo 15, paragrafo 3].

7.5.4. Considerazioni specifiche relative a indizi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

Il considerando 31 della DPA (rifusione) menziona direttamente il protocollo di Istanbul ⁽⁶⁵¹⁾, riconoscendo in tal modo chiaramente l'importanza di tale manuale, che segue un approccio fortemente interdisciplinare. Nondimeno, la formulazione lascia agli Stati membri la facoltà di decidere la metodologia da utilizzare per identificare e documentare i sintomi di tortura o altri gravi atti di violenza.

Considerando 31 della DPA (rifusione)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Ai sensi dell'articolo 18 della DPA (rifusione):

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della DPA (rifusione) Visita medica

[...] gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.

Questo articolo riguarda la valutazione della protezione internazionale in generale e non si riferisce direttamente alla valutazione dell'esigenza di garanzie procedurali particolari da parte di un richiedente. Ciò premesso, una visita medica eseguita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della DPA (rifusione) o la consulenza di medici esperti ottenuta a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della DPA (rifusione) possono fornire certificazioni mediche a supporto dell'esigenza di garanzie procedurali particolari da parte di un richiedente.

Sulla base di precedenti da essa stabiliti, la giurisprudenza della Corte EDU ⁽⁶⁵²⁾ indica che determinati referti medici presentati dai richiedenti potrebbero costituire di per sé una forte

⁽⁶⁵¹⁾ Protocollo di Istanbul, op. cit. (nota 68 sopra).

⁽⁶⁵²⁾ Corte EDU, sentenza del 19 settembre 2013, R.J./Francia, n. 10466/11, punto 42; e sentenza del 9 giugno 2010, RC/Svezia, n. 41827/07, punto 53.

presunzione di maltrattamenti in contrasto con l'articolo 3 della CEDU e, in tale contesto, si dovrebbe tenere conto di detti referti. Anche nei casi in cui un certificato non era stato redatto da un esperto specializzato nella valutazione di lesioni da tortura, la Corte EDU ha constatato che, nondimeno, «da tale certificato le autorità hanno evinto chiaramente che le cicatrici e le lesioni riportate dal richiedente potevano essere state causate da maltrattamenti o torture»⁽⁶⁵³⁾. Il giudice ha dichiarato che compete all'autorità accertante «dissipare eventuali dubbi persistenti in merito alla causa di tali cicatrizzazioni», ribadendo inoltre che «lo Stato ha il dovere di accertare tutti i fatti pertinenti, in particolare nel caso in cui si evinca chiaramente che le ferite di un richiedente possano essere state provocate da torture»⁽⁶⁵⁴⁾.

Il Comitato CAT ha rilevato che le autorità che adottano le decisioni devono condurre un'indagine approfondita sui presunti casi di tortura; tali decisioni si possono applicare, per analogia, nel contesto delle garanzie procedurali, ma occorre notare che le decisioni del CAT non costituiscono diritto dell'Unione.

Il Comitato CAT ha osservato che una visita medica richiesta da un denunciante per constatare gli atti di tortura che quest'ultimo avrebbe subito dovrebbe, in linea di principio, essere condotta indipendentemente dalla valutazione delle autorità in merito alla credibilità della denuncia, affinché le autorità possano completare in modo obiettivo la valutazione del rischio potenziale di tortura⁽⁶⁵⁵⁾. Si potrebbe applicare un ragionamento analogo nel caso in cui un richiedente affermi di avere bisogno di determinate garanzie procedurali per via di maltrattamenti subiti in passato.

In un'altra decisione, il Comitato CAT ha osservato che:

sebbene spetti al denunciante giustificare *prima facie* la richiesta di asilo, ciò non esonera lo Stato parte dal compiere considerevoli sforzi per determinare se sussistano motivi per stabilire se il denunciante corra o meno il pericolo di essere sottoposto a tortura in caso di rimpatrio. Nelle circostanze date, il Comitato ritiene che il denunciante abbia fornito alle autorità dello Stato parte [materiali sufficienti a supporto delle] sue affermazioni in base a cui sarebbe stato sottoposto a tortura, tra cui due promemoria medici, per richiedere ulteriori indagini su tali affermazioni anche per mezzo di una visita medica specializzata⁽⁶⁵⁶⁾.

In un'ulteriore decisione, il Comitato CAT ha constatato che tre certificati medici confermavano il precario stato di salute mentale del denunciante, correlato alle sue esperienze precedenti. In relazione al referto medico rilasciato da un servizio psichiatrico, il comitato ha osservato che detto referto menzionava il terrorismo o la tortura quale possibile causa del disturbo da stress post-traumatico diagnosticato al denunciante. Secondo il parere del comitato, tali elementi avrebbero dovuto richiamare l'attenzione delle autorità responsabili e costituivano un motivo sufficiente per condurre indagini più approfondite sui rischi presunti⁽⁶⁵⁷⁾.

In sintesi, le autorità responsabili del processo decisionale dovrebbero indagare sugli indizi di persecuzioni o danni gravi subiti da persone vulnerabili, sia per poter soddisfare le esigenze dei richiedenti in materia di garanzie procedurali sia per valutare correttamente la domanda.

⁽⁶⁵³⁾ Corte EDU, 2010, RC/Svezia, op. cit. (nota 652 sopra), punto 53.

⁽⁶⁵⁴⁾ Ibid.

⁽⁶⁵⁵⁾ Comitato CAT, decisione del 28 aprile 2017, comunicazione n. 602/2014, SSB/Danimarca, CAT/C/60/D/602/2014, punto 8.7.

⁽⁶⁵⁶⁾ Comitato CAT, 2012, K.H./Danimarca, op. cit. (nota 639 sopra), punto 8.8.

⁽⁶⁵⁷⁾ Comitato CAT, decisione del 1° giugno 2012, comunicazione n. 396/2009, Gbadjavi/Svizzera, CAT/C/48/D/396/2009, punto 7.8.

Le autorità responsabili del processo decisionale non dovrebbero adottare una decisione su un caso riguardante presunti gravi atti di violenza senza aver condotto le indagini necessarie, per esempio accordando più tempo per una visita medica maggiormente approfondita. È dunque importante conoscere ed esaminare esperienze precedenti di questo tipo prima di svolgere un colloquio, durante il colloquio e in fase di valutazione della domanda nel merito.

7.5.5. Considerazioni specifiche relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere

Ai sensi del considerando 29 della DPA (rifusione), «Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari [...] per motivi di [...] orientamento sessuale [e/o] identità di genere». Come in altri casi, in cui i richiedenti fondano il loro timore di subire persecuzioni o danni gravi sul loro orientamento sessuale e/o sulla loro identità di genere, gli Stati membri sono tenuti a garantire che il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre i motivi della sua domanda «in modo esauriente» (articolo 15, paragrafo 3). Più specificamente, devono «provved[ere] affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tenere conto [...] [del]l'orientamento sessuale, [del]l'identità di genere o [del]la vulnerabilità del richiedente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera a)]. Ciò comporta, ad esempio, il fatto di dover tenere presente che l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere possono costituire questioni intime e private che potrebbe essere difficile rendere note.

Nella sentenza *A, B e C*, la CGUE ha spiegato che la valutazione delle domande di protezione internazionale sulla sola base di nozioni stereotipate associate non è consentita, poiché tale approccio «non consente a dette autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente asilo considerato»⁽⁶⁵⁸⁾ Il giudice ha inoltre statuito che:

In secondo luogo, anche se le autorità nazionali possono procedere, se del caso, a interrogatori destinati a valutare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali di tale richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 7 della medesima⁽⁶⁵⁹⁾.

Per quanto riguarda «la produzione da parte di detti richiedenti di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi», il giudice ha rilevato che «tali elementi, oltre al fatto che non necessariamente hanno valore probatorio, sarebbero idonei a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dall'articolo 1 della Carta»⁽⁶⁶⁰⁾.

Inoltre, la CGUE ha successivamente statuito nella causa *F* che non è consentito eseguire né utilizzare una perizia psicologica sulla base di test proiettivi della personalità per fornire un'immagine dell'orientamento sessuale⁽⁶⁶¹⁾. Il giudice ha osservato che «il carattere appropriato di una perizia [...] può essere ammesso solo se quest'ultima è fondata su metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale»⁽⁶⁶²⁾.

⁽⁶⁵⁸⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *A, B e C*, op. cit. (nota 31 sopra), punto 62.

⁽⁶⁵⁹⁾ Ibid., punto 64.

⁽⁶⁶⁰⁾ Ibid., punto 65.

⁽⁶⁶¹⁾ CGUE, 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, op. cit. (nota 149 sopra), punto 71. Cfr. la sezione 6.2.3 per ulteriori informazioni.

⁽⁶⁶²⁾ Ibid., punto 58. La perizia in questione è descritta al punto 22.

7.5.6. Garanzie procedurali particolari specifiche per i minori e i minori non accompagnati

La DPA (rifusione) definisce garanzie procedurali particolari specifiche per i minori e i minori non accompagnati, in particolare all'articolo 25 della DPA (rifusione), che riguarda le garanzie per i minori non accompagnati ⁽⁶⁶³⁾.

In merito alle visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, della DPA (rifusione), cfr. la [parte 3](#) sull'identificazione di richiedenti che presentano esigenze di accoglienza e/o che necessitano di garanzie procedurali particolari e, in particolare, la sezione 3.4.2 sulla valutazione dell'età. Cfr. anche la sezione 7.4 sull'esame in via prioritaria delle domande di minori non accompagnati; si noti la possibilità di richiedere consulenze fornite da esperti su questioni legate ai minori (cui si accenna brevemente nella sezione 7.5.1). Per quanto riguarda i ricorsi, cfr. la sezione 8.4.2.

L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente per gli Stati membri ⁽⁶⁶⁴⁾. Ai sensi del considerando 33:

Considerando 33 della DPA (rifusione)

L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato ⁽⁶⁶⁵⁾.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 3 e 5, della DPA (rifusione):

Articolo 7, paragrafi 3 e 5, della DPA (rifusione) Domande presentate per conto di persone a carico o minori

3) Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.

5) Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:

a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

⁽⁶⁶³⁾ Per «minore» si intende il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto [articolo 2, lettera l), della DPA (rifusione)]. Per «minore non accompagnato» si intende il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri [articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione) e articolo 2, lettera m), della DPA (rifusione)]. Per le definizioni di «minore» e di «minore non accompagnato» nella DCA (rifusione), cfr. la precedente sezione 3.1.

⁽⁶⁶⁴⁾ Per maggiori informazioni sull'interesse superiore del minore, cfr. la sezione 2.4.

⁽⁶⁶⁵⁾ Cfr. anche l'articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione); EASO, Guida pratica dell'EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo, 2019.

b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a);

[...]

Un minore non accompagnato ha diritto ad un rappresentante. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, della DPA (rifusione):

Articolo 25, paragrafi 1 e 2, DPA (rifusione) Garanzie per i minori non accompagnati

1) [...] gli Stati membri:

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2) Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.

La DPA (rifusione) definisce un «rappresentante» come «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario» [articolo 2, lettera n)].

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, della DPA (rifusione), «[g]li Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale». L'articolo 12, paragrafo 2, della CRC prevede che:

si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

In base alla raccomandazione del Comitato CRC formulata nel suo Commento generale n. 12: «Una volta che il bambino o l'adolescente ha acconsentito ad essere ascoltato deve decidere come essere ascoltato: "sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato"»⁽⁶⁶⁶⁾. Il Comitato raccomanda che, «ogni volta sia possibile, al bambino o all'adolescente sia data l'opportunità di essere ascoltato direttamente in ogni procedimento»⁽⁶⁶⁷⁾.

A titolo esemplificativo, in Norvegia viene chiesto a tutti i minori che abbiano superato i 7 anni se intendano sostenere un colloquio, così come avviene per i minori al di sotto dei 7 anni che sono ritenuti sufficientemente maturi per formarsi una propria opinione, indipendentemente dal fatto che possano o meno avere informazioni importanti per il caso in esame⁽⁶⁶⁸⁾. In Francia la CNDA ha stabilito che non è necessario svolgere un colloquio con un minore accompagnato che non sostenga di aver ricevuto minacce personali⁽⁶⁶⁹⁾. Il giudice ha inoltre dichiarato che non occorre svolgere colloqui con minori accompagnati di 2 e 4 anni, dal momento che i loro genitori sono i loro rappresentanti legali⁽⁶⁷⁰⁾. In un'altra causa la CNDA ha rinviato il caso all'OFPRA, in quanto il colloquio con il minore accompagnato era avvenuto in assenza della madre e del suo rappresentante legale⁽⁶⁷¹⁾.

I colloqui con i minori devono essere «condotti con modalità consone alla loro età»⁽⁶⁷²⁾. Qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale, quest'ultimo deve essere «condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori»⁽⁶⁷³⁾.

Articolo 25, paragrafo 3, della DPA (rifusione) Garanzie per i minori non accompagnati

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

⁽⁶⁶⁶⁾ Comitato CRC, *Commento generale n. 12 (2009)*, op. cit. (nota 206 sopra), punto 35.

⁽⁶⁶⁷⁾ Ibid. Cfr. anche Comitato CRC, 2018, Y.B. e N.S./Belgio, op. cit. (nota 365 sopra), punto 8.8.

⁽⁶⁶⁸⁾ Legge sull'immigrazione (Norvegia), paragrafo 81; e regolamento sull'immigrazione (Norvegia), paragrafi da 17-3 a 17-5.

⁽⁶⁶⁹⁾ CNDA (Francia), sentenza del 22 gennaio 2018, M. X., Mme C. épouse X, M. X., Mme T., M. X., M. X., nn. 17030975 – 17031078 – 17035295 – 17031240 – 17031077 – 17030908 C. Cfr. anche Consiglio di Stato (Conseil d'état, Francia), sentenza del 6 novembre 2019, n. 422017,

FR:CECHR:2019:422017.20191106, in cui si rileva che, quando un richiedente protezione internazionale è accompagnato dai figli minori, la sua domanda comprende quella dei detti figli minori e, in tali circostanze, ciascuno di loro deve sostenere un colloquio individuale solo se l'autorità responsabile del processo decisionale reputa che possano avere subito persecuzioni o danni gravi di cui i genitori non sarebbero a conoscenza.

⁽⁶⁷⁰⁾ CNDA (Francia), sentenza del 1° dicembre 2017, Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N., nn. 17033719, 17033718, 17033841, 17033840 C.

⁽⁶⁷¹⁾ CNDA (Francia), sentenza del 5 ottobre 2016, Mme Y., n. 14012645 C. La richiedente, figlia di una donna cui era stato concesso lo status di rifugiata in forza del matrimonio, era minorenni e affermava che avrebbe dovuto ricevere anche lei tale status in base al principio dell'unità del nucleo familiare o a titolo personale. L'OFPRA, l'organo decisionale di primo grado, ha svolto il colloquio con la figlia in assenza della madre e senza altri rappresentanti, in contrasto con i regolamenti del diritto nazionale [CESEDA, op. cit. (nota 644 sopra)]. Poiché le circostanze di specie che riguardano la richiedente non sono state indagate a sufficienza, la causa è stata rinviata per un riesame.

⁽⁶⁷²⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA (rifusione).

⁽⁶⁷³⁾ Articolo 25, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione).

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

Questa disposizione riguarda esclusivamente i minori non accompagnati, ma la persona incaricata di condurre il colloquio con un minore non accompagnato deve altresì avere la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa la vulnerabilità del richiedente ⁽⁶⁷⁴⁾.

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, «[i] minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali» comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, nonché sulla procedura di revoca della protezione internazionale, qualora le autorità procedano al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Alla luce del principio dell'interesse superiore del minore, esistono inoltre disposizioni e garanzie procedurali in merito alle circostanze in cui i minori non accompagnati possono essere esonerati dalle procedure di frontiera e accelerate ⁽⁶⁷⁵⁾. Cfr. la sezione per ulteriori informazioni.

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c) ⁽⁶⁷⁶⁾:

**Articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione)
Garanzie per i minori non accompagnati**

[...]

Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

[...]

c) considerare la domanda inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore;

7.5.7. La decisione

Nel contesto di domande presentate da familiari e considerate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della DPA (rifusione):

⁽⁶⁷⁴⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione).

⁽⁶⁷⁵⁾ Articolo 25, paragrafo 6, DPA (rifusione).

⁽⁶⁷⁶⁾ Cfr. la sezione 7.6 per ulteriori informazioni sull'inammissibilità.

**Articolo 11, paragrafo 3, della DPA (rifusione)
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante**

[...] ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi [come per gli altri familiari], gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all'interessato è rilasciata una decisione separata.

Come osservato nell'introduzione della [parte 7](#), il diritto ad una buona amministrazione è un principio generale del diritto dell'Unione; esso si estende alle modalità con cui l'autorità accertante stabilisce come amministrare o promulgare la decisione. L'autorità accertante deve valutare se, in relazione a una persona vulnerabile, siano necessarie decisioni separate per ciascun familiare, anziché un'unica decisione che riguardi tutta la famiglia nel suo complesso. Occorre osservare che l'articolo 11, paragrafo 3, della DPA (rifusione) verte esclusivamente sulla questione se la procedura a livello amministrativo debba concludersi con un'unica decisione o con decisioni separate; tale articolo non riguarda il problema di determinare se la procedura o le procedure in quanto tali possano essere separate e se le decisioni debbano essere emanate contemporaneamente ⁽⁶⁷⁷⁾.

7.6. Inammissibilità

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della DPA (rifusione), una domanda di protezione internazionale può essere giudicata inammissibile a determinate condizioni. L'articolo dispone quanto segue:

**Articolo 33, paragrafo 2, della DPA (rifusione)
Domande inammissibili**

Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

- a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 35;
- c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38;
- d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare

⁽⁶⁷⁷⁾ Su questo tema, cfr. CGUE, 2018, Ahmedbekova, op. cit. (nota 466 sopra).

se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustificano una domanda separata.

Come ha statuito la CGUE, il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con lo stesso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua, nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, ivi compreso agli articoli 1 e 4 di quest'ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali dell'UE e dei suoi Stati membri ⁽⁶⁷⁸⁾. Il giudice prosegue aggiungendo che:

il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo ⁽⁶⁷⁹⁾.

La CGUE ha rilevato nella causa *Ibrahim e a.* che, nel determinare se in caso di allontanamento una persona sarebbe esposta a circostanze tali da raggiungere una soglia elevata di gravità corrispondente a un trattamento contrario all'articolo 4 della Carta dell'UE, è importante valutare la natura e il grado della sua vulnerabilità. A detta della CGUE, la circostanza che i beneficiari di protezione sussidiaria non ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione al richiedente:

nessuna protezione di sussistenza, o siano destinatari di una siffatta prestazione in misura molto inferiore rispetto agli altri Stati membri, senza tuttavia essere trattati diversamente dai cittadini di tale Stato membro, [...] può indurre a dichiarare che tale richiedente sarebbe ivi esposto a un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 4 della Carta solo se detta circostanza comporta la conseguenza che quest'ultimo si troverebbe, in considerazione della sua particolare vulnerabilità, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale, corrispondente ai criteri menzionati ai punti da 89 a 91 della presente sentenza ⁽⁶⁸⁰⁾.

È altresì pertinente in proposito anche una decisione del Comitato CAT riguardante un sopravvissuto alla tortura, che ha beneficiato della protezione internazionale in Italia e in seguito si è trasferito in Svizzera, dove è stato disposto il suo rinvio in Italia. Il Comitato ha statuito che le autorità svizzere «non avevano esaminato in modo individualizzato e

⁽⁶⁷⁸⁾ Cfr. per esempio CGUE (Grande Sezione), 2019, *Jawo*, op. cit. (nota 39 sopra), punto 80, citato alla nota 413 sopra, e la giurisprudenza citata e discussa nella precedente sezione 5.5.3.

⁽⁶⁷⁹⁾ *Ibid.*, punto 81.

⁽⁶⁸⁰⁾ CGUE (Grande Sezione), 2019, *Ibrahim e a.*, op. cit. (nota 436 sopra), punto 93.

sufficientemente approfondito l'esperienza personale del denunciante in quanto vittima di torture e le prevedibili conseguenze del suo ritorno forzato in Italia», constatando che l'Italia non aveva attuato le garanzie precedentemente fornite né adottato «misure di alcun tipo per assicurare al denunciante l'accesso a servizi di riabilitazione rispondenti alle sue esigenze, in modo da permettergli di esercitare il suo diritto alla riabilitazione in quanto vittima di torture». Il Comitato ha dunque stabilito che la sua espulsione avrebbe violato l'articolo 3 della Convenzione contro la tortura ⁽⁶⁸¹⁾.

Il Comitato dei diritti umani (HRC) si è pronunciato in merito a una causa riguardante una madre particolarmente vulnerabile e i suoi due figli, che rischiano di essere espulsi verso l'Italia, dove era stata loro concessa la protezione sussidiaria, e ha ricordato che:

gli Stati parti devono attribuire sufficiente importanza al rischio personale ed effettivo cui potrebbe essere esposta una persona in caso di espulsione. Il Comitato dei diritti umani reputa inoltre che lo Stato parte fosse tenuto a eseguire una valutazione individualizzata del rischio che la denunciante e i suoi due figli (entrambi minorenni durante il procedimento di asilo) avrebbero corso in Italia, anziché basarsi su relazioni generali e sul presupposto che la denunciante, avendo beneficiato della protezione sussidiaria in passato, oggi avrebbe diritto, in linea di principio, allo stesso livello di protezione sussidiaria. Il Comitato ritiene che lo Stato parte non abbia tenuto in debito conto la particolare vulnerabilità della denunciante e dei suoi figli. Nonostante il suo diritto formale alla protezione sussidiaria in Italia, la denunciante, che è stata gravemente maltrattata dal coniuge, si è trovata in una situazione di grande precarietà e non ha potuto provvedere alle necessità proprie e a quelle dei suoi figli, ivi compreso per quanto riguarda le loro esigenze mediche, in mancanza di qualsiasi assistenza da parte delle autorità italiane. Inoltre, lo Stato parte non ha richiesto a dette autorità garanzie effettive affinché la denunciante e i suoi due figli, che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile, analoga a quella in cui versava la denunciante nella causa *Jasin/Danimarca* (riguardante anch'essa la prevista espulsione di una madre sola di salute cagionevole con figli minorenni, che aveva già sofferto privazioni e miseria estreme in Italia), venissero accolti in condizioni compatibili con il loro status di richiedenti asilo aventi diritto alla protezione temporanea e alle garanzie previste dall'articolo 7 del Patto ⁽⁶⁸²⁾.

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, della DPA (rifusione):

Articolo 34, paragrafo 1, primo comma, della DPA (rifusione)
Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità

Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42 [riguardante le norme procedurali], in caso di una domanda reiterata.

⁽⁶⁸¹⁾ Comitato CAT, 2018, *Adam Harun/Svizzera*, op. cit. (nota 234 sopra), punto 9.11.

⁽⁶⁸²⁾ HRC, pareri adottati il 10 marzo 2017, *Raziyeh Rezaifar/Danimarca*, comunicazione n. 2512/2014, CCPR/C/119/D/2512/2014, punto 8.9 (note omesse). Cfr. anche, per esempio, HRC, pareri adottati il 28 ottobre 2016, *R.A.A. e Z.M./Danimarca*, comunicazione n. 2608/2015, CCPR/C/118/D/2608/2015, in merito all'espulsione verso la Bulgaria.

Pertanto la questione dell'ammissibilità dovrebbe essere esaminata in modo approfondito, di norma, dopo un colloquio personale. La prassi di una valutazione approfondita dell'ammissibilità è particolarmente importante per i richiedenti vulnerabili. Per quanto concerne le garanzie per i minori non accompagnati, cfr. la sezione 7.5.6 per ulteriori informazioni.

La DPA (rifusione) definisce come segue una domanda reiterata, che potrebbe essere inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della DPA (rifusione):

Articolo 2, lettera q), della DPA (rifusione)

«domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

A norma dell'articolo 40, paragrafo 3, della DPA (rifusione):

Articolo 40, paragrafo 3, della DPA (rifusione) Domande reiterate

Se l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. [...]

I richiedenti vulnerabili possono, per via della loro vulnerabilità, presentare elementi o risultanze nuovi, oppure potrebbero essere emersi elementi o risultanze nuovi dopo che è stata adottata una decisione definitiva in merito alla loro domanda precedente.

Tra queste persone potrebbero rientrare vittime di violenza sessuale o vittime della tratta degli esseri umani, in circostanze in cui la base sostanziale della loro domanda di protezione internazionale si è consolidata tardivamente. Per esempio, è possibile che una vittima della tratta degli esseri umani non abbia potuto rivelare, quando ha presentato la sua prima domanda, di essere stata oggetto di tratta e sfruttata per timore di rappresaglie dai trafficanti coinvolti. Successivamente, se la persona è in condizione di motivare la sua richiesta effettiva, forse in seguito al fatto di avere tardivamente beneficiato del sostegno e della consulenza derivanti da garanzie procedurali particolari nel processo di asilo, potrebbe cercare di motivare la sua richiesta nel contesto di una domanda reiterata.

A titolo esemplificativo, il Tribunale amministrativo federale svizzero ha accolto la domanda reiterata di una vittima di tratta il cui sfruttamento era avvenuto mentre era pendente la prima procedura. La sentenza ha fatto riferimento al comportamento e agli atteggiamenti particolari delle vittime di sfruttamento sessuale (dovuti per esempio a paura o vergogna),

a causa dei quali il richiedente avrebbe potuto trovarsi in difficoltà nel fornire dichiarazioni dettagliate ⁽⁶⁸³⁾.

Preoccupazioni analoghe sorgono nel caso di persone vulnerabili quali vittime di stupri o di violenza sessuale o vittime di tortura che, soprattutto se non hanno beneficiato del sostegno necessario durante il trattamento della loro domanda iniziale, potrebbero cercare di motivare la loro richiesta effettiva per la prima volta in una domanda reiterata. Una persona che non abbia dichiarato immediatamente il suo orientamento sessuale e/o la sua identità di genere, ad esempio per paura o per vergogna, potrebbe trovarsi in una posizione analoga ⁽⁶⁸⁴⁾.

Inoltre, una domanda reiterata da parte di un richiedente la cui salute sia sensibilmente peggiorata rispetto a quando ha presentato la domanda precedente potrebbe soddisfare i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 3, della DPA (rifusione). In genere i richiedenti che hanno gravi problemi di salute, ma non sono a rischio di persecuzione personale, non sono considerati bisognosi di protezione internazionale, che viene loro riconosciuta solo in casi eccezionali, come si desume dalla giurisprudenza della CGUE ⁽⁶⁸⁵⁾ e della Corte EDU ⁽⁶⁸⁶⁾. Nondimeno, una domanda presentata da una persona appartenente a tale categoria di vulnerabilità dovrebbe essere gestita conformemente alle garanzie procedurali pertinenti, qualora siano emersi elementi o risultanze nuovi.

L'articolo 42 della DPA (rifusione) prevede norme procedurali speciali in merito alle domande reiterate: in tale contesto occorre osservare che, se un minore non coniugato (che potrebbe essere una persona vulnerabile) ha presentato una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome, l'esame preliminare non può basarsi unicamente su osservazioni scritte senza comportare alcun colloquio personale. ⁽⁶⁸⁷⁾.

⁽⁶⁸³⁾ Tribunale amministrativo federale (BVGE, Svizzera), 2016, D-6806, op. cit. (nota 129 sopra).

⁽⁶⁸⁴⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, A, B e C, op. cit. (nota 31 sopra), punto 69.

⁽⁶⁸⁵⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, M'Bodj, op. cit. (nota 512 sopra); CGUE (Grande Sezione), 2014, Abdida, op. cit. (nota 512 sopra).

⁽⁶⁸⁶⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2016, Paposvili/Belgio, op. cit. (nota 595 sopra); Corte EDU (Grande Camera), 2008, N./Regno Unito, op. cit. (nota 614 sopra); Corte EDU, 1997, D./Regno Unito, op. cit. (nota 614 sopra).

⁽⁶⁸⁷⁾ Articolo 42, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 40, paragrafo 6, lettera b), della DPA (rifusione).

Parte 8. Garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice

Questa parte verte sul diritto dei richiedenti vulnerabili a un ricorso effettivo nei procedimenti dinanzi a un giudice ai sensi della DPA (rifusione), spiegando le modalità di applicazione dei principi pertinenti relativi alla tutela giurisdizionale nei confronti di richiedenti vulnerabili, anche per mezzo di misure concrete in sede di audizione orale ⁽⁶⁸⁸⁾. La [parte 7](#) tratta la questione delle garanzie procedurali particolari per le persone vulnerabili nelle procedure amministrative.

La struttura di questa parte è delineata nella tabella 20.

Tabella 20. Struttura della parte 8

Sezione	Titolo	Pagina
8.1	Diritto a un ricorso effettivo	206
8.2	Esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto	209
8.3	Garanzie procedurali particolari nella fase di ricorso	212
8.4	Accesso a un ricorso effettivo	214
8.5	Diritto di rimanere durante le procedure di ricorso	220

Tutti questi argomenti sono affrontati con particolare riferimento ai richiedenti vulnerabili. Il diritto a un ricorso effettivo in generale è trattato in EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*. Questa parte riporta la giurisprudenza pertinente della CGUE successiva a tale analisi giuridica ⁽⁶⁸⁹⁾.

Altra pubblicazione pertinente dell'EASO

- EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, per spiegazioni in merito ai principi giuridici fondamentali che riguardano il diritto a un ricorso effettivo ai sensi della DPA (rifusione).

Cfr. anche la sezione 4.6 della suddetta analisi giuridica per un'analisi degli aspetti che riguardano il ricorso effettivo e le persone vulnerabili nel contesto della DCA (rifusione), nonché la sezione 5.5 per un'analisi degli aspetti che riguardano il ricorso effettivo e le persone vulnerabili nel contesto delle procedure Dublino.

⁽⁶⁸⁸⁾ Per maggiori dettagli, cfr. allegato D. Esempi di buone prassi nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice, ai sensi della DPA (rifusione).

⁽⁶⁸⁹⁾ Cfr., in particolare, la sentenza del 26 luglio 2017, C-348/16, *Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano*, EU:C:2017:591, nello specifico i punti 44, 46, 47, 48, 49 e i punti 31, 32-43, in cui è spiegato l'articolo 47; CGUE (Grande Sezione), sentenza del 25 luglio 2018, *Serin Alheto/Zamestnik-predsedateL na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-585/16, EU:C:2018:584, in particolare i punti 103, 116, 107, 109-114, 116 e 147; e CGUE, 2018, *Ahmedbekova*, op. cit. (nota 466 sopra), in particolare i punti 94, 97-99, 102 e 103.

8.1. Diritto a un ricorso effettivo

Come ha statuito la CGUE:

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, cui fa riferimento dunque l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, [...] che è attualmente affermato all'articolo 47 della Carta [dell'UE] ⁽⁶⁹⁰⁾.

Tale disposizione della Carta dispone quanto segue:

Articolo 47 della Carta dell'UE **Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La CGUE ha inoltre dichiarato che «[d]etto principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto dell'Unione è costituito da diversi elementi, tra i quali rientrano, segnatamente, i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare» ⁽⁶⁹¹⁾.

Gli Stati membri possono limitare i diritti procedurali dell'UE, ivi compresi il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di essere ascoltato ⁽⁶⁹²⁾. L'assenza di audizione del richiedente costituisce una restrizione dei diritti della difesa ⁽⁶⁹³⁾. Qualunque restrizione in proposito deve essere conforme all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE ⁽⁶⁹⁴⁾; ciò implica la necessità di ponderare l'interesse della parte soggetta alla limitazione con gli interessi dello Stato o di altre parti, ove opportuno. La ponderazione volta a garantire che non vengano violati in modo sproporzionato i diritti di difesa e il diritto alla tutela giurisdizionale di una persona vulnerabile deve essere esaminata in relazione alle circostanze di specie che riguardano detta persona.

⁽⁶⁹⁰⁾ CGUE, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione europea/Polonia, C-619/18, EU:C:2019:531, punto 49.

⁽⁶⁹¹⁾ CGUE, 2017, Sacko, op. cit. (nota 689 sopra), punto 32.

⁽⁶⁹²⁾ Ibid., punto 38.

⁽⁶⁹³⁾ Ibid., punto 37.

⁽⁶⁹⁴⁾ L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE dispone quanto segue: «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Le vulnerabilità e le esigenze particolari dei richiedenti costituiranno fattori importanti nell'ambito di tale ponderazione.

Problemi particolari sorgeranno in occasione di ricorsi che interessano richiedenti vulnerabili, per esempio quando le disabilità cognitive o le difficoltà di comunicazione di una persona comportano che un giudice dedichi più tempo ad aspetti particolari della procedura di ricorso/revisione, o quando una persona traumatizzata o una vittima di una grave forma di violenza psicologica, fisica o sessuale potrebbe avere bisogno di tempo al fine di ottenere il sostegno e la consulenza necessari per fornire elementi di prova efficaci in sede di ricorso.

La DPA (rifusione) definisce come segue le norme applicabili in relazione a un ricorso effettivo:

Considerando 50 della DPA (rifusione)

È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Articolo 46, paragrafi 1 e 2, della DPA (rifusione) Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;

iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;

iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;

b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;

c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.

[...]

Il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice riguarda qualsiasi decisione adottata in merito a una domanda di protezione internazionale. Decisioni tipiche a questo proposito sono quelle elencate all'articolo 46, paragrafo 1, della DPA (rifusione): esempi di problematiche relative alla vulnerabilità che possono presentarsi nell'ambito di tali decisioni sono riportate nella figura 1.

Figura 1. Esempi di come la vulnerabilità possa causare nuove problematiche in sede di ricorso

Tipo di decisione	Problematiche che possono essere causate da una o più vulnerabilità
Qualsiasi decisione sulla protezione internazionale	In sede di ricorso la domanda di un richiedente vulnerabile, presentata sulla base di «ulteriori dichiarazioni», può essere decisamente diversa da quella apparentemente presentata in un primo momento, per esempio quando una persona con un disturbo psichico che in precedenza non le era stato diagnosticato, avendo beneficiato tardivamente di assistenza medica e legale, è in condizione di fornire nuovi elementi di prova o nuovi motivi di ricorso sufficientemente dettagliati.
Decisione che ritiene infondata una domanda	La domanda di un richiedente vulnerabile può essere considerata infondata se l'autorità accertante disponeva di informazioni insufficienti, ad esempio perché non era stata denunciata l'esperienza personale del richiedente come vittima di tratta degli esseri umani.
Decisione che ritiene inammissibile una domanda [articolo 33, paragrafo 2, della DPA (rifusione)]	Può succedere, per esempio, che la figlia di un richiedente abbia acconsentito a che la sua domanda venisse presentata a suo nome e acclusa a quella di suo padre, nonostante avesse subito violenza sessuale e non avesse potuto, all'epoca, rivelarlo al padre o alle autorità.
Decisione adottata alla frontiera o in una zona di transito [articolo 43, paragrafo 1, della DPA (rifusione)]	In tali luoghi potrebbe non essere disponibile un importante sostegno pertinente per determinate persone vulnerabili (per esempio servizi di consulenza per le vittime di stupri o di violenza sessuale o per le persone affette da grave malattia, difficoltà psicologiche o malattia mentale). Ciò comporta il rischio effettivo che una decisione in tali contesti e in relazione a una persona tanto vulnerabile sia stata adottata senza basarsi su dati fattuali sufficienti.
Rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso [articolo 28 della DPA (rifusione)]	Potrebbe essersi inavvertitamente verificato il caso di una rinuncia alla domanda iniziale o del suo ritiro qualora una persona vulnerabile (per esempio una persona con disabilità o affetta da malattia mentale) non fosse in grado di soddisfare determinati requisiti procedurali e non avesse beneficiato del sostegno necessario.
Decisione di revocare la protezione internazionale a norma dell'articolo 45 della DPA (rifusione)	La revoca della protezione internazionale può verificarsi molto tempo dopo la concessione iniziale della protezione. Ciò potrebbe succedere se una persona, affetta per esempio da problemi di salute mentale, non ha beneficiato dell'assistenza sanitaria costante di cui necessita o se le sue condizioni sono peggiorate, nonostante il livello delle cure che ha ricevuto, al punto da impedirle di prendere efficacemente parte alla procedura di revoca.

La tabella 21 riporta considerando e disposizioni della DPA (rifusione) particolarmente pertinenti al fine di garantire che persone vulnerabili possano beneficiare di un ricorso effettivo nel contesto di ricorsi dinanzi ad organismi giurisdizionali nazionali.

Tabella 21. Disposizioni della DPA (rifusione) particolarmente pertinenti ai fini di un ricorso effettivo per persone vulnerabili

Considerando/ articolo	Pertinenza
Considerando 25	Accesso effettivo alle procedure, opportunità di cooperare e comunicare correttamente e sufficienti garanzie procedurali ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione internazionale
Considerando 30	Sostegno per richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera e nel caso in cui il loro ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico
Considerando 50	Ricorso effettivo in quanto principio fondamentale del diritto dell'Unione
Articolo 20	Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione
Articolo 21	Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite
Articolo 22	Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura
Articolo 24	Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
Articolo 25	Garanzie per i minori non accompagnati
Articolo 46	Diritto a un ricorso effettivo

8.2. Esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto

In sede di ricorso, i giudici devono procedere a un esame completo e aggiornato degli elementi di fatto e di diritto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione).

Articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione)

[...] gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

La CGUE ha indicato nella sua giurisprudenza come debba essere interpretato l'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione). Nella causa *Sacko*, per esempio, la CGUE ha statuito quanto segue:

le caratteristiche del ricorso previsto dall'articolo 46 della [DPA (rifusione)] devono essere determinate conformemente all'articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ⁽⁶⁹⁵⁾.

⁽⁶⁹⁵⁾ CGUE, 2017, *Sacko*, op. cit. (nota 689 sopra), punto 31.

Nella sentenza *Alheto*, la CGUE ha spiegato che l'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione) «precisa la portata del diritto al ricorso effettivo di cui i richiedenti protezione internazionale, come prevede l'articolo 46, paragrafo 1, della medesima, devono disporre avverso le decisioni sulla loro domanda» ⁽⁶⁹⁶⁾. Così, la Corte ha statuito che:

l'articolo 46, paragrafo 3, della [DPA (rifusione)] dispone che, per conformarsi all'articolo 46, paragrafo 1, della stessa, gli Stati membri vincolati da tale direttiva devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda all'«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ (rifusione)]» ⁽⁶⁹⁷⁾.

Secondo la CGUE, è opportuno che tali termini «siano interpretati e applicati in modo uniforme» e «sulla base della loro accezione abituale, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono usati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte» ⁽⁶⁹⁸⁾.

Nella causa *Sacko*, una delle questioni sottoposte alla CGUE era se sia in contrasto con l'articolo 46, paragrafo 3, il fatto che un giudice respinga un ricorso in quanto la domanda è manifestamente infondata, senza aver dato al richiedente l'opportunità di essere ascoltato personalmente. La CGUE ha precisato che:

l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della [DPA (rifusione)], deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata ⁽⁶⁹⁹⁾.

La CGUE ha quindi aggiunto che:

posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della [DPA (rifusione)], deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva ⁽⁷⁰⁰⁾.

Secondo la CGUE, ne consegue che:

la necessità che il giudice investito del ricorso [...] proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito

⁽⁶⁹⁶⁾ CGUE (Grande Sezione), 2018, *Alheto*, op. cit. (nota 689 sopra), punto 105.

⁽⁶⁹⁷⁾ *Ibid.*, punto 106.

⁽⁶⁹⁸⁾ *Ibid.*, punti 107-108.

⁽⁶⁹⁹⁾ CGUE, 2017, *Sacko*, op. cit. (nota 689 sopra), punto 42.

⁽⁷⁰⁰⁾ *Ibid.*, punto 43.

del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della [DPA (rifusione)], che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo ⁽⁷⁰¹⁾.

La CGUE ha così concluso che l'articolo 46, paragrafo 3:

lett[o] alla luce dell'articolo 47 della Carta [dell'UE], deve essere interpretat[o] nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale [...], e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo [...], e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto ⁽⁷⁰²⁾.

L'Alta Corte irlandese ha statuito che l'articolo 46 della DPA (rifusione), letto alla luce dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 6 della CEDU, prescrive che un richiedente venga ascoltato, nel corso di un'audizione, dal giudice investito del ricorso avverso la decisione negativa riguardante la protezione internazionale se il giudice adotta una decisione basandosi su elementi di fatto, ivi compresa la credibilità del resoconto del richiedente asilo ⁽⁷⁰³⁾. Ciò potrebbe avere un'importanza cruciale, soprattutto nel caso di richiedenti vulnerabili che non possano esporre in modo sufficientemente dettagliato i fatti pertinenti a causa delle loro circostanze personali.

L'obbligo di svolgere un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto potrebbe essere fondamentale per un richiedente vulnerabile se, per motivi legati alla sua vulnerabilità, gli elementi di fatto relativi al merito della domanda si consolidano in sede di ricorso. Ad esempio:

- è possibile che una persona vittima di tratta non abbia potuto rivelare di essere stata oggetto di tratta, abusi e sfruttamento, per timore di rappresaglie da parte dei trafficanti;
- può accadere che vittime di tortura, di stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale non abbiano inizialmente beneficiato del supporto necessario per acquisire fiducia sufficiente nel sistema tanto da rivelare la storia di violenza alle loro spalle e alla base della loro richiesta effettiva ⁽⁷⁰⁴⁾;

⁽⁷⁰¹⁾ CGUE, 2017, Sacko, op. cit. (nota 689 sopra), punto 44.

⁽⁷⁰²⁾ Ibid., punto 49.

⁽⁷⁰³⁾ Alta Corte (Irlanda), sentenza del 30 marzo 2012, S.U.N. (South Africa) v Refugee Applications Commissioner, [2012] IEHC 338.

⁽⁷⁰⁴⁾ Cfr. EASO, Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezione 6.2 sull'impatto prodotto da esperienze traumatiche e sezione 6.3 sulla rivelazione.

- una vittima di stupri o di violenza sessuale che non ha rivelato inizialmente la violenza sessuale subita potrebbe, nell'ambito di un ricorso e beneficiando di misure procedurali adeguate, essere in grado di rivelare tali fatti ⁽⁷⁰⁵⁾;
- è possibile che l'autorità accertante non abbia applicato in modo efficace le misure previste nel contesto del ricorso per garantire che il minore venisse ascoltato, ma che abbia integrato la domanda del minore in quella di un genitore;
- un richiedente potrebbe essere riluttante a rivelare che la sua domanda è legata al suo orientamento sessuale e/o alla sua identità di genere, ad esempio per vergogna, stigmatizzazione, paura in presenza di un interprete della stessa nazionalità o mancanza di fiducia nelle autorità ⁽⁷⁰⁶⁾;
- un minore potrebbe non capire o cogliere l'importanza di una situazione particolare per la sua domanda;
- un richiedente rimasto traumatizzato dalle sue esperienze potrebbe non essere in grado di rivelarle a causa di un disturbo da stress post-traumatico/depressione ⁽⁷⁰⁷⁾;
- un richiedente con una disabilità fisica potrebbe essere stato stigmatizzato.

Se la vulnerabilità di un richiedente non è stata identificata nel corso delle procedure amministrative e/o le misure procedurali o il sostegno necessari non sono stati forniti né hanno avuto piena efficacia, l'autorità accertante potrebbe non essere stata informata di tutte le cause materiali e/o degli elementi di prova nell'ambito del caso di specie.

La presentazione tardiva di fatti nuovi potrebbe essere giustificata, per esempio se le domande del colloquio non erano attinenti alla questione, se il richiedente non era conscio dell'importanza di determinati fatti ai fini della sua domanda, in caso di trauma, imbarazzo del richiedente o altre limitazioni (esperienza precedente di tortura, violenza sessuale o persecuzione per l'orientamento sessuale) o se il genere di chi ha svolto il colloquio o dell'interprete ha limitato la capacità del richiedente di esporre la propria richiesta ⁽⁷⁰⁸⁾.

Occorre sottolineare che, come ha spiegato la CGUE, qualora gli Stati membri non abbiano attuato correttamente l'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione) nelle rispettive normative nazionali, i giudici nazionali sono nondimeno obbligati ad applicare tale articolo in quanto dotato di un effetto diretto ⁽⁷⁰⁹⁾.

8.3. Garanzie procedurali particolari nella fase di ricorso

Articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione) Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

⁽⁷⁰⁵⁾ Cfr. EASO, Un'analisi giuridica - Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), sezioni 6.2 e 6.3.

⁽⁷⁰⁶⁾ Ibid., sezione 6.6 sull'orientamento sessuale e identità di genere e sezione 6.3 sulla rivelazione.

⁽⁷⁰⁷⁾ Ibid., sezione 6.2 sull'impatto prodotto da esperienze traumatiche e sezione 6.3 sulla rivelazione.

⁽⁷⁰⁸⁾ Corte costituzionale (Ústavní soud České republiky) (Cechia), sentenza del 12 aprile 2016, I.ÚS 425/16.

⁽⁷⁰⁹⁾ CGUE (Grande Sezione), sentenza del 29 luglio 2019, Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-556/17, EU:C:2019:626, punto 73.

L'articolo 24 della DPA (rifusione) richiede agli Stati membri di prevedere garanzie procedurali speciali per tutta la durata della procedura di asilo, una volta che i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di tali garanzie (cfr. la [parte 3](#) e la [parte 7](#)). In virtù dell'articolo 24, paragrafo 4, le procedure speciali trattate nella [parte 7](#) saranno istruttive per i giudici qualora, in qualunque caso particolare, la necessità di garanzie procedurali speciali emerga nel contesto di un ricorso/una revisione ⁽⁷¹⁰⁾.

L'interazione tra l'articolo 24, paragrafo 4, e l'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione) può avere un'importanza critica per i richiedenti vulnerabili. Anche se una norma procedurale è considerata generalmente ragionevole e proporzionata, la sua applicazione in un caso particolare può nondimeno violare il diritto a un ricorso effettivo alla luce delle circostanze personali di un determinato richiedente. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi in merito a tale questione ⁽⁷¹¹⁾, nonché stabilire se, in una determinata situazione, un termine risulti insufficiente alla luce delle circostanze di un ricorrente vulnerabile ⁽⁷¹²⁾.

La CGUE riconosce che il principio della tutela giurisdizionale effettiva previsto dall'articolo 47 della Carta dell'UE include il principio della parità delle armi ⁽⁷¹³⁾, da cui consegue «che tutte le parti devono poter agire in giudizio, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari» ⁽⁷¹⁴⁾. La CGUE dichiara che «il principio della parità delle armi è inteso ad assicurare l'equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse» ⁽⁷¹⁵⁾. Può competere al giudice nazionale assicurare questo equilibrio nei casi in cui sono coinvolti richiedenti vulnerabili, che potrebbero essere svantaggiati in assenza delle garanzie procedurali speciali e del sostegno necessari. Così, per esempio, un ricorrente affetto da un handicap fisico potrebbe ricevere assistenza pratica affinché possa partecipare all'audizione e non si trovi in una situazione di svantaggio fisico nella sala delle udienze.

Alcuni richiedenti protezione internazionale vulnerabili, tra cui quelli elencati all'articolo 21 della DCA (rifusione) e al considerando 29 della DPA (rifusione), potrebbero necessitare di garanzie procedurali speciali. Ad esempio:

- le vittime di torture potrebbero avere paura di parlare liberamente con le autorità degli Stati membri ⁽⁷¹⁶⁾;
- è possibile che le vittime della tratta degli esseri umani abbiano bisogno di tempo per sfuggire all'influenza dei trafficanti ⁽⁷¹⁷⁾;
- potrebbero rendersi necessarie disposizioni specifiche per consentire ai richiedenti di sottoporre efficacemente il proprio caso ⁽⁷¹⁸⁾.

⁽⁷¹⁰⁾ La Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles ha dichiarato che «si incoraggia l'individuazione tempestiva dei problemi di vulnerabilità, ove possibile, prima di qualsiasi audizione nel merito». Cfr. Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles (Regno Unito), 2017, *AM (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. (nota 638 sopra), punto 31.

⁽⁷¹¹⁾ CGUE, 2011, *Samba Diouf v. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration*, C-69/10, EU:C:2011:524, punti 66-68.

⁽⁷¹²⁾ *Ibid.*, punto 68.

⁽⁷¹³⁾ CGUE, 2017, *Sacko*, op. cit. (nota 689 sopra), punto 32.

⁽⁷¹⁴⁾ CGUE, sentenza del 6 novembre 2012, *Europese Gemeenschap/Otis NV e altri*, C-199/11, EU:C:2012:684, punto 71.

⁽⁷¹⁵⁾ CGUE, 2012, *Europese Gemeenschap/Otis NV e altri*, op. cit. (nota 714 sopra), punto 72.

⁽⁷¹⁶⁾ UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status* [Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato], op. cit. (nota 610 sopra), punto 198.

⁽⁷¹⁷⁾ Consiglio d'Europa, *Convenzione contro la tratta e relativa Relazione esplicativa*, opp. cit. (nota 637 sopra).

⁽⁷¹⁸⁾ J. Herlihy, *Evidentiary assessment and psychological difficulties* [Valutazione probatoria e difficoltà psicologiche], in G. Noll (ed.), *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures* [Prova, valutazione probatoria e Credibility nelle procedure di asilo], Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, pagg. 123–137.

Benché non sia possibile stabilire norme procedurali generiche per garantire alle persone vulnerabili un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nell'analisi di ogni singolo caso specifico l'adozione di misure appropriate o necessarie dipenderà, inter alia, dai seguenti aspetti:

- la natura particolare della vulnerabilità di un ricorrente;
- il fatto che la vulnerabilità, una volta identificata, abbia o meno determinato l'applicazione di garanzie procedurali speciali;
- il ruolo di una particolare disposizione nella procedura;
- il sistema giurisdizionale nazionale nel suo complesso;
- i principi derivati dal diritto a un ricorso effettivo applicabili al sistema giurisdizionale nazionale.

Esempi di garanzie procedurali speciali che possono emergere nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice sono forniti nell'[allegato D](#). In ultima analisi, competerà al giudice decidere se e quali accordi procedurali specifici stabilire, nonché se si possa svolgere o meno un'audizione in loro assenza ⁽⁷¹⁹⁾. Inoltre, se un richiedente è una persona vulnerabile e desidera autorappresentarsi, questo punto deve essere considerato in relazione all'obbligo del giudice di prevedere eccezioni per il richiedente e di assisterlo affinché possa sottoporre efficacemente il proprio caso, tenendo presente che il richiedente vulnerabile potrebbe non essere in condizioni di autorappresentarsi in modo efficace.

In ogni caso, l'interazione summenzionata tra l'articolo 24, paragrafo 4, della DPA (rifusione), destinato specificamente alle autorità amministrative, e l'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione), relativo ai procedimenti dinanzi a un giudice, deve essere applicata in relazione al fatto che l'articolo 46, paragrafo 2, della DPA (rifusione) è dotato di un effetto diretto, nonché in relazione ai principi generali di equivalenza e di effettività ai sensi del diritto dell'Unione. Ciò significa che modalità procedurali dettagliate come quelle definite all'articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione) in combinato disposto con la giurisprudenza della CGUE e qualsiasi norma intesa a garantire i diritti spettanti ai singoli in forza del diritto nazionale non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) ⁽⁷²⁰⁾.

8.4. Accesso a un ricorso effettivo

Questa sezione esamina le questioni dei termini e dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite nei procedimenti di impugnazione, nonché come i richiedenti vulnerabili possano esserne interessati.

⁽⁷¹⁹⁾ Tribunali per l'immigrazione e l'asilo del Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2 of 2010 [Nota orientativa presidenziale congiunta n. 2 del 2010], punto 6.

⁽⁷²⁰⁾ CGUE, sentenza del 13 marzo 2007, Unibet/Justitiekanslern, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 43.

8.4.1. Termini

Articolo 46, paragrafo 4, della DPA (rifusione) Diritto a un ricorso effettivo

Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.

[...]

Nell'interesse della certezza del diritto, gli Stati membri possono fissare termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza ⁽⁷²¹⁾. La riduzione del termine di ricorso previsto dalla procedura accelerata rispetto a quello previsto dalla procedura ordinaria è conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva se queste norme procedurali mirano a garantire un trattamento più rapido delle domande infondate o inammissibili ⁽⁷²²⁾.

Nondimeno, il termine previsto deve essere materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace. Qualora detto termine risultasse insufficiente alla luce delle circostanze del caso specifico, spetterebbe al giudice stabilire se tale elemento sia idoneo o meno a costituire, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso proposto indirettamente contro la decisione di esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata ⁽⁷²³⁾.

La CGUE ha statuito che «la circostanza che il termine di ricorso sia di quindici giorni nell'ipotesi di una procedura accelerata, mentre è invece di un mese nel caso di una decisione adottata applicando la procedura ordinaria» non sembrava, «in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso, e [un termine di ricorso di quindici giorni] appare ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e agli interessi in oggetto» ⁽⁷²⁴⁾.

Il giudice ha sottolineato che «l'essenziale» era che il termine per la proposizione del ricorso fosse «materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace» ⁽⁷²⁵⁾. Tuttavia, un termine sufficiente per i richiedenti in generale è probabilmente insufficiente, ad esempio, per un richiedente traumatizzato che potrebbe avere bisogno di un operatore sociale, di consulenza e/ o di assistenza legale specializzata al fine di preparare un ricorso giurisdizionale efficace.

L'imposizione di termini brevi nel corso dell'intera procedura può incidere sull'esercizio efficace del diritto di essere ascoltato ⁽⁷²⁶⁾ e rendere difficile lo svolgimento di un controllo giurisdizionale efficace, comportando così potenzialmente una violazione dell'articolo 47 della Carta dell'UE. Pertanto, taluni richiedenti vulnerabili, per esempio quelli affetti da malattie e/o disabilità fisiche e/o mentali, che potrebbero richiedere più tempo rispetto a

⁽⁷²¹⁾ CGUE, sentenza del 29 ottobre 2009, *Virginie Pontin/T-Comalux SA*, C-63/08, EU:C:2009:666, punto 48.

⁽⁷²²⁾ CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, op. cit. (nota 711 sopra), punto 65.

⁽⁷²³⁾ CGUE, 2011, *Samba Diouf*, op. cit. (nota 723,722 712 sopra), punti 66 e 68.

⁽⁷²⁴⁾ *Ibid.*, punti 66-67.

⁽⁷²⁵⁾ *Ibid.*, punto 66.

⁽⁷²⁶⁾ CGUE, sentenza dell'8 luglio 2010, *Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH*, C-246/09, EU:C:2010:418, punto 36.

un richiedente non disabile per sottoporre efficacemente il proprio caso, potrebbero essere penalizzati sproporzionatamente da un sistema in cui l'effetto cumulativo di termini brevi limita il loro diritto di essere ascoltati.

Inoltre, un termine molto breve può rendere difficile la consulenza o l'intervento di uno specialista del diritto ⁽⁷²⁷⁾. Stando così le cose, è probabile che tale termine abbia un impatto sproporzionato sulla capacità di taluni richiedenti vulnerabili di ricevere assistenza legale da parte di uno specialista del diritto. Per esempio, le istanze di richiedenti che soffrono di disturbo da stress post-traumatico o sono stati vittime di violenza sessuale e/o di tratta degli esseri umani saranno complesse dal punto di vista fattuale e, probabilmente, lo saranno anche dal punto di vista giuridico. Alla luce di queste complessità, tali richiedenti potrebbero incontrare difficoltà, per esempio, durante l'acquisizione di prove pertinenti, nella soluzione di problemi procedurali e, potenzialmente, nella presentazione di un ricorso efficace.

Un richiedente vulnerabile potrebbe inoltre cercare di presentare ulteriori argomenti in sede di ricorso per far fronte alle reali problematiche del suo caso. Ciò può verificarsi, per esempio, quando la moglie di un richiedente è parte in una causa distinta da quella di suo marito e relativa a una violenza sessuale che lei non si è sentita in grado di rendere nota durante un colloquio alla presenza del coniuge. Analogamente, anche un richiedente che all'inizio aveva presentato una domanda ritenuta manifestamente infondata, ma era stato di fatto vittima di tratta a fini di sfruttamento ed era terrorizzato all'idea di rivelare le identità dei suoi trafficanti, potrebbe avere bisogno di presentare ulteriori argomenti in sede di ricorso.

La Corte EDU ha osservato che per un richiedente protezione internazionale potrebbe essere difficile, se non impossibile, acquisire e fornire elementi di prova entro un termine breve ⁽⁷²⁸⁾. Pertanto, «i termini non devono essere tanto brevi né essere applicati in modo tanto inflessibile da negare a chi chiede il riconoscimento dello status di rifugiato l'opportunità di dimostrare le sue affermazioni» ⁽⁷²⁹⁾.

L'applicazione automatica e meccanica di un termine potrebbe porsi in contrasto con la tutela del diritto al non respingimento previsto dall'articolo 3 della CEDU ⁽⁷³⁰⁾. Pertanto, ad esempio, una procedura accelerata potrebbe risultare efficace quando l'esame riguarda una seconda domanda di asilo che è stata sottoposta a un esame completo nel corso della procedura ordinaria, e, di conseguenza, il fatto che sia stata condotta la prima revisione giustifica la brevità dell'esame relativo alla seconda domanda ⁽⁷³¹⁾. Per quanto riguarda l'esame della seconda domanda, tuttavia, tale brevità non può essere giustificata da quello che potrebbe essere un controllo completo *prima facie* nell'ambito di una procedura ordinaria se un richiedente, a causa della sua vulnerabilità, non ha potuto far valere i suoi argomenti né esporre la propria richiesta in occasione della prima domanda. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, qualora detta vulnerabilità non sia stata identificata o affrontata mediante l'adozione di garanzie procedurali speciali.

⁽⁷²⁷⁾ CGUE, 2009, *Virginie Pontin/T-Comalux SA*, op. cit. (nota 721 sopra), punto 65.

⁽⁷²⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 19 febbraio 1998, *Bahaddar/Paesi Bassi*, n. 25894/94, punto 45.

⁽⁷²⁹⁾ *Ibid.*

⁽⁷³⁰⁾ Corte EDU, sentenza dell'11 luglio 2000, *Jabari/Turchia*, n. 40035/98, punto 40.

⁽⁷³¹⁾ Corte EDU, sentenza del 20 settembre 2007, *Sultani/Francia*, n. 45223/05 (estratti in inglese), punto 65. Il passo corrispondente nel testo originale in francese al punto 65 recita come segue: «L'existence de ce premier contrôle justifie la brièveté du délai d'examen de la seconde demande, dans le cadre duquel l'OFPPRA se contente de vérifier, à l'occasion d'une procédure accélérée, s'il existe de nouveaux motifs propres à modifier sa décision de rejet préalable.»

8.4.2. Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato fa parte del diritto a un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta dell'UE.

Articolo 47, terzo comma, della Carta dell'UE Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Detto patrocinio deve essere accordato «allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo»⁽⁷³²⁾. Gli Stati membri sono tenuti a concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite su richiesta nelle procedure di impugnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della DPA (rifusione)⁽⁷³³⁾.

Articolo 20, paragrafo 1, della DPA (rifusione) Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione

Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

È degno di nota che sia il richiedente a dover chiedere l'assistenza e rappresentanza legali.

Tenendo presente che l'articolo 47, terzo comma, della Carta dell'UE si ispira alla giurisprudenza della Corte EDU in merito al diritto a un ricorso effettivo (articoli 6 e 13 della CEDU)⁽⁷³⁴⁾, la Carta è altresì finalizzata a garantire diritti che siano concreti ed efficaci⁽⁷³⁵⁾ e non teorici e illusori⁽⁷³⁶⁾. La Corte EDU ha applicato questo principio in relazione all'assistenza legale gratuita⁽⁷³⁷⁾ e ha riconosciuto che si potrebbe tenere conto della situazione finanziaria del ricorrente o delle sue probabilità di successo nel procedimento⁽⁷³⁸⁾. Pertanto, specialmente in alcuni casi di estrema vulnerabilità, i giudici nazionali o i membri degli organi giudiziari devono prestare estrema attenzione affinché la loro interpretazione delle modalità procedurali nazionali che disciplinano l'accesso gratuito all'assistenza e rappresentanza legali non renda «praticamente impossibile o eccessivamente difficile

⁽⁷³²⁾ Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 2007, op. cit. (nota 81 sopra), articolo 47, pag. 30, in cui si cita Corte EDU, 1979, *Airey/Irlanda*, op. cit. (nota 259 sopra).

⁽⁷³³⁾ Cfr. anche i considerando 23 e 25 della DPA (rifusione).

⁽⁷³⁴⁾ Cfr. la sezione 8.1, dove l'articolo 47 della Carta dell'UE è citato integralmente. Cfr. anche la sezione 2.2.

⁽⁷³⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 1984, *Sporrong e Lönnroth/Svezia*, nn. 7151/75 e 7152/75.

⁽⁷³⁶⁾ Corte EDU, 1979, *Airey/Irlanda*, op. cit. (nota 259 sopra), punto 24: «Lo scopo della convenzione consiste nel proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi [...] L'osservazione vale specialmente per il diritto di accesso alla giustizia».

⁽⁷³⁷⁾ *Ibid.*, punto 24.

⁽⁷³⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 15 febbraio 2005, *Steel e Morris/Regno Unito*, n. 68416/01, punto 62.

l'esercizio dei diritti conferiti» dal diritto dell'Unione (principio di effettività) ⁽⁷³⁹⁾ e sia conforme all'articolo 47, terzo comma, della Carta dell'UE.

L'articolo 20, paragrafo 3, prevede inoltre quanto segue:

**Articolo 20, paragrafo 3, della DPA (rifusione)
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione**

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Quanto riportato all'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della DPA (rifusione) può essere importante soprattutto per i richiedenti vulnerabili: per esempio, nel valutare se il ricorso abbia o meno prospettive concrete di successo, occorre tenere conto delle esigenze particolari del richiedente al fine di stabilire se tali esigenze e l'eventuale assenza del beneficio di garanzie procedurali speciali debbano essere prese in considerazione per decidere se vi siano prospettive concrete di successo.

Come ha osservato la CGUE:

la valutazione della necessità della concessione di tale aiuto [legale] deve essere effettuata partendo dal diritto della stessa persona i cui diritti e libertà garantiti dal diritto dell'Unione sono stati violati e non dall'interesse generale della società, per quanto tale interesse possa rilevare anch'esso ai fini di suddetta valutazione ⁽⁷⁴⁰⁾.

Le domande di persone vulnerabili possono presentare particolari complessità relativamente all'interazione tra diritto e procedura al punto che, in assenza di un'efficace focalizzazione giuridica, un ricorso che sollevi questioni sostanziali corre il rischio di concludersi prematuramente con il rigetto della domanda in quanto inammissibile o manifestamente infondata. Inoltre, è raro che il richiedente vulnerabile sia in condizioni di autorappresentarsi efficacemente per motivi di disabilità, salute mentale, età o altre cause e/o per il carattere complesso della domanda in termini di fatto e di diritto. Qualora il giudice designi un rappresentante legale, deve essere previsto un periodo di tempo sufficiente perché questi possa prestare assistenza al ricorrente nel far valere i suoi diritti in modo efficace nel procedimento ⁽⁷⁴¹⁾.

⁽⁷³⁹⁾ Cfr. per esempio le seguenti sentenze della CGUE: 2010, *Bulicke*, op. cit. (nota 726 sopra), punto 25; 12 febbraio 2008, *Willy Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, C-2/06, EU:C:2008:78, punto 57; 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, *Van der Weerd e altri/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, EU:C:2007:318, punto 28; e 13 marzo 2007, *Unibet/Justitiekanslern*, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 43.

⁽⁷⁴⁰⁾ CGUE, 2010, *DEB/Bundesrepublik Deutschland*, op. cit. (nota 260 sopra), punto 42.

⁽⁷⁴¹⁾ Corte costituzionale (*Verfassungsgerichtshof*, Austria), sentenza del 5 dicembre 2011, n. U 2018/11.

Poiché i fatti e le circostanze pertinenti nel caso di un richiedente vulnerabile possono essere complessi o non risultare immediatamente evidenti dal fascicolo amministrativo del richiedente, eventuali revisioni del suo caso o esami preventivi del ricorso, durante lo svolgimento di un test per determinare la presenza di prospettive concrete di successo, devono evitare di trascurare questioni sostanziali o di ostacolare altrimenti l'accesso effettivo alla giustizia.

Nel caso di minori non accompagnati, l'articolo 25, paragrafo 6, lettera d), della DPA (rifusione) prevede che gli Stati membri possano «applicare la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale». In altri termini, se si ritiene che il ricorso di un minore non accompagnato non abbia prospettive concrete di successo, è possibile non accordare al minore l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se il suo rappresentante possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale. Secondo la Corte federale di giustizia tedesca, il fatto di concedere il patrocinio legale gratuito ai minori non accompagnati solo nel caso di una prospettiva concreta di successo e su richiesta non interferisce con il diritto a un ricorso effettivo, supponendo che il minore non accompagnato sia assistito da un tutore che, in base alla legge, possiede qualifiche giuridiche sufficienti. La Corte federale di giustizia tedesca ha inoltre stabilito che l'idoneità del tutore alla rappresentanza ai sensi dell'articolo 24 della DCA (rifusione) non potrebbe essere messa in dubbio dalla circostanza che il tutore non possieda competenze giuridiche specifiche in materia di diritto di asilo. Pertanto la designazione di un avvocato quale tutore congiunto per rappresentare il minore non accompagnato in questioni attinenti alla legislazione sugli stranieri, tra cui la procedura di asilo, era inammissibile. Il giudice ha sostenuto inoltre che sarebbe ingiustificato trattare i minori non accompagnati in modo diverso rispetto ai minori fuggiti dal loro paese di origine assieme ai genitori ⁽⁷⁴²⁾. Pertanto, per quanto riguarda i minori non accompagnati, la Corte federale di giustizia tedesca ha operato una chiara distinzione tra la rappresentanza legale gratuita garantita dall'articolo 25, paragrafo 1, della DQ (rifusione), che viene accordata incondizionatamente, e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione ai sensi dell'articolo 20 della DPA (rifusione), che possono essere negate se il giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo [articolo 20, paragrafo 3, della DPA (rifusione)] o se il minore dispone delle risorse necessarie [articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della DPA (rifusione)].

In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva anti-tratta, la FRA afferma:

Se un minore è coinvolto in un procedimento amministrativo, penale o civile, il tutore e/o altro rappresentante – se il tutore non è ancora stato designato – dovrebbe garantire che il minore abbia accesso all'assistenza legale gratuita e che le autorità nazionali competenti nominino un professionista del diritto competente in conformità delle disposizioni di legge nazionali ⁽⁷⁴³⁾.

La FRA aggiunge che il «ruolo dell'avvocato o altro professionista del diritto competente che fornisce consulenza legale e assistenza legale al minore è diverso dal mandato e dal ruolo effettivo del “rappresentante” o “rappresentante legale” definito nel diritto dell'UE» ⁽⁷⁴⁴⁾.

⁽⁷⁴²⁾ Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof, Germania), ordinanza del 13 settembre 2017, XII ZB 497/16, punto 14.

⁽⁷⁴³⁾ FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali - Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani, 2014, op. cit. (nota 213 sopra), pag. 41.

⁽⁷⁴⁴⁾ Ibid.

8.5. Diritto di rimanere durante le procedure di ricorso

Questa sezione stabilisce la regola generale del diritto di rimanere nel territorio, valida durante le procedure di ricorso, nonché le deroghe applicate e i loro possibili effetti sui richiedenti vulnerabili.

8.5.1. Regola generale

Articolo 46, paragrafo 5, della DPA (rifusione) Diritto a un ricorso effettivo

Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Oltre a prevedere il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro durante la procedura di ricorso, la DPA (rifusione) ha codificato deroghe a tale norma che sono trattate nella successiva sezione 8.5.2.

In alcuni Stati membri è possibile adottare una decisione di rimpatrio in assenza di una decisione definitiva sulla protezione internazionale; sono perciò disponibili mezzi di ricorso diversi contro la decisione di rimpatrio e contro la decisione riguardante la protezione internazionale. Alla luce di quanto precede, è interessante osservare che uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio dopo una decisione negativa su una domanda di protezione internazionale, ma prima della presentazione o della conclusione di un ricorso in merito a tale domanda. La CGUE ha tuttavia precisato che devono essere sospesi «tutti gli effetti della decisione di rimpatrio durante il termine previsto ai fini della proposizione del ricorso medesimo e, in caso di sua proposizione, sino alla relativa decisione» ⁽⁷⁴⁵⁾. La persona interessata conserva il proprio status di richiedente protezione internazionale fino al momento della pronuncia definitiva in merito alla sua domanda; dal canto suo, lo Stato membro deve «consentire alle persone interessate di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione degli interessati medesimi» ⁽⁷⁴⁶⁾.

In particolare, anche se l'organo giudiziario che si pronuncia in merito al rimpatrio è tenuto ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva, in alcune circostanze la sua capacità di effettuare la revisione potrebbe essere compromessa. Ciò può verificarsi, ad esempio, perché la vulnerabilità del richiedente deve essere ancora identificata e/o valutata o perché il richiedente vulnerabile potrebbe non aver beneficiato delle garanzie procedurali speciali previste dall'articolo 24 della DPA (rifusione), o ancora nel caso in cui il richiedente vulnerabile invochi la cooperazione dello Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della DQ (rifusione) per motivare una domanda commisurata alla sua vulnerabilità, che potrebbe non essersi ancora manifestata; è possibile che restino latenti talune incertezze relative

⁽⁷⁴⁵⁾ CGUE, sentenza del 19 giugno 2018, *Sadikou Gnandi/État belge*, C-181/16, EU:C:2018:465, punto 61.

⁽⁷⁴⁶⁾ CGUE, 2018, *Gnandi*, op. cit. (nota 745 sopra), punto 64.

alle circostanze di specie, per esempio nel caso di minori, anziani, persone con disabilità cognitive, vittime della tratta e/o di stupri o violenza sessuale. Le difficoltà trattate in questa sezione potrebbero presentarsi o si presentano nell'ambito di sistemi in cui la decisione di rimpatrio viene adottata in assenza di una decisione definitiva sulla protezione internazionale e se sono previsti organi giudiziari diversi per il ricorso contro ciascuna delle due decisioni. Le suddette difficoltà non si presentano invece se la decisione sulla protezione internazionale e quella sul rimpatrio possono essere impugnate nell'ambito di un'unica procedura.

Per contro, la CGUE ha stabilito che l'articolo 46 della DPA (rifusione), «letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione [...] di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo **reiterata**»⁽⁷⁴⁷⁾. Ciò alla luce della sentenza della CGUE in cui viene ricordato che, qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, «sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa e che in tali casi gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente»⁽⁷⁴⁸⁾. La CGUE ha evidenziato che la summenzionata decisione si applica ai casi in cui la sua esecuzione non può, in quanto tale, comportare l'allontanamento del cittadino interessato perché non era stata (ancora) emessa alcuna decisione di rimpatrio⁽⁷⁴⁹⁾.

8.5.2. Deroghe alla regola generale

L'articolo 46, paragrafo 6, della DPA (rifusione) stabilisce le condizioni che devono sussistere affinché gli Stati membri possano (senza esservi obbligati) prevedere **deroghe** al diritto di rimanere nel territorio in relazione a talune decisioni. In questi scenari un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o di propria iniziativa, a seconda delle norme procedurali dello Stato membro in questione, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro.

Articolo 46, paragrafo 6, della DPA (rifusione) Diritto a un ricorso effettivo

Qualora sia stata adottata una decisione:

- a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
- b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);

⁽⁷⁴⁷⁾ CGUE, sentenza del 17 dicembre 2015, *Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy*, C-239/14, EU:C:2015:824, punto 60 (grassetto aggiunto), benché la sentenza si riferisce all'articolo 39 della DPA, anziché al corrispondente articolo 46 della DPA (rifusione). Cfr. anche la precedente sezione 7.6.

⁽⁷⁴⁸⁾ CGUE, 2015, *Amadou Tall*, op. cit. (nota 747 sopra), punto 46.

⁽⁷⁴⁹⁾ *Ibid.*, punti 57-59.

c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o

d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39,

un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.

Compete al legislatore nazionale stabilire se la decisione in merito a tali misure possa essere adottata su richiesta, d'ufficio o con entrambe le modalità; lo Stato membro deve scegliere almeno una delle due alternative e può optare per entrambe. Nel caso in cui il richiedente abbia una rivendicazione ammissibile in relazione all'articolo 3 della CEDU o all'articolo 4 della Carta dell'UE, un ricorso deve avere un effetto sospensivo automatico.

La decisione con cui un giudice stabilisce se autorizzare o meno la permanenza di un richiedente nel territorio dello Stato membro ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 6, richiede una valutazione completa ed ex nunc modificata, nel senso che tale valutazione deve riguardare esclusivamente l'esistenza o meno di una rivendicazione ammissibile secondo cui sarebbe stato violato l'articolo 4 della Carta dell'UE o l'articolo 3 della CEDU. In tali circostanze, la questione deve essere esaminata esaurientemente per determinare se sussista tale rivendicazione ammissibile ⁽⁷⁵⁰⁾.

I seguenti scenari mostrano come l'effetto sospensivo o la sua assenza, ai sensi della DPA (rifusione), possano creare particolari problemi in relazione ai richiedenti vulnerabili.

- **Nel caso di una decisione che ritenga una domanda infondata/manifestamente infondata** nell'ambito di una procedura accelerata a norma dell'articolo 31, paragrafo 8, della DPA (rifusione), una domanda può essere considerata infondata se l'autorità accertante disponeva di informazioni insufficienti, ad esempio qualora non fosse noto che la persona era stata vittima di tratta degli esseri umani.
- **Nel caso di una decisione di «inammissibilità»** ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della DPA (rifusione), un adulto a carico di un richiedente potrebbe avere acconsentito a che la sua domanda venisse presentata a suo nome e acclusa a quella di un genitore, nonostante la persona a carico fosse maggiormente esposta a un rischio individuale di persecuzione o danno grave a causa di una grave malattia mentale.
- **Nel caso di una decisione con cui si rifiuta la riapertura di un esame che è stato sospeso**, a norma dell'articolo 28 della DPA (rifusione), per via del ritiro implicito della domanda, si può presumere che il richiedente, soprattutto se la sua vulnerabilità non è stata individuata in una fase iniziale, abbia ritirato la sua domanda o abbia rinunciato ad essa se, a causa della sua vulnerabilità, non è comparso al colloquio personale o non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali.

⁽⁷⁵⁰⁾ Corte EDU, 2000, *Jabari/Turchia*, op. cit. (nota 730 sopra), punti 39 e 49-50; Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2016, *M.D. e M.A./Belgio*, n. 58689/12, punto 55; Corte EDU, sentenza del 5 novembre 2015, *A.Y./Grecia*, n. 58399/11, punto 68.

Occorre osservare che, nei casi in cui «uno Stato parte decida di rinviare uno straniero verso un paese dove si hanno fondati motivi di ritenere che corra un rischio [ai sensi dell'articolo 3 della CEDU], l'articolo 13 [della CEDU] impone che l'interessato abbia accesso a un ricorso con effetto sospensivo automatico»⁽⁷⁵¹⁾. La CGUE ha applicato questo requisito in una causa riguardante la direttiva 2008/115 (sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)⁽⁷⁵²⁾. Il giudice ha statuito che gli articoli 5 (in materia di *non-refoulement*) e 13 (in materia di ricorso effettivo) di tale direttiva, letti alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 47 della Carta dell'UE, ostano a una normativa nazionale «che non prevede un ricorso con effetto sospensivo contro una decisione di rimpatrio e la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute»⁽⁷⁵³⁾.

Nell'ambito delle procedure di frontiera sono previste per i richiedenti garanzie particolari per quanto riguarda l'esercizio, da parte degli Stati membri, delle facoltà di cui all'articolo 46, paragrafo 6.

Articolo 46, paragrafo 7, della DPA (rifusione)

Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 [procedure di frontiera] a condizione che:

- a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e
- b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5 [riguardante l'effetto sospensivo].

Per quanto concerne i minori non accompagnati, l'articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione) dispone che: «Fatto salvo l'articolo 41, applicando l'articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi».

Qualora si applichino le deroghe espressamente consentite dall'articolo 46, paragrafo 7 (tralasciando la questione dei ricorsi avverso una decisione di non esaminare una domanda reiterata), un giudice è competente a decidere se autorizzare la permanenza del richiedente, su istanza di quest'ultimo o d'ufficio, se sono soddisfatti due criteri: il giudice ha questa competenza se la decisione in questione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e se il diritto nazionale non prevede il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso [articolo 46, paragrafo 6, della DPA (rifusione)].

⁽⁷⁵¹⁾ Corte EDU, sentenza del 26 aprile 2007, *Gebremedhin/Francia*, n. 25389/05, punto 66.

⁽⁷⁵²⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, [2008] (GU L 348).

⁽⁷⁵³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, *Abdida*, op. cit. (nota 512 sopra), punto 53.

Tuttavia, nonostante le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7, i rischi descritti in precedenza relativamente all'articolo 46, paragrafi 5 e 6, si applicano *a fortiori* in contesti frontaliери.

Articolo 46, paragrafo 8, della DPA (rifusione)

Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.

Allegato A. Metodologia

L'elaborazione della presente analisi giuridica è stata svolta nel quadro di un contratto tra IARMJ Europe e l'EASO per la prestazione di servizi di esperti per la revisione, l'aggiornamento e l'ulteriore elaborazione di materiali per la formazione professionale giudiziaria destinati ai membri di organismi giurisdizionali. Pur cercando di operare per quanto possibile nell'ambito della metodologia dell'EASO per l'intera serie di guide per lo sviluppo professionale nel suo complesso, la presente analisi giuridica ha richiesto un approccio modificato. Come già osservato nella sezione relativa ai contributi, l'analisi è frutto del lavoro di due gruppi principali: un team di esperti che si è occupato della redazione e un team editoriale, composto esclusivamente da giudici e membri di organi giudiziari, che si è occupato della revisione e della supervisione generale del lavoro di redazione.

Fase preparatoria

Durante la fase preparatoria, il team redazionale ha considerato l'ambito, la struttura e il contenuto dell'analisi, in collaborazione con il team editoriale, e ha elaborato:

- una bibliografia provvisoria delle risorse pertinenti e dei materiali disponibili sull'argomento;
- una raccolta provvisoria della giurisprudenza pertinente;
- un campione del documento in corso di elaborazione;
- una relazione preparatoria di riferimento contenente una struttura provvisoria per l'analisi e una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

Questi materiali sono stati trasmessi al team editoriale, che ha fornito linee di indirizzo generali e indicazioni più specifiche sotto forma di istruzioni per guidare il team redazionale nell'ulteriore elaborazione dell'analisi giuridica e della raccolta della giurisprudenza.

Fase di redazione

Il team redazionale ha elaborato una versione preliminare dell'analisi giuridica e della raccolta della giurisprudenza, attenendosi alla guida di stile dell'EASO ed effettuando la ricerca di documenti e l'analisi del materiale normativo e giurisprudenziale, del materiale per la formazione e di altri documenti pertinenti quali libri, relazioni, commenti, orientamenti e articoli tratti da fonti affidabili. Le diverse sezioni dell'analisi e della raccolta della giurisprudenza sono state assegnate ai vari membri del team, i quali hanno provveduto alla prima stesura, che è stata poi esaminata e discussa dagli altri membri del team e quindi rielaborata con le opportune modifiche alla luce di tali discussioni.

La prima stesura dell'analisi completa elaborata dal team redazionale è stata trasmessa al team editoriale, incaricato di effettuarne la revisione al fine di fornire assistenza al team redazionale con l'obiettivo di migliorare la qualità. Il team editoriale ha quindi fornito ulteriori istruzioni al team redazionale in merito alla struttura, al formato e al contenuto dell'analisi. Alla luce di tali istruzioni, il team redazionale ha apportato ulteriori modifiche

e ha presentato una seconda stesura al team editoriale. Tale processo è stato ripetuto per svolgere altre stesure; il team editoriale ha effettuato un'ulteriore revisione e ha modificato il testo ove necessario, al fine di preparare un testo pronto per la consultazione esterna.

Consultazione esterna

La versione preliminare dell'analisi giuridica e della raccolta della giurisprudenza è stata presentata alla rete EASO di membri degli organi giurisdizionali, all'UNHCR e al forum consultivo dell'EASO, che sono stati invitati ad esaminare il materiale e a fornire indicazioni al fine di aiutare il team editoriale a migliorarne ulteriormente la qualità. Sono inoltre pervenute osservazioni a titolo personale sulla versione preliminare dal giudice Lars Bay Larsen e dal referendario Yann Laurans, entrambi membri della CGUE, nonché dal giudice Jolien Schukking e dagli avvocati Elise Russcher e Agnes van Steijn della Corte EDU.

Le indicazioni ricevute sono state prese in considerazione dal team editoriale, che ha stabilito le modifiche da apportare al testo. Le ultime modifiche sono state poi apportate dal team editoriale.

Allegato B. Fonti primarie

1. Diritto dell'Unione europea

1.1. Diritto primario dell'UE

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata modificata dal Trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326, pag. 13.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326, pag. 47.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (modificata il 12 dicembre 2007; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2007] GU C 303, pag. 1.

1.2. Diritto derivato dell'UE

1.2.1. Direttive

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [2003] GU L 31, pag. 18.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, [2004] GU L 304, pag. 12.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, [2005] GU L 326, pag. 13.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [2008] GU L 348, pag. 98.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (direttiva anti-tratta), [2011] GU L 101, pag. 1.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337, pag. 9.

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (direttiva sulle vittime della criminalità), [2021] GU L 315/57.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), [2013] GU L 180, pag. 60.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [2013] GU L 180, pag. 96.

1.2.2. Regolamenti

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2003] GU L 50, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2003] GU L 222, pag. 3.

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [2010] GU L 132, pag. 11.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 31.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2014] GU L 39, pag. 1.

1.2.3. Altri strumenti dell'UE

Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (2007/C 303/02), GU C 303, pag. 17.

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE), GU L 23, pag. 35.

2. Trattati internazionali di portata universale e regionale

2.1. Nazioni Unite

2.1.1. Convenzioni e protocolli

Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 75 UNTS 287, 12 agosto 1949 (data di entrata in vigore: 21 ottobre 1950).

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1125 UNTS 3, dell'8 giugno 1977 (data di entrata in vigore: 7 dicembre 1978).

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954).

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976).

Protocol relating to the Status of Refugees [Protocollo relativo allo status dei rifugiati], 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) [Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna], 1249 UNTS 1, 18 dicembre 1979 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1981).

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti], 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore: 26 giugno 1987)

Convention on the Rights of the Child [Convenzione sui diritti dell'infanzia], 1577 UNTS 3, 20 novembre 1989 (data di entrata in vigore: 2 settembre 1990).

Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini] (Protocollo di Palermo), 2237 UNTS 319, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 25 dicembre 2003).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities [Convenzione sui diritti delle persone con disabilità] (CRPD), 2515 UNTS 3, 13 dicembre 2006 (data di entrata in vigore: 3 maggio 2008).

2.1.2. Risoluzioni del Consiglio per i diritti umani

Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity [Protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere] (adottata il 30 giugno 2016), UN Doc A/HRC/RES/32/2.

Human rights, sexual orientation and gender identity [Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere] (adottata il 26 settembre 2014), UN Doc A/HRC/RES/27/32.

Human rights, sexual orientation and gender identity [Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere] (adottata il 17 giugno 2011), UN Doc A/HRC/RES/17/19.

2.2. Consiglio d'Europa

2.2.1. Convenzioni

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali], 213 UNTS 222, STE n. 5, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1953).

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STE n. 126, 26 novembre 1987 (data di entrata in vigore: 1^o febbraio 1989).

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani], STCE n. 197, 16 maggio 2005 (data di entrata in vigore: 1^o febbraio 2008).

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), STE n. 210, 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore: 1^o agosto 2014).

2.2.2. Raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri, Raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (adottata il 31 marzo 2010).

Assemblea parlamentare, Risoluzione 2020 (2014), *The alternatives to immigration detention of children* [Le alternative al trattenimento dei minori immigrati] (adottata il 3 ottobre 2014).

Assemblea parlamentare, Risoluzione 2048 (2015), *Discrimination against transgender people in Europe* [Discriminazione delle persone transgender in Europa] (adottata il 22 aprile 2015).

Assemblea parlamentare, Risoluzione 2191 (2017), *Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people* [Promozione dei diritti umani delle

persone intersessuali e sull'eliminazione della discriminazione nei loro confronti] (adottata il 12 ottobre 2017).

Assemblea parlamentare, Risoluzione 2239 (2018), *Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation* [Vita privata e familiare: conseguire l'uguaglianza prescindendo dall'orientamento sessuale] (adottata il 10 ottobre 2018).

3. Giurisprudenza

3.1. Corte di giustizia dell'Unione europea

3.1.1. Sentenze

Sentenza del 14 luglio 1998, *Bettati/Safety Hi-Tech Srl*, C-341/95, [1998] ECR I-4355.

Sentenza (Grande Sezione) del 27 giugno 2006, *Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea*, C-540/03, EU:C:2006:429.

Sentenza del 7 dicembre 2006, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)/Rafael Hoteles SA*, C-306/05, ECR I-11519.

Sentenza (Grande Sezione) del 13 marzo 2007, *Unibet/Justitiekanslern*, C-432/05, EU:C:2007:163.

Sentenza del 7 giugno 2007, *Van der Weerd e altri/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, EU:C:2007:318.

Sentenza (Grande Sezione) del 12 febbraio 2008, *Willy Kempter KG e Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, C-2/06, EU:C:2008:78.

Sentenza (Grande Sezione) del 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat/Consiglio e Commissione*, cause riunite C-402/05 P e C-415/05, EU:C:2008:461.

Sentenza (Grande Sezione) del 17 febbraio 2009, *Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, C-465/07, EU:C:2009:94.

Sentenza del 29 ottobre 2009, *Virginie Pontin/T-Comalux SA*, C-63/08, EU:C:2009:666.

Sentenza del 23 dicembre 2009, *Detiček/Sgueglia*, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810.

Sentenza (Grande Sezione) del 2 marzo 2010, *Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105.

Sentenza dell'8 luglio 2010, *Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH*, C-246/09, EU:C:2010:418.

Sentenza del 22 dicembre 2010, *DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland*, C-279/09, EU:C:2010:811.

Sentenza del 28 luglio 2011, *Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration*, C-69/10, EU:C:2011:524.

Sentenza (Grande Sezione) del 21 dicembre 2011, *N.S./Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri/Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, cause riunite C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865.

Sentenza (Grande Sezione) del 5 settembre 2012, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, cause riunite C-71/11 e C-99/11, EU:C:2012:518.

Sentenza del 27 settembre 2012, *Cimade e Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration*, C-179/11, EU:C:2012:594.

Sentenza (Grande Sezione) del 6 novembre 2012, *Europese Gemeenschap/Otis NV*, C-199/11, EU:C:2012:684.

Sentenza (Grande Sezione) del 6 novembre 2012, *K/Bundesasylamt*, C-245/11, EU:C:2012:685.

Sentenza del 22 novembre 2012, *M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, C-277/11, EU:C:2012:744.

Sentenza del 31 gennaio 2013, *H.I.D. e B.A./Refugee Applications Commissioner e altri*, C-175/11, EU:C:2013:45.

Sentenza dell'11 aprile 2013, *HK Danmark/Dansk almennyttigt Boligselskab e Dansk Arbejdsgiverforening*, cause riunite C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222.

Sentenza del 30 maggio 2013, *Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, C-528/11, EU:C:2013:342.

Sentenza del 6 giugno 2013, *MA, BT e DA/Secretary of State for the Home Department*, C-648/11, EU:C:2013:367.

Sentenza del 7 novembre 2013, *X, Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel*, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720.

Sentenza del 30 gennaio 2014, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, C-285/12, EU:C:2014:39.

Sentenza del 27 febbraio 2014, *Federal agentshap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri e altri*, C-79/13, EU:C:2014:10.

Sentenza del 18 marzo 2014, *Z/A Government department and the Board of management of a community school*, C-363/12, EU:C:2014:159.

Sentenza dell'8 maggio 2014, *H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a.*, C-604/12, EU:C:2014:302.

Sentenza del 5 novembre 2014, *Sophie Mukarubega/Préfet de police e Préfet de la Seine-Saint-Denis*, C-166/13, EU:C:2014:2336.

CGUE (Grande Sezione), sentenza del 2 dicembre 2014, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406.

Sentenza dell'11 dicembre 2014, *Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques*, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Sentenza (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida*, C-562/13, EU:C:2014:2453.

Sentenza (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014, *Mohamed M'Bodj/État belge*, C-542/13, EU:C:2014:2452.

Sentenza del 26 febbraio 2015, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, C-472/13, EU:C:2015:117.

Sentenza del 17 dicembre 2015, *Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy*, C-239/14, EU:C:2015:824.

Sentenza (Grande Sezione) del 1º marzo 2016, *Kreis Warendorf/Ibrahim Alo e Amira Osso/Region Hannover*, cause riunite C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127.

Sentenza (Grande Sezione) del 7 giugno 2016, *Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-63/15, EU:C:2016:409.

Sentenza (Grande Sezione) del 7 giugno 2016, *George Karim/Migrationsverket*, C-155/15, EU:C:2016:410.

Sentenza del 1º dicembre 2016, *Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL*, C-395/15, EU:C:2016:917.

Sentenza del 9 febbraio 2017, *M/Minister for Justice and Equality, Ireland, and the Attorney General*, C-560/14, EU:C:2017:101.

Sentenza del 16 febbraio 2017, *C.K. e a./Republika Slovenija*, C-578/16 PPU, EU:C:2017:127.

Sentenza del 9 marzo 2017, *Petya Mikova/Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol*, C-406/15, EU:C:2017:198.

Sentenza del 26 luglio 2017, *Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano*, C-348/16, EU:C:2017:591.

Sentenza (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, *A.S./Republika Slovenija*, C-490/16, EU:C:2017:585.

Sentenza (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, *Khadija Jafari e Zainab Jafari*, C-646/16, EU:C:2017:586.

Sentenza (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, *Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland*, C-670/16, EU:C:2017:587.

Sentenza (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017, *Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri con l'intervento di Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-201/16, EU:C:2017:805.

Sentenza (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018, *Dawid Piotrowski*, C-367/16, EU:C:2018:27.

Sentenza del 25 gennaio 2018, *Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan*, C-360/16, EU:C:2018:35.

Sentenza del 25 gennaio 2018, *F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, C-473/16, EU:C:2018:36.

Sentenza del 12 aprile 2018, *A e S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-550/16, EU:C:2018:248.

Sentenza (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 (Grande Sezione), *MP/Secretary of State for the Home Department*, C-353/16, EU:C:2018:276.

Sentenza (Grande Sezione) del 19 giugno 2018, *Sadikou Gnandi/État belge*, C-181/16, EU:C:2018:465.

Sentenza del 25 luglio 2018, *ML*, C-220/18 PPU, EU:C:2018:589.

Sentenza (Grande Sezione) del 25 luglio 2018, *Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-585/16, EU:C:2018:584.

Sentenza del 4 ottobre 2018, *Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-652/16, EU:C:2018:801.

Sentenza del 4 ottobre 2018, *Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite*, C-56/17, EU:C:2018:803.

Sentenza del 21 novembre 2018, *Ayubi/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land*, C-713/17, EU:C:2018:929.

Sentenza del 23 gennaio 2019, *M.A., S.A., A.Z./International Protection Appeals Tribunal e altri*, C-661/17, EU:C:2019:53.

Sentenza del 13 marzo 2019, *E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-635/17, EU:C:2019:192.

Sentenza (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, *Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland*, C-163/17, EU:C:2019:218.

Sentenza (Grande Sezione) del 19 marzo 2019, *Bashar Ibrahim e a./Bundesrepublik Deutschland e Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov*, cause riunite C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219.

Sentenza (Grande Sezione) del 26 marzo 2019, *SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section*, C-129/18, EU:C:2019:248.

Sentenza (Grande Sezione) del 2 aprile 2019, *Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H e R*, cause riunite C-582/17 e C-583/17, EU:C:2019:280.

Sentenza del 23 maggio 2019, *Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-720/17, EU:C:2019:448.

Sentenza (Grande Sezione) del 24 giugno 2019, *Commissione europea/Repubblica di Polonia*, C-619/18, EU:C:2019:531.

Sentenza (Grande Sezione) del 29 luglio 2019, *Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal*, C-556/17, EU:C:2019:626.

Sentenza dell'11 settembre 2019, *DW/Nobel Plastiques Ibérica SA*, C-397/18, EU:C:2019:703.

Sentenza (Grande Sezione) del 12 novembre 2019, *Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers*, C-233/18, EU:C:2019:956.

3.1.2. Conclusioni degli avvocati generali

Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston del 17 luglio 2014, *A, B e C/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2111.

Conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot del 13 giugno 2018, *X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-213/17, EU:C:2018:434.

Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan del 30 aprile 2020, *Secretary of State for the Home Department/OA*, C-255/19, EU:C:2020:342.

3.2. Corte europea dei diritti dell'uomo

3.2.1. Sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 9 ottobre 1979, *Airey/Irlanda*, n. 6289/73.

Sentenza del 18 dicembre 1984, *Sporrong e Lönnroth/Svezia*, nn. 7151/75 e 7152/75.

Sentenza del 28 maggio 1985, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali/Regno Unito*, nn. 9214/80, 9473/81 e 9474/81.

Sentenza del 2 maggio 1997, *D./Regno Unito*, n. 30240/96.

Sentenza del 19 febbraio 1998, *Bahaddar/Paesi Bassi*, n. 25894/94.

Sentenza del 6 aprile 2000, *Thlimmenos/Grecia*, n. 34369/97.

Sentenza dell'11 luglio 2000, *Jabari/Turchia*, n. 40035/98.

- Sentenza del 3 aprile 2001, *Keenan/Regno Unito*, no 27229/95
- Sentenza del 24 settembre 2002, *Posti and Rahko/Finlandia*, n. 27824/95.
- Sentenza del 15 febbraio 2005, *Steel e Morris/Regno Unito*, n. 68416/01.
- Sentenza del 20 ottobre 2005, *Romanov/Russia*, n 63993/00.
- Sentenza del 17 gennaio 2006, *Aoulmi/Francia*, n. 50278/99.
- Sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio*, n. 13178/03.
- Sentenza dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, n. 1948/04.
- Sentenza del 26 aprile 2007, *Gebremedhin/Francia*, n. 25389/05.
- Sentenza del 6 settembre 2007, *Kucheruk/Ucraina*, n. 2570/04.
- Sentenza del 20 settembre 2007, *Sultani/Francia*, n. 45223/05.
- Sentenza (Grande Camera) del 27 maggio 2008, *N./Regno Unito*, n. 26565/05.
- Sentenza del 20 gennaio 2009, *Sławomir Musiał/Polonia*, n. 28300/06.
- Sentenza dell'11 giugno 2009, *S.D./Grecia*, n. 53541/07.
- Sentenza del 9 giugno 2009, *Opuz/Turchia*, n. 33401/02.
- Sentenza del 7 gennaio 2010, *Rantsev/Cipro e Russia*, n. 25965/04.
- Sentenza del 19 gennaio 2010, *Muskhadzhiyeva e a./Belgio*, n. 41442/07.
- Sentenza del 9 marzo 2010, *R.C./Svezia*, n. 41827/07.
- Sentenza del 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk/Svizzera*, n. 41615/07.
- Sentenza (Grande Camera) del 21 gennaio 2011, *M.S.S./Belgio e Grecia*, n. 30696/09.
- Sentenza del 31 marzo 2011, *Nowak/Ucraina*, n. 60846/10.
- Sentenza del 5 aprile 2011, *Rahimi/Grecia*, n. 8687/08 (in francese con sintesi in inglese).
- Sentenza del 21 aprile 2011, *Nechiporuk e Yonkalo/Ucraina*, n. 42310/04.
- Sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, nn. 8319/07 e 11449/07.
- Sentenza del 20 dicembre 2011, *Yoh-Ekale Mwanje/Belgio*, n. 10486/10.

- Sentenza del 19 gennaio 2012, [Popov/Francia](#), nn. 39472/07 e 39474/07 (estratti in inglese).
- Sentenza del 31 luglio 2012, [Mahmundi e altri/Grecia](#), n. 14902/10.
- Sentenza dell'8 novembre 2012, [Z.H./Ungheria](#), n. 28973/11.
- Sentenza del 29 gennaio 2013, [S.H.H./Regno Unito](#), n. 60367/10.
- Sentenza del 23 luglio 2013, [Aden Ahmed/Malta](#), n. 55352/12.
- Sentenza del 19 settembre 2013, [R.J./Francia](#), n. 10466/11.
- Sentenza del 3 dicembre 2013, [Ghorbanov e a./Turchia](#), n. 28127/09.
- Sentenza del 27 marzo 2014, [W.H./Svezia](#), n. 49341/10.
- Sentenza del 3 aprile 2014, [A.A.M./Svezia](#), n. 68519/10.
- Sentenza (Grande Camera) del 4 novembre 2014, [Tarakhel/Svizzera](#), n. 29217/12.
- Sentenza dell'11 dicembre 2014, [Mohamad/Grecia](#), n. 70586/11.
- Sentenza del 2 aprile 2015, [Aarabi/Grecia](#), n. 39766/09.
- Sentenza del 30 giugno 2015, [A.S./Svizzera](#), n. 39350/13.
- Sentenza del 5 novembre 2015, [A.Y./Grecia](#), n. 58399/11.
- Sentenza del 26 novembre 2015, [Mahamed Jama/Malta](#), n. 10290/13.
- Sentenza del 19 gennaio 2016, [M.D. e M.A./Belgio](#), n. 58689/12.
- Sentenza del 3 maggio 2016, [Abdi Mahamud/Malta](#), n. 56796/13.
- Sentenza del 5 luglio 2016, [O.M./Ungheria](#), n. 9912/15.
- Sentenza (Grande Camera) del 23 agosto 2016, [J.K. e altri/Svezia](#), n. 59166/12.
- Sentenza (Grande Camera) del 17 novembre 2016, [V.M. e altri/Belgio](#), n. 60125/11.
- Sentenza del 22 novembre 2016, [Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar/Malta](#), nn. 25794/13 e 28151/13.
- Sentenza (Grande Camera) del 13 dicembre 2016, [Paposhvili/Belgio](#), n. 41738/10.
- Sentenza del 24 gennaio 2017, [Khamtokhu e Aksenchik/Russia](#), nn. 60367/08 e 961/11.
- Sentenza del 4 aprile 2017, [Thimothawes/Belgio](#), n. 39061/11.

- Sentenza del 7 dicembre 2017, S.F. e a./Bulgaria, n. 8138/16.
- Sentenza del 25 gennaio 2018, J.R. e altri/Grecia, n. 22696/16.
- Sentenza del 15 marzo 2018, A.E.A./Grecia, n. 39034/12.
- Sentenza del 10 aprile 2018, Bistieva e a./Polonia, n. 75157/14.
- Sentenza del 31 gennaio 2019, Rooman/Belgio, n. 18052/11.
- Sentenza del 28 febbraio 2019, HA e altri/Grecia, n. 19951/16 (in francese con sintesi in inglese)
- Sentenza del 28 febbraio 2019, Khan/Francia, n. 12267/16.
- Sentenza del 21 marzo 2019, O.S.A. e altri/Grecia, no 39065/16
- Sentenza del 13 giugno 2019, Sh.D. e altri/Grecia e altri, n. 14165/16.
- Sentenza del 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri/Norvegia, n. 37283/13.
- Sentenza del 1^o ottobre 2019, Savran/Danimarca, n. 57467/15.
- Sentenza del 3 ottobre 2019, Kaak e altri/Grecia, n. 34215/16.
- Sentenza del 10 ottobre 2019, M.D./Francia, n. 50376/13.
- Sentenza del 21 novembre 2019, Ilias e Ahmed/Ungheria, n. 47287/15.
- Sentenza del 2 luglio 2020, N.H. e altri/Francia, n. 28820/13.
- Decisione del 4 ottobre 2016, Jihana Ali e altri/Svizzera e Italia, n. 30474/14.
- Decisione del 14 marzo 2017, Ojei/Paesi Bassi, n. 64724/10.
- Decisione sul provvedimento provvisorio del 16 aprile 2020, El e altri/Grecia, n. 16080/20.

3.2.2. Casi comunicati alla Corte europea dei diritti dell'uomo

- Esposizione dei fatti, 2 febbraio 2017, Sadio e altri/Italia, n. 3571/17.
- Esposizione dei fatti, 5 luglio 2017, Bacary/Italia, n. 36986/17.
- Esposizione dei fatti, 11 gennaio 2018, Bodiang/Italia, n. 47523/17.
- Esposizione dei fatti, 11 gennaio 2018, Diakité/Italia, n. 44646/17.
- Esposizione dei fatti, 26 febbraio 2019, Al. H. e altri/ Grecia e F.J. e altri/Grecia, nn. 4892/18 e 4920/18, .

3.3. Pareri e decisioni degli organismi delle Nazioni Unite

3.3.1. Comitato dei diritti umani

Pareri adottati il 28 ottobre 2016, R.A.A. e Z.M./Danimarca, comunicazione n. 2608/2015, CCPR/C/118/D/2608/2015.

Pareri adottati il 10 marzo 2017, Raziye Rezaifar/Danimarca, comunicazione n. 2512/2014, CCPR/C/119/D/2512/2014.

Pareri adottati il 7 novembre 2017, OYKA/Danimarca, comunicazione n. 2770/2016, CCPR/C/121/D/2770/2016.

3.3.2. Comitato contro la tortura

Decisione del 1^o giugno 2012, *Combey Brice Magloire Gbadjavi/Svizzera*, comunicazione n. 396/2009, CAT/C/48/D/396/2009.

Decisione del 23 novembre 2012, K.H./Danimarca, comunicazione n. 464/2011, CAT/C/49/D/464/2011.

Decisione del 28 aprile 2017, S.S.B./Danimarca, comunicazione n. 602/2014, CAT/C/60/D/602/2014.

Decisione del 3 agosto 2018, A.N./Svizzera, comunicazione n. 742/2016, CAT/C/64/D/742/2016.

Decisione del 6 dicembre 2018, Adam Harun/Svizzera, comunicazione n. 758/2016, CAT/C/65/D/758/2016.

3.3.3. Comitato sui diritti del fanciullo

Pareri del 27 settembre 2018, N.B.F./Spagna, comunicazione n. 11/2017, CRC/C/79/D/11/2017.

Pareri del 27 settembre 2018, Y.B. e N.S./Belgio, comunicazione n. 12/2017, CRC/C/79/D/12/2017.

Pareri del 31 maggio 2019, A.L./Spagna, comunicazione n. 16/2107, CRC/C/81/D/16/2017.

Pareri del 31 maggio 2019, J.A.B./Spagna, comunicazione n. 22/2017, CRC/C/81/D/22/2017.

Pareri del 18 settembre 2019, M.T./Spagna, comunicazione n. 17/2017, CRC/C/82/D/17/2017.

Pareri del 18 settembre 2019, R.K./Spagna, comunicazione n. 27/2017, CRC/C/82/D/27/2017.

3.3.4. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Pareri adottati l'11 aprile 2014, [X/Argentina](#), comunicazione n. 008/2012, CRPD/C/11/D/8/2012.

Pareri adottati il 2 settembre 2016, [Noble/Australia](#), comunicazione n. 007/2012, CRPD/C/16/D/7/2012.

Pareri adottati il 18 agosto 2017, [X/Tanzania](#), comunicazione n. 22/2014, CRPD/C/18/D/22/2014.

Pareri adottati il 31 agosto 2018, [Y/Tanzania](#), comunicazione n. 023/2014, CRPD/C/20/D/23/2014.

3.4. Organi giurisdizionali degli Stati membri e del Regno Unito

3.4.1. Austria

Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof), sentenza del 5 dicembre 2011, n. [U 2018/11](#).

Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof), sentenza del 26 giugno 2013, [U1343/2012](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 10 marzo 2015, [L506 1438704-1](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 22 ottobre 2015, [W119 1434517-1](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 15 maggio 2016, [W205 2104654-1](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza dell'8 marzo 2017, [W165 2135349-1](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 28 marzo 2017, [W161 2149727-1/5E ua](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 3 aprile 2017, [W169 2112518](#).

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 10 aprile 2017, [W268 2127664-1](#).

Corte amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 4 marzo 2010, [2006/20/0832](#).

Corte amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 15 settembre 2010, [2008/23/0463](#).

Corte per il diritto d'asilo (Asylgerichtshof), sentenza del 24 febbraio 2011, [A4 213.316-0/2008/11E](#) (sintesi in inglese).

Corte per il diritto d'asilo (Asylgerichtshof), sentenza del 29 gennaio 2013, [E1 432.053-1/2013/5E](#), (sintesi in inglese).

Corte indipendente per il diritto d'asilo (Unabhängiger Asylsenat), decisione del 9 luglio 1998, [203.332/0-VIII/22/98](#).

3.4.2. Belgio

Consiglio di Stato (Raad van State/Conseil d'état), sentenza del 4 aprile 2019, [L'ordre des Barreaux Francophones et Germanophone and Others/Belgio](#), n. 244.190.

Corte costituzionale, sentenza del 26 giugno 2008, [Arrêt no 95/2008](#) [Sentenza n. 95/2008].

Consiglio per il contenzioso degli stranieri [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)/Conseil du contentieux des étrangers (CCE)], sentenza del 18 ottobre 2012, n. [90 024](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 21 aprile 2015, n. [143 740](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 12 maggio 2015, n. [145 367](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 10 novembre 2015, n. [156 326](#) (sintesi in inglese).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 29 giugno 2016, n. [170 821](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 24 ottobre 2016, n. [176 766](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 15 maggio 2018, n. [203 815](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 18 settembre 2018, n. [209 550](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza dell'11 aprile 2019, n. [219 682](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 24 giugno 2019, n. [223 104](#).

Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE), sentenza del 26 novembre 2019, n. [229 288](#).

Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese (Tribunal du travail francophone de Bruxelles), sentenza del 13 dicembre 2017, [17/5651/A](#) (sintesi in inglese).

3.4.3. Cechia

Corte costituzionale (Ustavni soud Ceske republiky), sentenza del 12 aprile 2016, I.ÚS 425/16.

Corte suprema amministrativa, sentenza del 17 giugno 2015, 1 Azs 39/2015-56.

3.4.4. Estonia

Tribunale distrettuale di Tallinn (Corte d'appello), sentenza del 23 dicembre 2015, n. 3-15-2383.

Tribunale distrettuale di Tallinn (Corte d'appello), sentenza del 18 agosto 2017, n. 3-17-1361.

Tribunale distrettuale di Tallinn (Corte d'appello), sentenza dell'8 novembre 2018, n. 3-18-808.

3.4.5. Francia

Consiglio costituzionale (Conseil constitutionnel), decisione del 21 marzo 2019, n. 2018-768 QPC, FR:CC:2019:2018.768.QPC.

Consiglio di Stato (Conseil d'état, Assemblée), sentenza del 21 dicembre 2012, Mme AB et Mlle CD-B, n. 332491, FR:CEASS:2012:332491.20121221.

Consiglio di Stato (Conseil d'état), sentenza del 6 novembre 2019, n. 422017, FR:CECHR:2019:422017.20191106.

Corte di cassazione, Prima sezione civile (Cour de cassation, première chambre civile), sentenza del 3 ottobre 2018, n. 18–19.442, FR:CCASS:2018:C101020.

Corte nazionale per il diritto di asilo [Cour national du droit d'asile (CNDA)], sentenza del 13 febbraio 2014, Ms K, n. 12022774.

CNDA, sentenza del 24 marzo 2015, J.E.F., n. 10012810.

CNDA, sentenza del 9 giugno 2016, Ms D., n. 16001323.

CNDA, sentenza del 21 giugno 2016, M. Q, n. 15004692 C.

CNDA, sentenza del 5 ottobre 2016, Mme Y., n. 14012645 C.

CNDA, sentenza del 13 febbraio 2017, M. E., n. 16017097 C.

CNDA, sentenza del 30 marzo 2017, Mme F., n. 16015058 R.

CNDA, sentenza del 19 aprile 2017, Mme C., n. 16034664.

CNDA, sentenza del 30 maggio 2017, M. S., n. 16015675 C.

CNDA, sentenza del 1^o dicembre 2017, Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N., nn. 17033719 – 17033718 – 17033841 – 17033840 C.

CNDA, sentenza del 22 gennaio 2018, M. X., Mme C. épouse X., M. X., Mme T., M. X., M. X., nos 17030975 – 17031078 – 17035295 – 17031240 – 17031077 – 17030908 C.

CNDA, sentenza del 2 febbraio 2018, Ms A., n. 17034030 C.

CNDA, sentenza del 20 marzo 2019, Mme K., n. 18030347 C.

CNDA, sentenza del 28 giugno 2019, OFPRA c M. T. alias S. et Mme K.T., nn. 18024910–18024911 C.

CNDA, sentenza del 2 ottobre 2019, Mme L., n. 19003209 C.

CNDA, sentenza del 3 ottobre 2019, M. H., n. 18031476 C.

CNDA, sentenza del 13 gennaio 2020, M. A, n. 17016120 C.

Corte d'appello amministrativa di Douai, 19 settembre 2017, n. 17DA00024.

Tribunale amministrativo di Tolosa, sentenza del 9 novembre 2018, n. 1805185 (sintesi in inglese).

3.4.6. Germania

Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), sentenza del 18 luglio 2012, 1 BvL 10/10 (traduzione in inglese).

Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), decisione del 17 settembre 2014, 2 BvR 939/14.

Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof), ordinanza dell'11 ottobre 2012, V ZB 154/11.

Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof), ordinanza del 13 settembre 2017, XII ZB 497/16.

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), ordinanza del 18 luglio 2001, 1 B 118.01.

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 29 maggio 2008, 10 C 11.07.

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza del 19 aprile 2018, 1 C 29.17.

Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht), sentenza dell'8 maggio 2019, 8 C 3.18, DE:BVerwG:2019:080519U8C3.18.0.

Tribunale amministrativo superiore di Amburgo (Hamburgisches Obergerverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 9 febbraio 2011, [4 Bs 9/11](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 7 marzo 2013, [A 9 S 1872/12](#).

Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 16 agosto 2016, [12 CS 16.1550](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 14 settembre 2016, [A 11 S 1125/16](#).

Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 5 aprile 2017, [12 BV 17.185](#).

Tribunale amministrativo di Potsdam (Verwaltungsgericht Potsdam, Germania), sentenza del 27 aprile 2017, [6 K 338/17.A](#) (sintesi in inglese).

Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 23 maggio 2017, [13a B 17.30111](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 16 ottobre 2017, [A 11 S 512/17](#).

Tribunale amministrativo di Münster (Verwaltungsgericht Münster), ordinanza del 20 dicembre 2018, [2 L 989/18.A](#).

Tribunale amministrativo di Bayreuth (Verwaltungsgericht Bayreuth), sentenza del 7 maggio 2019, [4 K 17.33417](#).

Tribunale amministrativo di Münster (Verwaltungsgericht Münster), sentenza del 23 luglio 2019, [11 K 3969/16.A](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 29 luglio 2019, [A 4 S 749/19](#).

Tribunale amministrativo superiore dell'Assia (Hessischer Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 27 settembre 2019, [7 A 1637/14.A](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 29 ottobre 2019, [A 11 S 1203/19](#).

Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), sentenza del 29 novembre 2019, [A 11 S 2376/19](#).

3.4.7. Grecia

Pireo (Corte d'appello amministrativa), sentenza del 10 maggio 2018, [DEFPIR 231/2018](#), (sintesi in inglese).

Tribunale amministrativo di primo grado (Corinto), sentenza del 19 agosto 2013, n. 223/2013.

Tribunale amministrativo, sentenza del 26 ottobre 2018, *AK (Siria)/Ministro dell'Ordine pubblico e della protezione civile*.

3.4.8. Irlanda

Alta Corte, sentenza del 5 febbraio 2010, *O. (a minor)/Minister for Justice, Equality and Law Reform and Another*, [2010] IEHC 151.

Alta Corte, sentenza del 30 marzo 2012, *S.U.N. (South Africa)/Refugee Applications Commissioner*, [2012] IEHC 338.

Alta Corte, sentenza del 5 marzo 2019, *X and Y/Minister for Justice and Equality*, [2019] IEHC 133.

Alta Corte, sentenza del 3 aprile 2019, *X and Y (a minor)/Minister for Justice and Equality (No 2)*, [2019] IEHC 226.

3.4.9. Italia

Tribunale di Genova, sentenza del 13 maggio 2016, 15023/15 (sintesi in inglese).

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sentenza del 31 dicembre 2018, *Ricorrente (Nigeria) contro Ministro dell'Interno (Prefettura di Novara)* (sintesi in inglese).

Tribunale di Bologna, sentenza del 20 gennaio 2020, 8957/2018.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 20 marzo 2019, n. 03927/2018 (sintesi in inglese).

3.4.10. Lituania

Corte suprema (Aukščiausiasis Teismas), sentenza del 13 luglio 2015, *Q.N. e G.M./Stato della Repubblica di Lituania*, Causa civile n. e3K-3-412-690/2015, Procedura giudiziaria n. 2-68-3-39174-2013-9.

3.4.11. Paesi Bassi

Tribunale dell'Aia (Rechtbank Den Haag), sentenza del 9 giugno 2016, NL 16.1136 e NL 16.1138.

Tribunale regionale di Amsterdam, decisione del 13 luglio 2016, 16/13578 (sintesi in inglese).

3.4.12. Polonia

Corte suprema, sentenza del 2 marzo 2017, S.C., Z.C. e F.C., Sygn. akt II KK 358/16 (sintesi in inglese).

Corte suprema amministrativa, sentenza dell'8 maggio 2008, X./Ministero degli Affari interni, II OSK 237/07 (sintesi in inglese).

Corte d'appello (Varsavia), sentenza del 22 giugno 2016, II Aka 59/16 (sentenza in polacco e sintesi in inglese).

3.4.13. Slovenia

Tribunale amministrativo, sentenza del 17 gennaio 2013, I U 1921/12 (sintesi in inglese).

3.4.14. Spagna

Tribunal Superior de Justicia (Corte superiore di giustizia), sentenza del 22 novembre 2018, Fermin/Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.4.15. Svezia

Corte d'appello per la migrazione, sentenza dell'11 febbraio 2014, MIG 2014:1.

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 1° luglio 2016, MIG 2016:16 (sintesi in inglese).

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 26 ottobre 2016, MIG 2016:20.

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 17 marzo 2017, MIG 2017:6.

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 10 aprile 2018, MIG 2018:6.

3.4.16. Regno Unito

Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 1999, Islam (AP)/Secretary of State for the Home Department and R/Immigration Appeal Tribunal and Another ex parte Shah (AP) (Conjoined Appeals), [1999] UKHL 20.

Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2006, Secretary of State for the Home Department/K (FC) and Fornah/Secretary of State for the Home Department, [2006] UKHL 46.

Corte d'appello (sezione civile) di Inghilterra e Galles, sentenza del 20 maggio 2008, Gichura/Home Office, [2008] EWCA Civ 697, [2008] ICR 1287.

Corte d'appello (sezione civile) di Inghilterra e Galles, sentenza del 28 gennaio 2014, R (Das)/Secretary of State for the Home Department, [2014] EWCA Civ 45.

Corte d'appello (sezione civile) di Inghilterra e Galles, sentenza del 27 luglio 2017, *AM (Afghanistan)/Secretary of State for the Home Department*, [2017] EWCA Civ 1123.

Corte d'appello (sezione civile) di Inghilterra e Galles, sentenza del 18 gennaio 2018, *R (RSM, a child)/Secretary of State for the Home Department*, [2018] EWCA Civ 18.

Corte d'appello (sezione civile) di Inghilterra e Galles, sentenza del 23 maggio 2019, *BF (Eritrea)/Secretary of State for the Home Department*, [2019] EWCA Civ 872.

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 17 novembre 2005, *R (Mlloja)/Secretary of State for the Home Department*, [2005] EWHC 2833 (Admin).

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 18 luglio 2007, *S and Others/Secretary of State for the Home Department*, [2007] EWHC 1654.

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 23 marzo 2011, *R (BE)/Secretary of State for the Home Department*, [2011] EWHC 690 (Admin).

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 17 maggio 2013, *R (EO, RA, CE, OE and RAN)/Secretary of State of the Home Department*, [2013] EWHC 1236 (Admin), [2013] WLR (D) 190.

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 28 gennaio 2014, *R (S)/Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWHC 50 (Admin).

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 9 aprile 2014, *R (Refugee Action)/Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWHC 1033 (Admin).

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 9 luglio 2014, *Detention Action/Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWHC 2245 (Admin), [2014] 1 WLR(D) 310.

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 10 ottobre 2014, *R (DK)/Secretary of State for the Home Department*, [2014] EWHC 3257 (Admin).

High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles, sentenza del 3 luglio 2015, *R (RE, JM, KW, MY)/Secretary of State for the Home Department*, [2015] EWHC 2331 (Admin).

High Court (Queen's Bench) di Inghilterra e Galles, sentenza del 12 gennaio 2017, *Arf/Secretary of State for the Home Department*, [2017] EWHC 10 (QB).

High Court (Alta Corte amministrativa) (Inghilterra e Galles), sentenza del 13 luglio 2018, *R (KG)/Secretary of State for the Home Department*, [2018] EWHC 1767 (Admin).

County Court (Central London), sentenza del 23 ottobre 2015, *Toussaint/Home Office*, n. 2YL74948.

Tribunale superiore, sentenza del 29 luglio 1994, *Tiganov* (11193).

Tribunale superiore, sentenza del 10 marzo 1997, *Aga* (14632).

Tribunale superiore, sentenza del 25 marzo 1997, *Akyol* (14745).

Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 29 gennaio 1998, *Orman/Secretary of State for the Home Department* (15173), IAT [1998] INLR 431.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), decisione del 8 aprile 2010, *AZ (Trafficked women) Thailand/Secretary of State for the Home Department*, CG [2010] UKUT 118.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), decisione del 24 giugno 2011, *SW (lesbians – HJ and HT applied)*, CG [2011] UKUT 00251.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 6 gennaio 2012, *AA (unattended children) Afghanistan* [AA (minori non accompagnati) Afghanistan], CG [2012] UKUT 00016.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 18 giugno 2012, *Rawofi (age assessment) – standard of proof*, [2012] UKUT 00197.

Tribunale superiore, sentenza del 24 luglio 2014, *AK and SK (Christians: risk) Pakistan* CG/Secretary of State for the Home Department, [2014] UKUT 00569.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 19 giugno 2015, *NA and VA (protection: Article 7(2) Qualification Directive)*, [2015] UKUT 432.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 17 ottobre 2016, *HD (trafficked women) Nigeria*, CG [2016] UKUT 454.

Tribunale superiore, sentenza dell'11 novembre 2016, *R (ZM and SK)/London Borough of Croydon (Dental age assessment)*, [2016] UKUT 559.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 24 novembre 2016, *JA (child – risk of persecution) Nigeria*, [2016] UKUT 00560.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 12 dicembre 2016, *DD/Secretary of State for the Home Department*, AA 12842 2015.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 29 giugno 2017, *R (FA)/London Borough of Ealing*, JR/12123/2016.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 14 settembre 2017, *R [AS (by his litigation friend Francesco Jeff)]/Kent County Council (age assessment; dental evidence)*, [2017] UKUT 446.

Tribunale superiore, sentenza del 6 settembre 2018, *ES (s82 NIA 2002, Negative NRM)*, [2018] UKUT 335.

Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo), sentenza del 4 dicembre 2018, *R (SM and Others)/Secretary of State for the Home Department (Dublin Regulation – Italy)*, [2018] UKUT 429.

3.5. Organi giurisdizionali di Stati terzi

Canada, Federal Court/Cour fédérale, sentenza del 14 luglio 1999, *Griffith/Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, (1999) 171 FTR 240.

Canada, Federal Court/Cour fédérale, sentenza del 29 luglio 2007, *Streanga/*

Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FC 792.

Canada, Federal Court/Cour fédérale, sentenza del 20 febbraio 2008, *Streanga/*

Canada (Citizenship and Immigration), 2008 FC 231.

Svizzera, Bundesgericht/Tribunal fédéral/Tribunale federale/Tribunal federal, sentenza del

26 aprile 2017, *2C_1052/2016*, *2C_1053/2016* (estratti salienti in tedesco) (sintesi in inglese).

Svizzera, Tribunale federale, sentenza del 14 febbraio 2018, *2C_373/2017*.

Svizzera, Bundesverwaltungsgericht / Tribunal administratif fédéral / Tribunale

amministrativo federale / Tribunal administratif federal, sentenza del 18 luglio 2016, *D-6806*.

Svizzera, Tribunale amministrativo federale, sentenza dell'11 maggio 2017, *BVGE 2017 VI/5*.

Svizzera, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 24 agosto 2017, *D-5920/2016*.

Allegato C. Bibliografia di riferimento

1. Documenti ufficiali

1.1. Unione europea

Ufficio di presidenza della convenzione, Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 14 dicembre 2007, (2007/C303/02).

EASO, La pratica di valutazione dell'età in Europa, 2013.

EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE), 2014.

EASO, Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia, 2016.

EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica, 2016.

EASO, Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori, 2016.

EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016.

EASO, Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) – Un'analisi giuridica, 2016.

EASO, Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement, 2018.

EASO, Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018.

EASO, Guida pratica dell'EASO sull'accertamento dell'età – Seconda edizione, 2018.

EASO, Analisi giuridica – Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2019.

EASO, Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo, 2019.

EASO, Judicial Analysis – Reception of applicants for international protection (Reception Conditions Directive 2013/33/EU), 2020.

EASO, Judicial Analysis – Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive, seconda edizione, 2020.

EASO tool for identification of persons with special needs.

Commissione europea, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, Bruxelles, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 definitivo.

Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, Bruxelles, 3 dicembre 2008, COM(2008) 815 definitivo.

Commissione europea, Comunicazione della Commissione – Orientamenti per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento [COM(2014) 210 final], 3 aprile 2014.

Commissione europea, Decisione (UE) 2018/753 della Commissione, del 22 maggio 2018, che conferma la partecipazione dell'Irlanda alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Bruxelles, 22 maggio 2018, GU L 126/8.

Commissione europea, Comunicazione della Commissione – Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento [COM(2020) C 126/02], 17 aprile 2020.

Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico C: diritti dei cittadini e affari costituzionali, libertà civili, giustizia e affari interni, The Implementation of the Common European Asylum System, maggio 2016.

Parlamento europeo, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, riunione interparlamentare di commissioni, «Women refugees and asylum seekers in the EU: Current legislation and situation at national level» [Donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE: la legislazione e la situazione attuali a livello nazionale], 3 marzo 2016.

Parlamento europeo, Risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti [(2018/2666 (RSP)], 3 maggio 2018.

Parlamento europeo, Relazione sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato [2016/2328(INI)], 14 maggio 2018.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, 27 giugno 2014.

FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali -Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani, 16 ottobre 2015.

FRA, European legal and policy framework on immigration detention of children, 22 giugno 2017.

1.2. Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa, Carta sociale europea (riveduta), adottata il 3 maggio 1996 (data di entrata in vigore: 1° luglio 1999).

Consiglio d'Europa, Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, STCE n. 197, 16 maggio 2005 (data di entrata in vigore: 1° febbraio 2008).

Consiglio d'Europa, Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), STCE n. 210, 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore: 1° agosto 2014).

Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Comitato CPT), CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) – Rev. 2010.

1.3. Nazioni Unite

1.3.1. Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

UNHCR, Handbook on procedures and criteria for determining refugee status and Guidelines on international protection under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of refugees, 1979, riedizione dell'aprile 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4.

UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale - La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

UNHCR, Linee guida di protezione internazionale - L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, 7 aprile 2006, HCR/GIP/06/07.

UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child [Linee guida per determinare l'interesse superiore del minore], maggio 2008.

UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale - Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08.

Comitato esecutivo dell'UNHCR, Conclusion on refugees with disabilities and other persons with disabilities protected and assisted by UNHCR, 12 ottobre 2010, n. 110 (LXI).

UNHCR, Linee Guida sulla detenzione – Linee Guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle misure alternative alla detenzione, 2012

UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere

nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 23 ottobre 2012, HCR/GIP/12/09.

UNHCR, *Beyond Proof – Credibility assessment in EU asylum systems*, maggio 2013.

UNHCR, *UNHCR annotated comments to Directive 2013/33/EU of the European Parliament and Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)*, aprile 2015.

UNHCR, *UNHCR observations on the use of age assessments in the identification of separated or unaccompanied children seeking asylum – Case no CIK-1938/2014 – Lithuanian Supreme Court*, 1^o giugno 2015.

UNHCR e International Detention Coalition (IDC), *Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: a tool for asylum and migration systems*, 2016.

UNHCR, *Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of M.S./Slovakia and Ukraine (appl. no 17189/11) before the European Court of Human Rights*, 1^o giugno 2016.

UNHCR, *UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context*, gennaio 2017.

UNHCR, *Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child*, maggio 2021.

1.3.2. Altri organismi delle Nazioni Unite

Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan e Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, *Harmful traditional practices and implementation of the law on elimination of violence against women in Afghanistan*, 9 dicembre 2010.

Comitato delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia (CRC), *Commento generale n. 5 (2003) – Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6)*, novembre 2003, CRC/GC/2003/527.

UNCRC, *Commento generale n. 6 (2005) – Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, 1^o settembre 2005, CRC/GC/2005/6.

UNCRC, *Commento generale n. 12 (2009) – Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, 1^o luglio 2009, CRC/C/GC/12.

UNCRC, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, 29 maggio 2013, CRC /C/GC/14.

Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, *General comment no 3 of the Committee against Torture – Implementation of Article 14 by States parties*, 19 novembre 2012, CAT/C/GC/3.

Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, *General Recommendation No. 32 on the Gender-Related Dimensions of Refugee Status, Asylum, Nationality and Statelessness of Women*, 14 novembre 2014, UN Doc CEDAW/C/GC/32.

Comitato delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e Comitato CRC, *Joint General Comment no 4 (2017) and no 23 (2017) on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return*, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, *General comment no 1 (2014): Article 12 equal recognition before the law* [Commento generale n. 1 (2014) - articolo 12 - Uguale riconoscimento dinanzi alla legge], 19 maggio 2014, CRPD/C/GC/1.

Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Declaration of the Rights of the Child* [Dichiarazione dei diritti del fanciullo], 20 novembre 1959, A/Res/1386(XIV).

Assemblea generale delle Nazioni Unite, *UN Principles for Older Persons*, risoluzione 46/91 del 16 dicembre 1991.

Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment* [Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante], 2004, PTS. n. 8/Rev.1.

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) (T. Smith e L. Brownlees), *Age Assessment: A technical note*, gennaio 2013.

UNICEF (R. Hodgkin e P. Newell), *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, terza edizione, 2007.

UN Women, UNICEF e programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, *Informal Justice Systems – Charting a course for human rights-based engagement*, 2012.

1.4. Pubblicazioni dell'International Association of Refugee Law Judges (Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato)

EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici – Un'analisi giuridica*, 2016.

EASO, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) – Un'analisi giuridica*, 2016.

EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018.

EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018.

2. Altre pubblicazioni

Asylum Information Database (AIDA) e Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), *The Concept of Vulnerability in European Asylum Procedures*, 2017.

M. Crock, C. Ernest e R. McCallum, «Where disability and displacement intersect: Asylum seekers and refugees with disabilities», *International Journal of Refugee Law*, Vol. 24, n. 4, 2013, pagg. 735-764.

ECRE, *Not There Yet: An NGO perspective on challenges to a fair and effective Common European Asylum System* [Non ci siamo ancora: il punto di vista delle ONG sulle sfide per un sistema europeo comune di asilo equo ed efficace], 2013.

ECRE e Rete giuridica europea in materia di asilo, *ECRE/ELENA case law note on the application of the Dublin Regulation to family reunion cases*, febbraio 2018.

European Law Institute, *Statement of the European Law Institute: Detention of asylum seekers and irregular migrants and the rule of law*, 2017.

W. W. Greulich e S. Idell Pyle, *Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist*, seconda edizione, Stanford University Press, CA, 1959.

Lee Hasselbacher, «State obligations regarding domestic violence: The European Court of Human Rights, due diligence, and international legal minimums of protection», *Northwestern Journal of International Human Rights*, Vol. 8, n. 2, 2010.

J. Herlihy, «Evidentiary assessment and psychological difficulties», in G. Noll (ed.), *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures*, Martinus Nijhoff, Leiden/ Boston, 2005, pagg. 123–137.

Commissione internazionale di giuristi (ICJ), *The Yogyakarta Principles – Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity* [Principi di Yogyakarta: principi sull'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere], marzo 2007.

ICJ, *The Yogyakarta Principles plus 10 – Additional principles and state obligations on the application of international human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics to complement the Yogyakarta Principles*, 10 novembre 2017.

Ireland, International Protection Appeals Tribunal, *Chairperson's guideline no 2019/1 on taking evidence from appellants and other witnesses* [Linee guida n. 2019/1 del presidente sull'assunzione di prove da parte dei ricorrenti e da altri testimoni], 28 gennaio 2019.

F. Krill, «The protection of women in international humanitarian law», *International Review of the Red Cross*, N. 249, 1985.

Oslo University Hospital, Dipartimento di medicina legale, Divisione di medicina di laboratorio, [Manual – BioAlder: A tool for using biological tests to assess the age of unaccompanied minor asylum-seekers](#), versione 1, 19 giugno 2017.

J. Pobjoy, *The Child in International Refugee Law*, Cambridge University Press, Londra, 2017.

Regno Unito, Tribunale per l'asilo e l'immigrazione e Immigration Appellate Authority, [Immigration Appellate Authority – Asylum Gender Guidelines](#) [Autorità d'appello per l'immigrazione - Linee guida sul genere in relazione all'asilo], 1^o novembre 2000.

Tribunali giudiziari del Regno Unito, [Practice Direction – First-tier and Upper Tribunal: Child, vulnerable adult and sensitive witnesses](#) [Istruzione pratica - Tribunale di primo grado e Tribunale superiore: testimoni minori, adulti vulnerabili e sensibili].

Tribunali giudiziari del Regno Unito, [Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010: Child, vulnerable adult and sensitive appellant guidance](#) [Nota orientativa presidenziale congiunta n. 2 del 2010: orientamenti per ricorrenti minori, adulti vulnerabili e sensibili].

Organizzazione mondiale della sanità, London School of Hygiene and Tropical Medicine e Programma Dafne della Commissione europea, [WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women](#) [Raccomandazioni etiche e in materia di sicurezza dell'OMS per i colloqui con donne vittime di tratta], 2003.

Allegato D. Esempi di buone prassi nei procedimenti in materia di protezione internazionale dinanzi a un giudice, ai sensi della DPA (rifusione)

Il presente allegato fornisce esempi di buone prassi attuate dai giudici in procedimenti giudiziari che riguardano ricorrenti vulnerabili nell'ambito di casi di protezione internazionale. Dopo un elenco iniziale di punti afferenti alla vulnerabilità in generale, vengono citati esempi di buone prassi relative a:

- ricorrenti minori;
- ricorrenti per cui sono in discussione l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere;
- ricorrenti con disabilità;
- ricorrenti affetti da una grave malattia;
- ricorrenti che soffrono di disturbi mentali;
- ricorrenti che patiscono conseguenze fisiche psicologiche di torture o altri trattamenti inumani o degradanti;
- ricorrenti che patiscono le conseguenze di stupri o violenza sessuale;
- vittime della tratta di esseri umani.

La prassi dipende dal sistema giudiziario nazionale. In alcuni Stati membri gli organi giurisdizionali trattano la questione della vulnerabilità per mezzo di istruzioni pratiche: nel Regno Unito, ad esempio, è stata pubblicata in merito una nota orientativa presidenziale congiunta del 2010⁽⁷⁵⁴⁾, accompagnata da un'istruzione pratica del 2008⁽⁷⁵⁵⁾, che è applicabile nel sistema giurisdizionale britannico e nei confronti di testimoni minori, adulti vulnerabili⁽⁷⁵⁶⁾ e sensibili⁽⁷⁵⁷⁾.

⁽⁷⁵⁴⁾ Tribunali giudiziari (Regno Unito), Joint Presidential Guidance Note no 2 of 2010: Child, vulnerable adult and sensitive appellant guidance [Nota orientativa presidenziale congiunta n. 2 del 2010: orientamenti per ricorrenti minori, adulti vulnerabili e sensibili], da cui derivano alcuni degli orientamenti forniti nel presente allegato. La nota è stata «elaborata per il First Tier Immigration and Asylum Chamber [Tribunale di primo grado (Sezione Immigrazione e asilo)] in base alla Guida, pubblicata dal Presidente decano dei tribunali, riguardante i testimoni minori, adulti vulnerabili e sensibili» (ossia i Tribunali giudiziari del Regno Unito), Practice Direction – First-tier and Upper Tribunal: Child, vulnerable adult and sensitive witnesses. La nota è stata pubblicata dal Tribunale superiore e dal First Tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) affinché venisse applicata nei tribunali in questione.

⁽⁷⁵⁵⁾ Tribunali giudiziari (Regno Unito), Practice Direction – First Tier and Upper Tribunal: Child, vulnerable adult and sensitive witnesses, 2008.

⁽⁷⁵⁶⁾ Ai sensi del diritto britannico, per «adulto vulnerabile» qui si intende, ai sensi della sezione 59 del Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 [Legge sulla tutela dei gruppi vulnerabili], «una persona [che] ha raggiunto l'età di 18 anni e che – a) è alloggiata in una struttura residenziale; b) è alloggiata in un centro attrezzato per anziani; c) riceve cure domiciliari; d) riceve una qualsiasi forma di assistenza sanitaria; e) è sottoposta a misure restrittive della libertà; f) è soggetta, in virtù di un provvedimento emesso da un tribunale, alla supervisione di una persona che esercita funzioni ai fini della parte 1 del Criminal Justice and Court Services Act 2000 [Legge del 2000 in materia di giustizia penale e servizi giudiziari] [...]; g) usufruisce di un servizio assistenziale rispondente alla descrizione prevista; h) usufruisce di un servizio o partecipa a un'attività specialmente destinata a persone che rientrano nel paragrafo 9; i) riceve pagamenti (o questi ultimi vengono versati per suo conto a un'altra persona) in applicazione di accordi di cui alla sezione 57 dell'Health and Social Care Act 2001 [Legge del 2001 in materia di assistenza socio-sanitaria] [...], o j) richiede assistenza nella conduzione dei propri affari».

⁽⁷⁵⁷⁾ Regno Unito, Practice Direction – First Tier and Upper Tribunal: Child, vulnerable adult and sensitive witnesses, op. cit. (nota 755 sopra), punto 1, lettera c), «un testimone adulto nel caso in cui la qualità delle prove da questi presentate possa diminuire a motivo del timore o del disagio da parte del testimone in relazione al fatto di deporre nella causa».

Vulnerabilità in generale

- In base all'istruzione pratica del Regno Unito, si dovrebbero convocare persone vulnerabili in qualità di testimoni solo se il giudice stabilisce che gli elementi di prova sono necessari affinché il processo sia equo e qualora non venga pregiudicata l'incolumità di tali persone ⁽⁷⁵⁸⁾. Una decisione di questo genere deve essere adottata tenendo conto di tutti gli elementi di prova disponibili e dei motivi dedotti dalle parti ⁽⁷⁵⁹⁾.
- Se possibile, eventuali problemi e soluzioni dovrebbero essere individuati prima dell'audizione ⁽⁷⁶⁰⁾.
- Può essere opportuno disporre che una persona vulnerabile renda la propria testimonianza mediante collegamento telefonico, tramite video o altri mezzi, o disporre che venga nominata ai fini dell'audizione una persona che disponga delle competenze o dell'esperienza adeguate per agevolare la deposizione di un testimone minore, adulto vulnerabile o sensibile ⁽⁷⁶¹⁾.
- Può essere altresì opportuno invitare persone interessate (quali ad esempio i genitori del minore) a formulare le loro osservazioni ⁽⁷⁶²⁾.
- Potrebbe essere consigliabile risparmiare a un testimone vulnerabile l'esperienza dolorosa di deporre per una seconda volta. Qualora si consideri che una seconda testimonianza costituisca una potenziale esperienza dolorosa, si potrebbe valutare la possibilità di rinviare la domanda a un comitato diversamente composto per il riesame, con l'avvertenza che la trascrizione della deposizione del richiedente, effettuata nel corso della prima udienza, sia accettata quale elemento di prova senza che il richiedente debba rendere una nuova testimonianza verbale, salvo in merito a questioni o ulteriori elementi di prova che il richiedente, un'altra parte o il giudice potrebbero essere tenuti a presentare ⁽⁷⁶³⁾.
- Nel Regno Unito un giudice può vietare ad alcuni o a tutti i membri del pubblico l'accesso a un'audizione o ad una parte di essa se ciò è necessario, tra l'altro, per tutelare la vita privata di una parte o gli interessi di un minore ⁽⁷⁶⁴⁾. Inoltre i tribunali britannici possono, in circostanze eccezionali, vietare ad alcuni o a tutti i membri del pubblico l'accesso a un'audizione o ad una parte di essa per garantire che la pubblicità non porti pregiudizi agli interessi della giustizia, ma solo se ciò è indispensabile e nella misura strettamente necessaria ⁽⁷⁶⁵⁾. In alcuni Stati membri la prassi prevede lo svolgimento dell'audizione a porte chiuse.
- In alcuni casi un giudice dovrà confrontarsi proattivamente con un ricorrente vulnerabile per garantire che questi sia efficacemente rappresentato: per esempio, se un richiedente vulnerabile non dispone di un rappresentante legale e, nonostante abbia diritto a un'audizione orale, opta per un ricorso esclusivamente cartaceo, il giudice può ritenere opportuno spiegargli per iscritto che il suo ricorso si svolgerà comunque per mezzo di un'audizione orale e che il richiedente può (e potrebbe essere intenzionato a) nominare un rappresentante legale.
- Un ricorrente vulnerabile deve disporre di un tempo adeguato prima dell'audizione per acquisire familiarità con la sala delle udienze ⁽⁷⁶⁶⁾.
- Una causa che coinvolga una persona vulnerabile deve essere indicata per prima nell'ordine del giorno, precedendo altre cause ⁽⁷⁶⁷⁾.
- Se la persona vulnerabile non è legalmente rappresentata, occorre valutare se un rinvio possa consentirle o meno di ricorrere a un legale ⁽⁷⁶⁸⁾.
- Una presentazione formulata correttamente contribuisce ad alleviare l'ansia. Gestì semplici come salutare tutti con un sorriso quando si entra in aula, presentare se stessi e tutti gli altri e spiegare quale sia il ruolo del giudice può essere d'aiuto a questo riguardo e il modo di procedere può essere importante per creare condizioni idonee per la testimonianza di una persona vulnerabile.
- Non si deve presupporre che un determinato ricorrente vulnerabile desideri che vengano attuati accordi specifici o particolari ⁽⁷⁶⁹⁾.

⁽⁷⁵⁸⁾ Regno Unito, Practice Direction - First Tier and Upper Tribunal: Chld, vulnerable adult and sensitive witnesses, op. cit. (nota 755 sopra), punto 2.

⁽⁷⁵⁹⁾ Ibid., punto 3. La nota orientativa presidenziale congiunta fornisce ulteriori indicazioni in merito ai ricorrenti minori, adulti vulnerabili e sensibili dinanzi al First Tier Tribunal del Regno Unito [Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra)].

⁽⁷⁶⁰⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 755,754 sopra), punto 4.

⁽⁷⁶¹⁾ Regno Unito, Practice Direction - First Tier and Upper Tribunal: Chld, vulnerable adult and sensitive witnesses, op. cit. (nota 756,755 sopra), punto 7.

⁽⁷⁶²⁾ Ibid., punto 4.

⁽⁷⁶³⁾ Cfr. per esempio Federal Court / Cour fédérale (Canada), sentenza del 14 luglio 1999, Griffith/Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [Griffith/Canada (Ministro della Cittadinanza e dell'immigrazione)], (1999) 171 FTR 240.

⁽⁷⁶⁴⁾ Ciò è stabilito dal diritto derivato del Regno Unito. Cfr. Statutory Instrument 2005/230 [Strumento legislativo 2005/230], articolo 54, paragrafo 3, lettera b).

⁽⁷⁶⁵⁾ Ciò è stabilito dal diritto derivato del Regno Unito. Cfr. ibid., articolo 54, paragrafo 4.

⁽⁷⁶⁶⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra), punto 7.

⁽⁷⁶⁷⁾ Ibid., paragrafo 5.1, punto iv).

⁽⁷⁶⁸⁾ Ibid., paragrafo 5,1, punto vi).

⁽⁷⁶⁹⁾ Ibid., punto 4.

Vulnerabilità in generale

- Eventuali argomenti problematici devono essere segnalati facendo presente che, secondo il giudice, non è piacevole parlarne e che questi, tuttavia, ha alcune domande molto specifiche da porre in merito agli aspetti in questione.
- Moderare il tono o il contenuto dell'interrogatorio, ove opportuno.
- Se un ricorrente è identificato come vulnerabile nel corso dell'audizione, potrebbe rendersi necessario un rinvio per consentire che venga richiesta una perizia e/o si ricevano istruzioni ⁽⁷⁷⁰⁾.

Minori

- I minori hanno esigenze specifiche, correlate in particolare alla loro età e alla loro mancanza di autonomia, nonché anche alla loro condizione di richiedenti asilo ⁽⁷⁷¹⁾.
- Il CRC prescrive agli Stati di adottare «misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato [...] solo o accompagnato [...] possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie» ⁽⁷⁷²⁾.
- Considerando la potenziale vulnerabilità dei minori, occorre attribuire particolare priorità e fornire assistenza alla gestione dei loro casi, prestando estrema e costante attenzione al loro benessere.
- Orientarsi sempre in base all'interesse superiore del minore.
- Spesso una formazione specializzata è un prerequisito di cui un giudice deve disporre per poter esaminare ricorsi di minori. In Irlanda, ad esempio, per i responsabili delle decisioni è obbligatorio un modulo di formazione dell'UNHCR della durata di due giorni.
- Garantire che l'audizione sia meno formale di quelle ordinarie.
- Accertarsi che il rappresentante del minore sia presente.
- Consentire al minore di essere assistito dal numero di adulti idonei che desidera (ivi compresi operatori sociali) nel corso dell'audizione.
- Valutare se sia opportuno che un minore renda una dichiarazione alla presenza di una persona che, pur agendo da adulto responsabile, è nota per esercitare una forte influenza sul minore ⁽⁷⁷³⁾. Non si deve presupporre che un minore desideri avere accanto una persona specifica, quand'anche si tratti di un tutore o di un genitore, durante l'audizione ⁽⁷⁷⁴⁾.
- Il giudice dovrebbe tenere presente che «data la sua mancanza di conoscenze, esperienza e maturità, non ci si può aspettare che un minore rispetti le procedure come un adulto. Ovviamente un minore può sia mentire che dire la verità, ma potrebbe anche avere maggiori difficoltà a rispondere alle domande con la comprensione e l'intuito necessari» ⁽⁷⁷⁵⁾.
- L'audizione dovrebbe essere quanto più informale possibile.
- Il disturbo da stress post-traumatico e il conseguente arresto dello sviluppo emotivo potrebbero incidere sulla capacità di un minore di riferire esperienze dolorose ⁽⁷⁷⁶⁾.
- Un giudice dovrebbe prestare attenzione a non riporre aspettative in un minore richiedente senza considerare la sua maturità o valutare se tali aspettative siano o meno realistiche, tenendo conto della situazione particolare e della maturità del minore ⁽⁷⁷⁷⁾.
- Esaminare i problemi con i rappresentanti legali / gli adulti responsabili di riferimento prima o invece di ascoltare la testimonianza di un minore ⁽⁷⁷⁸⁾.

⁽⁷⁷⁰⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra), paragrafo 10.2, punto viii).

⁽⁷⁷¹⁾ Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47 sopra), punto 99.

⁽⁷⁷²⁾ articolo 22, paragrafo 1, CRC. Cfr. anche Corte EDU, 2012, *Popov/Francia*, op. cit. (nota 335 sopra), citata in Corte EDU (Grande Camera), 2014, *Tarakhel/Svizzera*, op. cit. (nota 47 sopra), punto 99.

⁽⁷⁷³⁾ Tribunale distrettuale di Tallinn (Estonia), sentenza del 23 dicembre 2015, causa n. 3-15-2383.

⁽⁷⁷⁴⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra), paragrafo 10.1, punto iv).

⁽⁷⁷⁵⁾ High Court (Alta Corte amministrativa) di Inghilterra e Galles Regno Unito, sentenza del 17 novembre 2005, *R (Mlloja) v Secretary of State for the Home Department*, [2005] EWHC 283 (Admin), punto 33.

⁽⁷⁷⁶⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 6 gennaio 2012, *AA (unattended children) Afghanistan*, CG [2012] UKUT 00016 (IAC), punto 11.

⁽⁷⁷⁷⁾ High Court (Irlanda), sentenza del 5 febbraio 2010, *O (a minor) v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Another*, [2010] IEHC 151.

⁽⁷⁷⁸⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 31 maggio 2013, *ST (Child asylum seekers) Sri Lanka* [ST (minori richiedenti asilo) Sri Lanka], [2012] UKUT 00292 (IAC).

Minori

- Benché appaia improbabile che un giudice possa contare sulla deposizione resa da un minore di età pari o inferiore a 12 anni, anche i bambini hanno diritto di esprimere il loro parere su questioni che li riguardano direttamente e possono essere in grado di esprimerlo ⁽⁷⁷⁹⁾.
- Potrebbe essere necessario (in base all'età) modificare il lessico e il tono utilizzati. Evitare espressioni gergali e sorridere maggiormente durante il procedimento.
- Se possibile, indossare un abito diverso da una tenuta completamente nera/color antracite/blu scuro se tale abbigliamento può mettere in soggezione un bambino.
- Verificare che il minore si senta a proprio agio prima di testimoniare (accertandosi se abbia freddo/caldo, se desideri un bicchiere d'acqua, ecc.).
- Il giudice dovrebbe sempre domandare al minore come questi desideri essere chiamato: un appellativo come "signore" o "signora" rischia di essere troppo formale in tale contesto; di norma, sarà opportuno rivolgersi a un minore con il suo nome di battesimo.
- Accertarsi di avere spiegato chiaramente fin dall'inizio che cosa accadrà durante l'audizione.
- Spiegare frequentemente con termini semplici cosa sta succedendo.
- Potrebbe essere utile tenere a disposizione dei minori più giovani carta e penne affinché possano disegnare.
- Non si deve aspettare che sia il minore a chiedere una pausa; occorre proporla e fare pause regolari.
- Fornire al minore un'idea di quando potrebbe essere pronunciata la decisione e spiegare che non deve preoccuparsi al riguardo.
- Ove applicabile e opportuno, in una causa dall'esito evidente, comunicare verbalmente al minore che la domanda verrà accolta per evitare che si angosci ulteriormente.
- Un giudice deve avvertire i rappresentanti legali qualora intenda discostarsi da una valutazione favorevole della credibilità nei confronti di un minore ⁽⁷⁸⁰⁾.
- Potrebbero rendersi necessarie misure speciali per i minori non accompagnati che partecipano a un'audizione orale.
- I giudici del Regno Unito svolgono un'audizione prima del riesame per tutti i richiedenti che, alla data della domanda di asilo, hanno un'età inferiore a 18 anni ⁽⁷⁸¹⁾.
- Gli orientamenti della giurisprudenza del Regno Unito ⁽⁷⁸²⁾ definiscono il seguente elenco di controllo per l'esame del ricorso di un minore.
 - Quanti anni aveva il minore alla data della domanda di asilo?
 - L'audizione dovrebbe svolgersi a porte chiuse o essere aperta al pubblico? Il rappresentante del minore ha chiesto di vietare al pubblico l'accesso all'audizione?
 - La sede dell'audizione dovrebbe essere modificata per preparare un ambiente maggiormente adatto a un minore?
 - Sono state prese in considerazione norme nazionali applicabili e linee guida dell'UNHCR in materia di testimonianze rese da minori?
 - Il minore può testimoniare a mezzo video?

⁽⁷⁷⁹⁾ Cfr. UKUT, 2013, ST (Child asylum seekers) Sri Lanka, op. cit. (nota 778 sopra), con Comitato CRC, Commento generale n. 14, op. cit. (nota 87 sopra), sezione 1.A, secondo paragrafo: «Il fatto che il minore sia molto giovane o in una situazione di vulnerabilità (ad esempio sia disabile, appartenga a una minoranza, sia un migrante, ecc.) non lo priva del diritto di esprimere la propria opinione, né riduce il peso della sua opinione nella determinazione del proprio superiore interesse»; e Comitato CRC, 2018, YB e NS/Belgio, op. cit. (nota 365 sopra), punto 8.8, riguardante una bambina che aveva «5 anni quando è stata adottata la seconda decisione in merito alla domanda di visto umanitario presentata dagli autori e [...] sarebbe stato perfettamente in grado di formulare una propria opinione sulla possibilità di risiedere stabilmente con gli autori in Belgio».

⁽⁷⁸⁰⁾ UKUT, 2013, ST (Child asylum seekers) Sri Lanka, op. cit. (nota 778 sopra).

⁽⁷⁸¹⁾ Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (Regno Unito), sentenza del 29 gennaio 1998, Orman v Secretary of State for the Home Department, IAT [1998] INLR 431.

⁽⁷⁸²⁾ Ibid.

Orientamento sessuale e/o identità di genere

- Sarà opportuno considerare caso per caso quali misure procedurali siano necessarie per quanto concerne le richieste presentate da persone LGBTI. Potrebbe essere opportuno svolgere la loro audizione a porte chiuse.
- È preclusa la possibilità di interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente protezione internazionale ⁽⁷⁸³⁾.
- Gli organi decisionali dovrebbero mantenere un atteggiamento obiettivo e imparziale per non giungere a conclusioni basate su percezioni di genere stereotipate, superficiali, errate o inadeguate ⁽⁷⁸⁴⁾.
- Potrebbe essere di aiuto il «modello «Difference, Stigma, Shame, Harm» (DSSH: differenza, stigmatizzazione, vergogna, lesioni fisiche) ⁽⁷⁸⁵⁾, che fornisce una metodologia per consentire agli organi decisionali di ottenere dai richiedenti elementi di prova efficaci in relazione a richieste fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
- L'UNHCR raccomanda le seguenti misure procedurali nelle cause riguardanti l'orientamento sessuale e/o all'identità di genere ⁽⁷⁸⁶⁾:
 - i) Spesso un ambiente aperto e rassicurante si rivela di fondamentale importanza per stabilire un rapporto di fiducia tra intervistatore e richiedente; un tale contesto favorirà la rivelazione di informazioni personali e sensibili. All'inizio dell'intervista, l'intervistatore deve rassicurare il richiedente sul fatto che tutti gli aspetti della sua domanda verranno trattati con discrezione. Anche gli interpreti sono tenuti a rispettare la confidenzialità delle informazioni.
 - ii) Gli intervistatori e coloro che hanno la responsabilità di prendere la decisione sullo status devono mantenere un approccio obbiettivo, in modo tale da non giungere a conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI. La presenza o l'assenza di determinati comportamenti, o di un aspetto conforme allo stereotipo, non devono costituire un elemento che permette di stabilire che il richiedente possiede, o non possiede, un determinato orientamento sessuale o una certa identità di genere. Non esistono caratteristiche o qualità universali che identifichino le persone LGBTI, così come non ve ne sono per le persone eterosessuali. Le esperienze di vita possono essere estremamente diverse anche tra persone che provengono dallo stesso paese.
 - iii) L'intervistatore e l'interprete devono evitare di esprimere, sia verbalmente che con il linguaggio del corpo, qualsiasi giudizio sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, il comportamento sessuale o i modelli relazionali del richiedente. Gli intervistatori e gli interpreti che si sentono a disagio di fronte a un diverso orientamento sessuale o di una diversa identità di genere potrebbero inavvertitamente esprimere con il linguaggio del corpo l'intenzione di tenere a distanza o di umiliare il richiedente. L'autoconsapevolezza e una formazione specifica (si veda il punto iv) rappresentano pertanto aspetti cruciali di un'equa procedura di determinazione dello status.
 - iv) Le formazioni specifiche sugli aspetti particolari delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone LGBTI rivestono una fondamentale importanza per coloro che devono prendere la decisione in merito alla domanda, per gli intervistatori, gli interpreti, gli avvocati e i rappresentanti legali.
 - v) È fondamentale utilizzare un lessico che non sia offensivo e che mostri una disposizione positiva nei confronti della diversità di orientamento sessuale e identità di genere, in particolare quando si parli nella lingua madre del richiedente. L'utilizzo di una terminologia inappropriata può impedire al richiedente di presentare la reale natura del suo timore. Il ricorso a termini offensivi potrebbe aver caratterizzato la persecuzione, per esempio in casi di prepotenze o molestie. Anche termini apparentemente neutri o scientifici potrebbero sortire lo stesso effetto dei termini peggiorativi. Per esempio, pur essendo ampiamente utilizzato, in alcuni paesi anche il termine "omosessuale" è considerato dispregiativo.
 - vi) Andrebbero considerate favorevolmente eventuali richieste specifiche da parte del richiedente rispetto al genere degli intervistatori o degli interpreti. Ciò potrebbe aiutare il richiedente a testimoniare nel modo più aperto possibile anche in merito a questioni sensibili. Se l'interprete proviene dallo stesso paese o condivide la medesima religione o cultura del richiedente, ciò potrebbe aumentare il senso di vergogna di questi e impedirgli di presentare in modo completo tutti gli aspetti rilevanti della sua richiesta.

⁽⁷⁸³⁾ CGUE (Grande Sezione), 2014, A, B e C, op. cit. (nota 31 sopra), punto 72; CGUE, 2018, Fathi, op. cit. (nota 357 sopra), punto 89.

⁽⁷⁸⁴⁾ UNHCR, *Beyond Proof – Credibility assessment in EU asylum systems*, maggio 2013, pag. 28.

⁽⁷⁸⁵⁾ Il modello DSSH è stato ideato dall'avvocato britannico S. Chelvan e vi fa riferimento l'UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9*, op. cit. (nota 156 sopra). Cfr. anche EASO, *Un'analisi giuridica – Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, op. cit. (nota 5 sopra), pag. 188.

⁽⁷⁸⁶⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9*, op. cit. (nota 156 sopra), punto 60.

Orientamento sessuale e/o identità di genere

vii) Eventuali domande relative ad atti di violenza sessuale vanno poste con la stessa sensibilità che si riserverebbe a qualsiasi altro caso di vittima di violenza sessuale, indipendentemente dal fatto che la vittima sia di sesso maschile o femminile. Il rispetto della dignità umana del richiedente asilo deve costituire in ogni momento un principio guida.

viii) Per quanto riguarda le richieste presentate da donne e fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, le Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione legata al genere invitano a fornire ulteriori garanzie. Le richiedenti asilo di sesso femminile, per esempio, dovrebbero essere intervistate separatamente, in assenza dei membri della famiglia di sesso maschile, in modo da dare loro la possibilità di presentare il proprio caso.

ix) Nel caso di richiedenti di minore età, si applicano precise garanzie procedurali, ivi compresa la possibilità di essere esaminati su base prioritaria e di vedersi assegnati un tutore qualificato e un rappresentante legale.»

Disabilità

- Accertarsi di conoscere con precisione i dettagli della disabilità di un richiedente, in modo da poter predisporre adeguatamente la sala delle udienze per quanto riguarda, ad esempio, la mobilità o lo spazio per gli accompagnatori. Verificare che la sala sia stata preparata prima della seduta ⁽⁷⁸⁷⁾.
- Valutare se occorra richiedere una perizia sulla disabilità e se sia necessario un rinvio a tal fine ⁽⁷⁸⁸⁾.
- Tenendo conto del principio della dignità umana, garantire il patrocinio legale e la tutela di persone che, a causa della loro disabilità, non possono difendere efficacemente i loro interessi ⁽⁷⁸⁹⁾.
- Un giudice non deve chiedere a un richiedente cieco di rendere una dichiarazione per iscritto ⁽⁷⁹⁰⁾.
- Nel corso di un'audizione con un ricorrente cieco, l'Irish Tribunal ha ritenuto utile, al fine di orientare il ricorrente e farlo sentire più a suo agio, descrivergli la sala delle udienze nel dettaglio, indicando per esempio la forma dei tavoli e la distanza tra lui e il giudice, nonché quella tra lui e gli altri astanti; il giudice glieli ha inoltre presentati rapidamente.
- Conformemente al requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 3), della CRPD di adottare «misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica», tale sostegno può «assumere varie forme, tra cui il riconoscimento di diversi metodi di comunicazione, che consentano la testimonianza tramite video in determinate situazioni, accomodamenti procedurali, la prestazione di servizi professionali di interpretazione nella lingua dei segni e altri metodi di assistenza» ⁽⁷⁹¹⁾.

⁽⁷⁸⁷⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra), paragrafo 5.1, punto ii).

⁽⁷⁸⁸⁾ Ibid., paragrafo 5.1, punto vii).

⁽⁷⁸⁹⁾ Tribunale distrettuale di Tallinn (Estonia), sentenza del 18 agosto 2017, causa n. 3-17-1361.

⁽⁷⁹⁰⁾ Ibid.

⁽⁷⁹¹⁾ Comitato CRPD, General Comment no 1 (2014): Article 12 equal recognition before the law, 19 maggio 2014, CRPD/C/GC/1, punto 39.

Malattia grave

- Accertarsi di conoscere con precisione i dettagli di una patologia, in modo da poter predisporre adeguatamente la sala delle udienze, per esempio in relazione alla mobilità o allo spazio per gli accompagnatori. Verificare che la sala sia stata preparata prima della seduta ⁽⁷⁹²⁾.
- È possibile che i ricorrenti siano affetti da svariate patologie e non intendano rivelarle se non sono invitati a farlo; tali patologie potrebbero tuttavia essere rilevanti per la loro vulnerabilità nell'ambito di una procedura di ricorso, per esempio in caso di diabete di tipo 1, PTSD, ansia, sintomi depressivi (meno gravi del PTSD), emicrania, mal di testa o disturbi di pressione arteriosa. Verificare fin dall'inizio se il ricorrente sia affetto o meno da tali patologie.
- Nel caso di un problema medico su cui le informazioni disponibili sono nulle o insufficienti, qualora tale problema abbia particolare rilevanza nel procedimento, il giudice potrebbe considerare la possibilità di concedere un certo tempo per presentare o eventualmente aggiornare le informazioni mediche.
- Ove sia disponibile un referto medico, il giudice dovrebbe dichiarare di esserne a conoscenza e domandare se il ricorrente intenda aggiungere altre osservazioni; in base alla risposta, il giudice potrebbe informarsi per verificare se il ricorrente si stia sottoponendo a cure per risolvere il problema e comunicargli che è possibile fare una pausa in qualsiasi momento. Possono essere opportune pause brevi e regolari.
- Tra i compiti principali rientra quello di gestire l'audizione e le relative pause, prestando attenzione allo stato del ricorrente nel corso dell'audizione tenendo sotto controllo, per esempio, il meccanismo di attivazione del ricordo degli eventi per le vittime di PTSD o l'ansia che, qualora raggiunga livelli eccessivi, pregiudica la capacità di testimoniare (quando il ricorrente si «blocca» o è sul punto di piangere) e interagendo con il rappresentante legale per quanto concerne eventuali richieste specifiche.
- Occorre essere consapevoli dell'effetto della stigmatizzazione in merito alla malattia nel paese di origine della persona interessata. Nell'ambito di una causa belga, un richiedente con il virus HIV ha richiesto energicamente un interprete di amarico di un paese di origine diverso dal suo (l'Etiopia), a causa della discriminazione nei confronti delle persone affette da HIV. Il giudice non ha acconsentito alla richiesta e la decisione è stata annullata ⁽⁷⁹³⁾.

⁽⁷⁹²⁾ Regno Unito, Joint Presidential Guidance Note no 2, op. cit. (nota 754 sopra), paragrafo 5.1, punto ii).

⁽⁷⁹³⁾ Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 15 maggio 2018, 203 815.

Disturbi mentali

- Se un ricorrente è affetto da una malattia psichica, dovrebbe essere prodotto un referto medico che riporti la sua situazione mentale e riguardi nello specifico la sua idoneità a rendere una testimonianza orale. Inoltre, se è possibile, il referto dovrebbe spiegare se la testimonianza possa essere o meno influenzata dalla patologia del ricorrente ⁽⁷⁹⁴⁾.
- In mancanza di un referto, valutare se occorra richiedere una perizia sulla salute mentale e se sia necessario un rinvio a tal fine ⁽⁷⁹⁵⁾.
- Durante la valutazione della testimonianza orale, prestare attenzione alla malattia/al disturbo, ai suoi effetti sulla memoria del ricorrente e alla sua pertinenza rispetto alla tensione normale che comporta una testimonianza ⁽⁷⁹⁶⁾.
- Valutare caso per caso quali misure procedurali siano necessarie nell'ambito di ricorsi che riguardano persone affette da problemi psicologici dovuti a trauma, malattia mentale, ecc. Potrebbe essere opportuno svolgere l'audizione a porte chiuse.
- Nel Regno Unito la facoltà di statuire sui ricorsi senza effettuare un'audizione deve essere esercitata con estrema cautela e soltanto dopo avere esaminato e considerato ogni osservazione, avvalendosi inoltre di una perizia medica ⁽⁷⁹⁷⁾.
- Se un ricorrente è affetto da patologie attestate da lettere di medici o perizie medico-legali, in particolare nel caso in cui si tratti di PTSD o depressione/ansia, il giudice dovrebbe domandare e accertare se il ricorrente sia idoneo ad affrontare il procedimento, informandolo in tal modo del fatto che il giudice è a conoscenza della sua patologia. Il giudice potrebbe altresì decidere di domandare se la testimonianza che il ricorrente sta per rendere presenti taluni aspetti tali da agitarlo particolarmente, affinché lo stesso giudice possa adottare tutti i provvedimenti necessari per gestire la modalità di raccolta della testimonianza.
- Se una persona affetta da malattia mentale non è rappresentata, un giudice può ritenere opportuno indirizzarla presso l'agenzia dello Stato membro che offre assistenza legale in sede di ricorso.
- Benché possa rendersi necessario verificare la credibilità delle dichiarazioni di un ricorrente, tale verifica non deve essere effettuata in modo derisorio per mezzo di affermazioni che mettano in dubbio la salute mentale del ricorrente ⁽⁷⁹⁸⁾.

Persone che patiscono gravi conseguenze fisiche o psicologiche di torture o altri trattamenti inumani o degradanti

- Per quanto concerne ricorrenti affetti da patologie che risultano dai documenti contenuti nel fascicolo, per esempio PTSD, ansia o fattori di stress sociale in conseguenza di torture o altri trattamenti inumani o degradanti, il giudice può ritenere opportuno effettuare più pause durante l'audizione.
- È possibile che i sopravvissuti alla tortura, per esempio, si sentano mancare o avvertano nausea durante la deposizione. Il giudice dovrebbe domandare se intendano fare una pausa o una passeggiata, bere un bicchiere d'acqua, ecc., prima di riprendere l'audizione.

⁽⁷⁹⁴⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), sentenza del 10 marzo 1997, *Aga* (14632; 10 marzo 1997).

⁽⁷⁹⁵⁾ Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note* no 2, op. cit. (nota 754 sopra), paragrafo 5.1, punto vii).

⁽⁷⁹⁶⁾ Tribunale superiore (Regno Unito), 1997, *Aga*, op. cit. (nota 794 sopra).

⁽⁷⁹⁷⁾ *Ibid.*

⁽⁷⁹⁸⁾ Tribunale distrettuale di Tallinn (Corte d'appello, Estonia), sentenza dell'8 novembre 2018, causa n. 3-18-808.

Persone che patiscono le conseguenze di stupri o violenza sessuale

- Può essere necessario valutare l'attuazione, all'occorrenza d'ufficio, di misure specifiche per garantire l'accesso effettivo alla giustizia a un ricorrente che presenti segni di trauma. Tali misure possono includere l'adozione di una procedura più informale, la testimonianza sensibile tramite collegamento video o per iscritto, nonché l'esame del ricorso in sede privata ⁽⁷⁹⁹⁾.
- Un ricorrente potrebbe restare traumatizzato mentre espone le esperienze di violenza sessuale subita. Occorre valutare se un'audizione orale sia indispensabile o se sia necessario convocare una esclusivamente per osservazioni giuridiche ⁽⁸⁰⁰⁾, nonché interagire con i rappresentanti legali in merito a questo aspetto e chiedere loro chiarimenti su eventuali istruzioni fornite dal ricorrente.
- Per motivi di sensibilità nei confronti di chi testimonia forme particolari di violenza subita in passato, potrebbe rendersi necessario che il tribunale sia composto da persone il cui genere può mettere a suo agio il testimone e favorire in tal modo gli interessi della giustizia. Il Tribunale superiore del Regno Unito ha riconosciuto che una donna vittima di abuso sessuale aveva diritto a un'audizione condotta interamente da donne ⁽⁸⁰¹⁾.
- Può essere prudente garantire che l'interprete sia dello stesso sesso del ricorrente.
- È possibile che l'atto standard di ricorso non indichi se il ricorrente preferisca o meno un interprete di un determinato sesso. Potrebbe essere prudente accertare un'eventuale preferenza in proposito. Se necessario, un'audizione può essere rinviata per consentire la partecipazione di un interprete del sesso indicato dal ricorrente.
- Non tutte le donne vittime di stupri o violenza sessuale desiderano però che il loro rappresentante legale, interprete o responsabile della decisione sia di sesso femminile; detto responsabile deve rispettare le preferenze del ricorrente a questo proposito.
- Ove ciò sia compatibile con le norme procedurali nazionali, può essere prudente affidare un ricorso a un membro dell'organo giurisdizionale di un altro sesso se il ricorrente esprime una preferenza in tal senso per quanto riguarda uno dei responsabili della decisione. Se dalle informazioni presenti nel fascicolo (per esempio una perizia medico-legale) risulta che il sesso di un responsabile della decisione comporti un rischio effettivo che la testimonianza non venga resa al meglio, può essere prudente scrivere al rappresentante legale del ricorrente evidenziando il documento in questione e chiedendogli di confermare le istruzioni relative a eventuali preferenze in merito al sesso dei membri dell'organo giurisdizionale.
- Se le audizioni sono di norma aperte al pubblico, potrebbero risultare opportuni accordi alternativi nel caso in cui il ricorrente sia una vittima di stupri o violenza sessuale. In alcuni Stati membri, come l'Irlanda, la prassi prevede che le audizioni si svolgano a porte chiuse, affinché in tali Stati non si verifichi questo problema.
- Se ciò non è già avvenuto, concedere al ricorrente il tempo di rivolgersi a servizi di sostegno e di consulenza. Tale sostegno potrebbe, tra l'altro, consentirgli di trovarsi in un ambiente sicuro e narrare la propria storia, con la possibilità di integrare meglio la relazione scritta con una più breve testimonianza orale.
- Considerare se sia il caso di richiedere a un organo specializzato una relazione per fornire assistenza nella valutazione del grado di efficacia della testimonianza che il ricorrente può rendere.
- All'inizio dell'audizione, potrebbe essere opportuno chiedere al rappresentante legale del ricorrente di invitare a lasciare l'aula eventuali apprendisti di studi legali od osservatori di sesso maschile presenti all'audizione.
- Sarà prudente spiegare le garanzie di riservatezza applicabili all'interno del tribunale.
- Sarà opportuno comunicare ai ricorrenti che sono liberi di chiedere una pausa in qualsiasi momento e che non sono tenuti a motivare tale richiesta.
- Se un ricorrente sta rendendo una testimonianza relativa a una violenza sessuale e sembra angosciato, può essere prudente accordare una breve pausa.
- Garantire al ricorrente che l'audizione è riservata (ove applicabile).
- Un ricorrente potrebbe rivelare di essere stato vittima di stupro solo quando sente di potersi fidare sufficientemente dell'organo giurisdizionale. In tal caso, può essere opportuno rinviare un'audizione per consentire al ricorrente di essere indirizzato a un servizio adeguato di sostegno e consulenza. Il giudice deve evitare di procurare a una persona un danno ulteriore inducendola a testimoniare e a rivivere un'esperienza traumatica quando non è pronta.

⁽⁷⁹⁹⁾ Tribunale per l'asilo e l'immigrazione / Immigration Appellate Authority (Regno Unito), linee guida «Immigration Appellate Authority – Asylum gender guidelines», 1^o novembre 2000, punto 5.6, riconosciute e applicate nella sentenza del 29 luglio 1994 del Tribunale superiore (Regno Unito), *Tiganov* (11193), e nella sentenza del 25 marzo 1997 del Tribunale superiore (Regno Unito), *Akyol* (14745).

⁽⁸⁰⁰⁾ International Protection Appeals Tribunal (Irlanda), *Chairperson's guidelines 2019/1 on taking evidence from appellants and other witnesses*, punto 4.2.

⁽⁸⁰¹⁾ UKUT, 1994, *Tiganov*, op. cit. (nota 799); UKUT, 1997, *Akyol*, op. cit. (nota 799).

Persone che patiscono le conseguenze di stupri o violenza sessuale

- Nell'ambito di cause correlate, riguardanti per esempio una coppia sposata, se viene prodotta una testimonianza sensibile e ignota all'altro ricorrente (ad esempio in relazione a uno stupro), potrebbero rendersi necessarie misure concrete per gestire questo problema sia nel corso dell'udienza che nell'adozione della decisione.
- Nel contesto di un ricorso presentato da un marito e una moglie, la moglie potrebbe essere riluttante a rendere la testimonianza di uno stupro o una violenza sessuale, in quanto ciò potrebbe costituire un tabù per il marito e/o quest'ultimo potrebbe non esserne al corrente. Verificare che tale ricorrente possa testimoniare in assenza del marito/partner.
- Porre cura affinché domande di natura personale vengano poste con delicatezza; quando si manifesta un problema di questo genere, il giudice potrebbe ritenere opportuno intervenire per portare avanti l'audizione o sottolineare che l'argomento è molto serio/delicato e che l'interrogatorio non si sta svolgendo in modo adeguato.

Vittime della tratta di esseri umani

- All'inizio dell'audizione chiedere chiarimenti alle parti, ove applicabile, in merito a un determinato argomento sensibile da non trattare e, in seguito, spiegare che non saranno poste domande in proposito, affinché il ricorrente sappia che tale argomento non sarà discusso.
- Alcune vittime di tratta potrebbero non essere in condizione di rivelare la loro storia personale fino a quando non sia trascorso un certo tempo dopo il loro arrivo nello Stato membro ⁽⁸⁰²⁾.
- La giurisprudenza canadese indica che una deposizione in un'udienza pubblica contro trafficanti di esseri umani genera un rischio effettivo che essi vengano a conoscenza dell'identità del testimone. I trafficanti potrebbero avere un raggio d'azione molto ampio ed essere motivati a vendicarsi ⁽⁸⁰³⁾.
- Il giudice potrebbe ritenere opportuno permettere a una vittima della tratta di non rendere una testimonianza orale, garantendo nel contempo che abbia diritto a un'audizione qualora lo desideri anche su questioni riservate, se del caso.
- L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva anti-tratta 2011/36/UE (oltre a contenere disposizioni in materia di consulenza e rappresentanza legali, garanzia della riservatezza della vittima e preferenze di quest'ultima relative al genere dell'intervistatore e dell'interprete) protegge le vittime della tratta di esseri umani contro la vittimizzazione secondaria prescrivendo agli Stati membri di evitare:
 - a) le ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
 - b) il contatto visivo tra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, quali audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;
 - c) le deposizioni in udienze pubbliche; e
 - d) le domande non necessarie sulla vita privata.»

⁽⁸⁰²⁾ Tribunale superiore (IAC, Regno Unito), 2010, AZ (Trafficked women) Thalland v SSHD, op. cit. (nota 487 sopra), punto 116, tenendo presente in particolare UNHCR, Linee guida di protezione internazionale: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, 7 aprile 2006, HCR/GIP/06/07, punto 48. Cfr. anche Organizzazione mondiale della sanità, London School of Hygiene and Tropical Medicine e Programma Dafne della Commissione europea, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, 2003.

⁽⁸⁰³⁾ Cfr. per esempio Federal Court (Cour fédérale, Canada), sentenza del 29 luglio 2007, Streanga/Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FC 792; Federal Court (Cour fédérale, Canada), sentenza del 20 febbraio 2008, Streanga/Canada (Citizenship and Immigration), 2008 FC 231.

PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare online l'indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Telefonicamente o scrivendo

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è accessibile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori le chiamate possono essere a pagamento)
- al numero +32 22999696, oppure
- tramite il form seguente: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali (european-union.europa.eu).

Pubblicazioni dell'UE

È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell'UE su op.europa.eu/it/publications. Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più copie rivolgendosi a un centro locale Europe Direct o a un centro di documentazione europea (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

EUR-Lex dà accesso all'informazione sul diritto dell'Unione europea e contiene la totalità della legislazione UE a partire dal 1951, in tutte le versioni linguistiche ufficiali (eur-lex.europa.eu).

Open Data dell'UE

Il portale data.europa.eu dà accesso alle serie di dati aperti prodotti dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell'UE. I dati possono essere liberamente scaricati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali. Il portale dà inoltre accesso a una quantità di serie di dati prodotti dai paesi europei.

